

ATTI PARLAMENTARI
X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LXVII**
N. **2**

RELAZIONE SULLO STATO DELL'EDITORIA

(semestre 1° dicembre 1987 - 31 maggio 1988)

(art. 8, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416)

PRESENTATA PER CONTO DEL GARANTE DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE PER L'EDITORIA
DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

Trasmessa alla Presidenza il 14 giugno 1988

PAGINA BIANCA

INDICE**RELAZIONE AL PARLAMENTO
DEL GARANTE DELLA LEGGE PER L'EDITORIA**

Capitolo	I. - Lo stato dell'editoria al 31 maggio 1988	<i>Pag.</i>	7
Capitolo	II. - Assetti proprietari di imprese editoriali di quotidiani	»	15
Capitolo	III. - L'attuazione della legge (obiettivi realizzati e quelli da raggiungere)	»	41
Capitolo	IV. - Una situazione particolare: I valori dell'informazione nel settore dell'editoria musicale	»	57
Capitolo	V. - Pubblicità commerciale e pubblicità di pubblica utilità	»	63
Capitolo	VI. - Informazione e pubblicità (il protocollo d'intesa)	»	82
Capitolo	VII. - Prospettive di legislazione antimonopolio (generale e settoriale) - L'internazionalizzazione delle imprese e concentrazioni industriali: relazione della 10 ^a Commissione permanente (Industria) del Senato della Repubblica	»	87
Capitolo	VIII. - Profili interpretativi della legislazione sulle concentrazioni editoriali	»	100

Capitolo IX. - Nuovi poteri del Garante per l'eliminazione delle posizioni dominanti	Pag.	120
Capitolo X. - Il ruolo del giornalista nel sistema dell'informazione	»	129
Capitolo XI. - Profili del sistema delle comunicazioni di massa	»	136

APPENDICE (*)

Prospettive dell'Ordine dei giornalisti sui problemi dell'accesso alla professione	»	143
Prospettive dell'Ordine dei giornalisti su libertà di stampa e <i>status</i> del giornalista	»	157
I problemi del settore visti dalla F.I.E.G.	»	166
I problemi del settore visti dalla F.N.S.I.	»	170
I problemi del settore visti dall'U.S.P.I.	»	174

ALLEGATI

Contributi ai quotidiani	»	179
Contributi ai periodici	»	182
Contributi alla stampa italiana all'estero	»	194
Risultanze contabili relative alle imprese concessionarie di pubblicità	»	200

(*) Al fine di rendere più completa l'informazione verso il Parlamento, in tutti i suoi profili, l'Ufficio del Garante ritiene opportuno ospitare nella relazione semestrale « documenti di lavoro » elaborati dagli organismi operanti nel settore dell'editoria (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, FIEG, FNSI, USPI). Con l'avvertenza che le opinioni, le prospettazioni in essi contenute sono riferibili esclusivamente agli autori dei documenti stessi.

RELAZIONE SULLO STATO DELL'EDITORIA

(semestre 1° dicembre 1987 - 31 maggio 1988)

(art. 8, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

LO STATO DELL'EDITORIA: PROFILI GENERALI

1. Una visione d'insieme dello stato dell'editoria (così come appare alla data del 31 maggio 1988) pone in rilievo che la riforma introdotta con la legge n. 416 del 1981 trova, nel suo secondo ciclo — il quale trae origine dall'entrata in vigore della legge n. 67 del 1987 — una fase di assestamento, di razionalizzazione dei vari interventi pubblici, di consolidamento dei primi risultati raggiunti per effetto della normativa originaria.

Gli interventi rivolti al risanamento e al sostegno delle aziende editoriali in vista del superamento di una situazione di crisi (e, quindi, ai fini del mantenimento, da parte della stampa, del suo ruolo fondamentale nell'ambito della libera espressione del pensiero e della libera formazione delle opinioni) hanno raggiunto in larga parte gli obiettivi fissati dal legislatore. Cioè il settore oggi risulta, dal punto di vista economico, « rivitalizzato » rispetto alla situazione antecedente alla normativa di riforma. Un significativo indice di tale risultato può essere dato dal rilievo che i quotidiani italiani sono usciti dallo stato di stagnazione, superando (secondo dati attendibili), dapprima, il « muro storico » dei 5 milioni di copie vendute e poi quello dei 6 milioni di copie. E il ritmo di crescita può inserirsi in una prospettiva di evoluzione ancora maggiore, se si tiene conto che si stanno investendo ingenti risorse nell'aggiornamento dei sistemi produttivi (sicché da taluni si afferma che i piani, che andranno a conclusione nel 1988, prevedono molti miliardi annui, destinati a nuovi impianti e allo sviluppo in genere).

Tale processo di ammodernamento, realizzato dalla nostra editoria, non può non essere valutato positivamente, tanto più che esso si allinea — e si sintonizza — con gli altri Paesi dell'area comunitaria.

La stampa quotidiana europea registra infatti, nei vari Paesi (Gran Bretagna, Francia, Germania ecc.) un'intensa fase di aggiornamento dei sistemi di produzione, sicché « pochi settori industriali al mondo hanno subito processi di ristrutturazione tecnologica così radicali come quelli realizzati nell'editoria europea ».

Ma (come è stato già da altri osservato) le innovazioni tecnologiche non sono un fine, bensì uno strumento per conseguire la qualificazione del « prodotto » informazione. Sicché non basta il recupero di efficienza di gestione, ma occorre anche che ad esso si accompagnino il miglioramento e l'arricchimento dei contenuti della stampa, al fine di rispondere a una domanda di informazione sempre più complessa. Per cui è da auspicare che il percorso dello sviluppo editoriale, in questo anno e in quelli prossimi, prosegua, avendo sempre in vista i due obiettivi — inscindibili e complementari — della efficienza di gestione e del potenziamento di valore intrinseco del prodotto.

È poi da registrare, nel quadro generale, l'incremento complessivo delle vendite dei quotidiani locali. La « ripresa » di tali giornali risiede nella capacità di rappresentare i valori di una comunità geograficamente delimitata, con proprie caratteristiche, e di dare voce specifica a interessi, a orientamenti, ad accadimenti che, diversamente, non riuscirebbero ad essere « rappresentati » nella stampa di diffusione nazionale.

2. Se la valutazione degli aspetti economici che contrassegnano l'editoria, nell'attuale ciclo attuativo della riforma, è sostanzialmente positiva, non meno rilevante appare il contributo, recato dalla legge n. 67 del 1987, alla tutela dei valori del pluralismo e della trasparenza dell'informazione.

Il nuovo testo di legge contiene almeno due profili suscettibili di assumere, nell'applicazione pratica, svolgimenti significativi, tali da collocare autenticamente la legge sul versante di una tutela del cittadino. Come è stato osservato in una perspicua elaborazione dottrinale (1) « questi due profili, reciprocamente interagenti, riguardano da un lato i maggiori poteri riconosciuti al Garante in ordine alla repressione delle situazioni di segno monopolistico, in funzione dello spostamento del baricentro della normativa da una repressione degli atti restrittivi della concorrenza ad una diretta sanzione delle posizioni di dominio del mercato, dall'altro (e ancor più decisamente) il superamento dei dubbi, sollecitati dalla vecchia normativa, circa l'esistenza di una duplice nozione di controllo, posto che la riformulazione del terzo comma del nuovo testo dell'articolo 4, interpretando autenticamente la disposizione sostituita, impone di intendere la nozione di controllo in essa adottata secondo la stessa estensione di quella usata ai fini della trasparenza ».

Ed esattamente viene osservato che il punto più significativo della nuova normativa riguarda l'unitaria individuazione della nozione di controllo che consente ormai di classificare la complessiva

(1) NICOLÒ LIPARI, *Commentario alla legge 25 febbraio 1967, n. 67.*

disciplina come una normativa di scopo volta, in buona sostanza, a garantire il valore costituzionalmente protetto del pluralismo informativo attraverso una regolamentazione unitaria dell'assetto proprietario delle imprese editrici di quotidiani. « È su questo punto che si misurerà la capacità del sistema di raccogliere e condurre ad ulteriori svolgimenti le spinte innovative adattando le vecchie categorie giuridiche alle nuove realtà ».

3. Dopo aver delineato i tratti generali inerenti al quadro dell'editoria, è opportuno (in una visuale realistica che rispecchi il momento attuale e il divenire) riguardare il comparto stesso in base ai seguenti aspetti che sono espressivi della vasta mutazione di scenario:

a) stanno venendo in risalto i primi segni di una tendenza del settore a inserirsi in una dimensione transnazionale, mediante alleanze e accordi con imprese estere. Ciò rappresenta un fenomeno, nuovo, se si consideri che finoggi nel nostro Paese il « mercato » della informazione era circoscritto a una dimensione esclusivamente nazionale (per una molteplicità di cause, tra le quali, non ultima, la barriera linguistica inerente al prodotto editoriale).

Finora le formule di internazionalizzazione si erano sviluppate soprattutto nel campo degli interessi primariamente industriali. E questo profilo è agevolmente comprensibile, quando si osservi che l'attuale sviluppo dell'economia contemporanea è fondato anche sui processi di internazionalizzazione, in quanto si tratta di creare imprese industriali capaci di realizzare una penetrazione nei mercati sfruttando le economie di scala nelle fasi della ricerca e sviluppo, della produzione e della commercializzazione dei prodotti. Il carattere di questo processo appare tanto più evidente nel momento in cui la Comunità si avvicina alla scadenza del 1992, data del previsto completamento del mercato interno comunitario. E come è stato rilevato in un recente documento della Commissione Industria del Senato, « il legislatore nazionale non può agire contro corrente, ponendo vincoli ai processi di internazionalizzazione in quanto tali; ma ciò che deve preoccupare il legislatore è, semmai, il pericolo di abuso delle posizioni dominanti ».

Per tale aspetto è da sottolineare che l'esigenza di arginare e rimuovere le situazioni di oligopolio o di monopolio è presente all'attenzione non solo del Parlamento italiano, ma anche della CEE. Nel recente documento del Parlamento Europeo (doc. A2-OZ46/87 dell'8 dicembre 1987, che riguarda specificatamente il comparto dell'informazione) viene affermato che occorre « combattere i monopoli e gli oligopoli lesivi di un'autentica espansione del pluralismo culturale e dei diritti del cittadino alla libertà d'informazione ».

Sulla base di tali rilievi, può dirsi che il fenomeno degli intrecci societari transnazionali non presenta aspetti negativi, fino a quando rimane nell'ambito di una « fisiologia del sistema », cioè nei limiti di uno strumento rivolto a un miglior livello organizzativo dell'impresa, a un ampliamento delle sfere di azione nel mercato. Può invece porre delicati problemi, se conduce a situazioni monopo-

oligopolistiche oppure implica tecniche occultative degli effettivi assetti o è rivolto proprio a consolidare, attraverso intrecci proprietari con società estere, la posizione dominante già raggiunta in ambito nazionale, con l'effetto, sul piano funzionale, di una ancor maggiore sperequazione, nella capacità di informazione, tra i grandi gruppi e le imprese editoriali piccole e medie;

b) il secondo tratto caratterizzante è dato del persistere e anzi dall'accentuarsi della tendenza ad una maggiore concentrazione delle testate; la quale, se per qualche aspetto costituisce il risvolto del fenomeno dell'industrializzazione dell'attività giornalistica, per altri profili, invece, rappresenta l'effetto della pressione di interessi emergenti che spesso sono di origine extraeditoriale;

c) il pianeta editoria appare oggi diviso in due emisferi: l'uno del mercato forte, costituito da gruppi o da aggregazioni imprenditoriali dotati di notevoli mezzi economici e di cospicue risorse pubblicitarie, l'altro del mercato debole, costituito da imprese medie e piccole. Il sistema difficilmente ammette posizioni autonome e di livello mediano. A ciò si aggiunge la considerazione che si va accentuando la presenza dei gruppi industriali e finanziari nel settore dell'editoria (e più in generale in quello dell'informazione): una presenza che diventa particolarmente rilevante nei grandi gruppi del settore, come è dimostrato, tra l'altro, dal mutamento nell'assetto aziendale della Mondadori verificatosi nel maggio di quest'anno. Tale intensificarsi dell'intreccio fra industria-finanza ed editoria comporta un ulteriore restringimento dell'area dei cosiddetti « editori puri », i quali ormai residuano solo nella fascia delle piccole e medie imprese.

Ad arginare siffatto fenomeno si vanno profilando, di recente, progetti legislativi di iniziativa parlamentare, che mirano a fissare dei « limiti percentuali » rispetto alle concentrazioni conglomerali che, avendo la loro attività prevalente in settori industriali o finanziari, operano anche nei segmenti dell'informazione (editoria, radiofonia, televisione).

Particolarmente, al fine di mantenere il pluralismo dell'informazione, tale da riflettere tutti gli interessi diversificati del paese, occorre che il sistema si orienti nel senso di mantenere in vita ed anzi incoraggiare anche quell'editoria che, senza partecipare alla corsa delle concentrazioni, e senza possibilità di attingere al mercato pubblicitario, persegue gli obiettivi (di valore collettivo) di dare voce a interessi, culture, opzioni politiche, che, altrimenti, rischierebbero di non essere rappresentati;

d) un dato condizionante del settore si rinviene nella pubblicità. Il dato è così evidente che intorno alla sua rilevanza si è sviluppato da tempo un dibattito dai molteplici aspetti. Anzitutto si è posta la questione se la pubblicità commerciale integri una forma di manifestazione del pensiero, coperta dalle garanzie che l'articolo 21 assicura alla libertà ivi enunciata, o se invece debba ascrivere alla categoria delle attività di esercizio dell'iniziativa economica (come tale protetta ai sensi, e nei limiti, dell'articolo 41 della

Costituzione). La sentenza della Corte costituzionale 17 ottobre 1985, n. 231, ha preso posizione, sul punto, sancendo la riferibilità all'articolo 41 della Costituzione e quindi alle limitazioni ivi previste al secondo e terzo comma.

È evidente l'esigenza di introdurre criteri razionalizzatori del sistema, poiché un forte squilibrio nella distribuzione delle risorse pubblicitarie di un comparto nel settore dell'informazione difficilmente può essere compatibile con una situazione concorrenziale e pluralistica, specie se lo squilibrio è mantenuto per un lungo periodo di tempo.

In sostanza si verifica un nesso tra concentrazione delle fonti della pubblicità e quella degli « arcipelaghi » di testate di quotidiani.

4. Un'ulteriore connotazione del settore si ravvisa nel fenomeno emergente delle sinergie, che merita di essere esaminato con attenzione. Di esso ho già fatto un accenno nella mia relazione al Parlamento del 30 novembre 1987, nella quale ebbi a rilevare che, poiché « la situazione di cui trattasi, al pari di ogni fenomeno nuovo emergente, richiede tempi di riflessione e acquisizione di elementi ricognitivi, non si può fare ancora una valutazione con piena cognizione di causa. Bisogna attendere le linee di svolgimento ».

Successivamente nell'audizione del febbraio 1988 innanzi alla Commissione Industria del Senato, avente ad oggetto la legislazione antimonopolio in generale e in particolare il settore editoriale, ebbi a prospettare tra l'altro, l'opportunità di avviare a soluzione il problema, che tende a dilatarsi.

Ora, però, poiché *medio tempore* il problema di cui trattasi è stato portato all'attenzione di qualificate sedi istituzionali, ha formato oggetto di moltissimi scritti della stampa d'informazione, ed è venuto in particolare risalto nella vertenza per il rinnovo del contratto dei giornalisti, ritengo sussistere attualmente i presupposti per una prima valutazione dei termini in cui si pone la questione.

Anzitutto, si osserva che la essenza delle sinergie (o con altra, similare denominazione « economie di gruppo e interaziendali ») consiste nella utilizzazione plurima del materiale giornalistico da parte di testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione), appartenenti o comunque collegate a gruppi editoriali, o consorzi di testate. L'elemento sostanziale diventa dunque l'accorpamento di taluni servizi (oppure l'agenzia al servizio delle singole testate). Ciò posto, nella situazione considerata sussistono due diversi angoli di visuale:

a) da un lato i promotori delle iniziative sostengono che le operazioni sinergiche hanno lo scopo di unire le forze di alcuni giornali, al fine di reggere la concorrenza con le macroimprese, di ridurre determinati costi di produzione e quindi di poter più agevolmente affrontare le esigenze del mercato;

b) dall'altro lato i giornalisti, pur senza disconoscere in assoluto che i processi sinergici presentano taluni profili positivi per le gestioni aziendali, prospettano il pericolo che essi possano compor-

tare una omologazione dell'informazione, comprimere l'autonomia del giornalista, esplicitare un'incidenza negativa sui livelli occupazionali.

Ritengo, nei suoi termini oggettivi, che il fenomeno delle sinergie è da ritenere ammissibile nei limiti in cui tenda a finalità positive (riduzione dei costi produttivi, espansione e arricchimento del prodotto informativo ecc.), ma che occorre anche segnare dei precisi « argini » i quali valgono ad eliminare incidenze negative e a rimuovere i pericoli di fattori distorsivi.

Che i pericoli ci siano, non sembra disconoscibile. Significative, in proposito, sono due interrogazioni parlamentari, l'una degli onorevoli Seppia e Aniasi (9 febbraio 1988) e l'altra dell'onorevole Sterpa (23 febbraio 1988), rivolte al Presidente del Consiglio dei ministri. Conviene riportarne alcuni brani. Il testo della prima pone in risalto quanto segue: « Sono in atto, come è possibile rilevare da numerosi e documentati articoli di stampa specializzata e non, da parte di importanti gruppi editoriali privati, accordi a carattere imprenditoriale e tecnologico volti all'attuazione di sinergie, ovverosia interconnessioni, fra più testate giornalistiche all'interno di un medesimo gruppo editoriale come anche alla realizzazione di pool, ovverosia alleanze, fra testate giornalistiche di proprietà di gruppi editoriali distinti. Effetto di dette sinergie e di pool appare essere l'unificazione dell'impaginazione grafica dei quotidiani con l'obiettivo di realizzare un certo numero di pagine uguali per tutte le testate coinvolte e, attraverso la creazione di « agenzie di servizi », il rifornimento di servizi giornalistici uguali per un insieme di quotidiani.

I fenomeni richiamati sono resi possibili e facilmente realizzabili attraverso mezzi tecnologici sempre più potenti e raffinati, con il conseguente trasferimento in tempo reale di intere pagine di giornale fra testate e fra agenzie centralizzate di servizi e testate decentrate ».

Il testo della seconda interrogazione pone la domanda se non si avverta il rischio che, attraverso le soprarichiamate alleanze e strategie editoriali, venga leso il principio del pluralismo dell'informazione, che il Parlamento aveva inteso difendere e rafforzare proprio con le recenti leggi a favore dell'editoria di informazione.

Occorre ricordare come anche il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti abbia in più occasioni ravvisato l'esigenza di una disciplina del fenomeno delle sinergie, in modo che ne siano valorizzati gli aspetti positivi e ne siano espunte le possibili incidenze negative.

Così chiariti i termini della questione, è da condividere siffatta esigenza. La quale, a mio avviso, può essere soddisfatta in due modi: a) mediante una auspicabile intesa fra le due parti direttamente compartecipi del processo produttivo dell'informazione (editori e giornalisti); b) oppure (ove mai non sia possibile raggiungere in sede di accordi una linea compositiva dei diversi interessi, individuali e collettivi, implicati nel settore) mediante una normazione, rivolta a segnare i principi regolatori della materia.

5. Tra i molteplici profili sullo stato dell'editoria, vanno ricordati tre « momenti » particolarmente importanti del semestre 1° dicembre 1987-31 maggio 1988, che valgono a dimostrare quanto il settore dell'informazione sia, sempre più, di rilevante interesse ai fini della vita democratica della società.

In ordine di tempo il primo di essi è costituito dal documento CEE (A2-NO46/87, che, pur occupandosi precipuamente del coordinamento delle disposizioni normative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività radiotelevisive, traccia in realtà principi valevoli anche per il comparto editoriale, in riferimento al quale enuncia l'indirizzo di « combattere i monopoli e gli oligopoli lesivi di un'autentica espansione del pluralismo culturale e dei diritti del cittadino alla libertà di informazione » e, poi, sottolinea l'esigenza di « distribuire tra i vari media la risorsa della pubblicità in modo da evitare una sproporzionata concentrazione della stessa a danno della carta stampata e di altre forme di editoria ».

Il secondo momento è costituito dal documento programmatico, allegato alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio onorevole De Mita per la presentazione del Governo al Parlamento (aprile 1988), nel quale trova un rilievo l'editoria giornalistica. Le linee programmatiche segnate sono le seguenti:

a) occorre innanzitutto conferire certezza giuridica alla professione giornalistica, definendo con esattezza il quadro dei diritti e dei doveri che ad essa ineriscono: la garanzia costituzionale all'esercizio del diritto di informare deve trovare piena attuazione senza, peraltro, comprimere altri diritti ed esigenze che meritano adeguata tutela;

b) per quanto riguarda l'intervento dello Stato nei confronti delle imprese, esaurita la fase della erogazione delle provvidenze dirette — salvo che per alcuni segmenti editoriali strutturalmente deboli, quali le agenzie di informazione e i giornali con insufficienti risorse pubblicitarie — occorre passare ad una nuova fase caratterizzata dalla messa a disposizione di servizi efficienti e di strumenti rivolti allo sviluppo e non al semplice sostegno delle diverse iniziative;

c) gli interventi, sono finalizzati al mantenimento da parte della stampa scritta del suo ruolo fondamentale ai fini della libera espressione del pensiero e della libera formazione delle opinioni. Il terzo momento si rinviene nella relazione della X Commissione permanente (Industria) del Senato, in data 30 aprile 1988, elaborata al termine di una fitta serie di audizioni che hanno consentito un'indagine approfondita su « internazionalizzazione delle imprese e concentrazioni industriali ».

Il documento medesimo enuncia tra le affermazioni di principio che il legislatore nazionale deve porsi l'obiettivo di evitare il pericolo di abuso delle posizioni dominanti e tutelare la libera concorrenza contro ogni pratica restrittiva o distorsiva. E inoltre, nel proporre la costituzione di un'Alta autorità, finalizzata a garantire l'osservanza della normativa nazionale, osserva come in alcuni settori siano « già esistenti speciali organi di vigilanza (la Banca d'Italia per il credito, l'ISVAP per le assicurazioni, la Consob per i

mercati finanziari e il Garante per l'editoria), sicché dovranno essere individuate forme di coordinamento tra l'Alta autorità e gli organi ora specificati ».

I tre profili su indicati rappresentano altrettanti « punti prospettici » rivolti verso lo scenario dell'informazione.

6. Un ulteriore elemento che ha contrassegnato il semestre, a cui si riferisce questa relazione, è dato dall'*iter* lungo e complesso, concernente il rinnovo del contratto di lavoro giornalistico.

Fermo rimanendo che lo svolgersi delle trattative e delle linee compositive della vertenza fra le parti trova luogo nella sede istituzionale naturale, il Ministero del lavoro, ha ritenuto tuttavia di dover rilevare che sussistono, in tale materia, profili di ordine istituzionale, che, pure richiamandosi alla fonte dell'autonomia negoziale delle parti (editori e giornalisti), per taluni aspetti sovrastano le loro reciproche posizioni soggettive, in quanto si collegano direttamente alla salvaguardia dei diritti dei cittadini ad essere informati e all'esercizio di una libertà costituzionalmente garantita.

In correlazione specifica con tali interessi generali (i quali emergono, tra l'altro, nettamente da tutta la *ratio* ispiratrice della legge sull'editoria) ho preso contatto in data 2 marzo 1988 con i rappresentanti della FIEG e con quelli della FNSI, facendo presente l'esigenza di superare le situazioni di stallo nelle trattative, e la necessità di tenere sempre in vista quegli interessi superindividuali e collettivi, che permeano, in relazione alla natura di bene sociale inerente alla informazione, tutta la serie dei rapporti intercorrenti fra le due categorie inscindibilmente compartecipi del processo produttivo della comunicazione sociale (editori e giornalisti).

CAPITOLO II

ASSETTI PROPRIETARI DI IMPRESE EDITORIALI DI QUOTIDIANI

Assetti proprietari di imprese editoriali di quotidiani, con riferimento al 31 dicembre 1987.

1 L'ADIGE

Società editrice: **N.E.T. - Nuova Editrice Trentina - S.r.l.**
Milano

Ripartizione delle quote

Persone fisiche 51%:

Gelmi Mattiazzo di Caporiacco Francesco	50%
Assiati Cristina	1%

Società di capitali 49%:

Confida S.p.A. Istituto fiduciario e di revisione	49%
---	-----

2 AGENZIA DI VIAGGI

Società editrice: **Editrice Turistica S.r.l.**
Roma

Ripartizione delle quote

Persone fisiche 100%:

Ambrosini Cristina	25%
Ambrosini Riccardo	25%
Ambrosini Marco Valerio	25%
Ambrosini Elisabetta	25%

3 ALTO ADIGE

Società editrice: **S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.**
Bolzano

Ripartizione delle azioni

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Cima Brenta S.p.A.	100%	Persone fisiche	2%
		Edit. L'Espresso S.p.A.	34%
		Arnoldo Mondatori Editore S.p.A.	16%
		Athesis Soc. Edit. S.p.A.	16%
		Hirschprunn S.p.A.	16%
		General Bau S.p.A.	16%

4 ARENA

Società editrice: **Società Athesis S.p.A.**
S. Martino Buon Albergo (Verona)

Ripartizione delle azioni

<i>Persone fisiche (n. 8) 3,35%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
<i>Società di capitali 93,5%:</i>			
Promofin S.p.A. (Fiduc. per Ass. Industriali Prov. Verona)	10%	Ass. Industria Prov. Verona	99 %
F.I.N.V.I. S.p.A. (Fiduc. per Ass. Industriali Prov. Vicenza)	10%	Ferro Giancarlo	1 %
S.I.F.I. S.p.A.	57%	Ass. Industriali Prov. Vicenza	99 %
		Tonato Vittorio	1 %
		Persone fisiche 4	44,07%
		Cementizillo S.p.A.	13,50%
		Finairon S.p.A.	11,24%
		Consul Fiduc. S.r.l.	20,16%
		SIFI S.p.A. (az. senza diritto voto)	9,99%
SO.GE.FIN. S.p.A.	3%	Persone fisiche 7	
Partinvest S.r.l.	5%	Persone fisiche 9	
Athesis (az. proprie S.D.V.)	11,61%		

5 ASTE E APPALTI PUBBLICI

Società editrice: **S.F.C. S.p.A.**

Ripartizione delle azioni

<i>Persone fisiche 100%:</i>	
Sartori Maria	99%
Sartori Elina	1%

6 AVANTI!

Società editrice: **Nuova Editrice Avanti S.p.A.**
Roma

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 100%:

Craxi Bettino	99%
Formica Salvatore	1%

7 AVVENIRE

Società editrice: **Nuova Editoriale Italiana S.p.A.**
Milano

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 97,47%:

Tonini Ersilio	34,43%
Maccari Carlo	31,52%
Minchiatti Carlo	31,52%

Enti Ecclesiastici (3) 2,53%

8 L'AVVISATORE MARITTIMO

Società editrice: **L'Avvisatore Marittimo - Eredi di Giuseppe Anelli - S.n.c.**
Genova

Ripartizione delle quote

Personè fisiche (6) 100%:

Anelli Alessandro	24,39%
Bellio Carlo	21,95%
Bellio Giorgio	21,95%
Anelli Giuseppe	21,95%
Ulcigrai Alessandra	9,75%

9 BRESCIA OGGI NUOVO

Società editrice: **Coop. Editoriale 28 Luglio a r.l.**
Brescia

Ripartizione delle quote

Personè fisiche (69) 100%

10 CENTROSocietà editrice: **SECI - Società Ediz. Centro Italia - S.p.A.**

Ripartizione delle azioni

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
FINEGIL S.p.A.	50%	Editoriale L'Espresso S.p.A.	100%
SEA S.p.A.	50%	Sensi Francesco	51%
		Soc. Veronese Gestione Compraven- dita Immobili S.p.A.	49%

11 CORRIERE (Corriere dell'Umbrie ed edizioni locali)Società editrice: **Editoriale Quotidiani Locali S.r.l.**
Perugia

Ripartizione delle quote

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Adriatica Costruzioni S.r.l.	50%	Longarini Edoardo	60%
Adriatica Costruzioni Ancona S.r.l.	50%	Galvani Assunta	40%
		Longarini Edoardo	60%
		Galvani Assunta	40%

12 CORRIERE ADRIATICOSocietà editrice: **SEA - Società Editrice Adriatica S.p.A.**
Ancona

Ripartizione delle azioni

<i>Persone fisiche 51:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Sensi Francesco	51%	Sensi Francesco	50%
<i>Società di capitali 49%:</i>		Nanni Maria Sensi	1%
Società veronese gestione compraven- dita immobili S.p.A.	49%	Immobiliare Patetta S.p.A.	49%

13 CORRIERE DEL GIORNO DI PUGLIA E LUCANIASocietà editrice: **Cooperativa 19 Luglio S.r.l.**
Taranto

Ripartizione delle quote

Persone fisiche (n. 13) 100%

14 CORRIERE DELLA SERA

Società editrice: **R.C.S. Editori S.p.A.**
Milano

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 6,24%:

Arvedi Giovanni 6,24%

Società di capitali 93,76%:

GEMINA S.p.A. 55,84%

Hachette S.A. 9,99%

Iniziativa META S.p.A. 21,66%

MITTEL S.p.A. 6,25%

Assetto proprietario:

SADIP S.p.A. 30,58%

Mediobanca S.p.A. 12,22%

Soc. Metallurgica Italiana S.p.A. 11,24%

Italcementi S.p.A. 2,84%

Lucchini S.p.A. 2,08%

Altri pacchetti az. inferiori al 5% 41,04%

Montedison S.p.A. 56,44%

SIFI S.p.A. 5,28%

Altri soci 38,28%

Intesa Finanz. S.p.A. 30,6%

Intesa Finanz. S.p.A. Tramite Monteti-

toli S.p.A. 17,56%

FEDI S.p.A. 12,61%

PICTET e C. Banchieri Ginevra 6,85%

Italmobiliare S.p.A. 3,42%

Banca S. Paolo di Brescia 5,38%

Banca Naz. dell'Agricoltura 3,12%

Banco di Roma 2,42%

15 CORRIERE DELLO SPORT - STADIO

Società editrice: **Corriere dello Sport S.r.l.**
Roma

Ripartizione delle quote

Persone fisiche 100%:

Amodei Francesco, usufruttuario (titolari: Amodei Roberto e Rossi Marcello) 65%

Amodei Roberto 35%

16 CORRIERE MERCANTILE

Società editrice: **Giornali e Poligrafici Soc. Coop. a r.l.**
Genova

Ripartizione delle quote

Persone fisiche (56) 100%

17 DOLOMITEN

Società editrice: **Athesiadruck**
Bolzano

Nota: Rientra nel disposto dell'art. 19 della Legge 5 agosto 1981, n. 416

18 ECO DI BERGAMO

Società editrice: **Società Editrice S. Alessandro S.E.S.A. S.p.A.**
Bergamo

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 0,008%:

Enti Morali 99,992%:

Opera Diocesana S. Narno	99,95%
Seminari Vescovile di Bergamo	0,04%

19 ESPRESSO SERA - CORRIERE DI SICILIA

Società editrice: **Società Editoriale Meridionale S.E.M. S.r.l.**
Catania

Ripartizione delle quote

Società di capitali 100%:

S.I.G.E. S.p.A.

100%

Assetto proprietario:

Sanfilippo Mario Ciancio

66,66%

Guarnaccia Valeria

0,06%

Figerana S.p.A.

33,26%

20 IL FIORINO

Società editrice: **Editrice Esedra S.p.A.**
Roma

Ripartizione delle azioni

Società di capitali 99,99%:

E.TELFIN S.p.A.

99,99%

Assetto proprietario:

Conti Anna Maria

48%

D'Amato Luigi

52%

21 GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Società editrice: **Editrice del Sud - Edisud S.p.A.**
Bari

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 4,04%:

Fontana Ludovico	2 %
Gorjux Giuseppe	2 %
Gorjux Giacomo	0,02%
Fontana Alfieri	0,02%

Società di capitali 95,96%:

FINEDI S.p.A.	93,94%
ICAI S.p.A.	2 %
Soc. Immobiliare Adriatica S.r.l.	0,02%

Assetto proprietario:

Persone fisiche n. 5	70,13%
ICAI S.p.A.	27,33%
Soc. Immob. Adriatica S.r.l.	2,54%
Romanazzi Stefano ed altre 4 persone fisiche	100%

22 GAZZETTA DEL SUD

Società editrice: **Società Editrice Siciliana S.E.S. S.p.A.**
Messina

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 52%:

Bonino Uberto	51,50%
Pulejo Federico	0,50%

Società di capitali 48%:

Italmobiliare S.p.A.	33 %
Messapia S.r.l.	15 %

Assetto proprietario:

Compagnia Fiduciaria Naz.le S.p.A.	40,30%
Soc. Assicuratrice Industriale	6,35%
Altri soci	53,35%
Ciancio Mario Sanfilippo	98,57%
Salvadori Del Prato Giuliano	1,42%

23 GAZZETTA DELLO SPORT

Società editrice: **R.C.S. Editori S.p.A.**
Milano

Ripartizione delle azioni

Cfr. 14 Corriere della Sera

24 GAZZETTA DI CARPI

Società editrice: **Editore Le Gazette S.p.A.**
Mantova

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 5%:

Bulbarelli Guerrino 5%

Società di capitali 95%:

Arnaldo Mondadori Edit. S.p.A. 85%

CITEM Soc. Coop. a r.l. 10%

Assetto proprietario:

Cfr. 71, assetto proprietario del quotidiano *La Repubblica*

Persone fisiche n. 76

25 GAZZETTA DI MANTOVA

Società editrice: **Società Editoriale Le Gazette S.p.A.**
Mantova

Ripartizione delle azioni

Cfr. n. 24 Gazzetta di Carpi

26 GAZZETTA DI PARMA

Società editrice: **Società Edizioni Giornali & Affini S.E.G.E.A. S.p.A.**
Parma

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 9,18%

Società di capitali 2,91%:

B.S.G. S.r.l. 1,64%

PARMALAT S.p.A. 1,27%

Titolarità fiduciaria 87,91%:

Bartolini Romano fiduciario di
Unione Parmense Industriali

27 GAZZETTA DI REGGIO

Società editrice: **Società Editoriale Le Gazette S.p.A.**
Mantova

Ripartizione delle azioni

Cfr. n. 24 Gazzetta di Carpi

28 GAZZETTINO

Società editrice: **Società Finanziaria ed Editoriale San Marco S.p.A.**
Venezia

Ripartizione delle azioni

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
S.E.P. Soc. Editr. Padana S.p.A.	95%	N. 47 soggetti con singole quote non superiori al 7%	100%
V.E.D.	5%	N. 35 soggetti con quote singole non superiori all'8%	100%

29 IL GIORNALE D'ITALIA

Società editrice: **Editrice Esedra S.p.A.**
Roma

Ripartizione delle azioni

<i>Persone fisiche 0,01%</i>			
<i>Società di capitali 99,99%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
ETELFIN S.p.A.	99,99%	D'Amato Luigi	48%
		Conti Anna Maria	52%

30 IL GIORNALE DI BERGAMO OGGI

Società editrice: **Investeditor S.p.A.**
Bergamo

Ripartizione delle azioni

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
A. Bortolotti & C. S.p.A.	96%	Bortolotti Achille	50%
		Crivelli Carlo	1%
		Addington Petron N.V.	49%
FINEST S.p.A.	1%		
WALK OVER S.p.A.	1%		
Agricola S. Marino S.p.A.	1%		
Coop. Edit. 28 Luglio	1%		

31 IL GIORNALE DI BRESCIASocietà editrice: **Editoriale Bresciana S.p.A.**

Ripartizione delle azioni

*Persone fisiche 14,96%**Società di capitali 85%:*

GOLD LINE S.p.A.

64,39%

PARTEDIT S.r.l.

19,56%

FINSPADA S.p.A.

1,05%

Assetto proprietario:

Fondaz. G. Tovini

91,66%

Altri

8 %

Assoc. G. Folonari

40 %

15 persone fisiche

60 %

Spada Alessandra e Antonio

100 %

32 IL GIORNALE DI CALABRIASocietà editrice: **Soluri Giuseppe****33 IL GIORNALE DI NAPOLI**Società editrice: **Offset Meridionale S.r.l.**
Napoli

Ripartizione delle quote

Persone fisiche 35%:

Mazzoni Orazio

35%

Società di capitali 65%:

Buontempo Costruzioni Generali S.p.A.

32%

Informer S.r.l.

33%

Assetto proprietario:

Buontempo Eugenio

99,50%

Buontempo Marcello e Renato

0,50%

Infogest S.r.l.

48,33%

7 persone fisiche

51,77%

34 IL GIORNALE DI SICILIA

Società editrice: **Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.A.**
Palermo

Ripartizione delle azioni

Società di capitali 19,98%:

ARPI S.p.A. 19,98%

Persone fisiche 80,02%:

Ardizzone Antonio 40,01%

Ardizzone Pirri Piero 23,34%

Ciancio Sanfilippo Mario 8,34%

Rodogno Daniele 8,33%

Assetto proprietario:

Ardizzone Antonio 57,08%

Ardizzone Pirri Piero 18,31%

Pirri Mario 18,33%

APE S.r.l. 6,26%

35 IL GIORNALE DI VICENZA

Società editrice: **Athesis S.p.A.**
S. Martino Buon Albergo (Verona)

Ripartizione delle azioni

Cfr. n. 4 Arena

36 IL GIORNALE NUOVO

Società editrice: **Società Europea di Edizioni S.p.A.**
Milano

Ripartizione delle azioni

Società di capitali 100%:

Silvio Berlusconi ed. S.p.A. 50,70%

FIED S.p.A. 37,30%

SVED S.r.l. 12,00%

Assetto proprietario:

Berlusconi Silvio 51,09%

EFIN S.p.A. 49 %

Berlusconi Silvio 51,09%

Silvio Berlusconi ed. S.p.A. 29,70%

SVED S.r.l. 15,33%

N. 86 persone fisiche 3,87%

Istituto Geogr. De Agostini S.p.A. 25 %

FIDEA S.p.A. 24 %

7 persone fisiche 51 %

37 IL GIORNO

Società editrice: **Segisa Società Editrice Il Giorno S.p.A.**
Milano

Ripartizione delle azioni

Ente pubblico 99%:

ENI - Ente Naz. idrocarburi 99%

Società di capitali 1%:

SOFID

1%

Assetto proprietario:

ENI	70,66%
AGIP	10,38%
SNAM	9,16%
N. 5 società	9,80%

38 INFORMAZIONI PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Società editrice: **Edizioni Abete S.r.l.**

Ripartizione delle quote

Società di capitali 100%:

Abete S.p.A.

100%

Assetto proprietario:

Abete Luigi	50%
Abete Giancarlo	50%

39 INTERNATIONAL COURIER

Società editrice: **R.R. Edizioni S.r.l.**
Roma

Nota: Rientra nel disposto dell'art. 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416

40 ITALIA OGGI

Società editrice: **Finedit 2000 S.p.A. Finanziaria Editoriale**
Milano

Ripartizione delle azioni

Società di capitali 100%:

IPSOA S.p.A.

96,23%

Assetto proprietario:

ISVIM S.p.A.	71%
COFIRA S.p.A.	12%
COFIZA S.p.A.	12%
Edifin 90 S.r.l.	5%

INVIM S.p.A.

3,77%

41 LIBERTÀ

Società editrice: **Stabilimento Tipografico Piacentino S.p.A.**
Piacenza

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 100%:

Prati Ernesto	48,88%
Ronconi Donatella ed Enrica	48,88%
Prati Leonardo	0,55%
Prati Filiberto	0,55%
Ronconi Donatella	1,11%

42 IL LAVORO

Società editrice: **Editoriale Ligure Piemontese S.p.A.**
Genova

Ripartizione delle azioni

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Cameli Holding S.r.l.	25%	5 persone fisiche	52,5%
		2 società	47,5%
Publiconsul S.r.l.	25%	2 persone fisiche	51 %
		3 società di capitali	49 %
A.D. Taverna S.p.A.	25%	6 persone fisiche	76 %
		5 società di capitali	24 %
Generale Ristorazione S.p.A.	25%	Centro fiduciario S.p.A.	32,9%
		9 persone fisiche	67,1%

43 IL MANIFESTO QUOTIDIANO COMUNISTA

Società editrice: **Il Manifesto Coop. Editrice a r.l.**
Roma

Ripartizione delle quote

Persone fisiche (n. 47) 100%

44 IL MATTINO

Società editrice: **E.DI.ME. Edizioni Meridionali S.p.A.**
Napoli

Ripartizione delle azioni

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Edigolfo S.p.A.	51%	Romanazzi Stefano	37,50%
		Gorjux Giuseppe	37,50%
		Edisud S.p.A.	25 %
Affidavit S.p.A.	49%	Citaristi Severino	90 %
		Compagnoni Mario	10 %

45 IL MATTINO DI PADOVA

Società editrice: **Editoriale Quotidiani Veneti di Giorgio Mondadori e Associati S.p.A.**
Padova

Ripartizione delle azioni

Cfr. 82 Tribuna di Treviso

46 IL MESSAGGERO

Società editrice: **Società Editrice Il Messaggero S.p.A.**
Roma

Ripartizione delle azioni

<i>Società di capitali 100%:</i>	
Montedison S.p.A.	100%

47 IL MESSAGGERO VENETO

Società editrice: **Società Veneta Editrice S.p.A.**
Udine

Ripartizione delle azioni

Personae fisiche (n. 18) 56,66%:

Melzi Carlo e altre 17 persone fisiche 56,66%

Società di capitali 43,34%:

Edit.le Lino Zanussi di A. Pavan e
Commerciale e C. S.n.c. 35 %
Sautec S.p.A. 0,56%
Manifattura di Cremona 0,22%
Pittini Andrea, fiduciario per conto
dell'Associazione Industriale Provincia
Udine 7,51%

Assetto proprietario:

Zanussi Antonia, Paola, Andrea, An-
gela 100%
N. 18 persone fisiche 100%
N. 9 persone fisiche 100%

48 LA NAZIONE

Società editrice: **Poligrafici Editoriale S.p.A.**
Bologna

Ripartizione delle azioni

Società di capitali 87,72%:

Editoriale S.p.A. Soc. Gen. Fin. Edito-
riale 67,60%
INFI S.p.A. Industria Finanziaria 20 %

ACI Azienda Costruzioni Italiane
S.p.A. 10,11%
SAI Soc. Assicuratrice 5,01%

Preneafin Fin. S.p.A. 5 %

Assetto proprietario:

Monti Riffeser Maria Luisa 57,99%
Finanziaria Italcementi 20 %
Fintitoli 5 %
Monti Riffeser Maria Luisa 45,6 %
Monti Attilio 11,7 %
Spafid S.p.A. (per conto di Monti Rif-
feser Maria Luisa) 20 %
Finavest S.a. 16,7 %
Credito Svizzero 3,7 %
Ferming & Financial Corporation Pa-
nama 2,4 %
N. 3 persone fisiche 100 %

Premafin Finanziaria 39,04%
Interbaros Int. Holding B.V. 22,28%

49 LA NOTTE

Società editrice: **Società Imprese Editoriali Milanesi S.p.A.**
Milano

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 100%:

Rusconi Alberto	96%
Reatti Rusconi Luciana	4%

50 LA NUOVA GAZZETTA DI MODENA

Società editrice: **Editoriale Le Gazette S.p.A.**
Mantova

Ripartizione delle azioni

Cfr. 24 Gazzetta di Carpi

51 LA NUOVA SARDEGNA

Società editrice: **Editoriale La Nuova Sardegna S.p.A.**
Sassari

Ripartizione delle azioni

Società di capitali 100%:

FIN.E.G.I.L. S.p.A.	54,98%
Compendium S.r.l.	37,01%
SIT Finanziaria S.p.A.	4 %
EDI.SAR S.r.l.	4 %

Assetto proprietario:

Edit. L'Espresso S.p.A.	100%
Gelmi di Caporiacco Francesco	90%
Schwab Luisa	10%
Consorzio Bancario SIR CBS S.p.A. in liquidazione	100%
N. 4 persone fisiche	100%

52 NUOVA VENEZIA

Società editrice: **Editoriale Quotidiani Veneti di Giorgio Mondadori e Associati S.p.A.**
Padova

Ripartizione delle azioni

Cfr. 82 Tribuna di Treviso

53 OGGI SUD

Società editrice: **Coop. Oggi Sud a r.l.**
Catanzaro

Ha iniziato le pubblicazioni il 7 agosto 1984 e le ha sospese in data 21 giugno 1986, riprendendole il 21 maggio 1987.

Soci, alla data del 24 dicembre 1987: 9 persone fisiche.

54 L'ORA

Società editrice: **Giornale L'Ora Soc. Coop. a r.l.**
Palermo

Ripartizione delle quote

N. 41 persone fisiche 100%

55 ORE 12

Società editrice: **Editoriale Ore 12 S.r.l.**
Roma

Ripartizione delle quote

Persone fisiche 71%:

Caretti Enzo	51%
Solazzo Fernando	20%

Società di capitali 29%:

Marifina S.r.l.	29%
-----------------	-----

56 PAESE SERA

Società editrice: **Cooperativa Lavoratori Giornalisti Di Paese Sera « 3 Aprile » a r.l.**
Roma

Ripartizione delle quote

N. 63 persone fisiche 100%

57 IL PICCOLO

Società editrice: **Poligrafici Editoriale S.p.A.**
Bologna

Ripartizione delle azioni

Cfr. 48 La Nazione

58 IL POPOLO

Società editrice: **S.E.I.P. Società Editrice Il Popolo a r.l.**
Roma

Ripartizione delle azioni

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
SFAE S.p.A.	10%	Citaristi Severino	90%
Affidavit S.p.A.	90%	Compagnoni Mario	10%
		Citaristi Severino	90%
		Compagnoni Mario	10%

59 PREALPINA

Società editrice: **Società Editoriale Varesina S.p.A.**
Varese

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche (n. 57) 81,19%

<i>Società di capitali 18,81%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Credito Varesino	12,64%	Banca Pop. di Bergamo	2 %
Banca Pop. di Luino	5,91%	Altri	98 %
Conciaria Cornelia S.p.A.	0,23%	17.000 soci circa	100,00%
		4 persone fisiche	92,67%

60 PRIMORSKI DNEVNIK

Società editrice: **Editoriale Stampa Triestina S.p.A.**
Trieste

Nota: Rientra nel disposto dell'articolo 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

61 IL PROGRESSO ITALO-AMERICANO

Società editrice: **Sedint S.p.A.**

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 82,14%:

Mercurio Maria Teresa	26,78%
Lupo Maurizio	55,36%

Società di capitali 17,86%:

L'Editoriale L'Espresso S.p.A.

17,86%

Assetto proprietario:

Cfr. 71 (Repubblica)

62 PROVINCIA DI COMO

Società editrice: **La Provincia di Como S.p.A. Editoriale**
Como

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche (n. 56) 100%

63 PROVINCIA

Società editrice: **Società Editoriale Cremonese S.p.A.**
Cremona

Ripartizione delle azioni

Duchi Angelo. Intestazione fiduciaria
per conto della Libera Associazione

Agricoltori Cremonesi

99,96%

Cremona Data S.r.l.

0,03%

64 LA PROVINCIA PAVESE

Società editrice: **Nuova Editoriale Provincia Pavese S.p.A.**
Pavia

Ripartizione delle azioni

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Finanziaria Editoriale Giornali Locali S.p.A.	100%	Editoriale L'Espresso S.p.A.	100%

65 PUGLIA

Società editrice: **Cooperativa Olimpico a r.l.**
Roma

Ripartizione delle quote

Persone fisiche (n. 148) 100%

66 QUI FOGGIA

Società editrice: **Sud Domani S.r.l.**
Foggia

Ripartizione delle quote

Persone fisiche 100%:

Filocamo Antonino	60%
Gamberini Anna Maria	40%
(Dal 29 febbraio 1988 è stato trasformato in settimanale).	

67 QUOTIDIANO DI BRINDISI

Società editrice: **Edisalento S.r.l.**
Lecce

Ripartizione delle quote

Persone fisiche 54,75%:

Buontempo Eugenio	52,80%
Flascassovitti Francesco	0,97%
Bruno Vittorio	0,97%

Società di capitali 45,25%:

Salentina di investimenti S.r.l.	45,25%	<i>Assetto proprietario:</i>	
		Buontempo Eugenio	95,85%
		Flascassovitti Francesco	4,14%

68 QUOTIDIANO DI FOGGIA

Società editrice: **Edisalento S.r.l.**
Lecce

Ripartizione delle quote

Cfr. 67 Quotidiano di Brindisi

69 QUOTIDIANO DI LECCE

Società editrice: **Edisalento S.r.l.**
Lecce

Ripartizione delle quote

Cfr. 67 Quotidiano di Brindisi

70 QUOTIDIANO DI TARANTO

Società editrice: **Edisalento S.r.l.**
Lecce

Ripartizione delle quote

Cfr. 67 Quotidiano di Brindisi

71 REPUBBLICA

Società editrice: **Editoriale La Repubblica S.p.A.**
Roma

Ripartizione delle azioni

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Arnoldo Mondadori Edit. S.p.A.	50%	AME Finanziaria S.p.A.	50,30%
		Sabaudia Finanziaria S.p.A.	20,50%
		SOFAP S.p.A.	5,05%
		Mediobanca S.p.A.	4,17%
		Ciancio Sanfilippo Mario S.p.A.	3,56%
Edit. L'Espresso	50%	F.E.A. S.p.A.	30,15%
		Sabaudia Finanziaria S.p.A.	16,93%
		Sigma Tau S.p.A.	6,46%
		Compagnia Padana Investimenti	4,42%
		Ferruzzi Finanziaria S.p.A.	3,44%
		Persone fisiche	17,54%
		Altre società di capitali	8,51%

72 IL RESTO DEL CARLINO

Società editrice: **Poligrafici Editoriale S.p.A.**
Bologna

Ripartizione delle azioni

Cfr. 48 La Nazione

73 SCUOLA SNALS

Società editrice: **Editoriale B.M. Italiana S.r.l.**
(tenuta in gestione dallo SNALS)

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 100%:

Blasi Giovanni	50%
Monti Nunzio	50%

74 SECOLO XIX

Società editrice: **Società Edizioni e Pubblicazioni S.E.P. S.p.A.**
Genova

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 100%:

Cesare Brivio Sforza	33,33%
Perrone Isabella, usufruttuaria (titolare Giulio Grazioli)	33,33%
Perrone Carlo e Mario	33,33%

75 SECOLO D'ITALIA

Società editrice: **Giornale Quotidiano (Secolo d'Italia) di Giorgio Almirante**
Roma

Persone fisiche 100%:

Almirante Giorgio	100%
-------------------	------

76 LA SICILIA

Società editrice: **Domenico Sanfilippo Editore S.p.A.**
Catania

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 100%:

Ciancio Sanfilippo Mario	99,96%
Guarnaccia Valeria	0,04

77 SOLE 24 ORE

Società editrice: **Editrice Il Sole 24 Ore S.r.l.**
Milano

Ripartizione delle quote

Persone fisiche 100%:

Lucchini Luigi fiduciariamente per conto Confindustria	100%
---	------

78 STAMPA

Società editrice: **Editrice La Stampa S.p.A.**
Torino

Ripartizione delle azioni

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>
ITEDI Italiana Ediz. S.p.A.	100%	Fiat S.p.A.

79 STAMPA SERA

Società editrice: **Editrice La Stampa S.p.A.**
Torino

Ripartizione delle azioni

Cfr. 78 Stampa

80 TELESCRIVENTE

Società editrice: **S.E.P.I. coop. a r.l.**
Milano

Ripartizione delle quote

Persone fisiche (n. 10) 100%

81 TEMPO

Società editrice: **L'Editrice Romana S.r.l. (dal 1° aprile 1987)**

Ripartizione delle azioni

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
FINTIBERINA S.p.A.	50%	Italmobiliare S.p.A.	100%
Poligrafici Editoriale S.p.A.	50%	Cfr. 48 La Nazione	

82 IL TIRRENO

Società editrice: **Editoriale Il Tirreno S.p.A.**

Ripartizione delle azioni

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
FINEGIL S.p.A.	75%	L'Editoriale L'Espresso	100%
VAMACO S.p.A.	25%	Novarese Cerutti Teresa	33,40%
		Cerutti Giancarlo	33,30%
		Marocco Antonio Maria	16,65%
		Marocco Cerutti Mariella	16,65%

83 TRIBUNA DI TREVISO

Società editrice: **Editoriale Quotidiani Veneti di Giorgio Mondadori e Associati S.p.A.**
Padova

Ripartizione delle azioni

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Giorgio Mondadori S.p.A.	50%	Giorgio Mondadori S.p.A.	10 %
		Giorgio Mondadori	69,09%
		Bonelli Ronny	20 %
FINEGIL S.p.A.	50%	L'Editoriale L'Espresso	100 %

84 TUTTOSPORT

Società editrice: **Società Editrice Sportiva S.E.S. S.p.A.**
Torino

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 100%:

Piantelli Mario	76%
Piantelli Massimo	24%

85 L'UMANITÀ

Società editrice: **L'Umanità S.r.l.**
Roma

Ripartizione delle quote

Persone fisiche (n. 9) 100%:

Romita Pier Luigi
Longo Pietro
Preti Luigi
Nicolazzi Franco
Magliano Terenzio
Puletti Ruggero
Amadei Giuseppe
Cuiati Giovanni
Sclavi Renzo

86 UNIONE SARDA

Società editrice: **L'Unione Sarda S.p.A.**
Cagliari

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 82,57%:

Grauso Nicola	82,57%
---------------	--------

Società di capitali 17,42%:

Videoline Televisione Cagliari S.r.l.	17,42%
---------------------------------------	--------

Assetto proprietario:

Grauso Nicola	90,40%
Balduina Nuova 2000 S.r.l.	9,50%
Pisano Elena	0,10%

87 L'UNITÀ

Società editrice: **L'Unità S.p.A.**
Roma

Ripartizione delle azioni

Persone fisiche 90,80%:

Natta Alessandro	90,79%
Sarti Armando	0,01%

Persone giuridiche 9,20%:

Coop. soci dell'Unità	6 %	<i>Assetto proprietario:</i>	
Unione Imm.re 2 ^a S.r.l.	3,20%	Tiso Aida	66,43%
		Conte Luigi	33,56%

88 LA VOCE REPUBBLICANA

Società editrice: **Editrice La Ragione S.r.l.**
Roma

Ripartizione delle quote

Persone fisiche 100%:

Spadolini Giovanni	99,95%
Ruspantini Giuseppe	0,05%

CAPITOLO III

L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67
(OBIETTIVI REALIZZATI E QUELLI DA RAGGIUNGERE)

Le vicende politiche succedutesi nel paese nel corso del semestre (in correlazione con la crisi di governo e con le prospettive di formazione di una nuova coalizione governativa) non hanno costituito un terreno propizio per un rapido approntamento dei provvedimenti e degli apparati necessari per portare a concreti risultati le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67. A ciò aggiungasi l'effetto ritardante rappresentato dalla necessità di sciogliere nodi interpretativi, talora di non agevole soluzione, necessità che può dirsi insita in disposizioni di carattere decisamente innovativo, quali sono quelle contenute nella legge n. 67.

Può però dirsi che, al momento presente, appare compiuta, in genere, la fase preparatoria, e che la fase attuativa della legge appare in situazione di decollo. In particolare, risultano già emanati, per diversi tipi di provvidenze, i primi provvedimenti concessivi dei relativi benefici.

In relazione a quanto precede, nel presente capitolo viene unitariamente esposto, con riferimento ai singoli argomenti, il grado di operatività raggiunto dalle norme di cui trattasi.

Articolo 5 – Pubblicità di amministrazioni pubbliche.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 1987 è stata stabilita la composizione della Commissione

incaricata di formulare pareri ai fini del coordinamento e della promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e della loro applicazione, ed alla promozione di una più diffusa conoscenza delle relative problematiche, nonché sui servizi, le strutture, e il loro uso.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 aprile 1988 è stato anche provveduto alla nomina della Commissione medesima, la cui composizione è la seguente:

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega per i problemi dell'informazione e dell'editoria, Presidente;

dott. Stefano Rolando, Direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica;

dott. Diego Siclari, Provveditore generale dello Stato;

dott. Giorgio Riondino, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Dott. Matteo Cavaliere, rappresentante del Ministro per gli affari regionali;

dott. Sergio Malvezzi, rappresentante del Ministro per le politiche comunitarie;

ing. Guido Palombi, rappresentante del Ministro per la protezione civile;

dott. Alceo Martini, rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

dott. Guelfo Zaccaria, rappresentante del Ministro per le aree urbane;

avv. Raffaele Tamiozzo, rappresentante del Ministro per gli affari speciali;

prof. Claudio Gori Giorgi, rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica;

dott. Giovanni Troiani, rappresentante del Ministro per i rapporti con il Parlamento;

dott. Giancarlo Scatassa, rappresentante del Ministro per la funzione pubblica;

dott. Giuseppe Panocchia, ministro plenipotenziario, rappresentante del Ministero degli affari esteri;

prof. Franco Bassi, dirigente generale, rappresentante del Ministero dell'interno;

contramm. Leonardo Cavallo, dirigente generale, rappresentante del Ministero della difesa;

dott. Mario Sarcinelli, dirigente generale, rappresentante del Ministero del tesoro;

pres. Carlo Adriano Testi, dirigente generale, rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

dott. Alfonso Rubinacci, dirigente generale, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

dott. Carlo Cocco, dirigente generale, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

arch. Vezio De Lucia, dirigente generale, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

dott. Mario Camino, dirigente generale, rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

dott. Giovanni Jannella, dirigente generale, rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

dott. Ennio Spaziani Testa, dirigente generale, rappresentante del Ministero delle finanze;

dott. Gianfranco Salomone, dirigente generale, rappresentante del Ministero del lavoro;

dott. Lorenzo Sansalone, dirigente generale, rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

dott. Giorgio Berruti, dirigente generale, rappresentante del Ministero dei trasporti;

prof. Francesco Sisinni, dirigente generale, rappresentante del Ministero dei beni culturali;

dott. Biagio D'Alba, dirigente generale, rappresentante del Ministero della sanità;

dott. Giuseppe De Rinaldis, dirigente generale, rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

dott. Domenico Fortini, dirigente generale, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

dott. Rocco Moccia, dirigente generale, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

dott. Giovanni Leardi, dirigente generale, rappresentante del Ministero della marina mercantile;

dott. Luigi Monaco, dirigente generale, rappresentante del Ministero dell'ambiente;

per la Direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica: dott.ssa Annamaria Muolo, capo del servizio editoria; dott.ssa Mirella Boncompagni, capo del servizio delle informazioni e dott. Virgilio Povia, direttore della divisione III;

dott. Paolo Francardi, rappresentante delle Regioni, designato dal Ministro degli affari regionali;

i rappresentanti degli enti locali: dott. Ario Rupeni, designato dalla CISPEL; senatore Riccardo Triglia, designato dall'ANCI; dott. Alberto Brasca, designato dall'UPI;

dott. Giancarlo Lunati e dott. Mario Ciancio Sanfilippo, rappresentanti degli editori di giornali, designati dalla FIEG;

dott. Giandomenico Zuccalà, rappresentante degli editori di periodici, designato dall'USPI;

dott. Luigi Pallottini, rappresentante degli editori di giornali stampati e diffusi all'estero, designato dal Ministero degli affari esteri;

dott. Giulio Carminati, rappresentante del settore radiotelevisivo pubblico, designato dalla RAI-Radiotelevisione italiana;

dott. Filippo Rebecchini, rappresentante del settore radiotelevisivo privato, designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

dott. Amos Ciabattini, rappresentante delle imprese concessionarie di pubblicità, designato dall'APSA;

dott. Gianni Cottardo, rappresentante delle agenzie pubblicitarie, designato dall'ASSAP;

dott. Gianni Muccini, rappresentante dei tecnici pubblicitari, designato dall'OTEP;

signora Patrizia Antonicelli, rappresentante delle imprese che svolgono attività di relazioni pubbliche, designata dall'ASSOREL;

dott. Fabio Dani, rappresentante degli operatori di relazioni pubbliche, designato dalla FERPI;

dott. Arturo Diaconale, rappresentante dei giornalisti, designato dalla FNSI;

dott. Sergio Lentati, rappresentante delle imprese produttrici di pubblicità audiovisiva, designato dall'ANIPA;

dott. Ugo Castellano, rappresentante dell'Istituto pubblicità progresso;

prof.ssa Elisabetta Zuanelli, esperta, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri;

dott. Ernesto Redaelli, esperto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

signor Gianni Aimar, esperto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La Commissione ha effettuato la sua prima riunione nel corso del corrente mese di maggio, ed è stata riconvocata per il 18 giugno p.v.

Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 1987 ha altresì previsto, nell'ambito della Commissione anzidetta, la nomina di un Comitato ristretto, che avrà il compito di formulare proposte alla Commissione medesima sull'assegnazione, a progetti pubblicitari presentati dalle singole amministrazioni statali, dello speciale contributo di cui all'ottavo comma dell'articolo 5.

Il Comitato ristretto avrà la seguente composizione:

1) il direttore generale delle Informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, che lo presiede;

2) il capo del Servizio Editoria della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

- 3) il rappresentante delle Regioni;
- 4) cinque rappresentanti dei ministeri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- 5) un esperto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- 6) quattro rappresentanti per le categorie professionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 6 – Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici.

Come è noto l'articolo, mirando all'obiettivo di una maggiore trasparenza delle strutture pubbliche agli occhi della collettività dei cittadini-utenti, ha previsto l'obbligo della pubblicazione in estratto, su giornali quotidiani e su un periodico, dei bilanci delle Regioni, delle Province, dei Comuni con più di 20.000 abitanti, dei loro consorzi e delle aziende municipalizzate, nonché delle unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40.000 abitanti.

A tale adempimento gli enti anzidetti debbono provvedere entro tre mesi dall'approvazione dei rispettivi bilanci.

Il modello secondo il quale l'estratto del bilancio va compilato doveva essere stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 67, e cioè entro la data del 10 giugno 1987.

Non ho mancato di rappresentare la necessità di evitare ulteriori ritardi nell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica anzidetto, ma tale evento non si è verificato neanche nel corso del semestre cui si riferisce la presente relazione.

La normativa in materia di pubblicità dei bilanci degli enti pubblici è pertanto tuttora inoperante.

Articolo 8 – Contributi ai quotidiani.

La commissione tecnica consultiva istituita dall'articolo 54 della legge n. 416 ha proceduto all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione alle provvidenze previste dall'articolo 8 nei confronti di tutte le testate quotidiane per le quali era pervenuta tempestiva domanda.

I contributi relativi all'anno 1986 sono stati già erogati alle imprese editrici di 29 testate quotidiane.

L'elenco di tali testate, con l'importo dei contributi corrisposti, viene trasmesso in allegato alla presente relazione.

Per i contributi relativi all'anno 1987 il termine di presentazione delle domande è scaduto solo il 31 marzo u.s.

Articolo 9 – Contributi alle imprese editrici di particolare valore.

Mentre la natura delle norme contenute nell'articolo 8 della legge n. 67 — sostanzialmente prorogatoria di quelle previgenti —

ne ha reso più spedito l'iter attuativo, la « novità » di quelle contenute nel successivo articolo 9 ha invece imposto la preventiva soluzione di problemi interpretativi di una certa consistenza.

Di alcuni di tali problemi ho fatto cenno nella mia precedente relazione semestrale al 30 novembre 1987, nella quale ho anche tracciato un profilo delle varie categorie di imprese appartenenti al nuovo *genus* delle imprese di particolare valore, cui il legislatore ha voluto attribuire lo speciale sistema di provvidenze previsto dall'articolo di cui trattasi.

La competente Commissione tecnica consultiva, pur in attesa di definire il quadro completo dei criteri da seguire nell'accertamento dei requisiti cui è subordinata la concessione delle provvidenze, ha potuto tuttavia dar corso all'attribuzione dei relativi contributi nei confronti delle imprese editrici di 26 testate quotidiane, delle quali fornisco l'elenco in allegato alla presente relazione.

Articolo 10 – Contributi ad altri periodici.

Anche per lo specifico settore la Commissione tecnica consultiva sta provvedendo all'ultimazione della fase di determinazione dei criteri attuativi, dopo di che sarà possibile passare all'esame delle domande pervenute. È stato ad esempio accolto il principio dell'assimilabilità degli enti morali — senza necessità di ulteriori adempimenti — alle imprese editoriali che irrevocabilmente decidano di non procedere a distribuzione di utili, attese le finalità di per se stesse in corso di definizione il quadro delle caratteristiche editoriali — analoghe a quelle tipiche dei quotidiani — cui i periodici di cui trattasi debbono corrispondere.

Articolo 11 – Contributi alle imprese radiofoniche di informazione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1987, n. 557, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1988, sono state apportate alcune modifiche al testo (e precisamente all'articolo 1, comma secondo, all'articolo 3, comma primo ed all'articolo 5) del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410, con il quale è stata fissata la disciplina per l'accertamento del possesso dei requisiti, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, da parte delle imprese radiofoniche di informazione aspiranti alle provvidenze introdotte dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67. (Il nuovo testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 410 è stato rettificato con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 43 del 22 febbraio u.s.).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 1988 è stata nominata la Commissione istituita dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 410, Commissione che ha il compito di esprimere pareri riguardo alla concessione delle provvidenze alle imprese di radiodiffusione sonora.

Detta Commissione è così composta:

on. Emilio Rubbi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;

on. dott. Maurizio Sacconi, sottosegretario di Stato per il tesoro;

on. avv. Vincenzo Sorice, sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni;

dott. Stefano Rolando, direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

dott.ssa Annamaria Muolo, capo del Servizio editoria della predetta direzione generale;

i signori Sergio Natucci, Franco Mugerli, Filippo Rebecchini ed Emilio Laricchia, esperti ed operatori delle imprese private di radiodiffusione sonora;

ing. Paolo Vigevano, esperto del settore ed operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici;

dott. Giuseppe Morello, rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

signora Giuliana Del Bufalo, rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti (Federazione nazionale della stampa italiana);

il prof. Franco Pizzetti e il prof. Fernando Pinto, esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione radiofonica;

dott. Ivo Tormenta, direttore centrale dei Servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, quale esperto del settore radioelettrico.

La Commissione si è già riunita diverse volte, adottando criteri interpretativi della domanda del settore ed iniziando l'esame delle domande.

Le testate radiofoniche per le quali è stata presentata domanda di accesso alle previdenze sono in numero di 391; di esse si fornisce un elenco riflettente l'ambito, regionale e provinciale, nel quale operano le testate medesime:

VALLE D'AOSTA		Radio Asti TV	AT
Radio Valle d'Aosta	AO	Teleradio Asti	AT
PIEMONTE		Radio Grande Famiglia	AL
		Stereo Nord	AL
Radio Torino Popolare	TO	Radio Cosmo 101	AL
Alfa Notizie	TO	Radio Delta	AL
Radioflash	TO	Spazio Teleradiocity Mondovì	CN
Radio Centro Torri	TO	Radio Piemonte Sound	CN
Radio Reporter 93	TO	Radio Alba	CN
Radio Proposta	TO		
Radio Gran Paradiso	TO	Radio Lago Maggiore	NO
Radio Studio Aperto	TO	Radio 2001	NO

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tele Radio Onda Maggiore	NO	Radio Sondrio	SO
La Cappuccina	NO	R.B.M. Flash	VA
Radio Arona Futura	NO	Teleradio Super Varese Onda Libera	VA
Punto Radio 96	NO		
Tele Vercelli	VC		
Radio R.C. Stereo	VC		
		TRENTINO ALTO ADIGE	
LOMBARDIA		Radio Tirol/Radio Tirolo	BZ
Radio Meneghina	MI	Radio Nord Bolzano	BZ
Radio Cooperativa 106 (1° ottobre 1986/31 dicembre 1986)	MI	Radio NBC Stereo Bolzano	BZ
Radio Cooperativa 106 (1° gennaio 1986/30 settembre 1986)	MI	Radio C/104	BZ
Radio Monte Stella	MI	Radio Sperimentale Rosengarten	BZ
Radio Cooperativa Magenta	MI	Radio Bolzano Dolomiti	BZ
R.C.S. Quotidiano Radiodiffuso	MI	Radio Brenner International	BZ
Radio Popolare	MI	Radio Stella	BZ
Radio A	MI	Radio TV Dolomiti FM Stereo	TN
Delta Radio Barona	MI	Radio Star 103	TN
Radio Alben	MI	Radio TG 8 Teleradio Giudicarie	TN
Novaradio	MI	Tele Radio Primiero	TN
Radiomontevecchia	MI	Radiotele Trentino RTT e RTTR	TN
Radio Lombardia	MI	Radio Studio 7	TN
Europa Radio Giornale	MI	Radio Antenna Nord	TN
Radio Super Antenna	MI	Radio Anaunia	TN
Radio Sei Milano	MI		
Teleradiolodi	MI	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Antenna Brianza Est	MI	Radio Popolare Gorizia	GO
Radio Cooperativa Legnano	MI	Gorizia 1	GO
R.T.L. 98	BG	Pordenone Inter. Radio	PN
Radio Calolzio International	BG	Radiotelepadenone	PN
Radio Beta-RTT	BG	Teleradio BBS - Lady Fantasy	TS
Radio Antenna G1 Notizie	BS	Mare 105	TS
Ital Radio	BS	Radio Trieste Evangelica	TS
Radio Telegarda	BS	Radio Mortegliano	UD
Luna Notizie	BS	Radio Effe	UD
Radio Centrale Brescia	BS	Radio Onde Furlane	UD
Radio Brescia Notizie	BS	Radio Superstar	UD
Radio Voce	BS	Teleradio Reporter	UD
Nuova Radio	BS	Radio Friuli	UD
Spazio Zero	BS		
Radio Super	BS	VENETO	
Radio Cristal TV	CO	Radio Club 103	BL
Radio Sud Europa	CO	Radio Cortina International	BL
Radionova 88	CO	Radio Piave	BL
Teleradio Grignetta	CO	Radiovalbelluna 99	BL
Radio Antenna 5	CR	Euganea 2	PD
Radio Antenna Nuova	CR	Radio Gemini	PD
Teleradiopadana	CR	Radio Gamma 5	PD
Radio C.29	MN	Erretre - Radio Ricerca Realtà	PD
Radiobase Emitt. Dem. Mantova	MN	Radio Centro Delta	RO
Temporadio Notizie	MN	Radio Blu	RO
Mantova Antenna Libera	MN	Radio Libera Treviso	TV
Radio Informatore	PV	Radioalfa - TV	TV
Radio Vigevano Ducale City	PV	Radio San Marco Centrale	VE
Tele Radio Oggi	PV	L.T. 2 Radio Portogruaro	VE
Teleradiopiù	PV	Punto Radio News	VE
Il giornale di Radio Pavia	PV	Radio Chioggia Libera	VE
Radio Ticino	PV	Radiocarpini	VE
Radiotelevoghera	PV	Radio Venezia Notizie	VE
		Radio Venezia Sound	VE

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Radio Ondaverde International	VR	Radio Equipe Stereo	MO
Radio Studio Zenith	VR	Radio Bruno	MO
Radio C.B.G.	VR	Tele Radio Città	MO
Nuova Radio Verona 2000	VR		
Radio Tartaro	VR		
Radio Montebaldo	VR	MARCHE	
Radio Globo	VR	Radio Eco	AN
Teleradio - La Voce del Garda	VR	Radio Conero International	AN
Tele Radio Antenna 3	VR	Radio Blu	AN
Radio Adige	VR	Radio Arancia Ancona	AN
Verona teleradio International	VR	Radio Galassia	AN
Radio Verona	VR	Radio Dorica Punto Due	AN
Radio San Bonifacio	VR	Studio 24	AN
Radio Universal	VR		
Tele Commerciale Autonoma	VR	Multiradio Notizie	MC
		Radio Erre	MC
Teleradio Vicenza International	VI	Radio Nuova Macerata	MC
Vicenza Radiostar	VI	Radio C 1	MC
Emittente Regionale Veneta	VI		
		Radio Urbino Montefeltro	PS
LIGURIA		Facciamo il Punto	PS
		Nuova Radio Fano 101-108	PS
Radio Kappadue	GE	Radio Ponte Marconi	AP
Radio Babboleo	GE	Radio Fermo Uno	AP
Teleradio Monte Gazzo -		Studio Erre	AP
Antenna Blu	GE	Radio Aut Marche	AP
Radio Aldebaran	GE	Radio Minor	AP
Radio News	GE	Radio One	AP
Radio Reporter Genova Prima	GE		
Radio Studio Uno	GE	TOSCANA	
		Radio Emme	AR
Radio Progetto	IM	Radio Foxes Cortona	AR
103 Spazio Notizie	IM	Radio Torre Petrarca	AR
Radio Sanremo	IM	Radio Effe	AR
A.I.C.S. Radio Attiva	SP		
International News	SV	Radio Fatamorgana	FI
Radio Onda Ligure News	SV	Radio Firenze	FI
Redazione Radio Riviera Music	SV	L'Emittente	FI
Radio Savona Sound	SV	Centroradio	FI
		Radio Diffusione Prato	FI
EMILIA ROMAGNA		Radio Chianti Canto Libero	FI
		Radio Time	FI
Radio Libera 99	BO	Radio Sibò	FI
Radio Città	BO	Radio Centofiori	FI
Radio Tau	BO	Lady Radio	FI
Punto Radio	BO	Radio Flash	FI
Radio Imola - Imola Notizie	BO		
Il Notiziario Gibi 91	FE	Radio Grifo	GR
Radiolidi 101	FE		
		Radio Studio 101	LI
Aria Radio 105 TV	FO	Radio Flash	LI
Radio Rimini TV	FO		
Radio San Marino	FO	Radio Antenna Centro Città	LU
Icaro	FO	Radio Star	LU
		Radio Babilonia	LU
Onda Emilia	PR	R.G.I. Radiogiornale d'Italia	MS
Radio Sound Piacenza	PC	Radio Informazioni - Radio in	
		Giornale	MS
Radio Telereggio	RE	Radio Studio Cinque	MS
Ravegnana Radio	RA	Radio Pisa Inter.	PI
R.C.B. Radio Castalbolognese	RA	Radio Incontro	PI
Radio Sound	RA	Azzurra News	PI
Radio Base	RA	Radio Valdera	PI
Radio Zero	RA	Radio Monteserra	PI

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Radio Insieme	PT	Radio Verde Notizie	VT
Radio Pick Up	SI	Radio Punto Zero	VT
Radio Alfredo	SI		
Antenna Radio Esse	SI		
ABRUZZO		CAMPANIA	
Radio Veronica 101	AQ	Radionews 91	NA
Radiocapital - RGS - Radiolina	AQ	Radio Marte	NA
Radio Città Futura	AQ	Radio Palepoli	NA
Radio Mondo	AQ	C.R.C. Radiogiornale	NA
L'Osservatore Superonda	AQ	Radio Napoli Centro	NA
Radio L'Aquila 102.8	AQ	Elle 4	NA
Radio Delta 1 - Radio Giornale	CH	Radio Montevergine	AV
Abruzzo Radio	CH	Radio Magic	AV
Radio Giornale R.G.A.	CH	Radio Irpinia	AV
Radio Mare Azzurro	CH	Radio S. Guglielmo	AV
Tele - Abruzzo	PE	Radio Città Futura	AV
Radio Video Caesar	PE	Radio Zero	BN
Radio Teramo	TE	Radio Luna G.R.	BN
Radio Centro Abruzzo	TE	Radio Apollo	CE
Radio Centrale	TE	Tele Radio Caserta Nuova	CE
UMBRIA		Quinto Canale - La Radio	SA
Radio Onda Libera	PG	Canale 95	SA
Radio Tiferno Uno	PG	Radio Monte Gelbison	SA
Radio G	PG	Radio Castelluccio	SA
Radio Gubbio	PG	Radio Stella	SA
Radio Tadino	PG	Radio Salerno	SA
Radio Todi	PG	Radio Ponte 101	SA
Radio Flash	TR	MOLISE	
Radio Galileo 100.5	TR	TRT - Radio Termoli	CB
LAZIO		101 Giornale	CB
Radio Radicale	RM	Molise Radio in Telex	CB
Tirradio	RM	Radio Antenna Luna Campobasso	CB
Radio Dimensione Suono	RM	Radio Amica Isernia	IS
Radio Enea Sound	RM	PUGLIA	
Radioincontro	RM	L'Altro Radio	BA
Radio Speranza	RM	Radio 5	BA
Dimensione Città	RM	Radio Gabbiano Notizie	BA
Radio Città Futura	RM	News By One	BA
RTV Ecologia Radioteleverde	RM	Radio Primo Piano	BA
Tele Radio Domani notizie flash	RM	Radio Altamura Uno	BA
Radio Centro Else	RM	Bari Canale Cento	BA
Radio Proletaria	RM	RCS Informazioni	BA
Radio Roma Nord	RM	Bari Radio Uno	BA
Radio Noi Due Ostia	RM	Redazionale	BA
Radio Roma	RM	Radio Luna Inter.	BA
Radio Immagine	LT	Radio D.A.R.A.	BR
Musica Radio	LT	Teleradio Città Bianca Notizie	BR
Radio Priverno Uno	LT	Tele Radio Master	FG
Radiotelemagia	FR	Radio Foggia 101	FG
Radio Gari	FR	Radio Cattolica Castelluccio	FG
Radio Cassino	FR	Radio Orizzonti Activity	LE
Radio Domani	VT	Radio Salento	LE
(R.M.T.) Radio Mediterraneo Tras.	VT	Radio Rama	LE
Radio Onda Azzurra	VT	Radio Queen	LE

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Publiradio Notizie	TA	Radio Montestella	EN
Oggi Cronaca	TA	Radio Marconi	ME
Radio Martina 2000	TA	Radio Messina Quartiere	ME
		Teleradio Messina 1 Special	ME
BASILICATA		Europa Radio	ME
Teleradioemme	MT	Antenna Dello Stretto	ME
Radio Sud Notizie	PZ	Radio Telemessina Inter.	ME
		Studio Sicar Notizie	PA
CALABRIA		L'Indice	RG
Radio Soverato	CZ	Radio Video Mediterraneo	RG
Radio Piana Studio G	CZ	Emme 1 Giornale	RG
Radio Catanzaro 104	CZ	Nova Ragusa	RG
		R.T.M. Giornale	RG
Radio Incontro	CS	Antennadue Notizie	RG
Radio Cosenza Centrale	CS	Radio Città	RG
Radio Libera Bisignano	CS	Una Voce Vicina	SR
Oriolo Radio Inter.	CS	Siracusa Mondial Radio	SR
Trasmittente It. Radio Rossano	CS	Onde Radio Notizie Ondino	SR
		Radioregione	SR
R.T.M.	RC	Radio Marsala Uno	TP
Radiotouring	RC	Radio Marsala Centrale	TP
Amica Radio	RC	Radiosprint	TP
Teleradio Sud	RC	Teleradio Valderice	TP
Radio Libera Regio Centro	RC	Radio Quattro	TP
		Radio Tele Hobby	TP
SICILIA			
Radio Diocesana Concordia	AG	SARDEGNA	
Tele-radio Catania Inter.	CT	Radio Internazionale	SS
Radio Sole	CT	Radio Sardegna Uno	SS
Radio Catania Borgo Gamma Uno	CT	Planargia News	NU
Radio Sicilia	CT	Barbagia	NU
Etna Espresso	CT	Radio Sulcis Centro	CA
Giarre Sera	CT	Il Notiziario di Radio Cometa	CA
Radio Express	EN	Radio Carloforte News	CA
Tele Enna Radio Etere	EN	Studio 96 Informazioni	CA
Radio Club Armerina	EN		

In data 31 marzo 1988 è stato emanato, in conformità al parere espresso dalla Commissione innanzi indicata, il primo provvedimento concessivo delle provvidenze di cui al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale), nonché di cui al comma 2 dello stesso articolo (contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultati dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, dell'ammontare massimo di lire 2 miliardi).

Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti

Articolo 12 – Mutui agevolati.

Articolo 20 – Finanziamenti agevolati.

È stato provveduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1988 alla nuova composizione del Comitato

medesimo con rappresentanti dell'editoria quotidiana e periodica e delle organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori poligrafici. È stato in tal modo possibile portare nuovamente ad operatività le disposizioni in materia di finanziamenti agevolati di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge n. 416, così come prorogate, modificate ed ampliate dal citato articolo 20 della legge n. 67.

È stato anche possibile, in particolare, dare inizio alla attuazione delle disposizioni — introdotte *ex novo* dall'articolo 12 — in materia di mutui agevolati. Detti mutui, di durata massima ventennale e da destinare all'estinzione delle passività aziendali, sono previsti a favore delle imprese editrici di particolare valore (articolo 9), delle imprese editrici di giornali plurisettimanali, settimanali o quindicinali di cui all'articolo 10, e delle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento (articolo 11, comma secondo).

I primi provvedimenti concessivi sono, al momento, in corso di predisposizione.

Il Comitato deliberativo per le agevolazioni di credito all'editoria risulta così composto:

sen. Emilio Rubbi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Presidente;

on. Maurizio Sacconi, Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro - Membro;

on. Gianni Ravaglia, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e del commercio e dell'artigianato - Membro;

dott. Giovanni Ruggeri, Ragioniere generale dello Stato - Ministero del tesoro - Membro (o un suo delegato);

prof. Mario Sarcinelli, Direttore generale del tesoro - Membro (o un suo delegato);

dott. Stefano Rolando, Direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Membro (o un suo delegato);

dott. Giovanni Letta, Esperto in materia di editoria;

dott. Giuseppe Ciranna, Esperto in materia di editoria;

dott. Francesco Di Domenico, Esperto in materia di editoria;

dott. Sebastiano Sortino, Rappresentante degli editori dei giornali quotidiani (FIEG);

avv. Vittorio Ciampi, Rappresentante degli editori dei giornali periodici (USPI);

Marco Volpati, Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti (FNSI);

Guglielmo Epifani, Rappresentante dei lavoratori poligrafici (CGIL);

dott. Giovanni Merlini, Esperto in materia di editoria libraria (per le delibere riguardanti imprese editrici di libri);

dott. Carlo Enrico Rivolta, Esperto in materia di editoria libraria (per le delibere riguardanti imprese editrici di libri).

Articolo 16 – Contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Articolo 17 – Contributi alle altre agenzie di stampa.

La normativa in materia di contributi alle agenzie di stampa, rielaborata dagli articoli 16 e 17 della legge n. 67, necessitava di una puntualizzazione relativamente al termine entro il quale dovevano essere presentate le domande di ammissione ai contributi medesimi.

A ciò è stato provveduto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 1987 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1988).

Il termine di cui trattasi è stato fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale i contributi vengono richiesti, mentre per l'anno 1986 è stato stabilito il termine di due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'anzidetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tale decreto sono stati anche allegati due modelli secondo i quali le domande dovranno essere compilate (uno per le agenzie a diffusione nazionale ed uno per le agenzie minori) con l'indicazione della documentazione da allegarvi.

Tale documentazione consentirà l'accertamento dei requisiti all'uopo richiesti che riguardano in particolare il numero dei collegamenti con giornali quotidiani realizzati mediante telescrivente con canali in concessione esclusiva (ovvero degli abbonamenti con giornali quotidiani), il numero dei giornalisti professionisti (o dei redattori) impiegati a tempo pieno ed esclusivo, e dei lavoratori poligrafici dipendenti, ed infine il numero delle ore di trasmissione quotidiana (o dei notiziari pubblicati).

Sono allo studio i criteri da adottare ai fini della ripartizione degli stanziamenti annui previsti per le due categorie beneficiarie (rispettivamente lire 4,3 miliardi e lire 500 milioni) all'interno delle categorie medesime.

Articolo 19 – Contributi per la stampa italiana all'estero.

La Commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero e di predisporre i relativi piani di ripartizione — istituita a suo tempo dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48, attuativo dell'articolo 26 della legge n. 416 — ha provveduto, relativamente agli anni 1983 e 1984, alla determinazione dei piani di ripartizione definitivi di tali contributi, contributi

che erano stati appunto calcolati ed erogati in via provvisoria data la presenza di numerose testate per le quali erano in corso accertamenti in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità ai contributi medesimi.

L'elenco dei contributi definitivi viene allegato alla presente relazione, unitamente all'elenco degli altri contributi concessi *ex novo* nel frattempo.

L'articolo 19 della legge n. 67, nel prorogare *sine die* i contributi di cui trattasi, ha contestualmente previsto il raddoppio del relativo stanziamento annuo (da lire 1 miliardo a lire 2 miliardi), il che ha ingenerato dubbi riguardo alla legittimità di un'ulteriore applicabilità dei criteri di ripartizione a suo tempo fissati, tenuto conto che i criteri medesimi erano stati adottati con riferimento al precedente stanziamento, e rapportati di conseguenza all'importo di quest'ultimo. La questione è stata risolta, previa acquisizione di parere del Consiglio di Stato, nel senso dell'ammissibilità dell'automatico adeguamento dei criteri medesimi all'entità del nuovo stanziamento all'uopo destinato.

Articolo 29 – Commissione paritetica Governo-Editori.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 1988 è stato provveduto alla nomina della Commissione paritetica Governo-Editori di quotidiani e periodici, particolarmente attesa dall'imprenditoria editoriale, Commissione cui è affidato il compito di formulare proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzazione del satellite ed alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo di acquisizione di pubblicità nei confronti di altri mezzi di comunicazione.

La Commissione medesima — che era stata tempestivamente istituita con precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 1987 — è così composta:

dott. Stefano Rolando, Direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, Presidente;

dott. Vincenzo Chianese, Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale degli affari economici del Ministero del tesoro;

dott. Carlo Adriano Testi, Direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia;

prof. Giuseppe Ammassari, Direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

dott. Luigi Acrosso, Direttore generale presso il Ministero delle partecipazioni statali;

dott. Enrico Veschi, Direttore centrale dei servizi postali presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni;

dott. Giorgio Berruti, Dirigente generale presso il Ministero dei trasporti;

dott.ssa Annamaria Muolo, Capo servizio dell'editoria presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

dott. Giovanni Giovannini, Rappresentante degli editori di giornali quotidiani (FIEG);

dott. Lorenzo Jorio, Rappresentante degli editori di giornali quotidiani (FIEG);

dott. Sebastiano Sortino, Rappresentante degli editori di giornali periodici (FIEG);

dott. Giandomenico Zuccalà, Rappresentante degli editori di giornali periodici (USPI);

dott. Antonio Barbierato, Rappresentante degli editori di giornali periodici (USPI);

prof. Paolo De Palma, Rappresentante delle agenzie di stampa (FIEG);

dott. Carlo Enrico Rivolta, Rappresentante degli editori di libri (AIE);

prof. Mario Sinopoli, in qualità di esperto;

dott.ssa Marisa Garito, in qualità di esperto.

La Commissione sarà convocata a breve termine per tenere la sua prima riunione.

Contributi ai periodici.

A chiusura dell'argomento espongo lo stato dell'attuazione della legge per l'editoria anche per quanto riguarda i contributi ai periodici, previsti, per il quinquennio 1981-1985, dall'articolo 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

TESTATE PERIODICHE

1981

— Domande presentate	1.716	
— Periodici ammessi a contributo	1.066	
— Periodici esclusi	447	
— Periodici nei confronti dei quali i contributi non possono ancora essere liquidati	203	(devono regolarizzarsi per: iscrizioni RNS - depositi bilanci - invio copie - consumi carta)

TESTATE PERIODICHE

1982

— Domande presentate	1.800	
— Periodici ammessi a contributo	1.043	
— Periodici esclusi	460	
— Periodici nei confronti dei quali i contributi non possono ancora essere liquidati	297	(devono regolarizzarsi per: iscrizioni RNS - depositi bilanci - invio copie - consumi carta)

1983

— Domande presentate	1.916	
— Periodici ammessi a contributo	959	
— Periodici esclusi	383	
— Periodici nei confronti dei quali i contributi non possono ancora essere liquidati	574	(devono regolarizzarsi per: iscrizioni RNS - depositi bilanci - invio copie - consumi carta)

1984

— Domande presentate	1.975	
— Periodici ammessi a contributo	583	
— Periodici esclusi	363	
— Periodici per i quali è in corso l'istruttoria	1.029	

1985

— Domande presentate	2.079	
— Periodici ammessi a contributo	529	
— Periodici esclusi	258	
— Periodici per i quali è in corso l'istruttoria	1.292	

Su un totale di 9.486 domande pervenute, quelle che possono dirsi definite sono in numero di 7.165, e precisamente 4.180 accolte 1.911 respinte e 1.074 per le quali non è possibile procedere alla liquidazione del contributo non avendo le imprese interessate ancora provveduto riguardo ad adempimenti o documentazione ad esse richiesti. Le domande per le quali è tuttora in corso istruttoria — tutte relative agli anni 1984 e 1985 — sono al presente in numero di 2.321.

Il rapporto tra le domande definite e domande ancora da definire è, rispettivamente, del 75,53 per cento e del 24,47 per cento.

L'elenco dei contributi erogati nel semestre viene fornito in allegato alla presente relazione.

CAPITOLO IV

I VALORI DELL'INFORMAZIONE
NEL SETTORE DELL'EDITORIA MUSICALE**I. - Individuazione dei valori essenziali dell'informazione.**

1. Il tema della individuazione dei valori essenziali acquista un particolare risalto ogni qualvolta venga in rilievo l'erogazione e la fruizione di beni immateriali. Quando si tratta di beni « oggettuali » o di mero consumo materiale, il problema almeno in linea di massima non sorge: esso emerge invece quando si discuta di quelle utilità che toccano da vicino la persona umana, il suo modo di essere, il suo patrimonio conoscitivo. Nei suoi magistrali « Principi di scienza della finanza » L. Einaudi parlava di beni « rivolti a soddisfare i bisogni nobili dell'uomo » e che, per tanto, si caricano di valori ideali, spirituali. Tra essi rientra indubbiamente l'informazione, nelle sue varie forme e nei suoi diversi *media*, poiché essa di per sé non è un prodotto materiale, ma è sempre il frutto di una elaborazione intellettuale, di un apporto conoscitivo, di una ricerca anche soltanto notiziale. E l'esigenza di individuare criteri e canoni di comportamento si lega, oltre che alle caratteristiche intrinseche dell'informazione, anche al timore che i mezzi di comunicazione, nati per servire a una espansione della libertà dell'uomo, possano venire usati strumentalmente, al fine di determinare una manipolazione delle coscienze.

La parola informazione involge due concetti, corrispondenti l'uno all'erogazione di messaggi comunicativi (l'informare), l'altro alla ricerca ed acquisizione di dati del patrimonio conoscitivo e culturale (l'informarsi): e di libertà di informazione si parla in riferimento ad entrambi tali aspetti.

Quando se ne parla in riferimento al primo, l'informazione non è se non una parte della libertà di espressione (che la nostra Costituzione denomina libertà di manifestazione del pensiero, connettendovi indissolubilmente quella di diffusione del pensiero). L'informazione in particolare indica un'attività comunicativa (costituita di elaborazione ed esternazione), un messaggio il quale presuppone necessariamente, a monte, un'attività psichica creativa del medesimo soggetto.

L'attività di informazione è garantita dal « diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero », fatto oggetto di salvaguardia dall'articolo 21 della Costituzione. È noto, il dibattito se, nell'accordare tale salvaguardia, la nostra Costituzione accetti la concezione « individualistica » o quella « funzionale » della libertà stessa. Fa propendere in favore dell'aspetto funzionale o sociale il rilievo che negli articoli dedicati ai « principi fondamentali » la Costituzione colloca al centro della sua attenzione la persona umana, per « riconoscerne e garantirne » i « diritti inviolabili » (tra i quali con sicurezza rientra quello di manifestazione del pensiero, pietra angolare dei regimi democratici) e miranti a valorizzare « l'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità », perseguendo l'obiettivo della promozione del « pieno sviluppo della persona umana ». Basandosi il nostro ordinamento sulla uguale dignità degli individui e sulla uguale partecipazione di tutti i cittadini, e avendo per programma lo sviluppo della personalità di ciascuno e la crescita della società in funzione di tale obiettivo, occorre, ai fini delle scelte necessarie per il conseguimento di quest'ultima finalità, una conoscenza della realtà la più ampia possibile; e pertanto, in un sistema quale concepito nella nostra Costituzione, l'attività di informazione deve in ogni caso avere una protezione sicura. Tale diritto (sulla base dell'articolo 21 della Costituzione) può esercitarsi, oltre che con la parola e lo scritto, anche con « ogni altro mezzo di diffusione ». Quanto a tale profilo, è stato chiarito dalla giurisprudenza costituzionale che esso non sta a significare « che tutti debbano avere, infatti, la materiale disponibilità di tutti i possibili mezzi di diffusione », bensì soltanto « occorre garantire la giuridica possibilità di usarne o di accedervi, con le modalità e i limiti resi eventualmente necessari dalle peculiari caratteristiche dei singoli mezzi e dalla esigenza di assicurare l'armonica esistenza del pari diritto di ciascuno o della tutela di altri interessi costituzionalmente apprezzabili ».

II. - La libertà di informarsi.

2. Diversamente da quanto si è rilevato a proposito del diritto di informare, non si rinviene per la libertà di informarsi un espresso riconoscimento nella nostra Carta costituzionale.

In maniera differente si regola la Costituzione di Bonn, nel cui articolo 5 viene riconosciuto « a ciascuno », oltre al « diritto di esprimere e diffondere liberamente le proprie opinioni mediante la parola, la penna e le immagini », e alla « libertà di stampa e di

informazione radiofonica e cinematografica », altresì il « diritto » di « informarsi senza impedimenti alle fonti accessibili a tutti ». Un espresso riferimento si riscontra anche nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1948: l'articolo 19 considera « incluse » nella « libertà di opinione e di espressione » anche la libertà di « cercare e ricevere » informazioni. Più limitata appare tuttavia la portata dell'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (stipulata a Roma nel 1950) che dichiara « incluse », nel « diritto alla libertà di espressione » che si propone di garantire, oltre alla « libertà di opinione » e alla libertà di « comunicare informazioni o idee », quella di « riceverne », ma non pure quella di « cercarne ». La quale ultima implica un comportamento attivo che va al di là della mera ricezione. La ricerca di informazioni costituisce sostanza di fondo di un'effettiva libertà di informarsi, di « ottenere », nelle rispettive sedi, le notizie, o almeno la generalità di quelle delle quali si va in cerca.

Tuttavia, pur mancando un dettato normativo esplicito, si evince, dalla configurazione della libertà di manifestazione del pensiero quale punta avanzata di tutto un sistema di valori di libertà (un « meccanismo complesso », a dirla con Emerson, di « diritti, principi, pratiche ed istituti ») che sussiste l'esigenza per cui le notizie, le opinioni e ogni altra forma di espressione dello spirito circolino e possano diventare patrimonio di conoscenza critica della comunità; sicché sembra potere ricavarsi, in via di ipotesi sufficientemente valida una base costituzionale anche del diritto di informarsi.

III. - Profili specifici dell'editoria musicale.

3. Se tali sono i profili generali dei valori che connotano il sistema comunicativo, vediamo ora se e come essi sono rispecchiati nel campo dell'editoria musicale.

Ora, pur tenendo conto delle specificità e peculiarità che sono coesenziali a tale settore, sembra che in esso si evidenziano, forse anche con maggiore frequenza che in altri comparti dell'editoria, alcuni punti critici, alcuni fattori distorsivi.

Un primo profilo della materia considerata può essere tracciato in riferimento alla produzione: e per non ampliare troppo il campo di indagine, ci si può limitare al periodo più recente, agli anni '80.

Il 1982, stando all'Annuario Musicale Italiano, sembra aprire una fase ascensionale. Da lì alla fine del 1984, risultano usciti 900 libri inerenti alla musica, con un buon incremento annuo rispetto al 1981 che aveva visto editi, secondo il censimento del citato Annuario, 213 titoli.

Nel 1986, il Catalogo del CIDIM registra, però, 203 uscite. Tuttavia, il risultato viene valutato positivamente, in relazione alla conferma della presenza di libri di argomento musicale nei cataloghi ed alla istituzione di specifiche collane da parte di alcuni importanti editori.

Per lo stesso anno, un gruppo di lavoro dell'Università di Bologna scheda 200 volumi; ma chiarisce di non aver avuto intenti statistici e dichiara l'incompletezza del campo posto sotto indagine: da un lato, per carenza di informazione; dall'altro, per programmatica esclusione di alcuni generi.

Le risultanze dell'inchiesta, ciò nonostante, vengono giudicati tali da riflettere con buona approssimazione, il panorama. Il quale però viene definito meno ricco di quanto ci si aspetti e proprio con riferimento all'espansione delle iniziative musicali.

È vero che le collane sono numerose, forse una ventina, ma è altrettanto vero che si incrementano ad un ritmo di « estrema prudenza », tranne che per quelle degli editori specializzati. Va posto in evidenza che un arcipelago di una trentina di editori-non-editori (quali enti locali, banche, teatri, università, istituzioni pubbliche e private, eccetera) danno luogo ad una editoria « impropria » o « occasionale » che costituisce circa un terzo della produzione globale.

Al di là della obiettiva complicazione che introduce agli effetti di una esatta conoscenza del quadro, il fenomeno — a prima vista positivo — suscita molte riserve da parte degli esperti del settore: e ciò sia per la qualità dei materiali; per il livello delle tematiche; per il livello di professionalità degli autori e dei ricercatori; per l'astrazione (quanto a motivazioni e finalità delle iniziative) dalla reale domanda di crescita e divulgazione della cultura musicale. Salve le immancabili eccezioni.

IV. - La distribuzione.

4. Un altro punto nodale attiene al piano della distribuzione, di cui il suddetto gruppo di lavoro ha denunciato alcune difficoltà e distorsioni.

Si osserva come la maggior parte degli editori non sia in grado di raggiungere tutte le grandi librerie, anche perché vengono ritenute alte le spese di distribuzione.

Né si dovrebbe essere lontani dalla verità, se si rileva che le librerie, per parte loro, non sempre valorizzano in misura adeguata un genere di libro ritenuto scarsamente remunerativo in ragione dell'esiguità del mercato.

Nel rapporto fra editoria musicale e quella generale, si osserva che la produzione di carattere musicale rappresenta il 2 per cento dell'editoria generale: di questo 2 per cento l'80 per cento è relativo alla musica pop, il 20 per cento alla musica colta (una distinzione, peraltro, posta in discussione dai post-adorniani).

Tornando agli aspetti generali del tema, si rileva che, pur non essendo opportuno inoltrarsi in una analisi qualitativa delle proposte editoriali, gli esperti del settore hanno evidenziato forti squilibri sia all'interno dell'offerta complessiva, sia nel rapporto tra questa e la domanda effettiva e sia nella adeguatezza alle reali esigenze di una crescita della cultura musicale nella nostra società.

Una connotazione particolare inerisce poi al preponderante aspetto della musica « pop », della quale si fa notare la forte dipendenza dell'editoria a stampa dagli interessi di quella discografica. E, per altro verso, si contesta la mancanza, per esempio, di uno studio sistematico della musica di massa, il che lascia inesplorato un fenomeno determinante nella cultura musicale.

V. - La diffusione dei testi musicali.

5. Un altro profilo che caratterizza oggi l'editoria musicale concerne la diffusione di testi musicali, spartiti e partiture. In tale ambito si registra una rarefazione di testi musicali di compositori contemporanei, in specie di quelli per i quali il diritto d'autore è vigente.

Le parti in causa sono tre: gli autori, gli editori, gli esecutori. Gli autori spesso lamentano una predeterminazione del « mercato » della loro opera, indipendentemente dalla qualità e dalla richiesta, da parte di chi si trova a controllare i mezzi editoriali e distributivi. Essi aspirano ad essere garantiti che « la creatività musicale non sia umilità tra i due poli della emarginazione e della mercificazione ». E in una prospettiva di rimozione dei fattori negativi rivendicano una rifondazione della disciplina del diritto d'autore della quale giudicano superato l'assetto attuale, che tiene conto delle molteplici profonde innovazioni intervenute nell'universo musicale. Ed anzi affermano che ben presto obsoleta si ritroverebbe ad essere una regolamentazione del diritto d'autore, che non spingesse lo sguardo alle ulteriori, prevedibili svolte cui l'organizzazione della società in tutti i suoi snodi va incontro.

Qui però va rilevato come le visuali valutative spesso siano divergenti: gli editori almeno in larga parte ritengono « la nostra legge sul diritto d'autore ancora valida nel suo impianto generale ».

Invece il presidente della Federazione musica dell'Unione internazionale editori non ha esitato a definire erroneo l'impianto su cui poggia la disciplina del diritto di autore: e, per quel che riguarda il suo paese la Gran Bretagna ha giudicato come largamente sorpassata la legge del 1956.

Va rilevato che il quadro della materia è complicato da un dato di fondo e cioè che diversa risulta la regolamentazione legislativa del diritto d'autore da un Paese all'altro della Comunità Europea: ciò che vanifica di fatto uno dei principi fondamentali dell'Unione, la libera circolazione della cultura e dei suoi prodotti.

Su un piano generale va rilevato poi come il punto cruciale dell'editoria sia quello di particolari difficoltà sia di carattere soggettivo sia di carattere oggettivo nel bilanciare le esigenze economiche e quelle socio-culturali e nel rinvenire il giusto equilibrio tra la remunerazione dell'opera e l'esigenza della massima fruibilità collettiva della stessa » (Guido Rignano, Ricordi). Anzi va notato come tale obiettivo della fruibilità collettiva appaia di difficile realizza-

zione se si guarda ai fatti. Ciò è dimostrato anche dal fenomeno della fotocopia, che sorge in relazione alla rarità dei testi musicali stampati, agli alti prezzi « di copertina » nonché a quelli del nolo.

Il cosiddetto « diritto di noleggio del materiale musicale » viene giustificato da costi di produzione o da altre ragioni che rendono non conveniente stampare tante copie della partitura di un'opera musicale e metterle in commercio, specialmente se si tratta del genere per grandi organici (musica lirica, sinfonica, eccetera), genere che ha un mercato assai ristretto. Cosicché « può quindi verificarsi che la partitura di determinate opere non si trovi in commercio; ed è proprio da questa circostanza che nasce il noleggio del materiale musicale ».

VI. - Universalità del linguaggio musicale.

6. A conclusione di queste rapide osservazioni, sia consentito formulare un auspicio e un'esortazione. Il linguaggio musicale è per sua natura universale: e quindi non suscettibile di intralci e/o di barriere; facciamo tutti in modo che la circolazione dei messaggi di quest'arte non subiscano ristagni, giacché essa introduce una nota di ricchezza culturale nel patrimonio degli individui e dei popoli.

CAPITOLO V

LA PUBBLICITÀ COMMERCIALE E LA PUBBLICITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ

I. - La pubblicità commerciale.

Nella mia precedente relazione semestrale ho delineato il quadro dei vari adempimenti che la legge per l'editoria mi commette in materia di pubblicità, ed ho provveduto a tali adempimenti riguardo a tutto l'anno 1985.

Procedo ora all'assolvimento di analogo compito per quanto attiene all'anno 1986, sia col trasmettere i dati gestionali concernenti le imprese concessionarie di pubblicità, sia esponendo i risultati dell'accertamento svolto in ordine alla sussistenza o meno di fenomeni di concentrazione, relativamente alla stampa quotidiana, nel mercato pubblicitario.

II. - Dati gestionali.

A norma del primo comma dell'articolo 12 della legge per l'editoria, le imprese concessionarie di pubblicità soggette all'obbligo di iscrizione al Registro nazionale della stampa sono anche tenute a presentare un allegato al proprio bilancio — il cosiddetto « modello C » — evidenziante in modo analitico determinate risultanze contabili, e precisamente: le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate delle concessionarie stesse in relazione alle singole testate ed infine i dati relativi alle spese pubblicitarie effettuate da amministrazioni pubbliche.

I soggetti tenuti alla presentazione dell'allegato anzidetto sono le imprese che esercitano l'esclusiva pubblicitaria sulla stampa quotidiana, nonché quelle che tale esclusiva esercitano sui giornali periodici e riviste che hanno alle loro dipendenze, da almeno un anno, non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.

Per l'anno 1986 l'allegato di cui trattasi è stato presentato da 28 imprese concessionarie di pubblicità, e precisamente dalle seguenti:

Imprese concessionarie di pubblicità su quotidiani, ovvero, cumulativamente su quotidiani e periodici.

- 1) GAV Pubblicità Srl
- 2) GiBiPi Pubblicità SpA
- 3) A. Manzoni e C. SpA
- 4) P.77 Stampa Srl
- 5) Publikompass SpA
- 6) Publirama SpA
- 7) RCS Editori SpA
- 8) SIP SpA
- 9) SIPRA SpA
- 10) SPE SpA
- 11) SPI SpA
- 12) 24 Ore System SpA.

Imprese concessionarie di pubblicità su soli periodici.

- 1) Comunicazione Italia SOCOP SpA
- 2) GPE Stampa SpA
- 3) GSE Gestioni Spe Electa SpA
- 4) Hoga Italia Srl
- 5) Informatore agrario pubblicità Srl
- 6) Juliapubblicità di M. Rossini Sas
- 7) Nord-Est pubblicità Srl
- 8) Promoa SpA
- 9) Publieditor Srl
- 10) Publicitas Srl
- 11) Publietas SpA
- 12) Publitalia 80 SpA
- 13) Publivita Snc
- 14) Publi-Work Srl
- 15) Rusconi Pubblicità SpA
- 16) SEP Soc. Eur. Pubbl. SpA.

Posso rilevare che i dati medesimi forniscono, in genere, l'indicazione di un positivo andamento gestionale delle imprese concessionarie di pubblicità operanti nel settore dell'editoria giornalistica.

L'anno 1986 appare l'anno nel quale, cessato il fenomeno della continua erosione operata dalla pubblicità televisiva a danno della pubblicità sulla stampa, quest'ultima ha dato segni evidenti di sta-

bile assestamento e di ripresa. Non va dimenticato in proposito che nell'anno 1986 sono state stampate in Italia oltre 267 milioni di copie di quotidiani in più rispetto al 1985 (con un incremento percentuale che sfiora il 10 per cento) e l'espansione del mercato giornalistico significa automatica espansione della connessa industria pubblicitaria, con conseguenziali e reciproci effetti trainanti. Le favorevoli prospettive, di cui i dati esaminati consentono la previsione, poggiano infatti sulla prospettiva di un tendenziale adeguamento del nostro paese — anche nello specifico settore — a quelli che sono gli standard degli altri paesi dell'occidente europeo, e ciò non solo per quanto concerne lo sviluppo della stampa quotidiana, ma anche per quanto concerne la ripartizione del mercato pubblicitario.

Il cittadino italiano, nei prossimi anni, leggerà senz'altro di più, e leggerà, in particolare, più quotidiani. Le attuali rilevazioni statistiche forniscono il dato che in Italia solo una famiglia su tre legge un quotidiano, mentre la media dell'Europa occidentale è di due famiglie su tre. Inoltre, nel nostro Paese risulta fortemente sbilanciato il rapporto tra gli introiti pubblicitari dei quotidiani (21,6 per cento) e quelli del mezzo televisivo (47,0 per cento) rispetto a quanto avviene in altri paesi.

In Inghilterra e nella Germania Occidentale, ad esempio, il rapporto è invece, rispettivamente, del 41 e del 32 per cento, e del 45 e del 10 per cento.

Nell'anno 1986 la gestione della pubblicità sui quotidiani italiani ha presentato pochi mutamenti. Prescindendosi dalle testate cessate o di nuova pubblicazione nel corso dell'anno, e limitando pertanto il confronto ai soli quotidiani effettivamente in pubblicazione sia nel 1985 che nel 1986, i cambiamenti di gestione pubblicitaria hanno riguardato solo tre testate, rappresentanti il 4,45 per cento della tiratura complessiva nazionale, e precisamente:

Il Sole 24 Ore - Passato dalla SPI alla 24 Ore System;

Il Giornale d'Italia - Passato dalla SPI ad autogestione pubblicitaria;

Il Corriere dell'Umbria (ora Corriere) - Passato dalla A. Manzoni e C. alla P.77 Stampa.

Il mercato pubblicitario, anche se ha conservato, nel settore, la sua struttura sostanzialmente oligopolistica, presenta tuttavia qualche sintomo di inversione di tendenza. Le sei grosse imprese concessionarie che nel 1985 avevano gestito gli spazi pubblicitari su oltre il 90 per cento delle copie dei quotidiani stampati in Italia, vedono diminuire nel 1986 tale percentuale, mentre nello stesso periodo le concessionarie minori e le imprese editoriali in autogestione pubblicitaria si sono attestate su una quota di tiratura che è superiore al 12 per cento di quella complessiva nazionale.

Come espressamente previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge n. 416, i dati gestionali di cui si è discusso vengono acclusi, in allegato, alla presente relazione.

III. - Assetti proprietari delle imprese concessionarie di pubblicità su quotidiani.

Indico in appresso gli assetti proprietari aggiornati al 31 dicembre 1986, delle dodici imprese concessionarie che nell'anno 1986 risultano aver esercitato l'esclusiva pubblicitaria su giornali quotidiani.

Rispetto alla situazione precedentemente fornita sono da notarsi l'aumento del capitale sociale della SIPRA SpA (da lire 3 miliardi a lire 8 miliardi), l'aumento del capitale sociale della RCS Editori SpA (da lire 97.546.673.400 a lire 156.852.666.000), nonché l'ingresso, tra gli azionisti di quest'ultima società, del socio straniero Hachette SA.

GAV Pubblicità Srl.

Capitale sociale lire 20.000.000 suddiviso in quote tutte detenute da persone fisiche, e precisamente da:

	Quote (in lire)	%
	—	—
Ambrosini Marco Valerio	12.000.000	60
Ambrosini Elisabetta	2.000.000	10
Ambrosini Cristina	2.000.000	10
Ambrosini Riccardo	2.000.000	10
Ambrosini Rosetta	2.000.000	10
Totale . . .	20.000.000	

GIBIPI SpA.

Capitale sociale lire 201.000.000, rappresentato da n. 20.100 azioni del valore nominale di lire 10.000 cadauna interamente detenute dai signori:

	N. azioni	%
	—	—
Brivio Sforza Cesare	6.700	33,33
Perrone Carlo e Mario	6.700	33,33
Grazioli Giulio	6.700	33,33

A. Manzoni & C. SpA.

Capitale sociale lire 9 miliardi, rappresentato da n. 22.500.000 azioni del valore nominale di lire 400 cadauna, interamente possedute da due società di capitali, e precisamente da:

	N. azioni	%
	—	—
Editoriale <i>L'Espresso</i> SpA	11.250.000	50
Delle quali n. 6.500 detenute dall'Editoriale <i>L'Espresso</i> e n. 11.243.500 intestate fiduciariamente alla Euromobiliare Fiduciaria SpA (1).		
SAPE SpA	11.250.000	50
Tutte intestate fiduciariamente alla Euromobiliare Fiduciaria SpA (2)		

(1) Assetto proprietario dell'Editoriale *L'Espresso* SpA (società quotata in borsa). Capitale sociale lire 14.866.696.000 rappresentato da n. 7.433.348 azioni del valore nominale di lire 2.000 cadauna (il capitale sociale è aumentato nel 1987). Soci i cui possessi azionari interessano più del 2 per cento del capitale sociale:

Azionista	N. azioni	%
—	—	—
FEA - Finanziaria Editoriale Agricola SpA	2.240.335	30,14
Sabaudia Finanziaria SpA	1.258.501	16,93
Sigma Tau SpA	486.625	16,55
Compagnia padana per investimenti SpA	329.237	4,43
Ferruzzi Finanziaria SpA	307.834	4,14
Caracciolo Carlo	287.895	3,87
Immobiliare Svampa SpA	281.250	3,78
Ciancio Sanfilippo Mario	268.744	3,6
Scalfari Donata	260.000	3,50
Scalfari Maria Enrica	260.000	3,50
Scalfari Eugenio	229.157	3,08
Vamaco SpA	191.549	2,58
Servizio Italia SpA	160.018	2,15

(2) Assetto proprietario della SAPE SpA.

Capitale sociale lire 2 miliardi rappresentato da n. 20.000 azioni del valore nominale di lire 100.000 cadauna, detenute al 50 per cento dalla Arnoldo Mondadori Editore SpA (società quotata in borsa) ed al 50 per cento dalla Ing. C. Olivetti & SpA (società quotata in borsa).

P. 77 Stampa Srl.

Capitale sociale lire 20.000.000 suddiviso in quote tutte detenute da persone fisiche, e precisamente:

	Quote (in lire)	%
	—	—
Ballini Mauro	18.000.000	90
Zoppi Manuela	2.000.000	10
	<hr/>	
Totale . . .	20.000.000	

Publikompass SpA.

Capitale sociale lire 5.900.000.000, rappresentato da n. 5.900.000 azioni del valore nominale di lire 1.000 cadauna, interamente possedute dalla ITEDI-Italiana Edizioni SpA (le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della ITEDI sono a loro volta detenute al 100 per cento dalla FIAT SpA).

Publirama SpA.

Capitale sociale lire 201.000.000, rappresentato da n. 201.000 azioni del valore nominale di lire 1.000 cadauna, così ripartite:

	N. azioni	%
	—	—
<i>Persone fisiche</i>	21.000	10,45
— Brivio Sforza Cesare	7.000	3,48
— Grazioli Giulio	7.000	3,48
— Perrone Carlo	3.500	1,74
— Perrone Carlo e Marco	3.500	1,74
<i>Società di capitali</i>	180.000	89,55

GIBIPi SpA.

Capitale sociale lire 201.000.000 rappresentato da n. 20.100 azioni del valore nominale di lire 10.000 cadauna, interamente detenute dai signori:

	N. azioni	%
	—	—
Brivio Sforza Cesare	6.700	33,33
Perrone Carlo e Marco	6.700	33,33
Grazioli Giulio	6.700	33,33

RCS Editori SpA.

Capitale sociale lire 156.852.666.000 rappresentato da n. 156.852.666 azioni del valore nominale di lire 1.000 cadauna così ripartite:

	N. azioni	%
	—	—
<i>Persone fisiche</i>	147.053.511	93,75
— Gemina SpA	87.591.240	55,84 (1)
— Iniziativa Meta SpA	33.977.850	21,66 (2)
— Hachette SA	15.685.266	10,00
— Mittel SpA	799.155	6,25 (3)

(1) Soci della Gemina SpA, società quotata in borsa (capitale sociale lire 392.904.087.000) con pacchetti azionari superiori al 5 per cento risultavano essere, al 31 dicembre 1986, tre società di capitale e precisamente:

- Sadip SpA (24,64 per cento);
- Mediobanca SpA (9,85 per cento);
- Soc. Metallurgica Italiana SpA (9,06 per cento).

(2) Controllante della Iniziativa Meta SA, società quotata in borsa (capitale lire 19.523.156.000) risulta essere, con un pacchetto azionario del 58,24 per cento, la Montedison SpA.

(3) Soci della Mittel SpA, società quotata in borsa (capitale sociale lire 21.132.100.000) risultano essere i seguenti:

- Intesa Finanziaria SpA 12,48 per cento;
- Intesa Finanziaria SpA tramite Montetitoli SpA 17,56 per cento;
- Fedi SpA 8,07 per cento;
- Fedi SpA tramite Montetitoli SpA 4,73 per cento;
- Pichet e C. Banchieri-Ginevra 6,57 per cento.

SIP SpA**Società Internazionale pubblicità.**

Capitale sociale lire 1.700.000.000 rappresentato da n. 68.000 azioni del valore nominale di lire 25.000 cadauna, interamente possedute da tre società di capitali e precisamente:

	N. azioni	%
	—	—
— SPI Soc. per la pubblicità in Italia SpA	61.561	90,53
— Unione Fiduciaria SpA	6.000	8,82
— Placements et Finance SA	439	0,64

SIPRA SpA**Società Italiana Pubblicità per azioni.**

Capitale sociale lire 8 miliardi, rappresentato da n. 100.000 azioni del valore nominale di lire 80.000 cadauna, interamente posseduto dalla RAI-Radiotelevisione Italiana SpA. Il capitale sociale della RAI (lire 40 miliardi rappresentato da n. 20 milioni di azioni del valore nominale di lire 2.000 cadauna) è detenuto al 99,55 per cento dall'IRI Istituto per la ricostruzione industriale, e per lo 0,45 per cento dalla SIAE - Società italiana autori ed editori.

SPE SpA**Società Pubblicità Editoriale.**

Capitale sociale lire 10 miliardi, rappresentato da n. 10.000 azioni del valore nominale di lire 1.000 cadauna, interamente possedute da cinque persone fisiche, e precisamente dai signori:

	N. azioni	%
	—	—
Maestro Oscar	2.000	20
Grassi Maestro Teresa	2.000	20
Maestro Hertel Maria Grazia	2.000	20
Maestro Pessina Liliana	2.000	20
Langs Maestro Roberta	2.000	20

SPI**Società per la pubblicità in Italia.**

Capitale sociale lire 9 miliardi, rappresentato da n. 900.000 azioni del valore nominale di lire 10.000 cadauna, così ripartite:

	N. azioni	%
	—	—
<i>Persone fisiche:</i>		
— Lanfranchi Ercole	36.000	4
<i>Società di capitali</i>		
— Publicitas SA - Losanna	864.000	96
— Publicitas SA - Losanna	810.000	90
— Banca della Svizzera Italiana Lugano . .	54.000	6

24 Ore System SpA.

Capitale sociale lire 2.000.000.000 rappresentato da n. 2.000 azioni del valore nominale di lire 1.000.000 cadauna, interamente possedute da due società di capitali, e precisamente da:

	N. azioni	%
	—	—
— Editrice <i>Il Sole 24 Ore</i> SpA (1)	1.960	98
— SEME - Società Editrice Mondo Economico (2)	40	2

Dall'esposta situazione proprietaria delle imprese anzidette si rilevano le seguenti situazioni rilevanti ai fini del calcolo sugli indici di concentrazione pubblicitaria:

Publikompass - È controllata da soggetto (ITEDI) che controlla anche un'impresa editrice di quotidiani (Editrice *La Stampa* SpA);

RCS Editori - Gestisce attività editoriale di quotidiani ed attività di concessionaria di pubblicità;

(1) Il capitale sociale della Editrice *Il Sole 24 Ore* è di lire 4.000.000.000 rappresentato da n. 204.000 azioni ordinarie 51 per cento intestate al signor Luigi Lucchini, fiduciariamente per conto della Confindustria, e da n. 196.000 azioni privilegiate (49 per cento) detenute dall'Aedificatio SpA, tutte del valore nominale di lire 10.000 cadauna.

(2) Il capitale sociale della SEME SpA è di lire 650.000.000 rappresentato da n. 342 azioni ordinarie (52,7 per cento) intestate al signor Luigi Lucchini, presidente *pro tempore* della Confindustria, e da 308 azioni privilegiate (47,3 per cento), delle quali ultime 254 (39 per cento) detenute dall'Aedificatio SpA e 54 (8,3 per cento) dalla Editrice *Il Sole 24 Ore* SpA; tutte del valore nominale di lire 1.000.000 cadauna.

24 Ore System - È controllata dall'impresa editrice di quotidiani *Il Sole 24 Ore*;

Publirama - È controllata da altra concessionaria di pubblicità;

SIP - È controllata da altra concessionaria di pubblicità.

IV. - Indici di concentrazione della pubblicità sulla stampa quotidiana.

L'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, fa divieto alle imprese concessionarie di pubblicità di esercitare l'esclusiva pubblicitaria per un numero di quotidiani la cui tiratura superi il trenta per cento di quella nazionale. Una più ristretta percentuale (20 per cento) è invece fissata per quelle imprese concessionarie di pubblicità che controllino un'impresa editrice, o che siano controllate da un'impresa editrice oppure da una persona fisica o giuridica che controlli anche un'impresa editrice.

È altresì vietato il collegamento o il controllo di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione dei divieti di concentrazione posti dalla legge per l'editoria.

Ai fini della relativa indagine, tutte le testate raggruppate a seconda della concessionaria di pubblicità dalla quale sono state servite, ed è stata calcolata l'incidenza della tiratura complessiva raggiunta da ciascun raggruppamento su quella globale nazionale. Quest'ultima tiratura è stata determinata in n. 3.014.908.984 copie, di poco superiore a quella (3.012.687.783) indicata nella mia precedente relazione, a causa dell'intervenuta acquisizione dei dati relativi ad una delle cinque imprese editrici minori che non avevano ancora provveduto, all'epoca, all'invio dei dati medesimi.

L'esame dei modelli C, trasmessi dalle imprese concessionarie di pubblicità, ha evidenziato tre casi in cui due diverse concessionarie hanno entrambe dichiarato di esercitare l'esclusiva nei confronti della stessa testata quotidiana: SPE e RCS Editori, riguardo alla testata *Il Mattino* di Napoli; SPE e SIPRA, riguardo la testata *Il Tempo* di Roma e Publirama e GiBiPi, riguardo la testata *Il Secolo XIX* di Genova.

Il Servizio dell'editoria ha provveduto a chiedere alle imprese interessate chiarimenti al riguardo, chiarimenti che consentiranno di appurare l'esatta natura e gli effetti degli accordi intervenuti tra le imprese medesime (trattasi con ogni probabilità di contratti di cessione o di subconcessione).

Pur in mancanza di tali elementi di valutazione, ho tuttavia ritenuto di poter ugualmente procedere all'accertamento degli indici di concentrazione pubblicitari.

Infatti, posto che *Il Mattino*, *Il Tempo* ed *Il Secolo XIX* hanno tirato, nell'anno 1986, rispettivamente il 2,427 per cento, il 2,353 per

cento e l'1,728 delle copie dei quotidiani stampati in Italia, è risultato che, qualsiasi fosse la concessionaria cui attribuire le tirature in discussione, non sarebbero stati comunque superati i limiti di concentrazione, né quello del 30 per cento, e nemmeno quello del 20 per cento.

Pertanto, ai fini espositivi dei calcoli effettuati, è stato adottato il criterio di attribuire la tiratura di ciascuna delle testate anzidette a quella tra le due concessionarie serventi che già presentava *ex se* — in base alla tiratura delle altre testate gestite — il più elevato indice di concentrazione.

D'altra parte, tenuto conto delle finalità cui l'accertamento delle concentrazioni è preordinato, e considerato che sono proprio le grosse concessionarie le più esposte al pericolo del superamento dei relativi limiti, il criterio provvisoriamente adottato nella circostanza parrebbe obiettivamente il più idoneo, in linea di principio, a reprimere eventuali finalità elusive del divieto di concentrazione che — per mera ipotesi — potrebbero aver presieduto alla stipulazione di patti di cogestione o di subconcessione tra concessionarie.

In adesione al criterio anzidetto la tiratura de *Il Mattino* è stata conteggiata a carico della RCS Editori, quella de *Il Tempo* a carico della SPE, e quella de *Il Secolo XIX* a carico della Publirama.

I raggruppamenti formati sono i seguenti:

GAV Pubblicità Srl

N.	Testate	Provincia	Tiratura 1986
—	—	—	—
1	Agenzia di viaggi	RM	Non dichiarata

GiBiPi SpA

N.	Testate	Provincia	Tiratura 1986
—	—	—	—
1	<i>Il Secolo XIX</i> (1)	GE	

(1) La relativa tiratura è stata conteggiata a carico della Publirama SpA.

A. Manzoni & C. SpA

N.	Testate	Provincia	Tiratura 1986
1	<i>Alto Adige</i>	BZ	20.637.810
2	<i>L'Arena</i>	VR	23.433.800
3	<i>Brescia Oggi Nuovo</i>	BS	5.773.000
4	<i>Il Centro</i>	PE	2.973.105
5	<i>Il Giornale di Bergamo Oggi</i>	BG	(1) 3.600.970
6	<i>Il Giornale di Calabria</i>	RC	Non dichiarata
7	<i>Il giornale di Napoli</i>	NA	3.632.134
8	<i>Il giornale di Vicenza</i>	VI	17.255.350
9	<i>Il Mattino di Padova</i>	PD	14.717.016
10	<i>La Nuova Venezia</i>	VE	7.182.265
11	<i>Oggi Sud</i>	CZ	1.590.000
12	<i>La Provincia</i>	CR	6.901.944
13	<i>La Provincia Pavese</i>	PV	7.036.474
14	<i>Il Quotidiano</i>	LE-BR-TA	6.662.093
15	<i>La Repubblica</i>	RM	200.580.147
16	<i>Il Tirreno</i>	LI	36.610.528
17	<i>La Tribuna di Treviso</i>	TV	9.281.890
			367.868.526

(1) Non accertata.

P.77 Stampa Srl

N.	Testate	Provincia	Tiratura 1986
1	<i>Corriere</i>	FI-AR	12.955.830
2	<i>Gazzetta</i>	AN	1.561.000
			14.516.830

Publikompass SpA

N.	Testate	Provincia	Tiratura 1986
1	<i>Gazzetta di Carpi</i>	MO	565.949

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.	Testate	Provincia	Tiratura 1986
2	<i>Gazzetta di Mantova</i>	MN	13.260.317
3	<i>Gazzetta di Parma</i>	PR	19.473.637
4	<i>Gazzetta di Reggio</i>	RE	5.359.326
5	<i>Gazzetta del Sud</i>	ME	32.194.130
6	<i>Italia Oggi</i>	MI	5.332.839
7	<i>Il Lavoro</i>	GE	9.820.551
8	<i>Nuova Gazzetta di Modena</i>	MO	3.771.876
9	<i>La Nuova Sardegna</i>	SS	32.689.140
10	<i>La Stampa</i>	TO	171.301.176
11	<i>Stampa Sera</i>	TO	43.617.620
12	<i>Tuttosport</i>	TO	57.636.845
			395.023.406

Publirama SpA

N.	Testate	Provincia	Tiratura 1986
1	<i>L'Avvisatore Marittimo</i>	GE	(1) 1.368.025
2	<i>Il Corriere Mercantile</i>	GE	10.256.689
3	<i>Il Secolo XIX</i> (2)	GE	51.940.155
			63.564.869

(1) Non accertata.

(2) Gestione pubblicitaria dichiarata anche dalla GiBiPi SpA.

**RCS Editori SpA
Concessionaria di pubblicità**

N.	Testate	Provincia	Tiratura 1986
1	<i>Il Corriere della Sera</i>	MI	250.641.766
2	<i>La Gazzetta dello Sport</i>	MI	264.780.574
3	<i>Il Mattino</i> (1)	NA	73.188.763
			588.611.103

(1) Gestione pubblicitaria dichiarata anche dalla SPE SpA.

SIP SpA
Società Internazionale Pubblicità

N.	Testate	Provincia	Tiratura 1986
1	<i>Il Messaggero</i>	RM	132.989.349

SIPRA SpA
Società Italiana Pubblicità per Azioni

N.	Testate	Provincia	Tiratura 1986
1	<i>Avanti !</i>	RM	15.668.760
2	<i>Avvenire</i>	MI	37.537.670
3	<i>Il Giornale</i>	MI	100.027.056
4	<i>Il Manifesto</i>	RM	19.697.794
5	<i>Il Popolo</i>	RM	12.908.168
	<i>Il Tempo (1)</i>	RM	
6	<i>L'Umanità</i>	RM	3.257.801
7	<i>L'Unità</i>	RM	95.982.450
			285.079.699

(1) La relativa tiratura è stata conteggiata a carico della SPE Società Pubblicità Editoriale SpA.

SPE SpA
Società Pubblicità Editoriale

N.	Testate	Provincia	Tiratura 1986
1	<i>L'Adige</i>	TN	7.208.484
2	<i>L'Eco di Bergamo</i>	BG	25.559.143
3	<i>Il Giornale di Brescia</i>	BS	24.658.421
4	<i>Il Giornale di Sicilia</i>	PA	32.485.292
5	<i>Il Giorno</i>	MI	105.525.508
	<i>Il Mattino (1)</i>	NA	
6	<i>La Nazione</i>	FI	103.306.610

(1) La relativa tiratura è stata conteggiata a carico della RCS Editori SpA.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.	Testate	Provincia	Tiratura 1986
7	<i>Il Piccolo</i>	TS	24.687.840
8	<i>Il Resto del Carlino</i>	BO	112.776.780
9	<i>Il Tempo (2)</i>	RM	70.968.251
			507.179.329

(2) Gestione pubblicitaria dichiarata anche dalla SIPRA Società Italiana Pubblicità SpA.

SPI SpA
Società per la pubblicità in Italia

N.	Testate	Provincia	Tiratura 1986
1	<i>Corriere Adriatico</i>	AN	5.452.284
2	<i>Corriere del Giorno di Puglia e Lucania Nuovo</i>	TA	2.652.028
3	<i>Corriere dello Sport-Stadio</i>	RM	200.656.083
4	<i>Espresso Sera-Corriere di Sicilia</i>	CT	928.928
5	<i>La Gazzetta del Mezzogiorno</i>	BA	40.026.326
6	<i>Il Gazzettino</i>	VE	60.960.100
7	<i>La Libertà</i>	PC	13.712.407
8	<i>Il Messaggero Veneto</i>	UD	23.426.973
9	<i>La Notte</i>	MI	35.761.010
10	<i>L'Ora</i>	PA	6.398.378
11	<i>Paese Sera</i>	RM	20.512.769
12	<i>La Provincia di Como</i>	CO	(1) 10.172.930
13	<i>Il Secolo d'Italia</i>	RM	9.373.405
14	<i>La Sicilia</i>	CT	28.827.762
15	<i>L'Unione Sarda</i>	CA	35.229.745
16	<i>La Voce Repubblicana</i>	RM	3.145.375
			497.236.503

(1) Non accertata.

**24 ore System
Concessionaria di pubblicità SpA**

N.	Testate	Provincia	Tiratura 1986
1	<i>Sole - 24 Ore</i>	MI	102.496.018

Altre

Sono state raggruppate sotto tale voce le testate quotidiane sulle quali la pubblicità viene direttamente gestita dall'impresa editrice, oppure che non hanno dichiarato la concessionaria, oppure servite da concessionaria che non risulta iscritta al Registro Nazionale della Stampa.

N.	Testate	Provincia	Tiratura 1986
1	<i>Aste e Appalti Pubblici</i>	RM	(1) 1.710.500
2	<i>Dolomiten</i>	BZ	11.889.795
3	<i>Il Fiorino</i>	RM	6.262.579
4	<i>Il Giornale d'Italia</i>	RM	18.848.490
5	<i>Informazioni del Commercio con l'Estero</i>	RM	Non dichiarata
6	<i>International Courier</i>	RM	(1) 867.678
7	<i>La Prealpina</i>	VA	10.267.539
8	<i>Primorski Dnevnik</i>	TS	(1) 3.154.670
9	<i>Puglia</i>	RM	(1) 2.222.101
10	<i>Scuola SNALS</i>	RM	Non dichiarata
11	<i>Telescrivente</i>	MI	(1) 5.120.000
			60.343.352

(1) Non accertata.

Prospetto riepilogativo

Concessionaria di pubblicità	Tiratura dei quotidiani serviti	Indici di concentrazione
A. Manzoni & C.	367.868.526	12,20
P.77 Stampa	14.516.830	0,48

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Concessionaria di pubblicità	Tiratura dei quotidiani serviti	Indici di concentrazione
Publikompass	395.023.406	13,10
Publirama	63.564.869	2,11
RCS Editori	588.611.103	19,53
SIP	132.989.349	4,41
SIPRA	285.079.699	9,46
SPE	507.1479.329	16,82
SPI	497.236.503	16,49
24 Ore System	102.496.018	3,40
Altre	60.343.352	2,00
Totali . . .	3.014.908.984	100,00

Nessuna impresa concessionaria di pubblicità sui giornali quotidiani editi in Italia nel 1986 ha superato, in tale anno, il limite di concentrazione del 30 per cento, e ciò anche considerando unitariamente le tirature delle concessionarie controllanti e di quelle controllate (Publirama/GiBiPi e SIP SPI).

Non risulta essere stato superato, nell'anno considerato, neanche il più ristretto limite di concentrazione del 20 per cento, cui sono vincolate le imprese concessionarie Publikompass, RCS Editori e 24 Ore System.

V. - La pubblicità di pubblica utilità.

I profili generali della vigente normativa in materia di pubblicità di amministrazioni pubbliche, e le motivazioni e le finalità ad essa sottese, sono state espone nella mia precedente relazione al 30 novembre 1987, ed in tale occasione ho anche provveduto all'assolvimento — per quanto concerne l'esercizio finanziario 1986 — di quello che è il più appariscente dei compiti affidatimi in materia, e cioè la trasmissione al Parlamento dei dati concernenti le spese pubblicitarie effettuate dalle amministrazioni pubbliche.

Per quanto attiene all'esercizio finanziario 1987, i relativi dati continuano a pervenire copiosi al mio ufficio, sicché sarò in grado di far conoscere al Parlamento i dati medesimi con la mia prossima relazione semestrale, e cioè con quella che avrà riferimento alla data del 30 novembre 1988.

VI. - Il rilevante afflusso dei dati all'Ufficio del garante.

L'afflusso dei dati di cui trattasi, come ho già accennato, si preannuncia ben più rilevante che per il passato, e ciò appare il risultato di una capillare opera di informazione che ho ritenuto di dover svolgere presso i soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie, chiedendo ed ottenendo, al riguardo, la collaborazione delle singole amministrazioni dello Stato, delle prefetture e delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali. È stata in particolare richiamata l'attenzione degli enti destinatari dell'obbligo di comunicazione in questione sulla previsione sanzionatoria introdotta dalla legge n. 67 per l'ipotesi di inosservanza dell'obbligo medesimo.

Gli eventi che hanno caratterizzato il decorso semestrale (crisi di governo e ricomposizione della compagine ministeriale) non hanno purtroppo consentito, agli organi a ciò competenti, l'emanazione da me auspicata di norme regolamentari, oppure anche di atti amministrativi, atti a fornire agli enti pubblici soggetti all'obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie, una più puntuale connotazione dell'obbligo medesimo.

Ritengo di dover nuovamente rappresentare l'esigenza anzidetta, che trova ragione nella necessità di assicurare una migliore applicazione della norma, e, di conseguenza, l'acquisizione da parte del Parlamento di dati completi ed omogenei.

VII. - Il parere sulla spesa relativa ai bandi di gara.

Nel semestre considerato ho avuto occasione di esprimere il mio punto di vista in ordine ad un aspetto particolare dell'obbligo di cui trattasi, essendone stato espressamente richiesto dalla Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il parere richiestomi riguardava il problema della ricomprensibilità o meno, tra le spese pubblicitarie da comunicare al Garante per l'editoria, di quelle sostenute per l'inserzione obbligatoria dei bandi di gara sui quotidiani a tiratura nazionale.

In tale occasione ho espresso l'avviso che utili indicazioni ai fini della risposta da dare al quesito posto potevano trarsi dalla stessa evoluzione della normativa vigente in materia, contenuta dapprima nell'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed ora, nell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Il citato articolo 13 della legge n. 416 prescriveva l'obbligo di comunicazione al Garante « delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario », e sin da allora sorse in effetti il problema di dare una più esatta connotazione al concetto di spesa pubblicitaria. Non parve, però, ai primi esegeti della norma che il

suo testo fosse suscettibile di un'interpretazione rivolta ad introdurre limitazioni e discriminazioni non ricavabili dalla formulazione letterale della norma medesima (quali quelle basate sull'obbligatorietà o sulla discrezionalità della spesa pubblicitaria oppure sull'attinenza o meno ai compiti istituzionali). La considerazione che un tal genere di interpretazione sarebbe stato in contrasto con la finalità di assicurare, in materia, la conoscibilità e trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche (finalità da cui indubbiamente la norma è mossa) ha fatto infatti propendere per la tesi che il termine pubblicità fosse stato usato dal legislatore nella sua più estesa accezione.

Tale indirizzo ermeneutico appare, del resto, essere stato seguito anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per gli affari giuridici-legislativi e per i rapporti con gli organi costituzionali), la quale ebbe a diramare due circolari recanti direttive di massima in materia. Mentre con la prima circolare (n. 10949/I-26 del 5 febbraio 1983) veniva chiarito che « l'obbligo di comunicazione non concerne solo le spese di pubblicità effettuate a mezzo stampa, ma anche con qualsiasi altro mezzo: radio, televisione, manifesti, ecc... », nella seconda (n. 10949/I-26 dell'11 marzo 1983) veniva precisato che dovevano essere imputate nell'apposito capitolo del bilancio di previsione « tutte le spese comunque destinate, anche indirettamente, a pubblicità, informazioni e campagne promozionali sui compiti istituzionalmente svolti ».

Le nuove norme contenute nell'articolo 5 della legge n. 67 sembrano dare conferma dell'esattezza dell'indirizzo a suo tempo assunto. All'articolo 5, secondo comma, della legge anzidetta viene infatti fatto riferimento a « tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità », ed appare evidente l'ampiezza del concetto di spesa pubblicitaria che il legislatore ha inteso così definire, nonché la generale valenza di tale definizione nei confronti di tutti i soggetti destinatari del relativo obbligo di comunicazione. Sicché (pur avendo il termine « pubblicità », usato nella nostra legislazione, spesso un significato polisenso e molteplice) ritengo che alla luce di quanto precede, ed in aderenza allo spirito delle disposizioni che regolano la materia, siano da comunicare allo scrivente anche tutte le spese sostenute per la pubblicazione di bandi di gara dalle amministrazioni pubbliche indicate nel citato comma quarto dell'articolo 5 della legge n. 67.

Ulteriore conferma dell'appartenenza delle spese di cui trattasi al *genus* delle spese pubblicitarie viene d'altra parte fornita dalla vigente legislazione in materia di gare per forniture ed appalti pubblici. L'articolo 4, secondo e quinto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 113 (recante norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alle direttive CEE) definisce infatti « pubblicità » l'inserzione di bandi di gara nella *Gazzetta Ufficiale* e nei quotidiani a diffusione nazionale e regionale.

CAPITOLO VI

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

In tema di etica dell'informazione, quale essenziale riferimento per la crescita individuale e collettiva che dal processo comunicativo discende, va segnalato il recente protocollo d'intesa stipulato tra le categorie degli operatori dell'informazione e della pubblicità: Federazione Nazionale della Stampa Italiana (F.N.S.I.) e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Associazione Italiana agenzie di pubblicità a servizio completo (ASSAP), Associazione Italiana Studi di Comunicazioni (AISSCOM), Associazione agenzie di relazioni pubbliche a servizio completo (ASSOREL), Federazione relazioni pubbliche italiana (FERPI), Associazione italiana delle organizzazioni professionali di tecnica pubblicitaria (OTEP), Associazione italiana di tecnici pubblicitari (TP).

Tale protocollo, firmato il 14 aprile scorso, alla presenza del Presidente del Senato, traccia per la prima volta un insieme di norme di autoregolamentazione della comunicazione tese a garantire la trasparenza e la correttezza della comunicazione stessa nel senso della distinzione tra informazioni e messaggi pubblicitari, onde tutelare pienamente il pubblico degli utenti rispetto a forzature ed ambiguità che troppo spesso hanno contrassegnato tale rapporto (consentendo confusione nei ruoli dei rispettivi operatori e travestendo da informazione il messaggio pubblicitario e ponendolo in un contesto informativo generale, tale da indurre il lettore in errore ed a stimolarne in modo subdolo l'acquisto di beni o la fruizione di servizi, sfruttandone la buona fede ed il rapporto di fiducia che lo lega alla singola fonte informativa).

Il criterio fondamentale del protocollo è appunto quello di precludere qualsiasi forma di confusione tra informazione e pubblicità rendendo riconoscibile sempre e comunque l'informazione e la pubblicità, in forza di un impegno reciproco degli operatori che riconoscono congiuntamente la centralità e la preminenza del diritto-dovere ad una libera e veritiera informazione.

È infatti assicurata particolare attenzione alla personalità del singolo cittadino quale fruitore del sistema della comunicazione di massa, riconoscendo nei suoi riguardi il diritto alla correttezza dell'informazione, correttezza che appunto si intende rafforzare mediante la responsabilità delle categorie professionali.

Si afferma pertanto che « il primo dovere è di rendere sempre riconoscibile l'emittente del messaggio ». Si riconosce, in altre parole, l'importanza dell'identificazione certa dell'emittente da parte del fruitore della comunicazione.

L'identificazione dell'interlocutore è, infatti, prima ed essenziale regola di ogni processo dialettico, che dà modo alle parti coinvolte di riconoscere, nei tratti essenziali, non solo una connotazione più o meno già intravista, ma altresì una esperienza già conosciuta, da valutare in modo conforme o differente rispetto alle proprie convinzioni o esperienze. Solo attraverso l'identificazione dell'interlocutore un dialogo può essere realmente costruttivo, altrimenti esso si risolverebbe in un puro e semplice scambio di espressioni, privo di rilievo sotto l'aspetto umano e sociale.

Inoltre l'identificazione dell'emittente di un messaggio pubblicitario consente agli utenti di valutare liberamente le ragioni alla base dell'iniziativa, e di apprezzarne meglio, in definitiva, il contenuto in quanto oggetto di curiosità, di svago, di conoscenza e sempre in relazione ad una scelta spontanea e consapevole, e non avvalendosi della mimetizzazione entro un contesto informativo, la quale, in sostanza, altro non è che una forma di mortificazione reciproca di entrambe le forme di comunicazione che in tal modo non sono riconoscibili nella loro essenza (la pubblicità) o che la loro essenza così compromettono (l'informazione).

Si specifica perciò nell'intesa che il lettore o lo spettatore dovrà essere in grado di riconoscere quali notizie, servizi, od altre attività redazionali sono responsabilità della redazione o di singoli firmatari e quali invece sono direttamente o liberamente espresse da altri.

Tale principio, che si ricollega direttamente alla riconoscibilità del messaggio pubblicitario entro un contesto informativo, assicura in concreto il rispetto della « lealtà » nell'esercizio della professione giornalistica nonché la promozione della fiducia tra stampa e lettori cui proprio la legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione del giornalista) fa riferimento all'articolo 2, ove traccia i diritti ed i doveri degli operatori dell'informazione nella consapevolezza che tale attività incide sulla personalità dell'uomo nel suo svolgersi e dettando appunto quelle regole di comportamento tali da orientare l'esercizio in concreto della professione stessa all'essenziale rispetto della libertà e della dignità dei soggetti che dell'informazione sono fruitori.

La fiducia cui allude la legge istitutiva dell'ordine dei giornalisti è appunto quella aspettativa di veridicità e di correttezza espositiva ingenerata nella collettività dei lettori dal ripetersi del processo informativo, che non può non richiedere il riconoscimento da parte degli operatori professionali a vario titolo interessati e coinvolti nella comunicazione sociale di un impegno ad evitare forme di confusione circa l'interpretazione o il contenuto dei messaggi trasmessi, mediante modalità tali da indurre obiettivamente in errore i riceventi anche solo sulla natura, il carattere, il significato dei messaggi stessi (che proprio perché non distinguibili nella loro realtà di iniziative pubblicitarie rischiano di apparire come notizie o opinioni ascrivibili alla fonte informativa).

Il protocollo si articola, quindi, in una serie di ulteriori principi generali a garanzia dell'interesse diffuso della collettività dei lettori e degli utenti alla correttezza del processo di comunicazione.

Si stabilisce, infatti, che i messaggi pubblicitari debbano essere sempre riconoscibili in quanto tali dai lettori, spettatori o ascoltatori, con la puntuale specificazione dell'emittente in favore del quale il messaggio pubblicitario viene trasmesso, che deve sempre essere chiaramente identificato o riconoscibile. Rispetto al mezzo di informazione che ospita la pubblicità, poi (editore, emittente radiotelevisiva) deve essere sempre consentito il riconoscimento del soggetto per conto del quale la campagna pubblicitaria viene effettuata anche attraverso l'identificazione dell'agenzia o della concessionaria di pubblicità.

Tale disposizione mira a realizzare una forma di trasparenza anche nei confronti della fonte informativa coinvolta in attività pubblicitarie.

Nei casi di comunicati di pubbliche relazioni si prevede che debba sempre esser resa nota al giornalista che riceve un'informazione non solamente l'identità di chi la emette o trasmette (agenzia di pubbliche relazioni, singolo professionista) ma altresì quella del committente (impresa, ente, gruppo di opinione) per conto del quale l'informazione stessa viene trasmessa.

In ogni caso la « firma » di ciascun messaggio deve essere chiara e trasparente.

A tal fine le organizzazioni stipulanti il protocollo di intesa hanno convenuto sull'obbligo per i propri iscritti di rispettare la competenza, l'autonomia e la specifica professionalità delle altre categorie, astenendosi da iniziative che incrocino o confondano le rispettive competenze (quelle del giornalista, di operatore pubblicitario, di operatore delle relazioni pubbliche).

Si è infatti ritenuto che debba predisporci una assai netta distinzione nell'esercizio delle professioni che a vario titolo sono coinvolte nella comunicazione di massa, nel superiore interesse dei fruitori della comunicazione stessa, anche attraverso la massima diffusione della conoscenza di tale forma di autoregolamentazione al fine di assicurare trasparenza e correttezza nel rispetto dei ruoli e delle professionalità specifiche degli operatori. Sono quindi enunciate alcune direttive tali da tradurre in concreto i cennati principi generali,

direttive che integrano le norme deontologiche vigenti per ciascuna delle categorie interessate.

Tali direttive stabiliscono:

a) per l'attività professionale non si dovrà accettare, richiedere od offrire (anche se con il consenso del datore di lavoro o committente) compensi di alcun genere che possano confondere o sovrapporre i ruoli professionali;

b) le attività economiche, i beni (prodotti e servizi) e le opinioni di singoli enti e gruppi possono essere oggetto di messaggio pubblicitario, di attività di relazioni pubbliche o di informazione giornalistica, senza alcuna limitazione o censura né reciproco condizionamento, nel solo rispetto delle leggi vigenti o delle norme di autodisciplina. Ma il « tipo » di messaggio deve essere riconoscibile e la collocazione di messaggi di natura diversa deve essere distinta;

c) l'obbligo di correttezza è nei confronti di tutti i soggetti (pubblico, mezzi, aziende o enti). Le organizzazioni sottoscrittenti riconoscono perciò la necessità della massima correttezza non solo nei rapporti reciproci ma anche nei confronti dei rispettivi committenti e porranno la massima attenzione alla veridicità delle informazioni trasmesse. Ciò implica in particolare per la professione giornalistica (in ragione della sua responsabilità « in proprio » dell'informazione) la verifica preventiva di attendibilità e di correttezza di quanto viene diffuso e la adeguata correzione di informazioni che dopo la loro diffusione si rivelino non esatte, specialmente quando tali notizie possano risultare ingiustamente lesive o dannose per singole persone, enti o categorie;

d) gli associati delle organizzazioni firmatarie sono tenuti ad agire in modo tale da non indurre i componenti di altre categorie professionali a discostarsi alle norme di comportamento proprie di ciascuna.

Viene infine istituito un apposito Comitato permanente, formato da un rappresentante per ciascuno degli organismi firmatari cui spetta deliberare circa questioni di comune o reciproca rilevanza sull'applicazione delle norme del protocollo, e cui compete, inoltre, ricevere segnalazioni o richieste inviate alle singole associazioni o da esse trasmessi sulla base di esposti di cittadini. Il comitato, accertato che il caso rientri nelle materie oggetto dell'accordo, può decidere di sottoporre la questione agli organi di vigilanza e di autodisciplina delle singole categorie.

Inoltre spetta al Comitato un potere di iniziativa nei confronti degli organi giudicanti delle singole organizzazioni in relazione alla mancata osservanza di rispettive regole deontologiche.

Va soggiunto che i principi espressi dal protocollo d'intesa costituiscono integrazione di altri principi già posti dal codice di autodisciplina pubblicitaria del 1975 all'articolo 7 per cui « la pubblicità deve essere sempre riconoscibile come tale, nei mezzi in cui, oltre alla pubblicità, vengono comunicati al pubblico informazioni e contenuti di altro genere, la pubblicità inserita deve essere nettamente

distinta per mezzo di idonei accorgimenti ». Gli stessi principi sono poi alla base della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 84/450 del 19 settembre 1984 in materia di repressione della pubblicità ingannevole, ove come tale viene definita dall'articolo 2 quella pubblicità « che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente ». Tale direttiva, pur non escludendo un controllo volontario della pubblicità ingannevole da parte di organismi rappresentativi delle categorie interessate, impegna tuttavia gli Stati membri alla predisposizione di idonee normative di tutela per i consumatori, mediante il riconoscimento di apposite azioni giudiziarie.

In tal senso nella scorsa legislatura sono stati presentati il disegno di legge 22 ottobre 1984, n. 995 presentato al Senato dal Ministro dell'industria, commercio ed artigianato nonché la proposta di legge del 9 dicembre 1985 sulla disciplina della pubblicità presentata alla Camera dei deputati su iniziativa dell'onorevole Rodotà ed altri.

È quindi più che mai opportuna una regolamentazione legislativa tale da integrare i principi già fissati dal protocollo di intesa in materia di pubblicità ed informazione, eventualmente nel contesto di una riforma della legge n. 69 del 1963, da più parti auspicata, che renda nel contempo possibile l'iniziativa dei cittadini, tramite azioni giudiziarie, a carattere inibitorio, proprio alla stregua di quanto la legge sull'editoria prevede in tema di repressione di concentrazioni editoriali nella stampa quotidiana.

È in gioco, infatti, il medesimo valore per cui viene riconosciuta dalla legge per l'editoria l'azionabilità in via collettiva del diritto all'informazione a tutela del pluralismo informativo.

CAPITOLO VII

PROSPETTIVE DI LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLIO

I. — Premessa.

Le prospettive di una legislazione *antitrust* si possono scindere in due profili: l'uno generale inerente ad uno schema normativo applicabile al sistema economico nel suo insieme; l'altro particolare, concernente alcuni tipi di beni (o dei servizi) che per loro stessa natura si caratterizzano in maniera specifica e differenziata rispetto a tutti gli altri comparti dell'apparato produttivo (in questa tipologia si situa con connotazioni peculiari l'area dei *mass media*).

I due profili ora indicati presentano alcuni tratti differenziali (specialmente da un punto di vista concettuale). Basti pensare al tema delle « concentrazioni », per rilevare che esso può verificarsi a seconda della generalità o della settorialità dei campi di riferimento: ad esempio, nel caso delle « imprese manifatturiere » i problemi sono essenzialmente economici e riguardano prevalentemente la tutela dei consumatori nonché l'esigenza di una equilibrata distribuzione del potere economico della società, mentre nel caso delle imprese editoriali o radiotelevisive i problemi sono — più marcatamente — di tutela di valori collettivi, essendo l'informazione anzitutto un bene sociale.

Diversa è anche la base su cui possono poggiare, nel nostro ordinamento, la disciplina *antitrust* generale (per tutto l'apparato produttivo) e quella, invece, specifica per l'area dell'informazione. La prima è retta soprattutto dalle norme della Costituzione in materia

economica (l'articolo 41 della Costituzione), mentre tutta l'area dell'informazione è retta principalmente da norme rivolte alla tutela della libertà di « manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione » (articolo 21 della Costituzione) e cioè alla salvaguardia di quei canoni di pluralismo e di trasparenza che di tale libertà costituiscono requisiti essenziali.

Il tratto differenziale fra i due profili suddetti si rinviene anche in ciò: che la disciplina *antitrust* concernente l'apparato produttivo generale mira a garantire la libera concorrenza, nell'ambito di un mercato di beni e di prodotti che, quasi sempre, sono « soggettuali », o di materiale utilità o consumo materiale. Invece nel settore della comunicazione sociale la libera concorrenza nel « mercato delle idee » (*market of ideas*), riguarda quelle utilità le quali toccano da vicino la persona umana, il suo patrimonio conoscitivo (nei suoi « principi di scienza della finanza », L. Einaudi parlava di beni « rivolti a soddisfare i bisogni nobili dell'uomo »). L'informazione, nelle sue varie forme e nei suoi diversi media (anche se, ovviamente, nel suo processo produttivo e distributivo implica apparati produttivi e costi economici) si connota come un bene immateriale, frutto di un apporto conoscitivo, di una ricerca (anche soltanto notiziale).

Se vi sono, dunque, fattori diversificanti fra le due prospettive di normazione (l'una generale, l'altra settoriale), sussistono, però, anche punti di contatto. Basti considerare che nel campo delle imprese di informazioni operano anche società che esplicano attività aventi primariamente carattere economico o finanziario. Sicché una legislazione di carattere globale può spiegare influssi (positivi) anche su quella di comparti specifici. Questa constatazione è avvalorata dal rilievo che in ordinamenti giuridici (nei quali da tempo vige una legislazione antimonopolio che abbraccia sia il sistema economico nel suo insieme sia i comparti specificamente connotati) le leggi a tutela della libera concorrenza e del pluralismo nel campo della stampa e della radiotelevisione sono una parte (a volta materiale, a volta ideale) delle leggi generali *antitrust*. In Gran Bretagna le norme sono contenute nella sezione ottava del *Monopolies and Mergers act* del 1965; in Francia la legge del 1984 presuppone quelle del 24 luglio 1966, n. 537 e del 19 luglio 1977, n. 806. Nella Repubblica Federale Tedesca la legge del 24 settembre 1980 (*Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen*) contro le restituzioni alla concorrenza si fonda su una clausola generale così formulata: « i contratti stipulati da imprese o associazioni di imprese per uno scopo comune e le deliberazioni delle associazioni di imprese sono inefficaci nella misura in cui sono atte ad influenzare la produzione o i rapporti di mercato del traffico di merci o delle prestazioni commerciali limitando la concorrenza ». Il supremo organo di regolazione è l'autorità di cartello (*Bundeskartellamt*) che si pronuncia sui contratti e sulle deliberazioni suddette ed ha anche poteri di concedere deroghe, come ad esempio nei casi di cartelli di razionalizzazione o di cartelli per crisi strutturali o di cartelli di specializzazione.

La menzionata clausola, a carattere onnicomprensivo, viene applicata anche per disciplinare i processi concentrativi nel settore dei *mass media*.

Il concetto di impresa in posizione dominante è uno dei principi basilari dell'*Antitrust law* americana avente efficacia per ogni settore. Lo *Sherman Act*, dopo avere, nella I Sezione, dichiarato illegittimi i contratti e gli accordi che tendono ad alterare la concorrenza, nella Sezione II vieta l'acquisto di una posizione dominante (« every person who shall monopolize or attempt to monopolize »). E queste disposizioni nella realtà statunitense regolano sia i rapporti strettamente economici, sia ogni altro tipo di manifestazione che possa in qualche modo contrastare il fenomeno della libertà di concorrenza: sicché fra i mezzi a difesa della libertà di espressione vengono elencate le disposizioni *antitrust*.

II. — La legislazione a carattere generale.

Può ritenersi ormai largamente prevalente il riconoscimento dell'esigenza di una disciplina di carattere generale. Nel 1956 venne firmato il trattato di Roma, che dava vita al mercato comune europeo e che, tra l'altro, stabiliva che debbono essere perseguiti gli abusi delle posizioni dominanti: dopo quel trattato in molti paesi europei sono state approvate leggi a difesa della libera concorrenza, ma l'Italia non ha provveduto fin'oggi a tale normazione di carattere generale.

L'urgenza di procedere a tale adempimento si accentua ora di fronte all'approssimarsi del 1992, in quanto scadenza prevista quale traguardo del mercato unico europeo.

I benefici di un sistema concorrenziale rappresentano uno dei capisaldi del mercato economico. Da ciò deriva il diffuso consenso su misure che ne garantiscano il funzionamento e la difesa rispetto a fattori limitativi.

È da rilevare che (come è stato osservato da economisti e da giuristi nel convegno di Courmayeur del settembre 1987) non è sufficiente la disciplina comunitaria a tutelare interamente la libera concorrenza, giacché essa è limitata a specifiche fattispecie.

Le previsioni del trattato di Roma concernono « abusi di posizione dominante » idonei a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri. Per quanto l'indirizzo delle autorità comunitarie sia tendenzialmente estensivo, sfuggono a tale disciplina le intese e gli abusi di posizione dominante che siano idonei a pregiudicare il commercio all'interno di uno Stato sicché la regolazione di tali aspetti è dal trattato rimessa interamente alle legislazioni nazionali.

L'idea della necessità di tutelare la libertà di concorrenza intesa non solo come iniziativa economica ma come situazione di mercato è antica e i primi progetti risalgono agli anni cinquanta; ma, anche dopo i trattati che hanno instaurato la Comunità europea e che dettano precise regole di concorrenza, il legislatore italiano è rimasto inerte e se pure vi sono state ripetute iniziative legislative, queste non si sono mai trasformate in legge. Si è dubitato anche che fosse necessario porre una regolazione interna, quando esisteva una precisa regolamentazione ed esperienza giuridica comunitaria, ma se ne è dubitato a torto perché in definitiva le regole di concorrenza

sono tutte in funzione del mercato considerato come rilevante e le varie situazioni sono diverse e vanno diversamente valutate, quando come mercato rilevante si prenda il mercato interno o invece il mercato comune. Quindi le norme comunitarie, come tali, non possono servire a risolvere i problemi concorrenziali che si pongono all'interno dei singoli Stati, e a questo fine è necessaria una legge interna come del resto ci dimostra l'esperienza degli altri paesi europei.

Se una regolamentazione interna appare necessaria, appare anche necessario un coordinamento tra regole di concorrenza interna e regole di concorrenza comunitaria. Tanto questo coordinamento è apparso necessario che si è posto addirittura il problema se non dovesse nella disciplina interna richiamarsi la regola comunitaria riferita a un mercato rilevante più ristretto: ciò che avrebbe importato il vantaggio di poter fruire anche di quella puntualizzazione e di quella evoluzione che si sono realizzate durante circa un trentennio di applicazione.

Tuttavia questo problema è stato generalmente risolto nel senso dell'adozione di un'autonoma disciplina: e ciò non soltanto per la necessità di prevedere gli apparati e i congegni idonei a reprimere le eventuali violazioni delle regole di concorrenza, ma anche per la necessità di revedere accanto alle tradizionali regole di concorrenza, riguardanti le intese industriali e gli abusi di posizione dominante, ulteriori regole di concorrenza necessarie di fronte a fenomeni nuovi di situazioni di egemonia.

Ciò premesso, possono segnarsi alcuni tratti specifici:

a) l'adozione di una normativa *antitrust* italiana comporta l'istituzione di una autorità nazionale competente (e ciò non può che essere visto con favore da parte comunitaria, se non altro per il fatto che gli stessi regolamenti di applicazione delle norme CEE sulla concorrenza presuppongono l'esistenza di tali autorità negli Stati chiamate, tra l'altro, a cooperare con la Commissione per l'applicazione della stessa legislazione comunitaria).

Dottrina e giurisprudenza riconoscono largo spazio ai legislatori nazionali. Si può così pensare che a una apposita autorità nazionale sia attribuita un'autonoma funzione di vigilanza accanto a quella spettante alle autorità comunitarie (è quanto ha fatto la Germania Occidentale, con l'istituzione del Bundeskartellamt). Occorre che l'organismo da istituire sia collocato in una posizione di autonomia rispetto al potere esecutivo (e nell'istituirlo si può trarre profitto dalle esperienze degli altri paesi specialmente Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Germania).

Il modello istituzionale più idoneo è quello degli organi di garanzia e delle amministrazioni « ad alto tasso di imparzialità », di recente introdotti nel nostro ordinamento, che esplicano un ruolo innovativo, secondo formule già sperimentate in altri paesi europei.

Quanto ai poteri dell'istituendo organismo, questo dovrebbe essere titolare di potestà di intervento (su ricorso o autonomamente) sui casi di abusi di potere economico, che si traducano nel porre barriere all'ingresso di imprese su un determinato mercato, nell'alterare le condizioni di concorrenza all'interno dello stesso.

b) Una prospettiva legislativa a tutela del mercato concorrenziale induce come implicazione una legislazione sui gruppi, finora considerati solo frammentariamente nel nostro ordinamento, e una riforma del diritto societario (anche per ciò che riguarda l'informazione che società e gruppi devono fornire al pubblico e alla pubblica amministrazione). Una disciplina sui gruppi, infatti, renderebbe più agevole la previsione generalizzata del bilancio consolidato quale strumento di informazione e di valutazione dell'attività del gruppo inteso come organismo economico unitario (cfr. la direttiva CEE che ne definisce principi e regole).

Com'è risaputo, il diritto italiano non prevede ancora una disciplina generale dei gruppi. Certo il fenomeno non può dirsi del tutto sconosciuto, giacché sono sempre più numerose le disposizioni di leggi speciali che ne prendono atto, stabilendone la rilevanza a particolari effetti. Nonostante ciò, il suo funzionamento è rimasto sino ad oggi abbandonato al diritto societario comune.

La situazione non ha registrato sostanziali progressi neanche a seguito della legge n. 95/1979 (c.d. legge Prodi), recante fra l'altro, un primo tentativo di disciplina della responsabilità inerente alla direzione unitaria del gruppo (articolo 3, ultimo comma), la cui capacità espansiva è rimasta fortemente ostacolata, oltre che dallo stretto collegamento con la procedura di amministrazione straordinaria, dalla modesta calibratura tecnica e politica della norma.

Al disinteresse legislativo fa riscontro un disinteresse progettuale. Fra le proposte di modifica del diritto azionario avanzate in questi anni il tema dei gruppi risulta singolarmente assente (fatta eccezione per un abbozzo di « criteri direttivi » contenuto in un disegno governativo di legge-delega presentato nella settima Legislatura e riproposto, sempre senza successo, in quella seguente). Il progetto di « Statuto dell'impresa » elaborato dalla Commissione Ferri costituì il primo tentativo di abbozzo di una disciplina generale ed organica del fenomeno.

La commissione nell'ipotizzare la disciplina in esame si è fondamentalmente ispirata al paragrafo 311 dell'*Aktiengesetz* vigente in Germania, secondo il quale, in assenza di un « contratto di denominazione » (*Beherrschungsvertrag*), « l'impresa dominante non può usare la sua influenza per indurre una società per azioni dipendente a concludere negozi ad essa dannosi o a prendere o a omettere provvedimenti con suo pregiudizio, a meno che i danni non vengano compensati ».

c) Una disciplina moderna delle coalizioni di imprese non dovrebbe essere ancorata a canoni rigidi di fattispecie normative « chiuse », ma soprattutto a criteri flessibili, a clausole generali, capaci cioè di rispecchiare la nuova realtà nazionale e internazionale in campo industriale e finanziario e di adeguarsi alla moderna dinamica delle economie integrate e dei *global investors*.

d) È da decidere poi quale rilevanza si voglia dare al tema dell'impresa pubblica. Ad esempio la legge tedesca prevede l'applicazione dei principi del *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* anche nei confronti delle imprese, totalmente o parzialmente in mano

pubblica, escludendo invece (o riservando un trattamento particolare) le aziende pubbliche dei servizi essenziali (acqua, elettricità, ecc.), delle poste, delle ferrovie della Bundesbank. ecc.

Ovviamente, nel nostro ordinamento, il problema può assumere soluzioni aventi proprie caratteristiche, che riflettono le esigenze del nostro Paese.

e) Quelli ora indicati possono considerarsi come punti orientativi. Ma il tema centrale per il legislatore nella materia considerata, rimane il contemperamento di due ordini di esigenze: da un lato quelle connesse all'espansione, alle economie di scala, alla razionalizzazione della produzione e della distribuzione, alla competizione nei mercati internazionali, dall'altro lato quelle connesse alla tutela dei consumatori o dei risparmiatori, alla libertà di concorrenza, a un assetto equilibrato del potere economico-finanziario nella società contemporanea.

Pur non essendo alcun modello trasponibile da un ordinamento all'altro senza i necessari adeguamenti, tuttavia utili riferimenti circa il bilanciamento dei suddetti possono trarsi dal GWB tedesco. Nelle regole di principio ispiratrici di tale legge sono enunciati molteplici criteri di contemperamento fra le esigenze di tutela della concorrenza nel mercato interno e quelle di salvaguardia delle esportazioni, della competitività sui mercati internazionali, nonché di altri « motivi di economia generale e del bene comune ».

III. — Normativa settoriale (l'informazione).

1) *Profili della legge sull'editoria.*

Con le norme sulle concentrazioni nella stampa quotidiana (legge n. 416 del 1981 e legge n. 67 del 1987) il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento un primo nucleo di disciplina antimonopolio (pur in assenza di una legge di valore generale). Meritano di essere segnalati quei punti della legge sull'editoria che, per l'esperienza sostanzialmente proficua che da essi può derivare, hanno capacità di porsi come paradigma sia ai fini di una legislazione in divenire (che attenga agli altri settori dell'informazione quali la radiotelevisione, la pubblicità), sia come punti di riferimento per la individuazione di principi informatori di una legislazione generale.

Un primo apporto positivo della legge suddetta consiste nell'aver individuato (delimitandone l'ambito) un concetto, come quello di posizione dominante, atto a svolgere una funzione essenziale in tutto il sistema dell'*antitrust*.

Le disposizioni a tutela della libertà di concorrenza erano già state inserite nel Trattato CEE e nell'articolo 66, paragrafo 7, del trattato CECA; e anche la Corte di giustizia aveva avuto occasione di definire il concetto medesimo, affermando che « posizione dominante in relazione all'articolo 86 del trattato CEE corrisponde a una posi-

zione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione ».

La legge sull'editoria ha utilizzato questo principio, mirante alla garanzia della concorrenza in quanto fenomeno economico, rivolgendolo verso la finalità di tutela della pluralità delle fonti di informazione per la collettività.

Altro punto importante è quello di una prima formulazione di criteri e di indicazioni circa i « gruppi ». La rilevanza unitaria del gruppo non era desumibile in via generale dai frammenti di legislazioni antecedenti alle leggi sull'editoria: frammenti si rinvenivano nell'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 (cosiddetta legge Prodi sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) o negli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30 (in attuazione della seconda direttiva comunitaria 13 dicembre 1976 sulle S.p.A.). Invece, la legislazione editoriale rappresenta un esempio istruttivo di normativa sui gruppi (salvo ulteriori approfondimenti e miglioramenti). Costituisce una acquisizione importante quella di aver riconosciuto e regolato il fatto « collettivo », cioè la convergenza stabile di interessi e di obiettivi comuni) si coglie non solo mediante determinate conformazioni strutturali, ma anche attraverso vincoli organizzativi, o attraverso le forme di *interlocking directorates*. Si è giunti in sostanza a un riconoscimento del gruppo di società attraverso i molteplici indici rivelatori enunciati negli articoli 1 e 3 della legge n. 67 del 1987.

E tale primo nucleo di disposizioni concernenti i gruppi, inserite nel sistema della normativa editoriale può essere portato ad ulteriore e più organico sviluppo, mediante l'introduzione di « clausole generali », tali da consentire di cogliere la concentrazione non attraverso le forme (che in materia societaria sono estremamente mutevoli o in continua trasformazione o talvolta sottoponibili a tecniche occultative) ma attraverso gli effetti concentrativi. Questo delle clausole generali è, per lo più, il criterio ispiratore di normative *antitrust* (quali quelle di radice angloamericana), che hanno palesato finora attendibilità di risultati conseguiti.

2) Caratteristiche attuali del settore editoriale.

In una visuale attuale del comparto dell'editoria vanno rivelate alcune caratteristiche della situazione:

a) Il fenomeno di crescita dell'industria giornalistica è accompagnato da due aspetti, l'industrializzazione del prodotto e la tendenza alla concentrazione delle testate. Per quanto attiene al primo, può dirsi che trattasi di una logica conseguenza della stessa diffusione dei giornali, specie di quelli quotidiani tra i cittadini. Ne sono derivati effetti favorevoli, tra cui possono ricordarsi il conseguimento di una migliore organizzazione, la conquista di spazi di trattazione, una maggiore specializzazione e professionalità degli operatori.

Per quanto attiene alla concentrazione delle testate, va detto che il sistema sta esprimendo un tendenziale oligopolismo. È il caso di

chiarire l'esatta dimensione in cui si colloca il problema dei processi concentrativi, alla stregua dei criteri delineati dal nostro ordinamento giuridico e, precipuamente, dalla legge di riforma dell'editoria. L'aggregazione, la coalizione, la connessione fra imprese non incontrano nella nostra legislazione preclusioni o fatti ostativi, ogni qualvolta rimangono nell'ambito della fisiologia del sistema. Il contrasto che tali strutture societarie interconnesse determinano con precetti normativi viene in rilievo allorché le suddette formazioni si collocano in una posizione di eccesso di concentrazione, cioè col superamento di quei limiti fissati dalle leggi del 1981 e del 1987.

b) Lo scenario dell'editoria in Italia sta subendo in questi ultimi tempi una vasta mutazione. Per sua natura esso costituisce un terreno di grande dinamismo, sia sotto il profilo delle iniziative di imprese, sia per quanto riguarda le condizioni di mercato. Il secondo elemento caratterizzante della fase attuale è dato (oltre alle evenienze già rilevate di aggregazioni societarie) dalle forme di comunicazione multimediale, sicché i processi di integrazione si verificano, sia in forma verticale che orizzontale, non nel solo campo della carta stampata, ma vanno a interessare contemporaneamente anche gli altri subsettori dell'area dell'informazione.

Oggi il sistema delle comunicazioni di massa si presenta articolato in diversi settori (fondamentalmente informazione a stampa e informazione elettronica) ciascuno con una sua specifica individualità, ma tuttavia, nelle sue dinamiche reali, tende alla integrazione fra le diverse componenti che lo formano.

Dal punto di vista economico, appare in evidenza l'intreccio che si stabilisce, in termini di proprietà o almeno di controllo, fra le imprese di comunicazione di massa di genere diverso. E v'è poi un altro fattore che pone in rilievo l'integrazione o le interferenze fra i due comparti del sistema informativo; entrambi si alimentano fondamentalmente di una stessa risorsa, la pubblicità.

c) Il settore dell'editoria confina con gli altri comparti della vasta area dell'informazione, alcuni dei quali non ancora assoggettati ad una organica disciplina legislativa. All'inizio di questa legislatura si riscontra una attività progettuale, tendente a realizzare un disegno ordinatore nell'ambito di una visione di sistema.

È da ritenere che una disciplina organica debba articolarsi in due profili essenziali: l'uno attinente ai principi generali validi per tutta l'area di informazione, l'altro invece inerente ai tratti differenziali oggettivamente inerenti a ciascuno dei subsettori. I principi generali (o « regole quadro ») sono essenzialmente quelli della trasparenza degli assetti proprietari, del pluralismo nella produzione informativa, del coordinato e bilanciato accesso alle risorse economiche (ad es. la pubblicità). Ma il trattamento giuridico « di sistema » non può, però, non tener conto delle specificità attinenti a ciascuno dei settori, sicché per ciascuno di essi, pur nell'ambito di una visione omogenea dei principi, bisogna prevedere elementi strutturali e funzionali appropriati.

d) Non è inopportuno, infine individuare — quali punti di confronto in materia di assetto multimediale e di difesa della concorrenza — alcune regole introdotte nelle legislazioni di altri Stati.

In Francia con la legge n. 86-1210 del 27 novembre 1986 (ad integrazione della legge n. 86-897 del 1° agosto 1986 e della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986) sono state introdotte disposizioni di carattere generale finalizzate ad assicurare il rispetto a livello nazionale del pluralismo. Esse stabiliscono il divieto del rilascio di autorizzazione per servizi radiotelevisivi via etere o via cavo, a soggetti che si trovino in più di due delle seguenti situazioni: a) essere titolare di una o più autorizzazioni per servizi televisivi via etere che coprano zone la cui popolazione raggiunga complessivamente i quattro milioni di abitanti; b) essere titolare di una o più autorizzazioni per servizi radiofonici che coprano zone le quali comprendano complessivamente una popolazione di trenta milioni di abitanti; c) essere titolare di una o più autorizzazioni per servizi radiotelevisivi via cavo che consentano una copertura di zone la cui popolazione ammonti a sei milioni di abitanti; d) essere editore di uno o più quotidiani di informazione che abbiano una diffusione, a livello nazionale, superiore al 20 per cento rispetto alla diffusione totale dei quotidiani della stessa natura. Infine, per garantire il principio del pluralismo a livello regionale e locale, sono previste norme che fanno divieto di rilasciare un'autorizzazione per una zona geografica determinata (per un servizio radiofonico o televisivo via etere o via cavo in ambito non nazionale) a soggetti che si trovino in più di due delle seguenti situazioni: a) essere titolare di una o più autorizzazioni per servizi televisivi via etere nazionali o meno diffusi nella zona in questione; b) essere titolare di una o più autorizzazioni per servizi radiofonici nazionali o meno la cui *audience* potenziale complessiva nella zona considerata superi il 10 per cento delle *audience* potenziali complessive dell'insieme dei servizi pubblici o autorizzati della stessa natura; c) essere titolare di una o più autorizzazioni per servizi radiofonici e televisivi diffusi via cavo all'interno della zona in questione; d) essere editore di un uno o più quotidiani d'informazione, a carattere nazionale o meno, diffusi nella zona presa in considerazione.

Negli Stati Uniti non può essere concessa una licenza di emittenza radiotelevisiva a un soggetto che direttamente o indirettamente possieda, gestisca o controlli l'unico quotidiano pubblicato in una data località. Anzi un emendamento dei democratici al bilancio dell'88, approvato il 23 dicembre 1987, ha vietato alla FCC (Federal commission of communication, supremo organo di regolazione americano) di concedere qualsiasi deroga alla legge che vieta il possesso contemporaneo di una rete TV e di un quotidiano dello stesso Stato.

Nella Repubblica Federale Tedesca le clausole generali della GWB trovano applicazione specifica anche nel settore dei *mass media*: sicché sulla base di esse gli uffici di controllo dei Cartelli intervengono al fine di eliminare gli abusi delle posizioni dominanti nel settore editoria. Inoltre il Governo Federale ha fatto proprie le proposte provenienti dalla Commissione sui monopoli, ispirandosi a due principi fondamentali: a) i « nuovi » mezzi di comunicazione

non devono condurre a mettere in pericolo l'esistenza della stampa, in quanto i rapporti tra vecchi e nuovi mezzi di comunicazione devono essere più di natura complementare che sostitutiva; *b*) in tutto il settore della informazione, compresa quella radiotelevisiva, i gruppi imprenditoriali non devono mirare a garantirsi posizioni di predominio o ad usare le loro partecipazioni ai nuovi mezzi di comunicazione per la strategia di spostamento degli equilibri.

**«Internazionalizzazione delle imprese e concentrazioni industriali »:
relazione della X Commissione (Industria) del Senato.**

La X Commissione permanente (Industria) del Senato ha elaborato la relazione su « Internazionalizzazione delle imprese e concentrazioni industriali », al termine di una fitta serie di audizioni, che hanno consentito di esplorare tutti gli aspetti concernenti il tema considerato.

È opportuno riprodurre integralmente il testo, tanto più che in esso, oltre ad enunciazioni di principi e di criteri valevoli per tutto l'ampio comparto dell'economia in generale, sono racchiusi specifici riferimenti al settore dell'editoria.

« Lo sviluppo dell'economia contemporanea è fondato sui processi di internazionalizzazione e di concentrazione delle imprese: le imprese industriali tendono a realizzare una penetrazione nei mercati, sfruttando le economie di scala nella fase di ricerca e sviluppo, della produzione e della commercializzazione dei prodotti, anche accentuando la reciproca divisione del lavoro. Il carattere irreversibile di questo processo appare tanto più evidente nel momento in cui la Comunità si avvicina alla scadenza del 1992, data del previsto completamento del mercato interno comunitario.

Il legislatore nazionale non intende porre vincoli ai processi di internazionalizzazione e di concentrazione in quanto tali, ma intende evitare il pericolo di abuso delle posizioni dominanti e tutelare la libera concorrenza contro ogni pratica restrittiva o distorsiva.

Questi principi sono alla base degli articoli 85 e 86 del Trattato istitutivo della CEE, che proibiscono — rispettivamente — gli accordi e le pratiche intesi a restringere o impedire la libera concorrenza. È opportuno ricordare che gli articoli del Trattato, secondo quanto ha stabilito la Corte costituzionale, debbono essere considerati come fonti dell'ordinamento italiano, nella misura in cui propongono norme direttamente applicabili dai Tribunali. In altre parti essi non sono invece suscettibili di una applicazione immediata, se manca un intervento di un organo apposito — che nell'ordinamento comunitario è la Commissione — che identifichi i casi concreti in cui si possono considerare violati i principi stabiliti nel Trattato. È questo il caso dell'abuso di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 86.

Le concentrazioni in quanto tali non sono espressamente limitate dal Trattato, ma si prevede, in materia, l'adozione di un apposito regolamento. Ciò non farebbe però venire meno la necessità di una

legislazione nazionale, in quanto sono previste clausole limitative che porterebbero ad escludere l'applicazione del regolamento alle concentrazioni cui non siano interessate imprese di nazionalità diversa; non si dimentichi inoltre che esistono spesso situazioni di fatto che rendono impermeabili i mercati nazionali, o addirittura i mercati locali, di fronte alla concorrenza internazionale, anche dopo la caduta delle barriere giuridiche. Infatti, i principali Paesi della Comunità hanno da tempo adottato proprie normative a tutela della concorrenza, ed intendono conservarle anche in presenza di una normativa comunitaria.

La legislazione nazionale dovrà essere armonizzata con le normative comunitarie di cui agli articoli 85 e 86 del Trattato di Roma, ed alla proposta di regolamento in corso di adozione. Ciò costituirebbe un fatto positivo non solo sotto il profilo del coordinamento, ma per la stessa attività dell'Autorità nazionale, che potrà utilizzare l'esperienza comunitaria.

La normativa nazionale dovrà coprire gli spazi non coperti da quella comunitaria. Tra i comportamenti presi in considerazione assumeranno particolare rilievo quelli relativi alla formazione dei prezzi nel processo di produzione e nella distribuzione commerciale. La normativa non dovrà prefigurare una casistica dettagliata, ma dovrà configurarsi come una normativa di scopo, che definisce gli interessi da tutelare e crea gli strumenti istituzionali necessari. L'esperienza della CEE consiglia di stabilire nella normativa delle indicazioni di principio, lasciando all'organismo competente il compito di valutare, caso per caso, se questi principi siano messi in discussione. Una maggiore rigidità sarebbe compatibile con la fluidità e la rapida evoluzione della realtà economica e delle pratiche aziendali.

Sarà comunque opportuno che la legislazione nazionale si unifichi alla sistemazione della normativa comunitaria, specie per quanto riguarda le concentrazioni: la proposta di regolamento prevede un sistema di autorizzazioni per le concentrazioni di imprese, il cui fatturato complessivo superi il miliardo di ECU (circa 1.500 miliardi di lire). La legge italiana dovrebbe prevedere la necessità di una autorizzazione, facendo riferimento ad un fatturato determinato in relazione alle diverse dimensioni del mercato nazionale, ed agli eventuali collegamenti delle imprese interessate con gruppi di imprese.

La gestione della normativa nazionale non può essere affidata a nessuno degli organismi oggi esistenti. È necessario procedere alla costituzione di un'Alta autorità, autonoma rispetto al Governo e costituita in modo da garantirne la qualificazione tecnica e l'indipendenza. È evidente infatti che in una materia così delicata l'assenza di parametri rigidi e predeterminati consente una larga discrezionalità, che sarebbe inopportuno se attribuita ad un organismo burocratico, privo di questi requisiti.

È necessario che l'Alta autorità possa avvalersi dell'esperienza già maturata dagli organismi di controllo esistenti in materia economica (Banca d'Italia, ISVAP, CONSOB, Garante dell'editoria): a tale

scopo, si può esaminare l'ipotesi che una parte dei suoi componenti sia designata dai suddetti organismi, mentre la parte restante dovrebbe essere designata dal Parlamento.

La legge dovrebbe prevedere procedure e condizioni tali da garantire l'indipendenza dei membri dell'organismo collegiale, che dovrebbero naturalmente essere assistiti da un Segretario generale composto da un numero limitato di persone estremamente qualificate.

A tale Alta autorità le imprese dovrebbero far pervenire obbligatoriamente informazioni sulle concentrazioni in atto e su ogni fatto rilevante in relazione alle finalità della legge; l'autorità dovrebbe possedere poteri di richiesta e di verifica nei riguardi delle imprese, e potrebbe disporre indagini di propria iniziativa. Essa potrebbe richiedere la collaborazione degli altri organismi di controllo nazionali e stranieri, e potrebbe formulare proposte agli organi legislativi ed amministrativi dello Stato.

Si è detto come l'Alta autorità debba avere un potere autorizzativo vero e proprio, da esercitare entro termini brevi, nei confronti delle concentrazioni. Si può ipotizzare che il Governo nella sua collegialità, in considerazione dei superiori interessi nazionali, possa autorizzare una concentrazione che l'Alta autorità abbia viceversa ritenuto di non autorizzare.

Per i casi di abuso di posizione dominante, si può ipotizzare una gamma di poteri che possono essere attribuiti alla Commissione. Nelle ipotesi meno gravi, la Commissione potrebbe intervenire con semplici pronunce, prive di effetti giuridici: esse potrebbero comunque avere una importanza non trascurabile, richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze politiche sulla situazione lamentata, ed esercitando una azione di "persuasione morale" sugli stessi operatori economici. In altre ipotesi, seguendo il modello comunitario, si può pensare a sanzioni pecuniarie, la cui importanza non va certamente sopravvalutata ma che varrebbero a rendere meno "simbolico" l'intervento dell'Alta autorità.

Contro ogni decisione dell'Alta autorità, rimane naturalmente salva la possibilità di appello.

La Commissione e la Corte di giustizia delle Comunità europee hanno più volte denunciato l'esistenza di distorsioni e limitazioni della libera concorrenza determinate da leggi o atti amministrativi degli Stati membri. Il caso più frequente è quello di distorsioni determinate da sovvenzioni alle imprese; in altri casi, le distorsioni sono dovute a provvedimenti autorizzativi o di altro genere. L'Alta autorità dovrà opportunamente vigilare anche su queste situazioni: attribuirle un potere di annullamento degli atti contrasterebbe peraltro con i principi fondamentali del nostro diritto pubblico. Conviene dunque attribuire all'Alta autorità il potere di segnalare gli inconvenienti riscontrati, per quanto di competenza, al Governo ed al Parlamento, con apposite relazioni. In alcuni settori già esistono delle disposizioni specifiche e speciali organi di vigilanza: la Banca d'Italia per il credito l'ISVAP per le associazioni, la CONSOB per i

mercati finanziari e il Garante per l'editoria. Dovranno essere individuate forme di coordinamento tra l'Alta autorità e gli organi di vigilanza dianzi ricordati.

La nuova normativa, negli altri settori, dovrebbe essere applicata a tutte le imprese che operano sul mercato, siano esse pubbliche o private. L'esercizio di servizi pubblici in condizioni di monopolio non dovrebbe essere regolato da questa normativa: in tali casi si dovrà provvedere, con appositi atti legislativi o amministrativi, ad assicurare la tutela del consumatore e degli utenti. L'Alta autorità dovrà invece occuparsi dei casi in cui una azienda pubblica che operi in regime di monopolio determini — ad esempio, agendo in qualità di acquirente — distorsioni nel mercato.

Se un disegno di legge istitutivo dell'Alta autorità, con i poteri di cui si è detto, rappresenta il momento fondamentale di una legislazione sulla tutela della concorrenza, è altresì vero che esso va affiancato da alcuni altri interventi legislativi.

In primo luogo, è opportuno un completamento della legislazione sui gruppi di imprese, che valga ad assicurare la trasparenza. La normativa vigente è estremamente frammentaria e va integrata tenendo presenti le direttive comunitarie in tema di diritto societario. Sono necessarie altresì urgenti misure di salvaguardia degli azionisti di minoranza e per la regolamentazione delle offerte pubbliche di azioni.

Il dibattito relativo ai "conglomerati" di imprese eterogenee ha peraltro richiamato l'attenzione sui settori bancario, assicurativo ed editoriale.

Per quanto riguarda il settore bancario, va approvato e sostenuto l'indirizzo già affermato dalla Banca d'Italia e dal CICR in ordine alla separazione tra credito e industria: sarà opportuno, tuttavia, riconsiderare attentamente gli effetti derivanti dalla scadenza del 1992 per gli eventuali aggiustamenti che saranno ritenuti indispensabili.

Per quanto riguarda le imprese di assicurazione e i fondi di investimento il crescente interesse dei grandi gruppi per questi settori solleva giustificate preoccupazioni, connesse al timore di rapporti non corretti tra imprese controllanti e controllate. Bisogna garantire agli organi di vigilanza poteri adeguati per acquisire la necessaria conoscenza di questi rapporti e, se del caso, per operare i necessari interventi.

Per quanto riguarda l'editoria, si è rilevata l'anomalia del "caso italiano", che vede la presenza di imprese industriali tra i proprietari di testate editoriali. La separazione tra industrie ed editoria costituisce senza dubbio un obiettivo da perseguire; ove non si ritenga possibile giungere fin d'ora ad una separazione totale, conviene modificare la legislazione vigente, abbassando la soglia della concentrazione ammessa nel caso di testate collegate ad imprese industriali. È chiaro, infatti, che il possesso di mezzi di informazione costituisce di per sé un fattore capace di alterare i rapporti di forza tra le imprese, generando così una distorsione della concorrenza ».

CAPITOLO VIII

PROFILI INTERPRETATIVI DELLA LEGISLAZIONE
SULLE CONCENTRAZIONI EDITORIALI (*)**1. - Premesse metodologiche e di inquadramento.**

La determinazione dei concetti di collegamento e controllo adottati dal legislatore ai fini dell'applicazione delle leggi editoriali è problema ermeneutico da risolvere, come d'uso, non solo in base al senso letterale delle parole ma anche alla luce dell'intenzione legislativa.

Realisticamente però, quanto più l'interpretazione dipenda dalla ricostruzione di questa, tanto più divengono opinabili le conclusioni cui perviene. Per questo, mentre appare impraticabile — per logica e per metodo — una interpretazione limitata alla lettera, si ridurranno qui i richiami alla *ratio legis* a quei soli sui quali sussiste una oggettiva certezza, su base normativa esplicita, ovvero a quelli sui quali c'è comune consenso nella giurisprudenza pratica e teorica. Non verrà qui presupposto perciò, a mò di premessa, se le leggi editoriali (legge 5 agosto 1981, n. 416; decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268; legge 30 aprile 1983, n. 137; legge 10 gennaio 1985, n. 5; legge 25 febbraio 1987, n. 67, oltre a marginali aggiunte) costituiscano — come pure sembra persuasivo — una normativa di scopo suscettibile di integrare un autonomo sistema o statuto dell'impresa editoriale, oppure no; ovvero se sia

(*) È stata affidata, dall'Ufficio del garante per l'editoria, al prof. Aurelio Gentili l'elaborazione di uno studio sulla normativa concernente le concentrazioni nel settore editoriale. L'interessante elaborato, il cui testo è riprodotto nel presente capitolo, traccia profili interpretativi e segna i punti di orientamento nella complessa materia.

appropriata per esse una tecnica ermeneutica più o meno legata all'enunciato legale. Tanto meno saranno compiute opzioni, nel conflitto, tra i valori costituzionalmente protetti coinvolti nelle leggi: libertà di informazione, libertà di iniziativa economica privata, utilità sociale.

Per maggior chiarezza, e miglior controllo delle premesse e dell'orientamento del presente parere, ne vengono denunciati qui i punti di partenza e chiarita l'impostazione del quesito. Si dà per presupposto che la legislazione editoriale emanata tra il 1981 e il 1987 intende assicurare il pluralismo nella stampa quotidiana ricorrendo a due strumenti: le provvidenze (contributi, agevolazioni creditizie e analoghi) e la repressione delle concentrazioni.

Si dà inoltre per presupposto che costituisce « concentrazione » ai sensi delle leggi editoriali ciascuna di quelle situazioni — che saranno meglio indagate e definite nel seguito — nelle quali è doveroso, ai sensi di legge e per i suoi fini (non necessariamente per altri fini) considerare cumulativamente tante testate di giornali quotidiani che superino le quantità (di testate stesse o di tiratura), nell'area nazionale o interregionale, o regionale, segnate come limite dalla legge. Non si dà invece affatto per presupposto cosa possa e debba intendersi in altro senso e ad altri effetti per concentrazione, e soprattutto che cosa in ipotesi essa sia sotto il profilo soggettivo: gruppo personificato, soggetto collettivo, mero fatto ?

Si dà infine per presupposto che ai sensi e agli effetti delle leggi editoriali si ritiene verificata una di quelle situazioni definibili come « concentrazioni di quotidiani », allorché testate in quantità eccedenti i limiti di legge sono dominate da uno, oppure anche da più soggetti se legati tra loro da rapporti di collegamento e/o controllo, intesi secondo la nozione dalle stesse leggi fornite (che include quella dell'articolo 2359 del c.v.).

Occorre chiarire quali situazioni il legislatore intenda come rapporti di collegamento e controllo, ai fini della contemporanea considerazione di più testate per gli effetti delle norme repressive delle concentrazioni editoriali, ancorché queste non appartengano a, o non siano gestite da, la stessa persona fisica o giuridica.

Su queste, e queste sole basi, appare tuttavia già inquadrata la struttura logica — ma naturalmente non il contenuto — di tali situazioni di collegamento e controllo. Checché ne sia, infatti, del loro contenuto, si tratta comunque di particolari connessioni relative ad un referente oggettivo tipico, la testata, e ad un referente soggettivo invece atipico, ravvisabile in qualunque soggetto risulti attributario di poteri proprietari o gestori sulla testata. Questa struttura logica è infatti quella propria delle proposizioni normative sul collegamento e controllo, nell'ambito più in generale di quelle sulla concentrazione e sua repressione.

Esse tutte cioè identificano quale fatto sanzionato una realtà, la posizione dominante, che il pur non unico *dominus* delle testate eccedenti i limiti di legge si costruisce attraverso una rete di collegamenti e controlli, scomponibile in quei tre elementi: uno oggettivo, uno soggettivo e uno connettivo.

All'esatta determinazione della relazione di collegamento e controllo concorre perciò lo studio di ciascuno degli elementi logici della fattispecie normativa.

2. - L'oggetto della relazione di collegamento e controllo.

Sul piano lessicale oggetto del precetto antimonopolistico e della relazione di collegamento e controllo sono, nel nuovo testo recato dall'articolo 3 della legge n. 67 del 1987, che ha sostituito le corrispondenti disposizioni dell'articolo 4 della legge n. 416 del 1981, le « testate quotidiane o società che le editano ». Sul piano razionale la lettera della disposizione va tuttavia rettificata. Essa infatti lascia comprendere che collegamenti con società che editano testate di giornali quotidiani interessano solo strumentalmente in quanto cioè per essi si approdi da ultimo al dominio di tante testate da superare i limiti fissati dalle leggi.

Oggetto finale del precetto è perciò sempre e comunque la testata del quotidiano. E più precisamente la posizione di dominio della testata, acquisita attraverso la spettanza di diritti di proprietà ovvero anche attraverso altre situazioni giuridicamente rilevanti che consentano di ottenerla. Solo questi i casi di affitto o di affidamento in gestione della testata, che nell'antico enunciato normativo venivano ricordati accanto alle situazioni di collegamento e controllo ed oggi invece, nella diversa distribuzione del materiale normativo, si reperiscono nel comma relativo agli atti suscettibili di essere dichiarati nulli. Tuttavia sembrerebbe assolutamente irragionevole qualsiasi dubbio sulla perdurante rilevanza al fine del precetto antimonopolistico, delle situazioni gestorie diverse dalla partecipazione di controllo al capitale dell'editrice.

Piuttosto è lecito chiedersi se accanto alle situazioni proprietarie, ed accanto alle altre situazioni di dominio espressamente nominate nel sistema legislativo (quali l'affitto o l'affidamento in gestione) rilevinò altre forme di dominio della testata di quotidiano, suscettibili di assicurarne alla stessa stregua il controllo.

Il punto è di particolare rilievo non soltanto per l'evidente importanza pratica che riveste ma perché mette in luce che in una considerazione globale dei fenomeni di collegamento e controllo, bisogna distinguere il « controllo » della testata dal collegamento e controllo della società che la edita, che sono in via primaria oggetto del presente parere. Se infatti il lessico italiano consente di riferirsi all'una ed all'altra fenomenologia sotto il nome di « controllo » è evidente che non si tratta della stessa cosa: nel sistema legale le due realtà sono trattate separatamente, e ricoprono problematiche diverse.

Infatti, mentre è stato oggetto di specifica valutazione legislativa stabilire quali forme di connessione fra i soggetti protagonisti del fatto concentrativo valgono ad integrarli al punto di recare attentato al pluralismo dell'informazione, quanto invece al « controllo » della testata, non esiste — e del resto neppure sarebbe stata necessaria — una ricognizione *ex lege*. È vero che talune forme del dominio

risultano legislativamente nominate, per esempio quelle realizzate attraverso partecipazioni assolutamente maggioritarie alle società editrici ovvero quelle fondate su specifici poteri gestori derivanti da rapporti affitto o affidamento in gestione; ma è altrettanto vero che in altro luogo le leggi stesse mostrano di conoscerne altre, di tipo completamente diverso, e tuttavia rilevanti in quanto attribuiscono eguale potestà di dominio sulla testata. Si consideri per esempio l'articolo 12 della legge n. 416 del 1981. In esso viene esplicitamente previsto che il dominio assicurato dall'esercizio dell'esclusiva pubblicitaria ha piena rilevanza ai fini della concentrazione e quindi dell'applicazione delle relative sanzioni. L'espressa previsione legislativa consente di affermare dunque che sussistono altri casi rilevanti oltre quelli menzionati (all'origine nell'articolo 4 della legge n. 416 ed oggi nell'articolo 3 della legge n. 67).

Quest'ultimo anzi, a differenza del precedente, per la diversa tecnica espositiva non contiene disposizione che possa intendersi come elencazione (supposta tassativa) di tali forme del dominio. E l'esistenza nella complessiva legislazione di altri casi costringe ad ammettere che qualsiasi forma (ad esempio rapporti contrattuali derivanti dall'attività tipografica o da forme di finanziamento ed altri) è astrattamente suscettibile, se nel concreto idonea, di attribuire al concentrante il dominio della testata.

3. - Il soggetto della posizione dominante e della relazione di collegamento e controllo.

Molto più complessa e delicata è l'individuazione dell'elemento soggettivo che la legge pone alla base sia della fattispecie che considera di posizione dominante, sia della gamma di situazioni che intende cogliere in termini di collegamento e controllo.

Appare quindi indispensabile una ulteriore premessa. Il problema della disciplina delle concentrazioni è da tempo oggetto dell'attenzione delle forze politiche e degli studi della letteratura economica e giuridica, allo scopo di contemperare, soprattutto nella fenomenologia dei gruppi di società, esigenze connesse all'espansione, alle economie di scala, alla razionalizzazione della produzione e della distribuzione, alla competizione nei mercati internazionali, con esigenze connesse alla tutela dei consumatori, all'equilibrio nei rapporti economici, alla libertà di concorrenza.

In questo quadro la legislazione emanata a partire dalla legge n. 416 del 1981 è stata vista — sotto molti aspetti giustamente — come un primo intervento del legislatore italiano nella disciplina dei monopoli e delle limitazioni alla concorrenza, e — non del tutto immotivatamente, ma meno correttamente a parer di chi scrive — come un ulteriore esempio di normazione sui gruppi di imprese, della quale già si erano conosciuti frammentari saggi, ad esempio nella disciplina dei bilanci consolidati di gruppo (legge n. 216 del 1974) o della riconversione industriale (legge n. 675 del 1977) e soprattutto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (legge n. 95 del 1979).

Questo corso di studi ha orientato l'attenzione sulle disposizioni editoriali nel senso di vedervi, pur a proposito di un settore molto particolare e in relazione alla protezione di un interesse — la libertà e il pluralismo dell'informazione — che non trova analoghi riscontri nella disciplina delle concentrazioni industriali, un riconoscimento legislativo dell'esistenza e dell'importanza pratica (indipendentemente dal favore o dal disfavore con cui è guardata) di un nuovo e determinante protagonista dei rapporti economici, la « concentrazione » appunto. Dal che la tendenza ad indentificarvi un separato centro di interessi, portatore di una logica diversa da quella dei componenti, come tale vero soggetto della fattispecie regolata. Di qui i discorsi della letteratura più recente, sulla soggettivazione dei gruppi di imprese e in specie delle concentrazioni.

Sebbene tale corrente di studi appaia meritevole della massima attenzione e corrisponda ad un'interpretazione quantomeno probabile e ragionevole dell'atteggiamento legislativo la sua adozione ricondurrebbe la riflessione condotta nel presente parere in quelle interpretazioni dell'intenzione legislativa che aumentano il grado di opinabilità delle conclusioni che successivamente se ne deducono.

Pur senza negare quindi che possa essere corretta l'interpretazione del dettato normativo che ricostruisce questo sul presupposto della realtà soggettiva della concentrazione quale protagonista della posizione dominante, con la conseguenza che questa sussisterebbe e consentirebbe l'adozione dei provvedimenti repressivi purché nel concreto corrispondesse a quella peculiare struttura soggettiva, qui si intende tenersi ad una interpretazione sostanzialmente più semplice e comunque più certamente aderente agli enunciati normativi nella quale la « concentrazione », indipendentemente da una supposta e comunque non necessaria qualità soggettiva, è il fatto dell'esistenza di certe connessioni (quelle appunto che più avanti riconosceremo costituire collegamento e controllo) fra i soggetti titolari gestori o comunque attributari di poteri di dominio sull'insieme di testate considerate.

Il presupposto, appena precisato, secondo il quale la concentrazione è considerata nella legislazione editoriale anzitutto come fatto (e non necessariamente come soggetto) ribadisce la accennata atipicità dell'elemento soggettivo della relazione di controllo e collegamento e in generale della posizione dominante: fino a questo punto infatti, qualsiasi soggetto, di qualsiasi tipo, di qualsiasi natura, indipendentemente dalla sua sostanza economica o dalla sua forma giuridica, se suscettibile di porsi come titolare sostanziale di poteri di dominio della testata è allora suscettibile di porsi come titolare della posizione dominante e quindi dei rapporti di collegamento e controllo necessari a costruirla.

È della più alta importanza, ed è comunque specifico dovere dell'interprete dimostrare, d'altronde, che tale è certamente la previsione legislativa quando si resti il più possibile aderenti ai suoi enunciati: sia che si considerino infatti i casi di controllo delle lettere *a*, *b* e *c* del primo comma dell'articolo 3, sia che si consideri la fattispecie conosciuta dalla lettera *d*, si constata che la norma non riferisce il ruolo soggettivo alla concentrazione, o gruppo,

bensi ad uno dei componenti di tale gruppo, in funzione concentrante. Del resto nella legislazione editoriale non sussiste alcuna ragione di personificazione del gruppo di imprese.

Infatti secondo opinioni autorevoli (Ferri, Jaeger) la soggettivazione normativa dei gruppi si richiede soltanto laddove occorra apprestare per essi una disciplina di carattere derogatorio rispetto agli ordinari principi della legislazione in materia societaria. Tale però non è il caso della legislazione editoriale, che conosce implicitamente della realtà del gruppo nell'ambito del quale si realizza normalmente la concentrazione al solo fine di disporre la repressione. Piuttosto è da notare che il legislatore come non parla affatto della concentrazione come soggetto della posizione dominante, neppure parla della società editrice o quantomeno di un'impresa — come invece nell'abrogato articolo 4 — quale soggetto della fattispecie; dovendosi alludere sceglie di dichiarare dominante nel mercato editoriale il « soggetto » che giunga a editare o controllare testate oltre i limiti segnati. La modificazione del testo legislativo vale perciò ad includere tra i possibili destinatari del divieto oltre le società ed in specie le società editrici anche ogni altra impresa, anche individuale, anche avente altro oggetto sociale — come ad esempio le concessionarie di pubblicità la cui rilevanza a questi fini è testimoniata, come sopra detto, dalle previsioni dell'articolo 12 della legge n. 416 del 1981, che di fatto abbia interesse nei quotidiani.

Ma non basta: l'allusione al protagonista della posizione dominante (e — lo si ripete — della relazione di collegamento e controllo) nei termini assolutamente astratti di « soggetto », svincolando questa figura di concentrante dal ruolo di « avente causa » dell'atto di acquisto della testata (come invece nel vigore dell'articolo 4 legge n. 416) ovvero dal ruolo e dalla struttura di « impresa » protagonista dei rapporti di collegamento e controllo, vale ad includervi anche ogni altra figura soggettiva, indipendentemente dalla sua struttura soggettiva formale o sostanziale. Si intende dire che in base all'enunciato del nuovo testo legislativo il « soggetto », vale a dire il concentrante, può benissimo essere per esempio un azionista di una o più società interessate alla posizione dominante, ovvero un gruppo di capitalisti detentori di partecipazioni in una o più società interessate, e comunque ogni realtà soggettiva cui, attraverso una serie di mediazioni corrispondenti alla casistica legale dei rapporti di collegamento e controllo, sia riconducibile il complesso delle testate che cumulativamente considerate eccedono i limiti legali.

In sintesi: esprimendosi nei termini assolutamente astratti del « soggetto » il legislatore ha consapevolmente scelto nel senso della atipicità del protagonista della posizione dominante. Mentre è oggetto di valutazione legislativa stabilire quali forme di connessione tra le testate coinvolte nel fenomeno concentrativo valgano a farle considerare cumulativamente agli effetti dei limiti fissati per la difesa del pluralismo dell'informazione, per quanto concerne la struttura soggettiva del concentrante qualsiasi tipo di soggetto, societario, imprenditoriale, individuale, collettivo, editore, non editore, che si sia posto in grado di dirigere l'attività di tante testate che assom-

mino più del 20 per cento o del 30 per cento della tiratura nazionale o oltre il 50 per cento di quella interregionale o oltre la metà delle testate esistenti in una stessa regione è sicuramente idoneo a porsi quale destinatario delle sanzioni anticoncentrative.

4. - Il controllo.

Si deve perciò ribadire sia l'atipicità della struttura e natura dell'elemento soggettivo della fattispecie, sia l'atipicità delle forme di dominio delle testate.

La scelta legislativa tuttavia non indebolisce la determinatezza del precetto in quanto la ricognizione del fenomeno concentrativo resta saldamente legata all'individuazione delle forme di collegamento e controllo, che uniche valgono a consentire la considerazione contemporanea e cumulativa di tante testate che eccedono i limiti legali, in virtù delle connessioni fra i titolari del dominio di esse.

Contro la tesi appena prospettata può però nascere dalla lettura del testo legislativo (nella parte che afferisce all'individuazione della casistica di posizione dominante) un dubbio. Infatti, dove individua (nelle lettere *a*, *b*, *c* e *d* del primo comma dell'articolo 3 della legge n. 67) i casi suscettibili di repressione, il legislatore sembra perlomeno presupporre una tipologia dei fenomeni concentrativi.

Effettivamente a prima lettura la legge sembra avere ipotizzato nelle lettere *a*, *b* e *c* tre ipotesi di « gruppo piramidale », e nella lettera *d* una ipotesi di « gruppo paritario », le prime tre organizzate intorno al concetto di controllo, la quarta intorno al concetto di collegamento adottato dal codice nell'articolo 2359.

Se così fosse, non qualsiasi forma di integrazione fra le imprese, bensì solo quelle che corrispondessero al modello immaginato, quelle cioè realizzate attraverso la costituzione di gruppi piramidali o paritari, e non attraverso altre interne geometrie, ricadrebbe nei rigori della legislazione antimonopolistica.

Se però il dubbio dalla prima lettura della disposizione dell'articolo 3 della legge n. 67 sembra legittimo, esso è a sua volta foriero di perplessità: in effetti non sarebbe facile indicare una ragione razionale per la quale l'effetto concentrativo, vale a dire un non casuale né contingente orientamento comune di un ampio gruppo di testate di quotidiani, ricadrebbe nella sanzione legale nell'ipotesi in cui derivasse da certi espedienti, e non vi incapperebbe invece ove allo stesso effetto si pervenisse per altra via. Ma al di là di questi ragionamenti sul merito e sull'intenzione legislativa, un più sicuro elemento per trarsi fuori dalle perplessità è ricavabile dalla stessa lettera della disposizione.

Come meglio si spiegherà tra poco — ma ai fini della chiarezza giova anticiparne gli esiti — un esame più approfondito delle previsioni delle lettere *a*, *b*, *c*, e *d* del primo comma dell'articolo 3 dimostra che in essi si prevede ben di più di quanto a prima vista appare: sia le ipotesi definite di controllo (prima facie legate alla configurazione del gruppo piramidale), sia e soprattutto l'ipotesi di

collegamento, per il concetto di collegamento e controllo in esse adottato si estendono ben oltre l'ambito che inizialmente denunziano. Infatti le nuove nozioni legislative di collegamento e controllo precisate nel comma secondo, che richiamano non soltanto il concetto dell'articolo 2359 del codice ma anche l'ampia nozione contenuta nell'articolo 1 della stessa legge 1987 n. 67 (nella parte in cui riformula l'ottavo comma dell'articolo 1 della legge n. 416 dell'81) conducono ad inserire nel precetto antimonopolistico forme di integrazione anche completamente diverse quanto all'interna geometria da quelle cui si riferisce a prima lettura, la previsione del primo comma dell'articolo 3 citato.

Illustro qui di seguito lo sviluppo del ragionamento di cui ho appena anticipato le conclusioni.

Nella lettera *a* nell'articolo 3 della legge n. 67 si descrive il gruppo piramidale esteso su scala nazionale che superi il 20 per cento della tiratura in forza del dominio delle testate attraverso la loro diretta pubblicazione o il controllo delle società che le editano.

Non interessano, ed infatti non sono affatto richiamate, le posizioni di mero collegamento.

Nella lettera *b* si descrive il gruppo piramidale regionale che edita o controlla più del 50 per cento delle testate di una regione (purché vi sia più di una testata) ed anche qui non interessano i casi di mero collegamento.

Nella lettera *c* infine si descrive il gruppo piramidale esistente in un'area interregionale (nord ovest, nord est, centro, sud e isole) che superi oltre il 50 per cento della tiratura o direttamente pubblicando le testate o controllando le loro editrici. Ancora una volta non rilevano i collegamenti.

Ai fini delle cennate previsioni si intende però per controllo non soltanto la casistica prevista dall'articolo 2359 del codice civile, ma anche quanto è previsto dal comma ottavo dell'articolo 1 della legge n. 416, nel testo riformulato dall'articolo 1 della legge n. 67. Alle ipotesi del codice vanno perciò aggiunte tutte quelle deducibili dall'elenco contenuto nella disposizione ultima richiamata, sia che si realizzino in via diretta, sia che si realizzino in via indiretta, come chiaramente esprime il comma secondo dell'articolo 3 della legge n. 67.

I rapporti che valgono alla unitaria ricognizione delle concentrazioni represses nelle prime tre lettere dell'articolo 3 della legge n. 67 sono perciò: *a*) il controllo cosiddetto « di diritto » che hanno le società che dispongono, in virtù delle azioni o quote di altra società da esse possedute, della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (articolo 2359 n. 1); *b*) il controllo cosiddetto « di fatto » che hanno le società capaci di esercitare, in virtù delle azioni o quote da esse possedute, una influenza dominante in un'altra società (articolo 2359 n. 2); *c*) il controllo che hanno le società capaci di condizionarne altre in funzione di particolari vincoli contrattuali (articolo 2359 n. 2); *d*) i casi riconducibili al comma ottavo dell'articolo 1 citato, così come riformulato. Appare subito evidente, poiché nella sostanza risulta piuttosto consolidata ormai l'interpretazione della norma del codice, che l'effettiva portata

della disposizione antimonopolistica, e quindi del concetto ivi adottato di controllo, dipendono interamente dalla corretta interpretazione di quest'ultima disposizione.

Tanto giustifica qualche premessa alla sua diretta esegesi.

La disposizione oggi vigente ha sostituito quella originariamente adottata (nell'ambito della disciplina della trasparenza della proprietà) dal testo dell'articolo 1 della legge n. 416, per il quale « costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'articolo 2359 del codice civile o ogni caso di collegamenti di carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la comunicazione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune ». È stata fin dal principio rivelata dalla dottrina la caratteristica di tale formula di esprimere non una casistica ma una clausola generale, d'altronde non nuova nella legislazione recente sui gruppi. A memoria di chi scrive infatti la formula indicata dei collegamenti di carattere finanziario tecnico ed organizzativo si reperisce per la prima volta nella legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla riconversione industriale, ma si ritrova più o meno analoga nella legge n. 216 del 1974 e soprattutto nella legge n. 95 del 1979 che costituiscono momenti di quella frammentaria ma non più del tutto insussistente disciplina dei gruppi d'impresa che si va formulando e la cui organica ricostruzione si viene da più parti auspicando nel nostro ordinamento.

Era però sin dal principio sorto dissenso — e non si ha davvero bisogno di ricordarlo a codesto ufficio — sull'applicabilità di tale norma-principio alla sola disciplina della trasparenza, ove è inserita, o anche alla disciplina antimonopolistica. Il problema è oggi testualmente risolto dalla legge nuova nel senso della sicura applicabilità del concetto di controllo adottato ai fini della trasparenza a tutta la disciplina antimonopolistica. Appare evidente che fin dal principio l'opzione tra le opposte tesi ha assunto un valore pratico in quanto il richiamo del concetto di controllo contenuto nel (riformulato) comma 8° dell'articolo 1 risulta capace di estendere a fini antimonopolistici il controllo (e quindi le possibilità di ricostruzione unitaria delle concentrazioni) ben oltre la casistica in verità molto ristretta prevista dal codice civile.

Alla base della tesi interpretativa estensiva stavano, oltre ad una serie di argomenti desunti da una lettura razionale del complesso delle disposizioni, preoccupazioni nascenti dalla constatazione che i modi della concentrazione nel mercato appaiono continuamente variabili, assai dinamici e fluidi, e pertanto ad essi ben si attaglierebbe una previsione non già casistica bensì flessibile ed ampia come quella adottata dal legislatore nell'ambito della disciplina della trasparenza.

Non va però nascosto che lo stesso legislatore, che pure l'aveva adottata, a solo un anno dall'emanazione della legge n. 416, nell'ambito della disciplina attuativa (decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268) aveva sentito il bisogno di precisare che « per collegamenti di carattere finanziario ed organizzativo si intendono quei collegamenti i quali determinano una distribuzione degli utili o delle perdite, derivanti dall'attività delle imprese editrici,

diverse, quanto ai soggetti ed alla misura, da quelle che sarebbero avvenute in base all'assetto della proprietà, in assenza di quei collegamenti, nonché quei collegamenti in virtù dei quali vengono attribuiti poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni possedute ». Ed era fin da allora lecito chiedersi se anche nell'ambito della sola disciplina della trasparenza le norme di attuazione avessero inteso restringere la portata del principio contenuto nella norma base e in caso affermativo se tale interpretazione restrittiva, supposta corretta, fosse allora legittima.

Allo stato attuale quella disposizione non è più vigente in quanto il comma 8° dell'articolo 1 è stato, come detto, interamente riformulato. La riformulazione ha adottato, almeno apparentemente salvo quanto si dirà, un diverso stile dispositivo, ancora una volta elencativo, e in una certa misura casistico, ma ha perlomeno risolto il più grave dubbio interpretativo. Infatti per esplicita previsione della legge nuova la nozione di controllo di cui si fa ricognizione nel riformulato comma 8° dell'articolo 1 è immediatamente e doverosamente applicabile anche alla repressione delle concentrazioni disposta nello stesso articolo 3 della legge n. 67.

Ora, è opinione di chi scrive, ma — si crede — ben fondata sulla lettera della nuova disposizione, che l'espresso richiamo nella norma antimonopolistica del concetto di controllo adottato ai fini della trasparenza non avrebbe alcun senso dispositivo (ed è evidente che la legge non può che essere interpretata nel senso in cui ha qualche effetto) se non ampliasse oltre i casi dell'articolo 2359 del codice civile il controllo e collegamento al fine della ricognizione e repressione delle concentrazioni. Si è voluto qui subito fornire l'argomento in quanto esso servirà a sciogliere il primo e principale problema esegetico della nozione di controllo contenuta nel comma 8° che si va ad analizzare.

L'enunciato precettivo di questo può dividersi logicamente in quattro parti.

Nella prima parte si ritrova anzitutto l'invariata previsione secondo la quale « le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro 30 giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo ». Vengono così confermati anzitutto due modi di controllo non direttamente nominati nell'articolo 2359 del codice civile: il controllo attraverso intestazione fiduciaria e il controllo attraverso interposta persona fisica o giuridica. Quanto al primo caso poiché è vietata dal comma 6° dell'articolo 1 della legge 416 l'intestazione fiduciaria delle partecipazioni di maggioranza o comunque delle partecipazioni di controllo in società di capitali editrici o controllanti di editrici, bisogna comprendere che la norma si riferisce ad intestazioni fiduciarie di partecipazioni in ogni senso « minoritarie » che, però, ove rimanessero nascoste e potessero venir cumulate a quelle possedute in maniera evidente, potrebbero attribuire al possessore pieno controllo della società editrice. Quanto invece al controllo attraverso interposizione, appare a chi scrive un

punto ingiustamente trascurato della disciplina legale. Infatti in tutte le occasioni nelle quali si è avuto ragione di chiedersi se situazioni non direttamente nominate e comunque situazioni di carattere mediato di controllo potessero ritenersi rilevanti ai fini legali, poteva trovarsi nell'esplicita menzione che qui si fa dell'interposizione come mezzo del controllo l'espressa conferma del fatto che la nozione legale ricomprende qualsiasi situazione mediata, fittizia o reale, tipica o atipica, in cui il potere sostanziale non corrisponda all'investitura formale, ma consenta l'effettivo dominio della società editrice o direttamente della testata. Del resto l'adozione di questa nozione latissima di interposizione al fine di realizzare un organico sistema di ricognizione delle concentrazioni non è un *unicum* nella legislazione antimonopolistica: recentemente la legge 17 aprile 1986, n. 114, in tema di « controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 873/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditori » prevede che « ...la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito e agli istituti di credito a lungo e medio termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sede in Italia o all'estero esercenti attività creditizia ovvero in via esclusiva o principale attività finanziaria ».

Nella seconda parte (in senso logico) dell'enunciato precettivo del riformulato comma 8° dell'articolo 1 della legge n. 416 si richiama l'articolo 2359 del codice civile per asserire che costituisce controllo ai fini delle leggi editoriali la sussistenza dei rapporti in esso come tali configurati. Costituiscono dunque controllo anche agli effetti delle leggi editoriali: *a)* la partecipazione al capitale; *b)* gli speciali vincoli contrattuali fra le società. Per quanto concerne le varie forme di partecipazione al capitale tuttavia la legge nuova nel momento stesso nel quale richiama la nozione del codice vi introduce una prima esplicita estensione in quanto nel comma 2° dell'articolo 3 prevede che tutti i rapporti di controllo abbiano rilevanza « anche quando sono posti in essere nei confronti della società editrice da parte di società direttamente o indirettamente controllate », riesce così risolto uno dei problemi più a lungo dibattuti sulla portata della norma dell'articolo 2359 citato.

Per quanto concerne invece gli speciali vincoli contrattuali, le nuove disposizioni editoriali limitandosi a richiamare quella del codice civile non apportano su questo punto alcuna espressa modifica. Restano perciò oggetto di perplessità tutti quei vincoli contrattuali che non intercorrano fra le società; e qualche dubbio (ma più avanti di ciò meglio si dirà) potrebbe nascere per quei particolari vincoli contrattuali (valga per tutti l'esempio dei *management contracts*) che, non foss'altro per la loro recente diffusione, ancora non sono stati consacrati dalla prevalente letteratura come caso sicuro di applicazione del n. 2 dell'articolo 2359 in discorso.

Piuttosto invece è da dire che una interpretazione tendenzialmente estensiva della casistica degli « speciali vincoli contrattuali » appare imposta dalla previsione, in altra parte della legislazione

editoriale, della rilevanza a fini antimonopolistici di vincoli « contrattuali » quali quelli che si instaurano con le società concessionarie di pubblicità esercenti l'esclusiva, ed allora (per le ragioni sopra illustrate e per motivi di interpretazione razionale e combinata dei disposti normativi) anche con imprese esercenti i servizi tipografici e così via.

Una terza parte, sempre in senso logico, del disposto normativo è quella costituita dall'ultima proposizione in esso contenuta, fino alle soglie dell'elenco che la chiude; quella cioè per la quale « si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal 1° comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono: ... ». Si tratta di previsione altamente problematica. E ciò sia per quanto concerne il rapporto di questa previsione (che imposta poi il successivo elenco) con il richiamo della nozione del codice civile, sia per quanto riguarda il meccanismo della prova contraria in essa inserito.

A prima vista infatti questa previsione sembrerebbe doversi dire tutta interna alla nozione dell'articolo 2359 del codice civile. È noto che nella casistica di questo costituisce controllo di fatto la partecipazione anche minoritaria al capitale quando attribuisce una « influenza dominante », e pertanto la norma sembrerebbe dire che, sempre all'interno della specifica previsione dei casi di partecipazione al capitale o di sussistenza di particolari vincoli contrattuali, è possibile ai fini delle leggi editoriali ritenere sussistente l'influenza dominante di cui al n. 2 dell'articolo 2359 nelle ipotesi successivamente elencate. Ma appare subito chiaro che se così fosse l'aver richiamato nella norma antimonopolistica il concetto di controllo del comma 8° dell'articolo 1 (riformulato) non sarebbe affatto valso ad ampliare le previsioni dell'articolo 2359 del codice civile; con evidente irrazionalità ed inefficacia pratica del disposto normativo. Che si limiterebbe a dare indizi (neppure casi) di quell'influenza dominante già ricostruibile in via esegetica della previsione del n. 2 citato della norma del codice. Anzi il legislatore si sarebbe dato cura nella novella di chiarire esplicitamente — ben conscio che ciò aveva costituito oggetto di accanito dibattito — che la nozione di controllo adottata ai fini della trasparenza vale anche ai fini anticoncentrativi, per poi abrogare nella riformulazione proprio quella parte della disposizione per la quale la sua estensione ai fini anticoncentrativi era stata invocata. E questo francamente non è credibile.

Ma al di là della verosimiglianza, sono specifici argomenti esegetici che impediscono di aderire all'ipotesi per scrupolo e per chiarezza appena formulata. Innanzitutto per la mera apparenza del dato semantico che sembra fondarla. L'interprete infatti può venire indotto a ritenere che tutto l'insieme degli indicati rapporti organizzativi e finanziari elencati nel riformulato comma 8° dell'articolo 1 sia interno al contenuto dell'articolo 2359 del codice civile, solo perché il testo recita « ...l'influenza dominante prevista dal 1° comma dell'articolo 2359... ». Ma l'illusione è solo frutto della sconnessa tecnica

legislativa, che ricorre alla citazione di articoli non già per rinviare al loro precetto (con i suoi contenuti, la sua portata, i suoi limiti) ma solo perché ivi viene toccato lo stesso concetto.

Esempio chiaro ed inconfutabile di questo senso delle citazioni legali si ha (se si vuole un raffronto) nel comma 10° dell'articolo 3 della legge n. 67 ove il testo recita « il garante di cui all'articolo 8 della legge n. 416... » dicendo cosa perfettamente inutile poiché il garante non può che essere quello « di cui all'articolo 8 ».

Con la stessa tecnica è redatta qui la disposizione nella quale le parole che rinviano alla norma del codice non hanno alcuna funzione dispositiva utile e pertanto non intendono dire (come invece potrebbe sembrare) « ...l'influenza dominante attraverso la partecipazione al capitale o attraverso gli speciali vincoli contrattuali, e solo quella, di cui al n. 2 del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile ».

Esistono comunque ulteriori argomenti contro l'interpretazione appena disattesa: tale interpretazione infatti è insostenibile per il solo fatto che si prevedono nella norma rapporti di carattere finanziario organizzativo (v. meglio nell'elenco) che non consistono sempre né in partecipazioni al capitale né in speciali vincoli contrattuali tra le società.

Resta dunque confermato che tutta la casistica introdotta con l'apparente richiamo all'articolo 2359 del codice civile si pone in realtà completamente al di fuori della portata di questo ed aggiunge casi ulteriori e diversi.

Un secondo e molto complesso problema è invece dato dal valore meramente « indiziario » che alla successiva casistica attribuisce l'esordio che la introduce. Gli ulteriori casi di controllo dell'elenco infatti, pure aggiungendosi a quelli della norma del codice, non acquistano lo stesso valore perché essi debbono indurre il giudice a ritenere sussistente l'influenza dominante solo « fino a prova contraria ». Così mentre se il giudice accerta in fatto — per esempio — una partecipazione al capitale minoritaria ma sufficiente per la polverizzazione del residuo o per l'assenteismo degli altri azionisti a controllare la società non può che dedurre la sussistenza dell'influenza dominante, se invece accerta — sempre per esempio — una anomala attribuzione del potere di nomina degli amministratori e dirigenti o una anomala distribuzione degli utili o delle perdite non è perciò vincolato a ritenere sussistente quell'influenza dominante. Ciò detto però, si entra nella più piena oscurità: infatti da un lato è comunque oggetto di libero apprezzamento anche l'accertare che certi specifici vincoli contrattuali o una certa misura di partecipazione, in senso astratto minoritaria, al capitale basta o non basta a dominare la società; dall'altro non è possibile comprendere come possa funzionare il meccanismo induttivo della prova contraria, che a ben vedere si risolve in una impossibilità logica. Non si capisce infatti, essendo i rapporti finanziari ed organizzativi delle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'elenco la prova tipica a favore della sussistenza dell'influenza dominante, che cosa sarebbe in realtà idoneo ad escluderne l'efficacia. Né può certo pensarsi che il giudice possa escludere la valenza probatoria della casistica dell'elenco quando nel caso

concreto essa non fonda effettiva influenza dominante, perché questo indurrebbe nel circolo vizioso di interpretare la disposizione come se dicesse che si ritiene esistente l'influenza dominante quando ricorrono i rapporti ivi elencati salvo quando non si ritiene esistente l'influenza dominante. Di cui è evidente l'assurdità.

Per dare perciò un senso al meccanismo della prova contraria si è costretti ad intuire tra le righe del precetto che esiste, inespresso, ma implicito e logicamente assolutamente necessario, un termine mediatore dell'accertamento giudiziale. Occorre insomma interpretare come se la norma dicesse « sussiste influenza dominante quando dai rapporti *a*, *b*, *c*, *d* ed *e* si evince la tale circostanza che la dimostra; non sussiste invece quando da tali rapporti non si evince la realtà di tale circostanza ». Ma quella circostanza, per la quale quei rapporti di carattere finanziario ed organizzativo attribuirebbero influenza dominante, resta allo stato ancora indeterminata.

Per comprenderne l'esatta valenza occorre finalmente introdursi all'esegesi della quarta e finale parte, sempre in senso logico, della disposizione in esame, che contiene la specifica casistica che il legislatore ha voluto sostituire alla clausola generale contenuta nel testo originario del comma VIII dell'articolo 1 della legge n. 416.

I cinque casi ivi elencati possono a parer di chi scrive agevolmente risuddividersi due a due.

Costituiscono rapporti di carattere finanziario le previsioni della lettera *a* e della lettera *c*, vale a dire quelle relative alla comunicazione degli utili e delle perdite, ovvero ad una loro distribuzione diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi. Superfluo aggiungere che le due previsioni in sostanza non fanno che richiamare quanto già si precisava nella poc'anzi ricordata norma del decreto di attuazione della legge n. 416. Si incontrano qui ipotesi di rapporti di carattere finanziario in senso lato, ipotesi cui può dar vita sia, nei limiti nei quali è ammissibile nel diritto italiano, quanto si pratica normalmente negli ordinamenti (come quello germanico) che disciplinano particolari relazioni contrattuali fra società controllante e controllata, sia una pattuizione di carattere parasociale che intervenga fra i partecipanti al capitale in modo da distribuire diversamente utili e perdite.

Nelle lettere *d* ed *e* si contiene invece la previsione di speciali rapporti di carattere organizzativo. Carattere organizzativo da intendere in senso strettissimo, in quanto entrambe le previsioni si riferiscono sostanzialmente alla funzione degli organi societari: nella lettera *d* si prevede infatti l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o quote possedute e nella lettera *e* l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate edite. Ad opinione di chi scrive non è di alcun rilievo che l'anomala attribuzione o distribuzione dei poteri dipenda da una specifica base negoziale (quale potrebbe essere un patto di sindacato di voto ad

esempio) o si realizzi di fatto, o attraverso meccanismi di carattere personale, quali quelli cosiddetti di interlocking directorate. La legge infatti coglie l'effetto, e non dà rilievo alle cause.

Quel che è opportuno ribadire è che nessuno dei quattro casi deve in realtà venire identificato in modo specifico con questo o quell'espediente invalso nella pratica: unico criterio interpretativo ragionevole appare quello per il quale purché si realizzi l'effetto della comunicazione degli utili o delle perdite o della loro anomala distribuzione o attribuzione dei poteri, il legislatore ritiene integrata la situazione che intende colpire.

Tanto introduce al quesito che subito si affaccia nella mente dell'interprete di fronte ad ogni norma di carattere elencativo: se cioè essa contenga un elenco esemplificativo o tassativo di casi.

Se da un lato infatti il meccanismo della prova contraria consente di escludere che l'influenza dominante rilevante ai fini antimonopolistici sussista anche quando sussiste invece uno di quei cinque casi, è allora altrettanto ragionevole chiedersi se essa non possa sussistere anche quando non sussiste alcuno dei quattro casi finora rassegnati. E la risposta a parer di chi scrive va cercata nella previsione, per questo finora omessa, della lettera *b* che appare di natura e portata ben diversa da quella delle altre quattro lettere della disposizione.

Piuttosto va subito chiarito che, sempre ad opinione di chi scrive, il problema appena accennato si sposa non casualmente con quello lasciato in sospeso riguardante il meccanismo della prova contraria.

Perché se per forza logica deve esistere una circostanza evincibile dal complesso dei casi elencati, ma con essi evidentemente non sempre coincidente, da cui indurre se in concreto sussiste oppure no l'influenza dominante rilevante ai fini antimonopolistici, o questa circostanza può per sua natura esistere anche in altri casi, ed allora l'elenco è meramente esemplificativo, o essa non può, ma allora è da credere che ciò sia impossibile perché quelli, semplicemente, sono tutti i casi possibili. In quest'ultimo caso però essendo poco verosimile che sussistano in concreto solo cinque possibilità si deve evidentemente indursi a credere che in quei cinque casi è presente in realtà, sebbene apparentemente inserito in una mera casistica, un criterio guida o clausola generale che ancora una volta e per questa via rende l'elenco non già previsione tassativa di specifici casi, bensì previsione flessibile, estensibile a tutte le ipotesi nelle quali rapporti di carattere finanziario e organizzativo realizzino un'influenza dominante rilevante a fini anticoncentrativi. L'ipotesi appena formulata trova immediatamente conferma quando si passi all'esegesi di quanto è previsto nella lettera *b*, in cui si rende rilevante « il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse ».

È ben noto che nella realtà economica si profilano continuamente nuove forme di aggregazione, integrazione, coordinamento, subordinazione fra imprese, con mezzi che si rinnovano. Esse approdano con gradi di intensità decrescenti a veri e propri gruppi

piramidali, a gruppi paritari, a mere forme di integrazione nella maniera dell'intesa o cartello, a semplici rapporti di controllo organico che non danno vita a gruppo, ovvero a puri fatti di coordinamento tecnico.

Qualsiasi approccio legislativo che punti sulla cristallizzazione dei casi è destinato, nel quadro di una legislazione antimonopolistica, all'insuccesso. Il maggior problema del legislatore è — senza chiudersi in formule non flessibili — riuscire ad individuare la soglia sotto la quale quelle forme di collegamento non sono più effettivamente pericolose per il mercato e per il pluralismo. È appunto quanto ha fatto però il legislatore della legge n. 67 quando ha indicato due direttrici specifiche. Infatti nell'ottica legislativa due soli criteri sembrano utilizzabili: quello dell'incidenza sulla concorrenza, nel senso dell'effetto limitativo che su di essa hanno le varie forme di integrazione, ovvero quello di carattere strutturale che punta sulla ricognizione della nascita di un unitario centro di interessi, al di là e al di sopra dei singoli partecipanti. Ma questo è appunto quanto si prevede nella lettera *b* facendo perno sul coordinamento della gestione fra le imprese alternativamente, o al fine del perseguimento di uno scopo comune, che evidentemente è in grado di segnalare la prevalenza sugli interessi oggettivi di ciascuna impresa partecipante degli interessi dell'insieme a cui essa partecipa, ovvero al fine di limitare la concorrenza, che evidentemente segnala l'alterazione apportata al mercato dalla costituzione della concentrazione. Anzi, ragioni di sintesi logica possono indurre a prospettare lo stesso fine di limitare la concorrenza come uno tra quelli di maggior spicco degli scopi comuni il cui perseguimento attraverso il coordinamento della gestione esprime la trasformazione di una pluralità di operatori economici in « concentrazione » (da che la rilevanza della loro considerazione unitaria a fini antimonopolistici). Così intesa però la previsione della lettera *b*) è ben lungi dall'esprimere uno specifico caso: essa si pone piuttosto come il senso fondamentale dell'intera casistica e dunque come una clausola generale e riproduce nei suoi modi e limiti l'effetto dispositivo che era proprio dell'antico e oggi riformulato testo del comma ottavo dell'articolo 1. Essa inoltre evidentemente indica qual'è la circostanza subordinatamente alla quale, o all'inesistenza della quale, il giudicante potrebbe tuttavia ritenere insussistente l'influenza dominante anche quando sussistano le altre ipotesi contenute nelle altre quattro lettere dell'elenco. Infatti ove particolari rapporti finanziari o organizzativi, nonostante tutto non segnaliamo un coordinamento di gestione, non consentano di individuare uno scopo comune, non abbiano alcuna incidenza sulla libera concorrenza, non varrebbero da soli a segnalare un fatto concentrativo.

Questo appare dunque il concetto di controllo fondamentale ai fini della legislazione editoriale, che evidentemente ricomprende ed assorbe in sé, mutandone orientamento e fini, anche la nozione di controllo elaborata dal codice. E come si vede si tratta di una nozione che solo impropriamente può esser definita di « controllo », in quanto riassume nel proprio seno anche casi di mero collegamento. Né questa nozione è negata a una particolare geometria

dell'insieme considerato: gruppi paritari, gruppi piramidali, forme di controllo organico, cartelli o intese possono egualmente bene servire allo scopo del coordinamento della gestione al fine di uno scopo comune. È addirittura possibile che l'effetto si realizzi non già in capo ad una singola società controllante bensì in capo ad un altro operatore economico (un singolo azionista, un gruppo di azionisti, un insieme di azionisti sparsi nell'ambito delle varie società partecipanti al gruppo) sempre che naturalmente la loro presenza nella « concentrazione » sia la pietra su cui viene edificato il coordinamento di gestione.

In questo quadro nulla esclude perciò anche la possibilità, da molti contestata, del controllo congiunto attraverso collegamenti (ovviamente non necessariamente quelli di cui al comma 2° dell'articolo 2359) dei vari operatori economici che si sono connessi nella concentrazione. Nulla infatti impedisce di pensare che l'influenza dominante, normalmente unilaterale, possa altrettanto bene essere reciproca, come nel caso in cui più operatori economici coinvolti nel gruppo, avendo comune interesse ad allearsi per sfruttare la somma del loro potere nel mercato, costituiscano reciproci rapporti organizzativi o finanziari in forza dei quali ciascuno, da solo altrimenti incapace, può approdare (anche se non necessariamente sempre nella stessa misura degli altri) ad esercitare un irresistibile condizionamento su tutte le altre imprese del gruppo e, attraverso il loro insieme, sul mercato.

5. - La ricognizione dell'elemento connettivo prosegue a questo punto occupandosi del « collegamento ».

In una teoria dei rapporti intersocietari il « collegamento » dovrebbe essere addirittura il *genus* di cui il controllo è una *species*.

Invece nell'articolo 2359 il collegamento è solo il nome delle partecipazioni di una società al capitale di un'altra nella misura del 10 per cento, ovvero del 5 per cento se la seconda è quotata in borsa.

Allorché l'ambigua dizione dell'articolo 4 della legge n. 416 propose l'alternativa di restringere controllo e collegamento alle nozioni codicistiche o estenderli a quelle del comma 8° dell'articolo 1, così come era in questo secondo caso possibile allargare il concetto di controllo era, forse anche a maggior ragione, possibile allargare il concetto di collegamento. Oggi che l'integrazione è asseverata, ma su una base testuale riformulata, e « il collegamento è definito ai sensi del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile » proporsi integrazioni interpretative del concetto di collegamento desumendole dalle altre previsioni della legge o in specie dal comma 8° dell'articolo 1 è inequivocabilmente vietato: *ubi tacuit noluit*.

Certo l'interprete che presti ossequio alla volontà legislativa non può non riconoscere tra sé quanti tipi di collegamento il legislatore ha inserito nella casistica dei « controlli » del comma 8° dell'articolo 1. Ma ha poco da compiacersene, pensando che gli equivoci teorici

comunque non giovano a rendere chiara una norma, la lettera *d* dell'articolo 3 comma 1°, che è la più equivoca dell'intero complesso normativo anticoncentrativo.

L'unico progresso sicuro è infatti la dichiarata rilevanza dei collegamenti attraverso una società direttamente o indirettamente controllata.

Perciò se la casistica delle lettere *a*, *b* e *c* dell'articolo 3, 1° comma, è di soli rapporti di « controllo » (salvo quanto appena detto, per cui viene chiamato « controllo » quel che forse è collegamento) la casistica dell'ultima parte del comma è dichiaratamente mista: il legislatore prefigura che una certa percentuale della tiratura nazionale possa contarsi cumulativamente in quanto nelle mani di un arcipelago di società connesse da rapporti di collegamento, o di controllo anche solo indiretto.

Se testè s'è detto « una certa percentuale » e non *tout court* il 30 per cento (come dice la norma) è per non pregiudicare prima d'affrontarlo un primo problema d'ordine quasi solo linguistico.

Intesa alla lettera infatti, la disposizione sembra dire che il limite di concentrazione è superato se taluno diventa titolare di collegamenti con società editrici « la cui tiratura » (scilicet: la tiratura di tali società editrici) sia stata superiore nell'anno solare precedente al 30 per cento di quella nazionale. Questa lettura « letterale » non regge alla critica. La supposizione che il divieto legale operi allorché il limite del 30 per cento è già superato dall'insieme delle società con cui taluno ulteriormente si collega è un nonsenso. Infatti in questo modo non si arriverebbe mai a determinare oggettivamente un limite predefinito: superiore al 30 per cento è qualsiasi maggior volume di tiratura.

Bisogna perciò convincersi — e si direbbe senza fatica — che, ben al contrario, il legislatore ha inteso fissare un limite specifico, il 30 per cento, che si suppone valicato nel momento in cui ad un insieme di editrici che cumulano meno del 30 per cento si collega taluno che, con la tiratura a lui facente capo, porta il totale oltre il 30 per cento.

Questo induce un corollario: così stando le cose, colui che costituisce l'ulteriore collegamento (il « taluno » dell'enunciato) è, almeno in prima battuta, editore (perché proprietario, affittuario, affidatario in gestione). Oppure è — non pare necessaria apposita dimostrazione — titolare di partecipazione di controllo in editrici, o in società che immediatamente o indirettamente controllano editrici. Oppure esercita l'esclusiva pubblicitaria.

Dunque nella previsione finale del comma 1° dell'articolo 3 entra, con il collegamento inteso come partecipazione del 10,5 per cento al capitale, anche ogni altra forma di controllo.

La rilevanza dei collegamenti risulta così contemporaneamente ristretta ed allargata rispetto all'(ipotesi di integrazione con il comma 8° dell'articolo 1 dell') interpretazione della norma anticoncentrativa (ovviamente nel vecchio testo).

E qui si apre una delle novità assolute e forse meno padroneggiate del legislatore della novella.

Per meglio chiarirne il senso varrà immaginarne un caso. La società *A* con le sue controllate ha in mano il 18 per cento della tiratura nazionale. La società *B* con le sue controllate domina invece un ulteriore 10 per cento. Ad un certo momento *A* acquista una partecipazione del 10 per cento (o del 5 per cento se si tratta di S.p.A. quotata) in *B*. Successivamente *B* acquista il controllo o comunque si collega ad un'ulteriore editrice che detiene una percentuale di tiratura superiore al 2 per cento (p. es. 5 per cento).

Non c'è dubbio che il cumulo eccede a questo punto il limite legale. Ma l'eccesso, mentre deriva dal fatto di *B*, che però di per sé non controlla più del 15 per cento, si verifica in capo ad *A*, che indubbiamente controlla o è collegata con tante editrici che tirano complessivamente il 34 per cento, ma nulla ha essa stessa fatto per trapassare dal 28 per cento al 34 per cento.

Se codesto Ufficio volesse proporre azione di nullità dovrebbe porsi la domanda: proporla contro *B*, che è autrice e parte dell'atto da dichiarare nullo, ma del tutto inutilmente poiché essa non incappa nel divieto legale; o proporla contro *A*, che è in indiscutibile posizione dominante, ma non è legittimata passivamente all'azione di nullità?

Il caso non è che la punta di un *iceberg*. Con dettagli diversi lo stesso problema si verifica in altre ipotesi ancorché non necessariamente connesse a fenomeni di collegamento.

Interessa però strettamente questo tratto del discorso perché costringe a sceverare la vera natura della coalizione cui allude la previsione in esame.

Già nel vigore dell'antica normativa l'interpretazione restrittiva (quella cioè che intendeva collegamenti e controlli limitandoli alla casistica del codice) aveva in sostanza questo senso: non c'è « concentrazione », non si imputano cumulativamente testate e tirature, se non c'è un *dominus* individuo al suo vertice. Questa visione un po' veterocapitalista è insostenibile di fronte alla norma in esame, anche a prescindere dalle disposizioni di carattere interpretativo già ricordate. Certamente il legislatore adotta maggiore prudenza nel riconoscere concentrazioni là dove si formano gruppi paritari o orizzontali. E infatti eleva il limite di tiratura dal 20 per cento al 30 per cento. Ma per ciò solo che reprime l'esistenza di tali raggruppamenti nel mercato editoriale, quando superando quel limite, indipendentemente dall'imputabilità della causa dello sconfinamento a chi ne beneficia, dimostra di avere adottato una logica ben diversa da quella di cinque anni prima. Fino a che la repressione delle concentrazioni consisteva nella nullità a carico dell'« avente causa » di acquisti inibiti, si poteva ancora credere che la sanzione presupponesse l'imputabilità dell'atto ad un « responsabile ».

Se ora, come pare e meglio vedremo, la posizione dominante è repressa a carico di chi la attinge, anche indipendentemente dall'imputabilità a lui dell'atto d'acquisto, siamo ormai di fronte ad un'altra logica. La legge chiarisce di reprimere la posizione, non l'atto, e per farlo non può che, da un lato (e lo vedremo poi) ampliare in una direzione affatto nuova i poteri del garante, dall'altro accettare di perseguire non più il soggetto dell'atto, che in via più o meno

diretta era la società che controllava la testata eccedentaria, sia pure in forza, ma solo sullo sfondo, dei suoi legami con le altre del cumulo, bensì il soggetto della posizione.

Ma tale è qualsiasi operatore economico (non importa se individuo o collettivo se coincidente con una delle società o con una *lobby*) che si rilevi protagonista, al di là del ruolo meramente formale di « avente causa », della conformazione del gruppo in questa o in quella maniera, e della sua collocazione formale in esso, della posizione dominante.

Così ridotta al suo senso razionale la previsione della lettera *d* non è solo un caso particolare, il caso cioè del collegamento (nel senso dell'articolo 2359 del codice civile) che perviene ad oltre il 30 per cento della tiratura. È anche una clausola finale che implicitamente ma inequivocabilmente dice di essere comunque contraria alla legge qualsiasi forma di integrazione cartello o intesa i cui connettivi consistano delle forme di controllo e collegamento del codice, e di ogni altra forma diretta o indiretta di controllo riconducibile all'allargata nozione di cui al comma ottavo dell'articolo 1, del tutto indipendentemente dalla sua interna geometria e dell'identità del beneficiario.

CAPITOLO IX

NUOVI POTERI DEL GARANTE PER L'ELIMINAZIONE
DELLE « POSIZIONI DOMINANTI »

Profili interpretativi dell'articolo 3, quinto comma, della legge n. 67 del 1987 ().*

Qual sia l'ambito di applicazione, e quali i problemi operativi del potere monitorio del Garante di cui ai commi 5°, 6°, 7° e 8° dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

1. L'articolo 3 comma 1° della legge 25 febbraio 1987, n. 67 prevede quattro (serie di) casi nei quali un soggetto può dirsi aver « raggiunto » una « posizione dominante » nel campo dell'editoria della stampa quotidiana. Il comma 2° dello stesso articolo, e altresì l'articolo 1 comma 8° della legge 5 agosto 1981, n. 416 nel testo dell'articolo 1 comma 2° legge n. 67 del 1987, integrano le nozioni contenute nell'articolo 3 comma 1°.

2. La posizione dominante è (un livello di) « concentrazione » (arg. rubrica dell'articolo 3, e articolo 12 comma 5° legge n. 416 del 1981); ed è un livello di concentrazione vietato. Il divieto

(*) È stata affidata, dall'Ufficio del garante per l'editoria, al professor Gustavo Minervini l'elaborazione di uno studio, rivolto a tracciare i profili interpretativi dell'articolo 3, 5° comma, della legge n. 67 del 1987. Il presente capitolo riproduce il testo dell'interessante elaborato, che segna punti di orientamento circa il nuovo potere attribuito dal legislatore al Garante dell'editoria in materia di eliminazione di posizioni dominanti.

non è espressamente enunciato nell'articolo 3 (come invece avviene nell'articolo 12 comma 5° della legge n. 416 del 1981); ma si evince dalle sanzioni comminate, in caso di raggiungimento di quel livello di concentrazione, dai commi 4° e seguenti dell'articolo 3. Si veda altresì l'articolo 9 ultimo comma della legge n. 416 del 1981, che definisce « posti in essere in violazione di divieti disposti dalla presente legge » gli atti colpiti dall'azione di nullità del Garante.

3. L'articolo 3 della legge n. 67 del 1987 prevede che il livello di concentrazione vietato possa essere raggiunto per vie diverse, e precisamente « per effetto » di:

a) atti di cessione, contratti di affitto o affidamento in gestione di testate, nonché trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società editrici (comma 4°);

b) atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4° o trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici (comma 5°);

c) trasferimento a causa di morte (comma 7°).

4. Esaminiamo partitamente le tre categorie.

La categoria di cui alla lettera a) comprende — a quanto pare — tutti atti (e negozi) giuridici, che si possono suddividere in due sottocategorie:

a') atti (e negozi) giuridici tra vivi aventi quale oggetto la cessione (della titolarità) ovvero l'affitto o l'affidamento in gestione di testate di giornali quotidiani;

a'') atti (o negozi) giuridici tra vivi aventi quale oggetto il trasferimento di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani (la menzione delle « partecipazioni » è sovrabbondante, poiché esse si concretano in azioni o in quote).

È chiaro che la sottocategoria a') individua beni aventi rilevanza editoriale di primo grado, e potenzialità diretta agli effetti della concentrazione; la sottocategoria a'') individua beni aventi rilevanza editoriale di secondo grado, e potenzialità indiretta agli effetti della concentrazione.

5. Anche la categoria di cui alla lettera b) comprende due sottocategorie di atti (e negozi) giuridici:

b') « atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4° » (che sono quelli da noi compresi nella categoria a);

b'') atti (o negozi) giuridici tra vivi aventi quale oggetto il trasferimento di azioni o quote di società diverse da quelle editrici di giornali quotidiani.

La sottocategoria b'') ha contorni abbastanza nitidi. Essa individua beni che hanno rilevanza editoriale di terzo grado, per via di

controllo o di collegamento rispetto a società editrici di giornali quotidiani (e forse altrimenti), e quindi anch'essi potenzialità (ulteriormente) indiretta agli effetti della concentrazione.

Più difficile è la delimitazione della sottocategoria *b'*). È dubbio se la sottocategoria *a'*) comprenda solo gli atti (elencati), o anche gli altri aventi quale oggetto il trasferimento della titolarità o la costituzione di diritti di godimento riaspetto alle testate. Dubbio analogo si prospetta anche rispetto alla sottocategoria *a''*): gli atti costitutivi di diritti di godimento su azioni o su quote di società editrici di giornali quotidiani (usufrutto, e vi è chi ritiene anche affitto) rientrano in tale sottocategoria, la quale deve quindi reputarsi comprensiva così degli atti schiettamente traslativi come quelli traslativo-costitutivi; o invece ricadono nella sottocategoria *b''*) ?

È preferibile l'opinione estensiva della portata delle due sottocategorie che confluiscono nella categoria *a*). Se invero si rifiutasse questa opinione rispetto alla sottocategoria *a''*), sarebbe giocoforza ragionare analogamente rispetto alla sottocategoria *b''*); ma in tal caso gli atti costitutivi di diritti di godimento su azioni o su quote di società diverse da quelle editrici di giornali quotidiani sfuggirebbero alla regolamentazione, nonostante ne sia sicura la potenzialità agli effetti della concentrazione. Si deve quindi adottare l'opinione estensiva rispetto alla sottocategoria *a''*). Ma allora non si vede perché non si debba adottare eguale opinione rispetto alla sottocategoria *a'*).

D'altra parte, se disciplina identica deve adottarsi per gli atti relativi alle quote o alle azioni di società editrici, siano essi traslativi puri o traslativo-costitutivi, ad analoga conclusione deve pervenirsi per gli atti relativi alle testate.

A tale stregua, « atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4° sarebbero gli atti relativi alle testate, o alle quote o alle azioni di società editrici, avnti potenzialità ai fini della concentrazione, diversi non solo dagli atti traslativi puri, ma anche da quelli traslativi-costitutivi. Aurelio Gentili richiama opportunamente l'attenzione sull'articolo 12 della legge n. 416 del 1981, nel testo attualmente vigente, relativo alle imprese concessionarie di pubblicità (si veda in particolare il comma 5°).

6. La categoria di cui alla lettera *c*) si distingue in sottocategorie:

c') trasferimenti per causa di morte di testate di giornali quotidiani;

c'') trasferimenti per causa di morte di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani;

c''') trasferimenti per causa di morte di azioni o quote di società diverse da quelle aditrici di giornali quotidiani.

Secondo quanto dimostrato al paragrafo 5, in seno a ciascuna sottocategoria ai trasferimenti vanno affiancate le costituzioni di diritti di godimento sui beni cui la sottocategoria si riferisce.

I trasferimenti e le costituzioni di diritti di godimento *mortis causa* rinvencono poi alla loro origine in atti di ultima volontà, oppure nella legge.

7. L'articolo 3 nei commi dal 4° al 7° così articola il sistema sanzionatorio:

A) gli atti di cui alla categoria *a*) sono nulli (comma 4°);

B) quanto agli atti di cui alla categoria *b*), il Garante fissa un termine al soggetto che ha raggiunto la posizione dominante per la eliminazione della stessa (comma 5°). Scaduto invano il termine, il Garante « richiede al Tribunale competente l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione della situazione di posizione dominante, compresi, se necessari, l'annullamento dagli atti in questione e la vendita forzata di azioni, partecipazioni, quote o testate » (comma 6°);

C) quanto ai trasferimenti di cui alla categoria *c*), « si applicano — dispone enigmaticamente il comma 7° — le disposizioni dei precedenti commi 4°, 5° e 6° ».

8. Si è detto or ora che il precetto contenuto nel comma 7° è enigmatico. Invero, esso è passibile di due letture: I. che alle sottocategorie *c'*) e *c''*) si applichi la disposizione del comma 4°, e alla sottocategoria *c'''*) si applichino le disposizioni dei commi 5° e 6°; II. che all'intera categoria *c*), comprensiva delle tre sottocategorie suddette, si applichino cumulativamente i commi 4°, 5° e 6°.

La prima lettura interpreta la legge attribuendo valore decisivo all'oggetto dei trasferimenti per causa di morte. Nel caso dei trasferimenti per atto tra vivi, la legge distingue a seconda se essi abbiano per oggetto testate, azioni o quote di società editrici, sempre s'intende di giornali quotidiani, o invece azioni o quote di società diverse da quelle testate dette: per i primi, la legge commina senz'altro la nullità degli atti (comma 4°), per i secondi invece prevede la complessa procedura di eliminazione della posizione dominante (commi 5° e 6°). Anche per i trasferimenti *mortis causa*, secondo questa lettura, le sanzioni anzidette dovrebbero graduarsi *ratione obiecti*.

Ma la legge non ci dice in qual modo la sanzione della nullità possa applicarsi ai trasferimenti per causa di morte *ex lege*. La nullità colpisce gli atti, non gli effetti. Il problema non sorge per le categorie *a*) e *b*), che comprendono unicamente atti (tra vivi); ma sorge per la categoria *c'*), che comprende trasferimenti *mortis causa* non solo per atto di ultima volontà, ma anche *ex lege*. Né parrebbe equo ed accettabile, nel caso della successione per causa di morte *ex lege*, ravvisare, in luogo della nullità dell'atto, una incapacità giuridica relativa: il successibile che potrebbe raggiungere con l'acquisto *ex lege* delle testate, delle azioni o delle quote la posizione dominante, verrebbe cancellato, almeno quanto a codesti beni, dall'ordine della successione. È da supporre che, almeno in questo caso, l'iniziativa del garante debba essere volta all'adozione di provvedimenti

diversi dalla pronuncia di nullità, per l'eliminazione della posizione dominante. Se così è, la formula promiscua del comma 7° comincia ad avere un senso: le disposizioni di cui ai commi 5° e 6° dell'articolo 3 si applicano a tutti i trasferimenti per causa di morte *ex lege*, abbiano per oggetto testate, quote o azioni di società editrici, e anche di società diverse da queste.

Invece, per i trasferimenti per causa di morte disposti mediante atto di ultima volontà, pare si debba effettivamente distinguere tra quelli aventi per oggetto testate ovvero quote o azioni di società editrici, e quelli aventi per oggetto società diverse: ai primi, compresi nelle sottocategorie *c'* e *c''*), si applica il comma 4° dell'articolo 3; agli altri, compresi nella sottocategoria *c'''*), si applicano i commi 5° e 6°. In conclusione, i trasferimenti per causa di morte sono soggetti ai commi 5° e 6°, fuorché quelli disposti per atto di ultima volontà ed aventi per oggetto testate, o azioni o quote di società editrici, i quali sono invece soggetti al comma 4°.

9. Si resterebbe così aderenti alla probabile *ratio* del diverso regime sanzionatorio adottato per la categoria *a*) e per la categoria *b*), rispettivamente nel comma 4° e nei commi 5° e 6° dell'articolo 3. La sanzione della nullità si applica ad atti tra vivi tipici, e relativi a beni aventi rilevanza editoriale di primo grado (testate: sottocategoria *a'*) o di secondo grado (azioni o quote di società editrici: sottocategoria *a''*); il complesso di misure volte all'eliminazione della posizione dominante si applica ad atti che sono diversi dai precedenti, o perché relativi agli stessi beni ma atti non tipici (atti concernenti testate, o azioni o quote di società editrici, diversi da quelli precedenti: sottocategoria *b'*), o perché atti tipici ma relativi a beni aventi rilevanza editoriale più remota, di terzo grado (azioni o quote di società diverse da quelle editrici: sottocategoria *b''*). Il legislatore, si può ricostruire, commina la sanzione secca della nullità solo in presenza del doppio requisito della tipicità degli atti, e della qualificata rilevanza editoriale dei beni che ne formano oggetto; in mancanza di uno di questi due requisiti impone l'applicazione del complesso sanzionatorio alternativo. La ragione del differenziato regime sanzionatorio si può supporre risieda da un lato nella maggiore evidenza del rapporto causale intercorrente fra il compimento degli atti della prima categoria e il raggiungimento della posizione dominante, dall'altro nella più agevole individuazione riguardo agli stessi della reazione idonea alla eliminazione della posizione dominante (si veda nel comma 4° la lineare formula « ove... uno stesso soggetto raggiunge la posizione dominante », a fronte della cauta formula del comma 5° « quando... un soggetto raggiunga una posizione che il garante ritiene dominante ».

Nel caso dei trasferimenti per causa di morte, quando essi siano per atto di ultima volontà la linea di confine resta immutata: quando essi abbiano per oggetto testate, o azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, sussistono le circostanze testè enunciate; queste non sussistono invece, analogamente a quanto detto per gli atti tra vivi, quando abbiano per oggetto azioni o quote di società diverse dalle editrici. I trasferimenti per causa di morte *ex*

lege, quale che ne sia l'oggetto, sono equiparati a quelli indicati da ultimi, perché la relazione della nullità secca degli atti traslativi è preclusa dalla natura *ex lege* del trasferimento.

10. La disciplina della nullità prevista dal comma 4° è sostanzialmente immutata rispetto a quella che risultava dalla legge precedente (articolo 4 della legge n. 416 del 1981). I commi 10° lettera a), 11°, 12° e 13° dell'articolo 3 della legge n. 67 del 1987, corrispondono, sotto questo profilo, ai commi 5°, 6°, 7° e 8° dell'articolo 4 della legge n. 416 del 1981.

11. La disciplina della procedura di eliminazione della situazione di posizione dominante, prevista dai commi 5° e 6° dell'articolo 3 della legge n. 57 del 1987, contempla due fasi, la prima amministrativa, la seconda giudiziaria. Quest'ultima è eventuale.

Fase amministrativa. Il Garante ingiunge al soggetto, che egli ritiene abbia raggiunto una posizione dominante, di eliminarla entro dato termine che gli fissa, di durata non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi (comma 5° parte prima).

Il soggetto ingiunto ha la scelta circa la modalità dell'eliminazione; e dell'eliminazione effettuata dovrà dare, evidentemente, comunicazione al Garante. Questi ha il potere-dovere di verificare l'effettività del comportamento dichiarato, e la sua idoneità alla eliminazione della posizione dominante. Sotto quest'ultimo profilo è da supporre che il soggetto ingiunto per lo più consulterà previamente, ed informalmente, l'ufficio del Garante.

Fase giudiziaria. Ove alla scadenza del termine fissato non risulti da parte del soggetto ingiunto un comportamento che abbia eliminato la posizione dominante, il Garante richiede al Tribunale competente (vedi comma 13°) l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione della posizione stessa (comma 6° parte prima; e vedi comma 10° lettera g), ove si accentua la doverosità del comportamento del Garante). Fra i provvedimenti che il Garante ha il potere-dovere di chiedere, il comma 6° parte prima menziona specificamente l'annullamento degli atti e la vendita forzata (di testate, di quote e di azioni). La reiterazione « se necessaria » pare suggerire che il legislatore consideri questi provvedimenti come *l'estrema ratio*. Qualche dubbio sussiste se l'annullabilità sia veramente tale, o si versi in un caso di nullità relativa, come la contiguità con l'azione di nullità (assoluta) prevista dal comma 4° potrebbe far supporre.

È sicuro che la domanda del Garante è soggetta a pubblicazione, non diversamente da quella introduttiva dell'azione di nullità (comma 13°: « il tribunale dispone la pubblicazione... dell'avvenuta proposizione delle azioni di cui al comma 10° »). La lettera della legge invece esclude che la richiesta dei provvedimenti necessari per l'eliminazione della posizione dominante possa formare oggetto di azione popolare (comma 11°: « l'azione di nullità di cui al comma 10° può essere altresì proposta da qualsiasi persona fisica e giuridica »). Ma la evidente disarmonia può forse essere rimossa in un

quadro di interpretazione sistematica, data la convergenza funzionale delle due norme; d'altra parte, il comma 11° dell'articolo 3 è la riproduzione pedissequa del previgente articolo 4 comma 6°.

12. La domanda dei provvedimenti necessari per l'eliminazione della situazione di posizione dominante innesca un procedimento contenzioso, o invece un procedimento in camera di consiglio?

La soluzione tecnica adottata nei commi 5° e 6° per l'eliminazione della posizione dominante ha taluni precedenti nel nostro ordinamento. L'articolo 5 della legge 7 giugno 1974, n. 216, nel suo testo originario, al comma 2° vietava le partecipazioni reciproche eccedenti date percentuali, e prevedeva un obbligo di alienazione entro dato termine, mentre al comma 3° fissava altro termine per le partecipazioni reciproche pregresse; e al comma 5° disponeva che « in caso di mancata alienazione delle azioni o quote nei termini..., il Tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda di credito ». Quest'ultimo comma è stato cancellato nel nuovo testo dell'articolo 5 introdotto dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Un meccanismo identico è stato peraltro istituito dall'articolo 2359-*bis* del codice civile: il comma 1° pone alle società controllate limiti drastici all'acquisto e alla sottoscrizione delle azioni o delle quote delle società controllanti, la parte prima del comma 3° in caso di violazione detta un obbligo di alienazione entro dato termine, la seconda parte del comma 3° dispone: « qualora ciò non sia avvenuto, il Tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda di credito » (su tale modello è ricalcato anche l'articolo 49 comma 2° della legge n. 416 del 1981, che regola il diritto transitorio delle concentrazioni: l'osservazione è di Cuffaro, in *Le nuove leggi civili commentate* 1983, p. 681). Nel caso di protratta perdita di parte rilevante del capitale, l'assemblea di società per azioni — dispone l'articolo 2446 comma 2° del codice civile — deve deliberare la riduzione del capitale: in mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al riguardo un provvedimento al Tribunale, che sentito il Pubblico ministero provvede con decreto, reclamabile alla Corte d'appello. L'articolo 2357 del codice civile, nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1986, pone nei primi tre commi alla società condizioni rigorose per l'acquisto delle proprie azioni; il comma 4° per il caso di violazione dispone che le azioni debbano essere alienate entro dato termine, e in mancanza annullate con la corrispondente riduzione del capitale: « qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal Tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446 comma 2° (testè ricordato) ». La disposizione del comma 4° è anche richiamata dall'articolo 2357-*bis* comma 2° del codice civile, sempre nel testo del decreto del Presidente della Repubblica anzidetto.

Negli ultimi casi ricordati, è esplicito il richiamo del procedimento in camera di consiglio. Ma in dottrina (non pare vi siano

pronunce delle Corti) l'applicabilità dello stesso procedimento è pacifica anche nei casi considerati per primi.

Espliciti sono al riguardo Nobili e Vitale (*La riforma delle società per azioni*, Milano 1976, p. 129 e seguenti), in margine all'articolo 5 comma 5° della legge n. 216 del 1974, relativo alle partecipazioni reciproche. Gli stessi peraltro aggiungono: « il ricorso al Tribunale nelle forme previste per i procedimenti di volontaria giurisdizione può avere luogo solo quando è incontrovertito l'obbligo di alienazione »; ed ipotizzano un giudizio contenzioso ad iniziativa del collegio sindacale (di altri soggetti) volto a far accertare l'esistenza della partecipazione reciproca e a far condannare la società all'alienazione delle azioni o quote eccedenti.

Questi precedenti rendono pensosi circa l'ineluttabilità della scelta della sede contenziosa per la richiesta di eliminazione della situazione di posizione dominante. In senso opposto milita l'uniforme indirizzo dottrinale e giurisprudenziale favorevole alla sede contenziosa, a proposito dell'azione di nullità di cui al comma 4°; e la previsione di « provvedimenti di urgenza... idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito » contenuta nel comma 12° (si ritiene generalmente l'ammissibilità dei provvedimenti di urgenza solo in funzione cautelare degli effetti di processi ordinari di cognizione). La maggiore evidenza del rapporto causale fra il compimento degli atti e il raggiungimento della posizione dominante nei casi fulminati di nullità dal comma 4° (vedi al riguardo il paragrafo 9) esclude comunque che possa adottarsi un procedimento certamente meno garantistico, qual è quello in camera di consiglio, per gli altri casi, nei quali la difficoltà di valutazione del fatto è più grave. Se si dovesse accedere alla tesi del procedimento in camera di consiglio per la richiesta di eliminazione della posizione dominante, ad eguale conclusione si dovrebbe pervenire per l'istanza di dichiarazione di nullità.

Sul piano della *ratio*, d'altra parte, può rilevarsi che l'articolo 2359-*bis* comma 3° parte seconda del codice civile (acquisto di azioni della controllante) pone problemi di valutazione fattuale (circa l'esistenza del controllo) non meno gravi; ma fin qui non si è dubitato circa la natura onoraria del procedimento (Cuffaro, *op. cit.*, in margine all'articolo 49 comma 2° della legge n. 416 del 1981, accentua invece la varietà, in quel contesto, delle possibili scelte del Tribunale circa l'oggetto della vendita forzata).

La possibilità — finemente sottolineata da Nobili e Vitale — di adire in ogni caso la sede contenziosa, e la previsione comunque di provvedimenti di urgenza (comma 12°), sdrammatizza di molto la questione, nel senso che ne riduce la rilevanza pratica.

13. A proposito dei provvedimenti di urgenza, ci si può domandare se il Garante li possa chiedere anche durante la fase cosiddetta amministrativa.

Seguendo il diritto comune (vedi esplicitamente l'articolo 701 del codice di procedura civile) non dovrebbero esservi difficoltà al riguardo.

14. In relazione ad uno dei provvedimenti per l'eliminazione della posizione dominante, che il Garante può richiedere — la vendita forzata di testate — l'articolo 3 comma 6° parte seconda e seguenti prevede alcune disposizioni volte a tutelare i lavoratori addetti, le quali arieggiano la normativa contenuta negli articoli 5 e 6 della legge n. 416 del 1981 a proposito della sospensione e della cessazione di testate giornalistiche.

Basta la sola istanza del Garante di vendita forzata di testata a far scattare la previsione della parte seconda del comma 6° articolo 3: il cancelliere ne deve dare immediata comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali dell'impresa editrice (vedi l'articolo 5 comma 1° della legge n. 416 del 1981).

Il cancelliere ha un secondo obbligo di comunicazione alle stesse rappresentanze « ovvero » (a sua scelta ?) alle cooperative e ai consorzi giornalistici di cui all'articolo 6 commi 1° e 2° della legge n. 416 del 1981: l'obbligo di comunicare « l'avvenuta aggiudicazione e le relative condizioni ». Entro trenta giorni dal ricevimento (è da supporre) di tale comunicazione, la cooperativa o il consorzio può esercitare « il diritto di prelazione sull'acquisto delle testate a parità di condizioni » (articolo 3 comma 6° parti terza, quarta e quinta).

Il riferimento all'« aggiudicazione » non sembra escludere la possibilità della vendita forzata di testata senza incanto; in tal caso, il cancelliere comunicherà il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione « fa luogo alla vendita ». In caso di vendita con incanto, non pare che il diritto di prelazione di cui è qui discorso precluda l'aumento di un sesto previsto dall'articolo 584 del codice di procedura civile; piuttosto deve ritenersi che il cancelliere dovrà comunicare, ai fini della prelazione, l'esito della gara che consegue a tale offerta di aumento, a norma del combinato disposto degli articoli 584 comma 2° e 573 del codice di procedura civile.

15. « Le imprese editrici di cui ai commi precedenti — dispone il comma 8° — perdono il diritto a godere delle provvidenze ed agevolazioni previste dalla presente legge per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante ».

È da supporre che siano colpite da questa incapacità giuridica relativa temporanea tutte le imprese editrici facenti capo al soggetto che ha raggiunto la situazione dominante. È una sanzione di applicazione generale. La disposizione appare accuratamente disegnata in tal senso, anche al fine di non indebolirne l'efficacia pratica.

16. Il comma 5° parte seconda dell'articolo 3 fa carico al Servizio dell'editoria di comunicare tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti « rilevanti ai fini dell'applicazione del presente comma ». È evidente che il legislatore *minus dixit quam voluit*: eguale comunicazione è da ritenersi dovuta dal Servizio dell'editoria al Garante sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 4° e 7°.

Parimenti il dovere di informazione nei confronti del Parlamento, che il comma 5° parte prima dell'articolo 3 pone a carico del garante riguardo agli atti e ai trasferimenti previsti da tale comma, deve estendersi agli atti e ai trasferimenti contemplati dai commi 4° e 7°.

CAPITOLO X

RUOLO DEL GIORNALISTA NEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE. I PROBLEMI DELL'ACCESSO

I. - Elementi identificativi della professione giornalistica.

Nella legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'ordine dei giornalisti, non vi è una chiara esplicitazione degli elementi identificativi (del contenuto) della professione giornalistica e nessun aiuto, a questo scopo, è offerto dall'articolo 1 della legge, perché si limita a definire giornalisti (professionisti) coloro i quali esercitano « in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica ».

Un relativo maggior risultato lo si ottiene dalla lettura dell'articolo 2 della stessa legge, dove si dice che è « diritto insopprimibile del giornalista la libertà di informazione e di critica... ». Questa sintetica formula può, almeno in parte, risolversi in una indicazione dell'itinerario da seguire per giungere alla identificazione del contenuto dell'attività giornalistica, pur dovendosi subito rilevare che la libertà di informazione e di critica non è privilegio esclusivo del giornalista.

In realtà la formula sta a significare che è attribuita a coloro che svolgono l'attività giornalistica una libertà costituzionalmente garantita, che caratterizza l'attività medesima.

L'articolo 2 della stessa legge n. 69 del 1963 ci dice che è giornalista il soggetto il quale opera professionalmente nel campo dell'informazione o della critica.

Pare di poter rilevare che il processo informativo, nella sua specificazione notiziale, può scomporsi, con riferimento ai dati che ne costituiscono l'oggetto — le notizie — nelle seguenti fasi:

- acquisizione (o, per altro verso, fornitura);
- interpretazione;
- elaborazione;
- formazione del messaggio.

E sembra di poter dire che l'informazione trova il suo momento centrale nel trapasso dalla notizia come tale alla sua comunicazione, quando la notizia ha acquisito la forma prescelta.

L'intervento e l'ufficio del giornalista, rispetto al dato notiziale destinato alla comunicazione (e indipendentemente dallo strumento a tale scopo utilizzato: che, pure, ha un suo rilievo, per la differenziazione della forma e delle formule espressive) sono dunque quelli del soggetto chiamato a dare ad un evento, ad un fatto, insomma ad un *quid* che già appartiene al mondo dei fenomeni, alla realtà, e con il mezzo della parola o dell'immagine, una forma:

— rappresentativa, nel senso dello stabilimento di un rapporto di somiglianza o di similitudine (e, talvolta, di identità) tra il *quid* e la sua traduzione;

— coerente, dovendosi riscontrare tra i contrapposti dati una sorta di solidarietà o, se si vuole, di rispecchiamento;

— significativa, nel senso dell'idoneità del risultato alla sua comunicazione (affinché possa essere intellettualmente fruito e compreso dai destinatari).

Il giornalista, in sintesi, riesprime letterariamente il fatto o l'evento e il processo formativo o generativo della singola (o di ogni) informazione; può ripercorrere tutte le fasi che si sono indicate oppure ridursi al maggior grado di semplicità, che si rinviene nella accettazione di una notizia già da altri formata; basti pensare alla riproduzione testuale, da parte di un periodico, di un « comunicato », confezionato e fornito da altri, ad esempio un'agenzia di informazioni: ma qui interviene (dopo la ricognizione) un'attività valutativa che (conduce ad un giudizio di idoneità e) sostituisce, riassumendole, le altre fasi di detto processo.

In ogni caso vi è l'esplicazione di una attività intellettualmente qualificata e funzionalizzata alla formulazione di messaggi intelligibili o comprensibili.

A questa attività non è e non può essere estraneo l'istrumentario tecnico del giornalista, nutrito, arricchito e affinato dal mestiere, che (deve) cospira (re), con quello intellettuale, alla maggiore proficuità.

Sulla natura dell'attività giornalistica la giurisprudenza ha dato alcune indicazioni proficue.

La Cassazione (Sezione lavoro n. 3309 del 3 giugno 1985) ha avuto modo di confermare il proprio orientamento, ormai consolidato, secondo cui per riconoscere natura giornalistica alla prestazione professionale eseguita da un operatore dell'informazione non ha rilevanza il tipo di comunicazione adoperato (scritto, verbale, visivo o fotografico) ma il contenuto sostanziale dell'attività stessa, che deve essere diretta a diffondere ad una massa indifferenziata di destinatari idee, nozioni, eventi, attinenti ai più diversi campi della vita sociale e spirituale ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività anche se non disgiunte da valutazioni critiche e commenti.

II. - Non solo professionalità, ma sempre più professionalità.

Un tempo il giornalista doveva sapere scrivere, bene o meno bene, di tutto; un comizio politico e un incontro sportivo, un incidente stradale e uno sciopero, un processo e una scoperta scientifica, un convegno di economisti e le condizioni del tempo. Da qualche anno si è passati, necessariamente, a un ampio ventaglio di specializzazioni, che presuppongono conoscenze specifiche. Se si vuole comprendere il fatto, selezionare gli elementi che lo costituiscono, descrivere l'essenziale, illustrandolo e spiegandolo, occorre possedere un bagaglio culturale, sia pure limitato al settore: testi, nozioni, tecniche, lessico.

Non basta neppure lo spirito critico, che è indispensabile per decodificare l'informazione raccolta o ricevuta, ma non sufficiente per elaborare la notizia, ossia per comprendere il messaggio e per farlo comprendere. Ci vuole qualcosa di più: la padronanza culturale del sistema in cui si opera e al quale si appartiene: in altri termini più i giornalisti dovranno maneggiare quote crescenti di informazioni più si richiederà capacità analitica e selettiva per le notizie prodotte.

Sintetizzando possiamo affermare che il ruolo del giornalista tenderà, inevitabilmente, a trasformarsi: diminuirà la funzione del giornalista ricercatore della notizia a vantaggio del ruolo del giornalista adibito al « trattamento » dell'informazione.

Si va verso la nascita di una nuova figura professionale imposta dallo sviluppo tecnologico, che vedrà accentuato il ruolo di mediazione, e di interpretazione degli avvenimenti. Il computer, infatti, assicura solo una quantità enorme di memoria e la rapidità nel richiamarla; ma né l'una né l'altra possono sostituire la capacità di ragionare.

Queste previsioni, che già oggi vengono in qualche misura anticipate nel quotidiano impegno delle redazioni giornalistiche, nascondono un pericolo. Quello di non riuscire a trasmettere un messaggio vagliato attraverso un congruo filtro. Soprattutto quando con la diffusione delle tecnologie elettroniche e con l'incalzare delle notizie date quasi in tempo reale, il controllo su di esse diventerà sempre più ristretto. C'è insomma il rischio che si affievolisca il momento della riflessione, del dubbio, almeno metodologico della ricerca delle cause, dell'accertamento della verità, caratteristiche essenziali del lavoro giornalistico.

III. - La « colonizzazione culturale ».

C'è un altro pericolo che mette conto di segnalare. Il rapporto pubblicato dall'Unesco nel 1980 e conosciuto con il nome di Mac Bride (dal nome dell'irlandese premio Nobel per la pace che ha

presieduto il gruppo internazionale di esperti) parla di « colonizzazione da notizia ». È a tutti noto che attraverso le cinque più grandi agenzie di stampa (le statunitensi Upi ed Ap, l'anglo-americana Reuter, la francese Afp e la sovietica Tass) passa almeno l'80 per cento delle notizie diffuse nel mondo. E sono queste agenzie che impongono di fatto un loro implicito giudizio di valore ed un loro implicito modello culturale.

È in questo quadro che va affrontato il sempre più difficile ruolo del giornalista affermando che primaria resta la ricerca dell'interesse generale della comunità in cui si opera.

Ma si può realmente « selezionare » e « gerarchizzare » una notizia, una informazione, senza che il giornalista operi un confronto con le sue categorie di valore derivanti dalla sua concezione dell'uomo e della società e delle sue intime adesioni culturali ?

Il problema, da Guttenberg al satellite, resta sempre quello di rispettare il diritto della gente ad una informazione corretta, la pietra angolare che fonda la professionalità del giornalista.

Restano i giornalisti, componente essenziale del sistema dei *mass media*. Sono chiamati a svolgere un mestiere in parte tecnico e in parte creativo, che coinvolge la sfera dell'etica e non può prescindere da una certa dose di soggettività. Perciò è difficile definire compiutamente il concetto di professionalità giornalistica, che è la chiave di volta della qualità dell'informazione.

L'espressione « professionalità giornalistica » può non avere un significato univoco, a seconda dei modelli di giornalismo; ma resta pur sempre fondamentale far bene un mestiere che vive, prima di tutto, di libertà.

Il numero dei giornalisti è più che raddoppiato negli ultimi quindici anni. Alla fine del 1985 risultavano iscritti all'ordine 10.104 professionisti e 23.605 pubblicisti. Ma accanto a questi giornalisti con patente ufficiale, è cresciuta una schiera non piccola di operatori dell'informazione (soprattutto nelle emittenti radiotelevisive private e nei piccoli giornali) che non hanno tutti i titoli necessari per entrare nella corporazione.

Le attitudini personali sono indispensabili; ma servono a poco senza un'adeguata preparazione. Nel mondo di oggi, se ne vuole essere un testimone e un interprete autonomo, il giornalista deve possedere un'attrezzatura culturale molto superiore a quella di un tempo e scegliere la strada della specializzazione.

Ecco quindi quanto delicato e quanta pubblica rilevanza abbia « il mestiere del giornalista », perché il « mestiere » era cosa altissima nella grande tradizione comunale e rinascimentale italiana.

Qualche cosa fra « la professione e l'arte », essendo l'artigianato una forma diffusa e diffusiva di arte e del mestiere.

Naturalmente in un Paese democratico ciò vale, nella misura in cui c'è pluralità, c'è libertà, e non solo libertà, ma pluralità delle fonti di informazione. Perché se vi fosse soltanto la libertà del singolo giornalista, ma non la pluralità organizzativa delle fonti di informazione, noi avremmo il riconoscimento di un potere di casta.

Un'altra delle funzioni è quella della formazione professionale. Formazione professionale che non può essere soltanto una forma-

zione di carattere tecnico, ma deve essere anche una formazione al senso della responsabilità, comprendendo quale è la rilevanza pubblica della propria attività privata.

L'innovazione muta l'organizzazione produttiva, ridefinisce ruoli e mansioni, fa emergere nuove figure e modelli professionali che l'ordinamento deve riconoscere, garantire, tutelare.

Qualche decennio è stato sufficiente per essere catapultati dalla preistoria alla fantascienza. E per permettere all'informazione di liberarsi dalla « schiavitù dello spazio e del tempo », superando frontiere un tempo invalicabili. « Il villaggio globale » di McLuhan, insomma, è a portata di mano, è la realtà di tutti i giorni, è il collegamento via satellite, la videoconferenza, la contemporaneità dell'evento e della notizia, nonché delle reazioni a catena che suscitano. E i cosiddetti « operatori dell'informazione » farebbero bene a pensare o a ripensare il loro lavoro « invaso » dalle nuove tecnologie, senza cadere nella trappola dell'idolatria informatica, ma anche senza sbarazzarsene disinvoltamente, etichettandola come puro « mezzo » ininfluenza sul processo « creativo ». Bene ha fatto il senatore Spadolini a ricordare ai « giornalisti » che « nessuna innovazione tecnica potrà mai supplire alle due risorse della responsabilità professionale e della coscienza degli operatori dell'informazione ». Non c'è computer che tenga, né alibi tecnologici da invocare. C'è solo un modo diverso di fare informazione.

Il sostantivo « giornalista » è rimasto lo stesso, ma nel corso degli anni il suo significato è profondamente mutato. Un alone romantico ha sempre avvolto la professione.

E oggi? L'informazione ha bruciato ogni tappa e arriva in tempo reale; la televisione porta la notizia a casa aggiornandola minuto per minuto. Molte cose sono insomma cambiate: la professione di giornalista è ancora molto ambita?

La risposta è certamente positiva. D'altra parte bisogna tenere presente che quella del giornalista non è una figura unica: tra l'inviato speciale, il corrispondente, il cronista cittadino di bianca o di nera, il notista politico, il critico teatrale o cinematografico, l'esperto di costume, il reporter del settimanale popolare non c'è molto in comune. Per non parlare poi del giornalismo televisivo o radiofonico che segue strade ancora più diversificate.

Anche le vie di accesso alla professione sono molto differenti; non esiste un unico itinerario obbligato.

« Finita la belle époque del giornalismo eroico e avventuroso, adesso la professione necessita soprattutto di una grande conoscenza e preparazione ».

Questa, a mio giudizio, è la riflessione da compiere cercando i mezzi e la strada per migliorare la situazione, sia garantendo sempre più la libertà e la dignità professionale del giornalista (il quale non è semplice dipendente di un datore di lavoro ma è altresì titolare di diritti anche in altro campo, sul piano cioè dell'adempimento di una funzione quale è quella dell'informazione) sia ren-

dendo, ad esempio, l'accesso alla professione libero da lottizzazioni politiche o da condizionamenti del potere economico (e sappiamo tutti bene quali sono le difficoltà reali, gli intralci, le discriminazioni che regolano l'accesso del giovane giornalista alla professione).

È su questo terreno che bisogna superare ogni inerzia e recuperare il tempo perduto per predisporre più idonee forme e strutture in grado di realizzare in un moderno e aperto sistema dell'informazione i diritti di uguaglianza e di lavoro costituzionalmente garantiti attraverso il riconoscimento dell'eguale diritto e del pari valore formativo e addestrativo a tutte le vie e condizioni di accesso alla professione.

La riforma dell'ordinamento professionale è ormai improrogabile e il forte impegno deve coinvolgere noi soprattutto e gli editori che, con le rappresentanze professionali e sindacali del giornalismo, debbono contribuire a realizzare un organismo professionale aperto ed accessibile con modalità e tempi più flessibili e idoneo a garantire serie selezioni, tirocinio adeguato e qualificazione formativa (che preparino e inducano alle nuove professionalità che, associate ai profondi mutamenti tecnologici ed organizzativi del mondo dell'informazione e dell'editoria ne segnano fisionomia, struttura e articolazione).

IV. - Liberalizzare l'accesso.

I problemi dell'accesso, della formazione e dell'aggiornamento professionale.

L'intero modello professionale e formativo impone una profonda riflessione culturale, tecnica e politica, nella fase di trasformazione introdotta dai profondi e pervasivi processi di innovazione tecnologica e di crescita civile.

Per la questione dell'accesso, si rileva soprattutto l'inadeguatezza e l'inefficacia della vigente disciplina del praticantato rispetto alle nuove realtà dell'informazione e ai diversi profili professionali che esse configurano e che dovrebbero regolamentare.

Ora, che la disciplina del praticantato e i vari momenti di selezione attitudinale per accedervi non sia né organica né chiara né, soprattutto, idonea a realizzare appieno una effettiva dimensione formativa, è riconosciuto da tempo ed essa si dimostra incapace di reggere e di rispondere ai compiti nuovi e diversi che si chiedono al giornalista oggi. Ciò che colpisce maggiormente è che l'attuale disciplina da un lato consente che il controllo esclusivo dell'accesso alla professione sia riservato ancora per grande parte all'imprenditore-editore (dato che l'assunzione presso un'azienda editoriale costituisce condizione indispensabile per l'inizio della pratica giornalistica) e, dall'altro, ma, in certo modo, di conseguenza, permette quello che spesso è stato denunciato come lo sfruttamento economico del lavoro del praticante giornalista o, meglio, del lavoro giornalistico vero e proprio svolto dal praticante.

In tal senso, non vi è dubbio che la formulazione dell'articolo 34 sul praticantato giornalistico — che lega l'accesso alla professione all'esistenza di strutture redazionali e di congrue unità di qualificate presenze professionali — limita e condiziona l'accesso al giornalismo professionistico. Questa realtà normativa oggi può e deve essere riconsiderata profondamente assieme ad altri istituti dell'ordinamento, di fronte alle nuove realtà dell'informazione scritta e radioteletrasmessa e delle diverse figure professionali che emergono, perché la pratica giornalistica abbia a svolgersi in un modo efficace e completo e con un serio, omogeneo e formativo svolgimento, capace di assicurare e rappresentare garanzia di attitudine, valore e autenticazione professionale.

Le scuole di giornalismo rappresentano una valida alternativa anche in Italia (all'estero lo è da anni).

Di scuole di giornalismo ne esistono parecchie: la Scuola superiore delle comunicazioni sociali dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, quella istituita presso l'Università di Urbino, l'Istituto superiore di giornalismo e tecniche audiovisive di Camerino, la Scuola di specializzazione in giornalismo e comunicazioni di massa della Luiss di Roma, la Scuola di giornalismo e pubbliche relazioni di Torino. Esistono poi numerose borse di studio quali per esempio quelle del progetto Marzotto, per aspiranti giornalisti di moda, e quelle de *Il Sole 24 Ore/Mondo economico*.

Eppure l'unica scuola che dà diritto all'esame di Stato è quella di Milano. Non è troppo poco? « Sì anche perché le richieste superano di molto il numero chiuso della scuola: nelle ultime recenti selezioni per il nuovo biennio, gli aspiranti erano 543 contro i 45 posti disponibili. In tempi non lunghissimi dovrebbero essere aperte altre scuole analoghe; una o forse due per l'area centro-sud (Roma e Napoli) ».

Le nuove realtà e strutture dell'informazione — dunque — pongono con più forza e urgenza la necessità dei individuare nuovi momenti e livelli strumentali per l'accesso alla professione a contemperamento delle due esigenze presenti: quella della libertà sancita e garantita dalle varie prescrizioni costituzionali da un lato, e quella di adeguata formazione dall'altro (elemento, quest'ultimo, comunque determinante per conseguire l'abilitazione ad esercitare una professione delicata ed importante, che comporta profili di indubbio interesse pubblico e rilevanza sociale e civile).

CAPITOLO XI

PROFILI DEL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA

Il sistema della comunicazione sociale può essere esaminato da molteplici angoli di visuale, in quanto costituisce il punto di intersezione di tematiche a carattere sociale, giuridico, economico, sociologico.

È opportuno delineare brevi tratti in riferimento all'aspetto giuridico, e particolarmente alle esigenze evolutive che investono unitariamente l'intero comparto in relazione a tutti gli organismi che lo compongono, siano essi soggetti pubblici o privati. E ciò in quanto tutti i soggetti agenti nell'ampia area, svolgendo in realtà un servizio di interesse sociale e di dimensione collettiva, risultano collegati fra di loro in un contesto unitario, i cui problemi non possono che essere sostanzialmente coordinati e connessi fra di loro, con riflessi inevitabili di ogni subsettore sugli altri.

« Quando noi parliamo di sistema di comunicazione sociale, usiamo una locuzione che non è soltanto definitoria, ma implica nella sua essenza una vera e propria formula di aggregazione, la quale è composta da una pluralità di soggetti, da momenti organizzativi, dal tessuto connettivo di principi e di regole. Basterebbe pensare al solo settore della stampa, per scorgere in esso il complicato intreccio tra il momento individuale, quello collettivo e quello politico generale, tra interessi singoli e interessi di rilevanza collettiva, tra libertà e potere. Questo intreccio è apparso così immediato nella libertà di stampa, da indurre la dottrina e la giurisprudenza costituzionale dei principali paesi di democrazia pluralista ad elaborare al riguardo teorie particolari, che si distaccano dal tradizionale canovaccio delle classiche libertà individualistiche e nello stesso tempo tentano di dare conto, attraverso la definizione della nuova dimensione, della complessità che i diritti concernenti all'informazione presentano nelle democrazie contemporanee » (1).

(1) Cfr. la relazione di A. BALDASSARRE, *Libertà di stampa e diritto all'informazione nelle democrazie contemporanee* (in « *Politica del diritto* », 1986).

Nelle più recenti elaborazioni dottrinali e giurisdizionali non si nutre dubbio alcuno che libertà di informazione e diritto all'informazione involgono un sistema di posizioni giuridiche, che richiede sia un profilo di precettività e di immediatezza (consistente nel diritto di accedere a tutte le fonti di conoscenza e nella facoltà di scelta della fonte a cui attingere le proprie informazioni fra quelle disponibili) e sia nello stesso tempo un quadro di indirizzo e programmaticità, rilevabile nei doveri posti a carico dei poteri pubblici, miranti ad assicurare il libero interscambio delle informazioni a livello sociale.

È chiaro che in relazione a tale diritto assumono un rilievo particolare la garanzia della trasparenza della proprietà e i limiti imposti alla concentrazione dei mezzi di comunicazione. È da tale esigenza che trae la propria radice la legge di riforma dell'editoria (1981 e 1987) la quale costituisce il primo organico nucleo di norme diretto ad assicurare non solo la conoscibilità pubblica degli stessi proprietari inerenti all'impresa di informazione ma anche la fissazione di tetti rigorosi concernenti il possesso delle testate, dando, per tale modo, applicazione a valori incorporati nella Costituzione, cioè la trasparenza e il pluralismo nelle comunicazioni sociali.

E qui va rilevato che la legislazione italiana giunge in ritardo rispetto a quella di altri paesi, nei quali il sistema della comunicazione di massa ha già percorso un congruo processo di regolazione. Basti pensare che vari anni or sono, in relazione ai primordi dell'ideologia pluralistica, venne elaborata negli Stati Uniti d'America una diffusa teoria (seguita peraltro da notevoli sviluppi legislativi e attuativi) rivolta a dimostrare come attraverso organi di stampa e *mass media* aperti a tutti, possa ricrearsi, pur nel sofisticato moderno mondo mediale e multimediale, un luogo d'incontro o di confronto dialettico delle opinioni di tutti o, in breve un « foro pubblico ». Tuttavia venne osservato che tutto ciò, proprio per il sempre incombente pericolo del formarsi di strutture oligopolistiche, richiede un organico intervento dei poteri pubblici, mirante a garantire l'eguale rispetto del diritto di accesso di tutte le posizioni dotate di un qualche significato, una regola di parità di opportunità tanto nella concessione degli spazi e nella individuazione dei soggetti legittimati a intervenire nella discussione quanto nella presentazione delle varie opinioni. Un intervento del genere, come venne posto in rilievo da Thomas Emerson, richiedeva l'istituzione di un'*authority* dotata di poteri di regolazione del settore (2).

Ma non solo nel mondo americano, anche in quello dei Paesi europei assume gradualmente consistenza la necessità di porre le regole del sistema. Il gigantesco potere che si forma attraverso l'utilizzazione dei vari *media* (stampa, radio, televisione) riaccende l'attenzione verso forme di vigilanza e di controllo, sia interne al sistema informativo (come il Press Council inglese), sia esterne e collegate al potere pubblico (come la FCC per la televisione americana). L'idea di un'*authority* che vigili e faccia rispettare l'obbligo di

(2) Cfr. A. BALDASSARRE, op. cit.

trasparenza, di pluralismo, di *par condicio* nei confronti di tutti i mezzi di comunicazione di massa, acquista una plausibilità e una praticabilità, prima sconosciute, e tende a tradursi, nei paesi maggiormente avanzati, in concrete formule organizzative e in strutture istituzionali.

Qui conviene sottolineare un profilo che acquista valore di nota caratterizzante di ogni sistema giuridico e anzi assume una connotazione precipua nell'ambito delle comunicazioni di massa: cioè il problema della garanzia dei valori, che ogni visione sistematica deve esprimere.

La garanzia si può definire come il meccanismo di sicurezza, preordinato da ogni ordinamento (generale o settoriale che sia) a salvaguardia degli interessi implicati. Secondo nell'accezione giuridica generale si allude, col termine « garanzia » ad un principio, a un istituto rivolto a dare un'associazione di maggiore stabilità e certezza, al fine di salvaguardare l'integrità di un valore recepito dall'ordinamento. Infatti dovunque ricorra un fenomeno di garanzia si riscontra la presenza di un congegno finalizzato alla rimozione di pericoli che, per attività o per eventi avversi, abbiano possibilità di ledere il bene tutelato. L'idea di garanzia, scomposta nei suoi elementi costitutivi, implica dunque, l'esistenza di un interesse, ossia la relazione di utilità che lega un soggetto a un bene; la previsione del pericolo che si avverte possa incombere sull'interesse; la predisposizione di uno strumento idoneo a conferire ai portatori dell'interesse la sicurezza che l'interesse sarà soddisfatto.

È su questo nucleo fondamentale di esigenze che vengono a radicarsi, negli ordinamenti contemporanei, quelle formule e quelle strutture rivolte a realizzare un siffatto meccanismo di sicurezza, che appare coesistente al corretto funzionamento dei processi dell'informazione.

Tali strutture assumono le denominazioni più varie, a seconda dei vari ordinamenti (Federal Communication Commission negli Stati Uniti); Commissione nazionale della comunicazione e della libertà in Francia; l'IBA in Inghilterra; il Garante per l'attuazione della legge sull'editoria in Italia; ecc.), ma esprimono tutte un intervento pubblico di tutela sociale, nell'ambito di quei settori che, proprio perché formano sistema e come tali implicano valori collettivi, reclamano un meccanismo imparziale di salvaguardia.

Come è stato rilevato dall'on. De Mita, nel suo discorso al 41° Congresso mondiale degli editori di giornali (16 maggio 1988) « occorre conciliare due elementi entrambi essenziali: da un lato le questioni economiche e commerciali dell'informazione, dall'altro le questioni politiche e civili dell'informazione come strumento per salvaguardare la sovranità dell'opinione popolare. Il potere pubblico sa che la qualità del sistema dell'informazione viene da questo equilibrio; di conseguenza è consapevole di avere un diritto-dovere di intervento nella regolazione del delicato rapporto fra l'informazione come prodotto economico e l'informazione come garanzia civile ».

Dopo aver delineato questi brevi profili aventi, più che altro, un carattere generale circa l'ampio comparto delle comunicazioni di

massa, conviene soffermarsi su qualche tratto specifico inerente alla nostra situazione attuale. Il nostro sistema appare finoggi come un sistema « dimidiato ». Cioè regolato solo a metà. Vi è il comparto dell'editoria, che attraverso le leggi del 1981 e del 1987 ha trovato un primo quadro di riferimento: si tratta di una normativa tuttora perfezionabile e meritevole di essere portata a ulteriori linee di sviluppo, ma anche comunque vale ad esprimere un disegno organizzativo, il quale inerisce sia ai soggetti che all'oggetto dell'attività disciplinata, delimita un determinato campo, pone alcune « regole del gioco ». E quindi, tutto sommato, costituisce un fattore ordinante, realizzando per tale modo il primo fondamentale requisito consustanziale al concetto di « sistema ».

Ma vi sono altri vasti settori dove, invece, non vi è ancora compiutezza di principi e di regole, anzi sempre più insistente diventa l'istanza di interventi legislativi rivolti a plasmare finalmente in maniera adeguata e moderna tutto il comparto. Si tratta sia del settore radiofonico, sia di quello televisivo e sia di un altro importante comparto, quello della pubblicità, che attraversa e interseca in una fitta rete tutto il campo dell'informazione sociale (potremmo definirlo un settore a carattere trasversale).

Per quel che riflette l'audiovisivo, va osservato che il sistema misto attualmente operante si muove in una situazione normativa contrassegnata dalla compresenza: *a)* di norme sul servizio pubblico radiotelevisivo dettate al tempo del monopolio statale ma tutt'oggi vigenti, nonostante che la loro formulazione presupponga la permanenza del monopolio statale; *b)* di norme che consentono, previa autorizzazione ministeriale, le trasmissioni private sul solo cavo monocabale a livello locale (comunale); norme mai applicate, perché al cavo « monocabale » è stata preferita, dai privati, la sregolata libertà di diffusione via etere che ha fatto seguito alla sentenza 28 luglio 1976, n. 202, della Corte costituzionale; *c)* di norme che consentono, previa autorizzazione ministeriale, l'installazione e l'esercizio di impianti di ripetizione, su tutto il territorio nazionale, di programmi esteri; norme anch'esse inattuata; *d)* di norme che consentono alle emittenti private operanti via etere in ambito locale (una nozione finora non precisata dal legislatore) di proseguire, pur senza alcuna autorizzazione, la loro attività, con gli impianti di radiodiffusione già in funzione alla data del 1° ottobre 1984.

Nel settore della radiotelevisione coesistono perciò, in Italia, norme valide, efficaci e concretamente applicate (quelle sul servizio pubblico); norme inutilizzate (quelle sulla televisione via cavo); e infine norme che, *ex post*, hanno consentito la prosecuzione dell'attività di emittenti private che si erano appropriate delle frequenze per trasmettere (3).

Vengono in evidenza, in tal modo, i vari « tronchi » normativi, privi di un vero e proprio legame di omogeneità e di continuità tra di loro (anzi contrassegnati da una sorta di impervietà fra di loro).

(3) Cfr. la relazione di A. PACE, *La radiotelevisione in Italia, con particolare riguardo alla emittenza privata* (Riv. trim. dir. pubbl. 1987).

Sicché è difficile sostenere che in Italia vi sia un organico « sistema » (giuridico) radiotelevisivo. Vero è, tuttavia, che un insieme di norme e di principi, per quanto insufficienti e contraddittori, si è andato affermando in via giurisprudenziale in questi anni di « caos dell'etere »: quindi, una risposta ai problemi concernenti la disciplina esistente nel settore privato della radiodiffusione in Italia dovrà necessariamente partire dal coacervo di « indirizzi » interpretativi esistenti. Un sistema incompleto si è venuto delineando, per lo scarto sussistente tra le poche regole scritte e il cosiddetto « diritto vivente ».

Ma può soggiungersi che tutto il sistema delle comunicazioni di massa è oggi in una complessa fase di transizione verso equilibri ed assetti comunque diversi da quelli del passato. E ciò non solo in Italia. Anche là dove i legislatori non si sono sottratti al compito di dare regole ai processi in atto, i modelli normativi e istituzionali che ne sono scaturiti portano il segno della precarietà, di un presente contrassegnato dalla precarietà ed esposto ad essere spiazzato da un futuro che arriva veloce.

Però è anche da osservare che altrove, proprio per fronteggiare la precarietà e costruire il ponte fra il presente e il futuro, si modificano rapidamente le regole del gioco, valevoli per tutti i vari media (stampa, televisione, pubblicità) e le si sostituiscono con nuove regole, in funzione dei diversi equilibri sociali, politici, tecnologici di tempo in tempo prevalenti (è l'insegnamento del caso francese o inglese), ma si ragiona pur sempre di regole, e sulla base di esse operano i protagonisti in campo. Da noi invece i processi della realtà si sviluppano spesso in maniera non governata.

Tuttavia non possiamo chiudere con una nota del tutto negativa.

Vi è, in questo inizio di legislatura, una stagione progettuale, vi è un certo fervore di iniziative, di disegni legislativi di origine parlamentare e governativa rivolti a porre finalmente regole essenziali secondo logiche di razionalità sociale e di interesse collettivo.

È da formulare l'auspicio che finalmente la stagione progettuale possa trovare una sua fioritura; e l'auspicio è nell'interesse di tutti, perché — se ciò non fosse — il legislatore verrebbe a obliterare un suo ruolo essenziale, che non è solo di razionalizzare l'esistente, ma anche e soprattutto di concorrere a costruire il futuro.

APPENDICE

N.B. - *Al fine di rendere più completa l'informazione verso il Parlamento, in tutti i suoi profili, l'Ufficio del Garante ritiene opportuno ospitare nella relazione semestrale « documenti di lavoro » elaborati dagli organismi operanti nel settore dell'editoria (Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, FIEG, FNSI, USPI). Con l'avvertenza che le opinioni, le prospettazioni in essi contenute sono riferibili esclusivamente agli autori dei documenti stessi.*

PAGINA BIANCA

**PROSPETTIVE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
SUI PROBLEMI DELL'ACCESSO ALLA PROFESSIONE**

Nell'intento di fornire al Parlamento un quadro approfondito di elementi conoscitivi sull'accesso alla professione giornalistica, ho ritenuto opportuno interessare il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti al fine di acquisire dati e valutazioni circa l'attuale sistema, delineato dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella prospettiva di una riforma che tenda a valorizzare la qualificazione professionale dei singoli operatori, in relazione alle sempre maggiori esigenze di informazione provenienti dai lettori su problematiche quanto mai vaste, quotidianamente emergenti nella cronaca nazionale ed internazionale.

Pertanto viene riprodotto, in questo capitolo, il testo del documento proveniente dal predetto Consiglio.

Dati sugli esami.

Dal novembre 1965 — data della prima sessione degli esami di idoneità professionale, iscritti con legge 3 febbraio 1963, n. 69 — al dicembre 1987 — data della 50ª ed ultima sessione — ben 9.968 praticanti hanno superato la prova scritta e quella orale entrando nell'Ordine dei giornalisti attraverso la porta dell'esame professionale.

I dati sulle prime 43 sessioni sono stati pubblicati nel volume « Venti anni di esami », che si allega. I risultati delle ultime sette sessioni sono sintetizzati nella tabella che segue.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sessione	Do- man- de	Uo- mi- ni	Donne		Pre- senti scritto	Pro- mossi scritto	Idonei	
			N.	%			N.	%
44 (20-10-84/06-02-85)	262	200	62	24	253	197	174	68,77
45 (11-04-85/20-06-85)	210	159	51	24	199	137	123	61,80
46 (22-10-85/22-01-86)	311	209	94	30	303	160	117	38,61
47 (18-04-86/04-07-86)	324	219	105	32	317	244	221	69,71
48 (16-10-86/20-01-87)	287	204	83	29	272	226	216	79,41
49 (27-04-87/25-06-87)	256	193	63	25	250	237	226	90,04
50 (15-10-87/12-12-87)	290	191	99	34	281	264	255	90,07

Si allega in ogni caso un quadro riassuntivo dal 1966 al 1987.

I praticanti iscritti.

L'evoluzione del numero complessivo dei praticanti iscritti nel registro annesso agli albi tenuti dai singoli Ordini — dato relativo alla distribuzione territoriale di cui al paragrafo c) — risulta dal seguente confronto tra gli anni 1984 e 1987:

	Praticanti iscritti	
	1984	1987
Torino	46	46
Milano	276	396
Venezia	35	58
Trento	9	15
Trieste	14	18
Genova	18	18
Bologna	61	56
Firenze	34	52
Perugia	13	16
Roma	188	299
L'Aquila	7	29
Ancona	—	21
Napoli	28	35
Catanzaro	5	8
Bari	5	28
Palermo	30	40
Cagliari	18	17
Totali . . .	787	1.144

La distribuzione territoriale.

In ordine alla distribuzione territoriale, i dati complessivi fino a tutto il 1984 sono desumibili nel grafico n. 6 pubblicato in calce al volume *Venti anni di esami*.

La distribuzione territoriale dei praticanti ammessi agli esami nelle ultime sette sessioni è invece schematizzata nella seguente tabella:

Provenienza regionale da autunno 1984 a tutto 1987								
Milano	611	(31,62%)	Roma	422	(21,84%)	Napoli	92	(4,76%)
Torino	76	(3,93%)	Firenze	102	(5,27%)	Catanzaro	57	
Venezia	76		Ancona	7		Bari	50	
Trento	31		Perugia	36		Palermo	69	
Trieste	49		L'Aquila	30		Cagliari	40	
Genova	47							
Bologna	145	(7,5%)						
Nord			Centro			Sud		
53,57%			30,90%			18,75%		

N.B. - Ancona fino al 1986 apparteneva all'Ordine di Bologna, quindi al Nord.

Le aziende di provenienza.

Può essere utile lo schematico raffronto sintetizzato nella tabella che segue:

	1965-1978	1980-1983	1984-1986	1987
Quotidiani	65,20%	55,06%	55,26%	58,42%
Periodici	20,03%	26,65%	26,98%	21,06%
Agenzie	7,11%	6,65%	6,99%	7,69%
Radiotelevisioni	7,39%	11,83%	10,75%	12,82%

Non occorre ripetere le considerazioni ampiamente note sul notevole incremento del numero dei giornalisti professionisti iscritto all'albo. Alla data del 31 dicembre 1951 erano 3.230, al 1°

giugno 1963 erano 4.603, nel maggio 1978 erano 7.604, alla data dell'ultima rilevazione — 31 dicembre 1987 — erano 10.625.

Può essere invece sottolineato l'incremento del 45 per cento registrato in tre anni dai praticanti iscritti nei registri degli Ordini regionali. Questo incremento trova giustificazione nella progressiva regolarizzazione di molte posizioni nella cosiddetta editoria minore (settimanali cattolici, radio e televisioni private, editoria specializzata), nell'incremento delle redazioni periferiche e provinciali di molti quotidiani regionali e interregionali, nel potenziamento dell'informazione regionale della RAI-TV.

Per quanto concerne l'incremento occupazionale del sistema radiotelevisivo, dai dati pubblicati negli allegati alla relazione illustrativa del bilancio 1986 dell'INPGI, esso risulta pari al 75,9 per cento. Negli anni '80, per i candidati presentati dal settore radiotelevisivo il peso della RAI che era del 41,17 per cento nella 41ª sessione (9 aprile - 23 giugno 1983), nel periodo successivo fino alla 48ª scende al 38,23 per arrivare al 30 per cento del 1987.

In cifre assolute dalla 44ª alla 50ª sessione di esami, i nuovi professionisti RAI sono stati 70 contro 126 provenienti dalle radio e televisioni private, dato che conferma la tendenza che emerge dalle cifre rese note dall'INPGI (in allegato le cifre sui rapporti da lavoro per tipo di testata quali risultanti all'INPGI tra il 1982 e il 1986).

Per quanto concerne la provenienza regionale, Milano ha stabilmente sopravanzato Roma che nelle prime nuove sessioni rappresentava il 34,5 per cento a fronte del 25,61 per cento della capitale dell'editoria. Cresce il peso percentuale del Nord che dal 1984 a tutto il 1987 è stato pari al 53,57 per cento; il Centro-Italia resta stabile sui valori attorno al 30 per cento, mentre continua una crescita relativa del Sud che nella tabella può contare infatti su un 18,75 per cento a fronte del 15 per cento circa del passato. In particolare Napoli, Bari e Catanzaro, che rappresentavano nelle prime 29 sessioni il 6,60 per cento, salgono nei cinque anni a noi più vicini al 10,30 per cento, mentre Palermo e Cagliari oscillano tra il 5,69 per cento e il 5,64 per cento dei giorni nostri.

Età media.

Restano da precisare i dati riguardanti l'età, il titolo di studio, il tipo di pratica svolta.

In merito non disponiamo di cifre assolute ma possiamo far riferimento a delle indagini per campione curate dal Segretario del Consiglio Nazionale.

Le ultime due indagini hanno riguardato la 49ª sessione (27 aprile - 25 giugno 1987) con un campione che rappresentava il 59 per cento delle domande presentate, e la 50ª (15 ottobre - 18 dicembre 1987) con un campione che ha superato il 70 per cento delle domande presentate, tale da potersi ritenere più che veritiero.

L'età media resta alta, del 30,7 per cento per le donne e del 31,7 per i maschi. L'età media si abbassa solo per i diplomati dell'IFG di Milano che hanno 23,3 anni di media i ragazzi e 23,5 le candidate.

I titoli di studio.

Per i titoli di studio, nella 49^a sessione i laureati sono risultati pari al 34,45 per cento (la media sale al 40 per cento nel caso delle sole donne); gli iscritti a Facoltà universitarie pari al 36 per cento; i candidati in possesso del diploma di scuola media superiore sono stati pari al 28,37 per cento; un solo candidato era stato iscritto all'Ordine dopo l'esame di cultura generale, essendo in possesso del solo titolo di scuola media inferiore.

Nella 50^a sessione le percentuali sono risultate: del 34 per cento i laureati (42 per cento per le sole donne); 37 per cento gli iscritti alle Facoltà universitarie; 27 per cento in possesso di diploma di scuola media superiore; l'1,76 per cento aveva frequentato solo la scuola media inferiore.

Si è in pratica annullata la quota degli ammessi dopo l'esame di cultura generale. Aumenta invece il peso percentuale degli iscritti a facoltà universitarie, che passa dal 30 per cento del 1985 a valori superiori al 50 per cento e scende, per converso, il numero dei candidati in possesso del solo diploma di scuola media superiore. Per quel che riguarda le lauree prevalgono quelle in lettere e filosofia, pari al 46 per cento, davati a lingue e legge (entrambe con il 12,3 per cento), a scienze politiche (9,52 per cento); ad economia, ecc. La ripartizione per Facoltà è confermata anche dalle dichiarazioni relative a iscrizioni a corsi universitari che vedono sempre lettere davanti a legge, scienze politiche, psicologia, sociologia, ecc. L'indubbia crescente scolarizzazione dei praticanti non presenta, tuttavia, quei tassi di qualità che sarebbe legittimo attendersi, se non altro come conseguenza del fenomeno strutturale dell'espansione dell'istruzione universitaria. La conoscenza delle lingue sembra peraltro in netto miglioramento rispetto alle indagini campionarie svolte in passato. Tutti i diplomati dell'IFG di Milano — dove la conoscenza delle lingue è valida per la selezione di ammissione — conoscono l'inglese, il 46 per cento, il francese, il 10,7 per cento, il tedesco l'85,71 per cento, dichiara di avere una buona conoscenza di una lingua.

Una analoga buona conoscenza è stata dichiarata dal 60,71 per cento degli 84 candidati che hanno frequentato lo *stage* organizzato ad Urbino nell'autunno del 1987 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti; anche tra i partecipanti al Seminario di Urbino le preferenze davano in testa l'inglese (63,09 per cento), davati al francese (47,61 per cento), al tedesco (13,9 per cento), allo spagnolo (10,71 per cento), al russo (2,38 per cento), ecc.

Il tipo di pratica.

Per quel che concerne il tipo di pratica, dobbiamo sempre far riferimento alle indagini per campione.

L'88,95 per cento di candidati del 1987 ha collaborato a testate giornalistiche prima dell'assunzione come praticanti; in particolare il 49,37 per cento dichiara di aver collaborato per oltre tre anni. Anche tra i diplomati della scuola di Milano, nonostante l'età media molto bassa, il 35,7 per cento aveva già collaborato a qualche testata prima dell'immissione all'IFG. Nel periodo precedente il praticantato, il 25,67 per cento aveva svolto anche altre attività, l'insegnamento in prevalenza, ma pure attività di ricercatore o impiego come funzionario di partito, come addetto a uffici stampa, a settori pubblicitari. Il 40,25 per cento dei candidati durante il praticantato ha lavorato in un solo settore della redazione; il 20,50 per cento in due settori; solo l'8,17 per cento in 4-5 settori. Si era chiesto quanti redattori avesse l'azienda giornalistica dove il candidato aveva svolto la pratica; il 28,39 per cento ha lavorato in aziende con più di 100 redattori; il 17,66 per cento in redazioni da 13-25 unità; il 13 per cento in redazioni da 25 a 40 e con valori uguali in redazioni da 50 a 100 unità; l'11,98 per cento ha svolto la pratica con meno di 6 unità; il 9,77 per cento in redazioni formate da 6-12 giornalisti professionisti. Queste cifre parrebbero confermare la tendenza di una crescente metropolizzazione e settentrionalizzazione della professione.

Dalla statistica degli esami viene anche confermato che la professione giornalistica è a dominanza maschile benché continuino i segni di una tendenza a una maggiore femminilizzazione: la percentuale dell'8-10 per cento delle prime sessioni è salita al 25-30 per cento degli anni '80 quando, però, la percentuale si è stabilizzata.

Può venire evidenziata la difformità del praticante di fatto — evidenziato dalle percentuali richiamate — dal praticantato ideale che dovrebbe prevedere una ampia rotazione in più servizi redazionali e l'alternarsi di momenti di formazione teorica ai momenti di pratica effettiva.

In generale si può quindi affermare che se i dati complessivi sugli esami di idoneità indicano una progressiva liberalizzazione degli accessi, le altre cifre denotano le disfunzioni dell'attuale sistema di selezione e di praticantato, denunciate in più occasioni istituzionali e di studio.

Osservazioni e proposte.

Insomma, il sistema che regola l'accesso al giornalismo, non solo appare del tutto inadeguato alla realtà del giornalismo moderno, in profonda trasformazione, ma si rivela, anche strutturalmente, incapace di fornire, se non in rare ed episodiche occasioni, quel minimo di conoscenze, anche tecniche, che devono costituire il patrimonio indispensabile di chi è chiamato a svolgere il delicato compito di informare l'opinione pubblica.

L'accesso al giornalismo, inoltre, dà vita ad una chiusura, ad un filtro potenzialmente discriminatorio perché normalmente avviene attraverso quei canali particolarissimi, atipici e in qualche caso casuali, che certamente non privilegiano la ricerca e la selezione delle vere attitudini o delle autentiche vocazioni.

Il tirocinio, privo come è di qualsiasi regolamentazione, non costituisce una forma sistematica di apprendistato ed è, quindi, completamente inefficace sul piano della preparazione tecnica, professionale e culturale.

Il praticante, immesso nella redazione finisce per essere abbandonato a se stesso; viene normalmente assegnato ad un determinato compito che ripete con monotonia per 18 mesi, senza una valida rotazione — nonostante le norme contrattuali vigenti — e non gli viene, di norma, assicurata la possibilità di darsi una completa variegata conoscenza di tutte le aree di lavoro redazionali.

L'articolo 34 della legge.

La formulazione dell'articolo 34 della legge professionale sul praticantato giornalistico — che ancora l'accesso alla professione alla esistenza di strutture redazionali nonché di congrue e qualificate presenze professionali — limita la possibilità di lavorare nello specifico campo dell'informazione nel senso di costituire una «forca caudina» che, in fatto e in diritto, condiziona l'accesso al giornalismo professionistico. Questa realtà normativa, se apprezzata e definita a suo tempo dal legislatore, oggi deve essere riconsiderata profondamente di fronte alle nuove realtà dell'informazione scritta e radioteletrasmessa e delle diverse figure professionali che emergono pur con tutte le sue anomalie.

Tutto ciò è evidenziato dall'esame di idoneità professionale che fa registrare tutta una serie di «incompiutezze» e di «povertà» poiché l'itinerario formativo delle nuove leve crea senza dubbio figure professionalmente deboli, prive di retroterra individuali, culturali e tecnico-professionali, autonomamente acquisiti ed organicamente sistemati.

Per questo, emerge la necessità — fallito dalla disciplina vigente l'obiettivo garantistico dell'efficacia formativa del praticantato — di individuare più idonee forme e strutture di accesso e formazione professionale in grado di meglio e più ampiamente realizzare, in un più moderno e aperto sistema dell'informazione, i diritti di eguaglianza e di lavoro costituzionalmente protetti. Ciò acquista particolare significato in questa fase di dibattito istituzionale e politico che riconosce e identifica la rilevanza del sistema informativo nella determinazione dell'opinione pubblica e nel funzionamento del regime democratico, al punto che la Commissione parlamentare per la riforma istituzionale ha proposto una riformulazione dell'articolo 21 della Costituzione che enuclea dalla libertà di pensiero in generale la libertà di informazione facendone la base di specifici diritti e di appropriate garanzie anche di natura ordinativa e professionale.

Le nuove realtà e strutture dell'informazione rendono quindi sempre più pressante la necessità di individuare nuovi momenti strumentali per l'accesso alla professione giornalistica a contemporaneo delle due esigenze presenti: quella della libertà da un lato e quella di adeguata formazione dall'altro, elemento, quest'ultimo, comunque determinante per conseguire l'abilitazione ad esercitare una professione, delicata ed importante, come la qualifica la giurisprudenza costituzionale, che comporta, per la sua esplicazione, responsabilità nei confronti della comunità nonché profili di indubbio interesse pubblico, sociale e civile.

Per realizzare questi obiettivi l'Ordine dei giornalisti ha avviato da tempo un ampio dibattito formulando proposte sia di carattere operativo sia di riforma legislativa.

Le direzioni secondo cui è — a giudizio del Consiglio nazionale — necessario muoversi sono:

a) la ridefinizione del tirocinio professionale come canale formativo e non solo come primo livello di inserimento nel mondo di lavoro giornalistico, individuando condizioni strutturali di esercizio affinché al praticante sia assicurata una ampia e articolata esperienza dell'intera professione giornalistica sia nei suoi aspetti più propriamente culturali sia in quelli tecnici e tecnologici.

Si tratta in sintesi di recuperare la figura contrattuale e il rapporto del praticante alla sua vera identità di apprendista, anche se non in senso tecnico di rapporto propedeutico provvisorio; certamente non desindacalizzando o privando di tutela questo istituto, facendo rinascere quindi forme diffuse di abusivismo o di lavoro nero; e nel contempo prevedere l'assistenza di *Tutors* professionali nell'ambito aziendale e obbligatoria partecipazione del praticante a corsi o a seminari di preparazione e formazione tecnico-professionale promossi e realizzati dagli organismi di categoria.

Una via che si potrebbe attivare immediatamente d'intesa con il Sindacato, alla cui volontà negoziale è affidata per i giornalisti la predisposizione da tali norme, può essere individuata nelle modalità di svolgimento del praticantato che, secondo l'articolo 41 del regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, devono essere concordate, ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti, tra gli organismi giornalistici e quelli editoriali.

Una intesa a questo fine potrà e dovrà essere presa, a nostro giudizio, con la FNSI che già nel contratto di lavoro giornalistico ha operato, per integrare l'articolo 35 sulla disciplina del praticantato, prevedendo che ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sia impiegato in più servizi redazionali e, comunque, assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale;

b) l'individuazione con maggiore precisione e aderenza agli attuali sviluppi anche tecnologici del settore, alle nuove realtà emergenti (radio e televisioni private, piccoli periodici ed editoria specializzata, ecc.) delle aziende abilitate allo svolgimento del tirocinio giornalistico. Si potrebbero sostituire gli attuali criteri previsti dal-

l'articolo 34 della legge n. 69 del 1963 (struttura redazionale composta da almeno 4 o 6 giornalisti professionisti redattori ordinari) che, in quanto eccessivamente formali e oggettivi, sono, come l'esperienza ha dimostrato, facilmente cristallizzabili recependo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale che nel rilevare la necessità di « strutture idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa » fa indirettamente riferimento e affidamento all'intervento e all'accertamento ricognitivo e certificatorio dell'organo professionale fondato sul riscontro (soprattutto per quanto riguarda le nuove realtà e strutture, televisioni private e nuove strutture organizzative di formazione e di comunicazione) della consistenza delle strutture redazionali e organizzative delle varie aziende, la qualità e l'ampiezza del lavoro giornalistico svolto, la non precarietà delle iniziative editoriali, l'emissione di notiziari giornalistici di produzione propria, la registrazione delle testate giornalistiche dirette da iscritti all'albo professionale;

c) la previsione di nuove vie alternative di accesso alla professione onde spezzare i condizionamenti oggi esistenti e la subordinazione alla volontà e alle scelte dell'imprenditore-editore, il più delle volte ispirate a criteri che sono i meno pertinenti, spesso occasionali o impropri. Ci riferiamo, ad esempio all'esperienza delle borse di studio per l'avviamento alla professione, un ulteriore concreto passo per aprire nuove vie alternative di accesso alla professione che non rappresentano certo la soluzione del problema ma sono utile e importante segnale nella giusta direzione con elementi innovativi che esse propongono e che meritano ogni opportuno sviluppo e valorizzazione.

Ma la novità più significativa riguarda la piena utilizzazione della legge « 863 » che istituisce i contratti di formazione-lavoro con una disciplina specifica da riferire al settore editoriale-giornalistico con una negoziata intesa tra le parti per la elaborazione di modelli formativi che diano certezze e garanzie al percorso addestrativo-occupazionale, con valore propedeutico e integrativo al vigente tirocinio professionale. Rileviamo la compatibilità del periodo di formazione-lavoro con tirocinio giornalistico e, quindi, la possibilità di accedere agli esami di abilitazione professionale in quanto la legge n. 863 prevede che il lavoratore al termine del periodo di formazione, deve essere assunto « per attività corrispondenti alla formazione conseguita » e cioè nella qualifica di uscita prevista nei progetti, previo accertamento della relativa idoneità, progetti che saranno predisposti dal sindacato, dall'Ordine professionale e dalla FIEG sulla base di un accordo-quadro. In merito il Consiglio dell'Ordine ha già elaborato una ipotesi di progetto (ancora ovviamente oggetto di attenta valutazione ed esame con le controparti) che in larga massima prevede la predisposizione da parte dell'Ordine professionale e/o della FNSI, anche attraverso le rispettive articolazioni regionali, di corsi di formazione teorici integrativi della pratica formazione aziendale finalizzati all'uso dei sistemi redazionali.

La formazione teorica non potrà comunque essere inferiore alle 300 ore per l'intero periodo di formazione. I programmi didattici saranno coordinati d'intesa con il Consiglio nazionale dell'Ordine.

I corsi di formazione potranno svolgersi anche presso strutture universitarie ritenute idonee o presso strutture di formazione che operano nell'ambito dell'ordinamento professionale.

Strutture di formazione didattica delle scuole di giornalismo.

L'Ordine è consapevole che una nuova professionalità nell'informazione non può più essere raggiunta né percorrendo la vecchia via né accontentandosi di iniziative sperimentali, certo benemerite, per la carica innovativa che contengono, ma non sempre organiche rispetto agli obiettivi più avanzati raggiunti dalla ricerca e finalizzati agli accertati scopi della formazione del giornalista dell'era elettronica.

Ormai, dunque, si avverte l'esigenza di coordinare, accanto all'iniziativa per un nuovo assetto di questo istituto professionale (coordinare poli di formazione interregionale che vedano direttamente coinvolti gli Ordini, la cooperazione tra l'editoria, gli enti locali, l'università, gli istituti di rappresentanza e di tutela della categoria), anche tutto un insieme di procedure e di metodi destinati a favorire l'apprendimento della professione.

Negli ultimi anni sui modi di preparazione delle future leve dell'informazione, è andato accumulandosi un patrimonio didattico che non esitiamo a definire prezioso e dal quale nessuno dovrà prescindere se vorrà realizzare ulteriori salti di qualità è necessario ora protarre la sperimentazione e la ricerca, nonché lo studio approfondito delle esperienze straniere, segnatamente dell'area anglosassone, per arrivare ad esprimere — in sede qualificata naturalmente, ossia attraverso valutazioni congiunte di esperti dell'informazione, della scuola e delle scienze sociali — un « modello di riferimento » da raccomandare in una visione unitaria per la formazione del giornalismo.

Gli orientamenti dell'ordine sulle scuole.

Sulla base di questi bagagli di dottrina, di esperienza e di esperimenti sta lavorando l'attuale Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. La Commissione cultura ha discusso una proposta di un « quadro di indirizzi e condizioni irrinunciabili » per il riconoscimento di scuole professionali e scuole universitarie quali strutture idonee e adeguate a fornire una valida preparazione propedeutica e/o integrativa della pratica professionale necessaria per l'accesso alla professione giornalistica, anche come luogo deputato e abilitato allo svolgimento di progetti formativi.

Questa proposta di delibera, dovuta per legge, è ora all'esame degli organismi della categoria e muove realisticamente dallo stato attuale: tutti gli istituti di legge e contrattuali fanno riferimento a 18 mesi; di durata biennale sono i nuovi corsi di tipo universitario o

para-universitario, ad un periodo di due anni si richiamano le proposte di legge sulla « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »

Più difficile appare pensare in tempi brevi a facoltà o corsi post-laurea anche se si deve condividere l'opportunità di porre sin da oggi il problema di una facoltà o di un corso di laurea in scienza delle comunicazioni.

Questo non vuol dire che vada sottoscritta la tesi di Umberto Eco che « non c'è nessuna facoltà che insegni a diventare artista, scrittore o giornalista. Gadda — dice Eco — era ingegnere, Montale ragioniere, Quasimodo era geometra. Tra i giornalisti: Ronchey ingegnere, Domenico Porzio medico e ancora, Primo Levi chimico. Questa mi pare la migliore dimostrazione che nessuna facoltà universitaria dà il segreto per adire a professioni creative ».

Anzi come Ordine professionale dei giornalisti riteniamo che sia opportuna una mobilitazione per sensibilizzare e attivare ogni energia intellettuale — accademica, professionale, sindacale e politica, e in *primis* il Garante — per modificare la situazione esistente, sollevando il problema della necessità della laurea come titolo minimo per l'accesso alla professione, ipotizzando successivi corsi o scuole di formazione per il potenziamento professionale o la specializzazione, traguardi, questi ultimi, da conseguirsi attraverso un *curriculum* metà in Università metà in azienda.

In questa prospettiva non interessano l'Ordine professionale eventuali scuole a fini speciali che anziché contribuire ad elevare la qualità professionale della categoria potrebbero semmai ridurla. Andrà invece approfondita una linea tendenziale che porti l'istituzione universitaria a prendere compiutamente atto dei problemi della comunicazione e di nuovi compiti di preparazione alle professioni del comunicare.

Sin da ora l'Ordine si dichiara più che favorevole alla creazione di dipartimenti che affrontino il problema della comunicazione su tutti i versanti, dal *management* editoriale alla pubblicità, ecc. L'Ordine ribadisce la convinzione che un utile apporto di ricerca e didattica può e deve venire dal mondo professionale, anche come contributo a nuove sperimentazioni universitarie.

Dentro queste linee di tendenza, come contributo a breve termine e come momento transitorio — sembrando difficile pensare in tempi brevi a facoltà o corsi post-laurea — la delibera di condizioni irrinunciabili, ispirata a realismo e gradualismo, darà un quadro di indirizzi per le iniziative in atto — che rischiano di divenire incontrollabili — e per le possibili convinzioni, quadro di indirizzi che non contraddice una previsione a lungo termine di corsi di laurea o di facoltà.

Si tratta di un realistico passo in avanti con ipotesi di soluzione — sia nelle prospettive didattiche sia nel suggerire forme consortili tra editori, università e organismi giornalistici, sia nel richiamare la necessità di un collegamento università-professione — che non contrastano affatto con una prospettiva di più ampio respiro ma che vorrebbero, anzi, rappresentare un tassello più che compatibile e pienamente inseribile in questa cornice.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.	Data finale	Candidati	Non idonei	Uomini	Donne	Totale
1	1° febbraio 1966	180	3	160	17	177
2	3 aprile 1966	148	6	123	19	142
3	28 giugno 1966	70	16	53	1	54
4	22 dicembre 1966	117	36	79	3	82
5	5 maggio 1967	66	17	46	3	49
6	22 giugno 1967	29	2	26	1	27
7	12 gennaio 1968	127	19	101	16	117
8	27 giugno 1968	82	10	65	7	72
9	10 gennaio 1969	82	18	57	7	64
10	4 luglio 1969	93	16	71	6	77
11	19 gennaio 1970	141	37	98	6	104
12	30 luglio 1970	121	15	93	13	106
13	28 ottobre 1970	103	35	62	6	68
14	22 dicembre 1970	86	18	62	6	68
15	30 luglio 1971	148	36	103	10	113
16	4 dicembre 1971	148	23	109	16	125
17	26 giugno 1972	192	57	113	22	135
18	14 novembre 1972	202	65	122	12	134
19	25 maggio 1973	247	23	192	32	224
20	23 novembre 1973	187	24	127	36	163
21	28 febbraio 1974	108	21	76	11	87
22	24 giugno 1974	101	8	74	19	93
23	29 novembre 1974	194	14	149	31	180
24	23 giugno 1975	203	27	153	23	176
25	4 dicembre 1975	268	49	175	44	219

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.	Data finale	Candidati	Non idonei	Uomini	Donne	Totale
26	11 giugno 1976	258	30	178	41	219
27	20 gennaio 1977	279	64	192	33	225
28	8 luglio 1977	270	113	127	30	157
29	3 febbraio 1978	326	89	196	41	237
30	27 giugno 1978	247	90	154	33	187
31	19 gennaio 1979	201	39	130	32	162
32	29 giugno 1979	216	34	155	27	182
33	21 dicembre 1979	234	51	144	39	183
34	28 marzo 1980	189	83	106	20	126
35	27 giugno 1980	180	31	104	25	129
36	20 dicembre 1980	260	47	164	49	213
37	30 giugno 1981	267	61	137	59	196
38	24 febbraio 1982	433	179	187	87	254
39	25 giugno 1982	359	151	159	49	208
40	17 febbraio 1983	406	139	205	62	267
41	23 aprile 1983	333	113	160	60	220
42	4 febbraio 1984	334	169	125	49	175
43	13 luglio 1984	303	90	162	51	213
44	6 febbraio 1985	263	79	136	38	174
45	20 giugno 1985	199	76	88	36	123
46	22 gennaio 1986	303	186	86	31	117
47	4 luglio 1986	317	96	154	96	221
48	29 gennaio 1987	272	56	162	64	216
49	25 giugno 1987	250	24	189	57	226
50	18 dicembre 1987	281	26	174	81	255
		10.383	2.642	6.236	1.505	7.741

ALLEGATO

La mappa dell'occupazione / Rapporto di lavoro per tipo di testata.

Testate	Numero di rapporti al 31 dicembre					Variazioni 1982-86	
	1982	1983	1984	1985	1986	Ass.te	In %
Quotidiani	3.997	3.998	4.036	4.077	3.995	- 2	- 0,05
Periodici	834	879	924	932	1.116	+ 282	+ 33,82
RAI	1.085	1.107	1.136	1.118	1.125	+ 40	+ 3,69
Agenzie di stampa	582	596	609	622	630	+ 48	+ 8,25
Radio e TV private ..	54	62	76	83	95	+ 41	+ 75,93
Imprese ed enti	342	373	405	436	508	+ 166	+ 48,54
Totale ...	6.894	7.015	7.186	7.268	7.469	+ 575	+ 8,35

PROSPETTIVE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
SU LIBERTÀ DI STAMPA E STATUS DI GIORNALISTA

Profili introduttivi.

Recenti preoccupanti vicende connesse a provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale di giornalisti impegnati nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca, ripropongono con urgenza il problema della permanenza nell'ordinamento giuridico di norme anacronistiche che contrastano con l'esigenza di realizzare compiutamente una effettiva libertà di stampa, quale condizione di quel « libero confronto di idee nel quale la democrazia affonda le sue radici vitali ».

Consapevole che la libertà di stampa costituisce lo strumento tipico di un sistema democratico e che, conseguenzialmente, non può esistere una vera democrazia senza una stampa libera assistita da una adeguata ed indispensabile tutela normativa che sia prevalente sulle altre esigenze del sistema non connesse a necessità primarie dello Stato, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti auspica che sia affrontato con sollecitudine il problema di una globale revisione della normativa sulla stampa la quale, nel quadro dei valori istituzionali, è indifendibile perchè superata e del tutto inadeguata rispetto alla dinamica assunta dai mezzi di comunicazione di massa e al ruolo, più volte sottolineato dalla Corte costituzionale, svolto dalla stampa stessa di « informare i cittadini e di formare una opinione pubblica consapevole e documentata ». Riforma che assume un particolare significato nell'attuale fase del dibattito istituzionale e politico che riconosce e identifica la rilevanza del sistema informativo nella determinazione d'opinione pubblica e nel funzionamento del regime democratico, rivendica l'autonomia dell'informazione rispetto ai condizionamenti posti dal potere industriale ed economico ed al loro intrecciarsi, mentre si fanno più forti le

richieste di una disciplina anti trust più penetrante e larga di quella attuale, non solo limitata al solo settore della stampa, e non solo estesa agli altri mezzi di comunicazione, ma capace di dominare gli intrecci tra i diversi mezzi e tra questi e il mondo della pubblicità.

Da questa premessa appaiono evidenti le esigenze e i settori per i quali si richiede la riforma legislativa. Settori che sinteticamente possono così distinguersi: da un lato le norme che specificatamente si riferiscono alla stampa e all'esercizio della professione giornalistica, unica professione che ha per « oggetto esclusivo l'esercizio di una libertà costituzionale »; dall'altro quelle che incidono sulla libertà di tutti, anche se principalmente vengono in considerazione per i giornalisti ed in genere per coloro che scrivono per la stampa.

Riforma della legge professionale.

Sul primo versante, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti rileva che l'inquadramento giuridico della professione giornalistica e l'esistenza dell'Ordine come « struttura associativa necessaria e come strumento ricognitivo obbligatorio dei soggetti professionalmente impegnati nell'attività giornalistica » si prospettano, oggi più che mai, necessari per qualificare culturalmente e tecnicamente i giornalisti (anche nel quadro delle nuove realtà e profili del sistema informativo in evoluzione), per responsabilizzarne il comportamento alla stregua di fondamentali regole di correttezza professionale nonché per consolidare questi presupposti subiettivi di fronte al potere editoriale, vale a dire all'impresa (privata o pubblica) che organizza l'informazione nel nostro Paese non di rado in veste di struttura sussidiaria o servente del potere economico o politico più che autonoma, molto spesso espressione di concentrazioni, o monopoli, o oligopoli di fatto o di diritto.

Di fronte alle nuove realtà emergenti nel mondo dell'informazione e che ogni giorno di più inducono a nuovi modelli e figure professionali, non si può, tuttavia, non riconoscere la inadeguatezza dell'ordinamento professionale giornalistico costretto ad operare in una angustia istituzionale e normativa conseguente ad una legge che risale ormai a 25 anni fa e che, pertanto, al di là dei suoi valori anche sindacalmente riconosciuti, è prevalentemente affidata ad una serie di automatismi che la fanno importante ma incapace di governare oggi l'evoluzione della professione nelle sue diverse articolazioni.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine ritiene, pertanto, prioritaria e urgente la riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, allo scopo di dare all'ordinamento una nitidezza di raffigurazione che certamente oggi non possiede ma, soprattutto, di garantire un reale rafforzamento dell'autonomia e responsabilità del giornalismo in relazione al ruolo che esso svolge in una moderna società democratica.

In questa prospettiva l'Ordine ritiene necessario innanzitutto valorizzare, con adeguati strumenti di tutela, il rango costituzionale delle motivazioni via via delineate e rilevate dalla giurisprudenza costituzionale a fondamento dell'istituzione professionale; motiva-

zioni che, nella premessa della « rilevanza pubblica o di pubblico interesse della funzione svolta da chi professionalmente sia chiamato ad esercitare una attività di informazione giornalistica » (sentenze nn. 11 e 98 del 1968; n. 2 del 1971; n. 94 del 1977), quale « tramite, se non esclusivo certo fondamentale, per l'esercizio da parte della collettività del diritto all'informazione esercitato attraverso i *mass media* », sottolineano come il giornalista per tale sua natura è oggetto di una protezione particolare nell'esercizio della sua attività quale « riflesso diretto della energica tutela (sentenza n. 225 del 1974) che la Costituzione riconosce alla stampa ». Motivazioni che, inoltre, hanno messo in risalto « l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto, e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla ».

Occorrerà, inoltre, riconoscere al giornalismo una effettiva libertà di esercizio svincolandolo da ipoteche e controlli incompatibili e da condizionamenti oggi esistenti, fin dal momento dell'accesso alla professione; accesso che, pertanto, va radicalmente rifondato sia ridefinendo il tirocinio professionale come canale anche formativo sia prevedendo nuove vie alternative di avviamento professionale per spezzare i condizionamenti esistenti e la subordinazione alla volontà e alle scelte dell'imprenditore-editore, il più delle volte ispirate a criteri occasionali e impropri. Ed occorrerà infine predisporre un sistema articolato di efficace garanzia e regole chiare di autodisciplina deontologica con parametri di giudizio non generici e meccanismi sanzionatori non discrezionali.

Su questa strada si è mosso l'Ordine dei giornalisti che, assieme al Sindacato, ha sottoscritto proprio nei giorni scorsi un protocollo di intesa sui rapporti tra l'informazione giornalistica e la comunicazione pubblicitaria. Con tale documento le categorie professionali della comunicazione di massa (per i giornalisti il Consiglio nazionale dell'Ordine e la Federazione della stampa, per i pubblicitari l'AssAP, l'OTEP e TIP, per gli addetti alle pubbliche relazioni la FERPI, l'AISSCOMP e l'ASSOREL) si sono impegnate a garantire ed assicurare, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, una informazione « trasparente » e perciò rispettosa dei diritti e delle aspettative degli utenti dell'informazione anche al fine di salvaguardare la libertà, l'autonomia e la professionalità del settore.

L'intesa, inoltre, prevede la costituzione di un organismo comune il quale, pur nella piena garanzia dei rispetti ambiti e valori professionali e deontologici, potrà consentire momenti e comuni luoghi di denuncia delle zone d'ombra e di compromissione ma

anche di rivitalizzare, attraverso iniziative congiunte, la capacità di autotutela deontologica dei rispettivi organismi professionali a garanzia dell'opinione pubblica e del lettore.

Segreto professionale del giornalista.

Anche in questo settore la normativa attuale è tale da non favorire un effettivo esercizio della libertà di informazione. Esiste innanzitutto un contrasto fra gli articoli 348, che sancisce il generale obbligo a testimoniare salvo i casi espressamente indicati dalla legge, e 351 del codice di procedura penale che non indica i giornalisti fra coloro che non possono essere obbligati a deporre rispetto all'articolo 2 della legge professionale dei giornalisti 3 febbraio 1963, n. 69, che obbliga questi ultimi a rispettare il segreto sulla fonte fiduciaria delle notizie, per cui, sempre a proposito della scarsa chiarezza della legge e della incertezza su ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, il giornalista non sa se deve testimoniare perché gli è imposto dal codice di procedura penale o deve rifiutarsi perché glielo impone la propria legge.

Diverse sono le impostazioni e le soluzioni date al problema sia a livello dottrinale che giurisprudenziale. La Corte costituzionale, investita del giudizio di legittimità delle relative norme in relazione all'articolo 21 della Costituzione, pur non negando ai giornalisti il diritto al segreto professionale, ha invitato il legislatore a stabilire i possibili modi di conciliazione delle esigenze della giustizia con quelle della libertà di stampa.

Sono passati ormai sette anni dalla pronuncia della Corte e sebbene numerose proposte di legge siano state presentate e il problema sia stato affrontato anche nella direttiva 70 sulla legge delega per la riforma del codice di procedura penale, al problema non è stata ancora data una soluzione concreta.

In proposito il Consiglio nazionale auspica che trovi sollecito accoglimento l'invito e l'impegno assunto di recente dai Presidenti della Camera e del Senato, Nilde Iotti e Giovanni Spadolini, circa l'opportunità di accelerare i lavori, del resto già iniziati, da parte della Commissione parlamentare per il parere al codice di procedura penale nonché di segnalare al Governo l'opportunità di uno stralcio delle norme delegate concernenti la materia del segreto professionale e di quello istruttorio.

Nell'occasione, questo Consiglio intende poi ribadire la propria posizione, già più volte enunciata, secondo la quale il segreto professionale giornalistico non deve significare per il giornalista privilegi o irresponsabilità. Il segreto, al contrario, deve condurre ad un risultato opposto: attribuire al giornalista l'intera responsabilità della notizia pubblicata svincolandola dalla sua fonte. Spetta, infatti, al giornalista controllare l'attendibilità dell'informatore, la verità o meno della notizia, la utilità e il nocimento che può apportare alle persone interessate. Dunque, il giornalista deve essere pronto a subirne le conseguenze che ne discendono sul piano legale. La scelta, la valutazione tecnica e oggettiva della notizia, il giudizio sulla

validità della fonte, la valutazione della lesione di altrui interessi è e deve essere del giornalista: quindi, sua la responsabilità, anche penale.

Inoltre va rilevato che la contraddizione tra segreto del giornalista e accertamento processuale della verità è, nella pratica, più apparente che effettiva. La notizia giornalistica può attivare, oltre che un processo di controllo sociale, anche una ricerca giudiziale della verità. Se la notizia, per il timore della fonte di essere rivelata, non viene data al giornalista e quest'ultimo non la pubblica per evitare la deposizione, cadono sia l'uno che l'altra: controllo sociale e verità giudiziale. E tutto questo a discapito dell'informazione e della giustizia. È stato anche, sull'argomento, sottolineato l'eventuale rischio di menomazione del diritto di difesa dei « soggetti attinti » dalle notizie divulgate. Tale minaccia a giudizio dell'Ordine professionale non esiste. La notizia giornalistica, è stato già rilevato, non è *notizia criminis* in senso tecnico, ma può costituire solo una occasione per un ulteriore approfondimento giudiziale; solo da questo, con le necessarie prove, potrà nascere il procedimento penale. Ma in tal caso il diritto di difesa dovrà farsi valere verso quelle prove assunte in giudizio e non nei confronti della notizia giornalistica, perché essa non entra a far parte del processo; anzi, essendo il giornalista responsabile in prima persona di quanto pubblicato, dovrà egli stesso risponderne personalmente.

Interdizione e sospensione dall'esercizio della professione giornalistica.

Correlativamente a tali proposte andrebbe riaffermato il principio della inapplicabilità alla professione giornalistica delle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione dall'esercizio professionale conseguenti a condanne per reati di opinione o a mezzo stampa.

L'esperienza, infatti, ha dimostrato che l'applicazione *tout court* ai giornalisti delle regole generali previste dagli articoli 28 e seguenti del codice penale, non tiene conto della peculiarità del loro lavoro che richiederebbe, invece, una disciplina specifica al fine di evitare ingiustificati pericoli per la libertà di informazione dovuti alle larghe maglie di applicabilità della normativa generale; non solo, ma l'esperienza di questi ultimi anni ha anche dimostrato che questo strumento giuridico può trasformarsi, quando se ne faccia una applicazione discrezionale e strumentale, in un mezzo di intimidazione e in un indirizzo repressivo della libertà di stampa che, come tali, vanno respinti.

Altre iniziative in tema di libertà di informazione e di stampa.

Per quanto riguarda il secondo piano di interventi, altri settori devono essere segnalati per un concreto impegno riformatore nei confronti di una legislazione ordinaria che appare ancora limitativa

rispetto a quella affermazione assoluta di libertà di manifestazione del pensiero con qualsiasi mezzo, sancita dalla Carta costituzionale nella duplice dimensione: quella cioè che attiene ai giornalisti e quella, ben più ampia, che attiene a tutti i cittadini, diritto cioè di informare e diritto di essere informati.

Tra questi due poli si svolge tutta la teoria e la pratica del diritto di cronaca nel senso che non è immaginabile la rivendicazione di una libertà di informazione da parte dei giornalisti cui non corrisponda automaticamente una possibilità di tutti i cittadini di essere informati.

I punti per i quali si prospettano esigenze di riforma di ordine legislativo sono, a giudizio del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, i seguenti.

I reati di opinione.

Il codice penale ed alcune leggi speciali mantengono poi in vita un sistema assai ampio di repressione del dissenso attraverso, ad esempio, lo strumento dei reati di opinione, che nelle passate legislature sono stati oggetto di proposte di revisione legislativa formulate dalle rappresentanze professionali e sindacali del giornalismo italiano in concorso con iniziative di gruppi parlamentari.

È evidente che su questa materia esiste, dal punto di vista costituzionale, se non una incompatibilità assoluta tale da portare sempre e necessariamente ad una dichiarazione di illegittimità, certamente una grave e forte disarmonia nell'ambito del sistema, peraltro non solamente in funzione dell'articolo 21, ma anche in funzione dell'articolo 25, cioè del principio della legalità e tassatività delle norme penali.

L'Ordine dei giornalisti auspica l'intervento del legislatore per l'eliminazione di questa normativa repressiva del dissenso, anche se a suo giudizio occorre operare una distinzione preliminare fra la manifestazione di una opinione, che è essenzialmente un discorso intellettuale, e l'estrinsecazione di una volontà, di vilipendio, la propaganda, l'apologia sono manifestazioni di opinione, l'istigazione, invece è un fatto di volontà e in quanto tale non attinge alla libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita.

Segreto istruttorio.

Particolare rilievo acquista poi, proprio per la sua attinenza ai rapporti fra giustizia e informazione, il tema relativo al segreto istruttorio.

Fino a qualche tempo fa tra giornalisti e magistrati si era stabilito un *modus vivendi* che consentiva la pubblicazione di notizie che, pur formalmente coperte da segreto istruttorio, non danneggiavano le inchieste giudiziarie. Ora questo equilibrio sembra rotto. Taluni magistrati attuano un rigore eccessivo e pericoloso. Non v'è dubbio che la legislazione in proposito debba essere urgentemente

modificata attraverso l'abolizione di un istituto — ovviamente con le cautele rese opportune in determinate indagini di particolare gravità e delicatezza — che comporta l'inaccettabile imposizione ai giornalisti di non pubblicare notizie su istruttorie che, talvolta, si trascinano per anni.

Il contemperamento delle due esigenze presenti, quelle cioè della giustizia e quelle della pubblica opinione ad essere informata, è ovviamente legato al tipo di processo vigente (inquisitorio segreto o scritto oppure accusatorio e pubblico), e, pertanto, potrà essere rivisto in relazione al nuovo codice di procedura penale. Ciò non esclude, però, che in una situazione creatasi di fatto, il segreto esista solo contro i giornalisti, come una spada di Damocle che cade sopra la testa, a seconda che piaccia o meno a qualche pubblico ministero, di chi si è giustamente fidato di un clima largamente informativo.

Pubblicità e segreto.

L'articolo 21 della Costituzione riconosce e assicura nel nostro Paese, come conquista fondamentale dello Stato moderno, la libertà di informazione identificandola in un duplice ordine di situazioni: da una parte il comportamento attivo di espressione (l'informare), dall'altra l'attività diretta a procurarsi notizie (l'informarsi). L'uno e l'altro comportamento hanno quindi una precisa garanzia costituzionale alla quale purtroppo non corrisponde la concreta realtà della legislazione ordinaria. Il segreto, infatti, rappresenta la regola di gran parte delle attività degli organi pubblici limitando o impedendo l'accesso alle fonti pubbliche di informazione, ostacolando il controllo dei cittadini sulla vita dello Stato. Ne consegue che la stampa è costretta ad operare sulla base di indiscrezioni o di notizie frammentarie e i giornalisti sono esposti pertanto al pericolo di condanne non sempre giuste dato i limiti della prova che gli stessi magistrati incontrano nella materia in cui vige il segreto.

Diffamazione e diritto di cronaca.

Il rapporto fra tutela della reputazione e il diritto di cronaca rappresenta uno dei punti più delicati della problematica che investe il rapporto tra giustizia e informazione.

La delicatezza dell'argomento deriva da una parte dal fatto che la legislazione è, come hanno ricordato illustri giuristi, assolutamente insoddisfacente perché non serve ai fini della tutela della persona onesta ma neppure ai fini della repressione penale. Nonostante, infatti, il rito direttissimo, la lungaggine dei procedimenti per diffamazione e la loro pubblicità sono fatti che contrastano con l'esigenza di una riparazione immediata e di una tutela della reputazione e che, pertanto, provocano conseguenze peggiori della diffamazione stessa; dall'altro le interpretazioni giurisprudenziali che vengono date a tale normativa, come testimoniano recenti sentenze della Suprema Corte, hanno messo in discussione i principi basilari

della libertà di espressione in relazione al diritto di cronaca (e, quindi, di esposizione ai lettori dei fatti che possano nascondere abusi, illeciti e prevaricazioni) e al diritto di critica che questi fatti condanna.

Ci si riferisce in particolare ad alcune sentenze della Cassazione (comunemente definite « decalogo del buon giornalista ») nelle quali sono state fissate le tre condizioni che rendono legittimo il diritto di cronaca: l'utilità sociale dell'informazione, la verità dei fatti esposti e la forma civile dell'esposizione; criteri che, ad eccezione della verità dei fatti, sono poco convincenti, eccessivamente astratti e non concretamente precisati in termini garantistici per gli operatori dell'informazione comprendendo nel loro ambito il più ampio ventaglio di notizie e di espressioni possibili e non limitando le eccezioni censurabili ai casi veramente abnormi. Ma ci si riferisce anche alle altre interpretazioni, favorite sempre dalla Cassazione, sia pure in sede civile, che rischiano di aprire la strada alla tendenza a saltare le garanzie del processo penale per arrivare alla immediata condanna patrimoniale in sede civile del giornalista che abbia toccato interessi altrui. Questo orientamento, se esteso, limiterebbe il ruolo dell'informazione (che è anche di suscitare interrogativi, di esprimere dubbi, di riflettere le contraddizioni, i conflitti e le polemiche della società civile) a mera funzione di interessi patrimoniali. Il pronunciamento della Cassazione rischia, insomma, di generalizzare un caso particolare con l'effetto di provocare pericolose censure e autocensure e di stravolgere l'identità del fondamentale diritto di cronaca la cui violazione deve sempre passare attraverso l'accertamento penale dell'eventuale abuso compiuto.

Responsabilità del direttore di giornale.

Un altro tema sul quale va richiamata l'attenzione del legislatore è quello della responsabilità penale del direttore di giornale per la pubblicazione di articoli costituenti reato: un tema da molti anni dibattuto e per il quale, pur se si esclude oggi ogni forma di responsabilità per fatto altrui, rimangono pur sempre aperti una serie di problemi e di dubbi di legittimità in relazione agli articoli 2, 21 e 27 della Costituzione.

Numerose condanne, con la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione nei confronti dei direttori di giornale oltre che degli autori degli articoli, evidenziano la inattualità e l'anacronismo di una norma, la sua non aderenza alla realtà ove si considerino le trasformazioni avvenute nei giornali, il numero delle rubriche e delle pagine, la molteplicità delle edizioni e dei servizi, il fatto che le notizie provengano da ogni parte del Paese e del mondo, per cui appare chiaro, che è assolutamente impossibile al direttore — salvo casi limite — controllare l'esattezza di tutte le notizie.

Questo significa ricadere di fatto in quella responsabilità obiettiva che è in aperto contrasto con l'articolo 27 della Costituzione e, nel contempo, attribuire al direttore la figura e la funzione di

censore preventivo nei confronti dell'opera dei suoi subalterni, in contrasto con la realtà della vita di un giornale sempre più indirizzata ad un lavoro di *équipe* in cui il direttore assume il carattere di guida e di coordinatore.

La rettifica.

Introdotta dalla legge sulla stampa e modificata recentemente dalla legge sull'editoria, la rettifica non viene applicata in modo soddisfacente nonostante la chiarezza della disciplina e i brevi termini previsti per le decisioni nei vari gradi di giudizio.

La disciplina molto rigorosa prima prevista si è quindi venuta stemperando nel tempo fino alla depenalizzazione, pur essendo previsto il rimedio del ricorso al pretore ex articolo 700 del codice di procedura penale da parte dell'autore della richiesta di rettifica per ottenerne la pubblicazione.

Troppe volte comunque la rettifica si risolve in un trafiletto pubblicato a distanza di giorni e i relativi procedimenti giudiziari e amministrativi sono lontani dall'assicurare il rispetto delle garanzie previste dalla legge soprattutto sotto l'aspetto della tempestività degli interventi. Per questi motivi si sta sempre più diffondendo la tesi di una estensione della rettifica, addirittura proponendola come sanzione alternativa rispetto a quella penale, con l'applicazione di una rigorosa normativa sia a livello sostanziale che processuale, con particolare riferimento ai termini di decisione.

In proposito non vi è dubbio che — in una diversa ottica che miri più che alla repressione dell'autore di illeciti di comunicazione alla riparazione delle vittime degli illeciti stessi — l'istituto della rettifica, opportunamente rivisto, potrebbe risultare fortemente innovativo, come sostiene la più recente dottrina « per la sua doppia valenza di strumento capace di offrire al soggetto offeso una riparazione pronta e diretta, e al tempo stesso capace di farlo senza comprimere la libertà informativa, ma al contrario ampliandone le manifestazioni: perché la rettifica, dal momento in cui dà all'offeso accesso allo stesso mezzo che si era fatto veicolo dell'offesa per esprimere la propria posizione, dialetticamente contrapposta a quella dell'offensore, costituisce un obiettivo arricchimento del panorama delle opinioni offerte al pubblico dei fruitori dell'informazione ». Si tratta di proposte da approfondire, ma senza dubbio nel ridisegnare la normativa sull'informazione un intervento sul tema della rettifica è necessario.

I PROBLEMI DEL SETTORE VISTI DALLA FIEG

1. L'attuale panorama dell'editoria giornalistica presenta, indubbiamente, segni di miglioramento rispetto a quello che aveva suggerito l'adozione, nel 1981, della legge n. 416. Gli indicatori più evidenti di tale miglioramento sono rappresentati dall'aumento del numero delle copie vendute di giornali quotidiani e periodici, dalla nascita di nuove testate, dall'aumento della foliazione, dalle nuove iniziative editoriali (supplementi, inserti) nell'ambito delle testate esistenti, dall'incremento delle entrate pubblicitarie del mezzo stampato.

L'entusiasmo per questi miglioramenti è, peraltro, sconfinato a volte in una certa enfattizzazione che ha finito per mettere in ombra i molti fattori negativi tuttora presenti nella gestione di questo settore. Fattori che, in sintesi, possono così essere individuati: un livello di ricavi non sufficiente a finanziare il volume di investimenti del quale il settore ha bisogno; un livello di diffusione inferiore a quello medio dell'Europa ed ancora più modesto rispetto a quello dei Paesi più simili al nostro per livello economico, sociale e culturale; entrate pubblicitarie inferiori a quelle del mezzo radiotelevisivo e, comunque, notevolmente inferiori, in percentuale sui ricavi, rispetto a quelli dei giornali degli altri paesi comparabili con il nostro; una tendenza a realizzare incrementi delle entrate pubblicitarie, per la maggior parte, attraverso incrementi delle tariffe, invece che attraverso incrementi di produttività rispetto a quelli realizzati in questi anni, che hanno costituito il più efficace fattore di risanamento del settore; un ritmo di incremento del costo del lavoro superiore a quello dell'inflazione, con la conseguente necessità di aumenti dei prezzi dei prodotti giornalistici e della pubblicità a tassi superiori a quelli che una politica di promozione dei due mercati imporrebbe.

2. In questo quadro è da esaminare quale ruolo possa svolgere lo Stato per assecondare l'ulteriore sviluppo del sistema di informazione a mezzo stampa, quale strumento di crescita del paese. La

scelta del libero mercato che è stata già fatta (questa la posizione dell'editoria italiana) non deve più essere messa in discussione, in quanto condizione necessaria per la salvaguardia delle caratteristiche di imprenditorialità e di indipendenza della stampa che, a loro volta, ne condiziona l'autonomia.

Questa scelta comporta una serie di conseguenze. Innanzitutto l'archiviazione del sistema delle « provvidenze » (salvo che per settori particolari quali quelli già previsti dalla legge n. 67, ai quali occorre aggiungere il settore delle agenzie di stampa, che presenta tutti gli squilibri strutturali dei settori tuttora agevolati e che necessita, al pari di quelli, di un ulteriore periodo di sostegno). Contemporaneamente la scelta del libero mercato deve anche tradursi, da un lato, nella eliminazione delle strozzature sopravvissute al sistema vincolistico che ha caratterizzato per anni il regime giuridico della stampa in Italia e, d'altro lato, nel rifiuto di misure che si traducano nella mortificazione delle capacità imprenditoriali e delle possibilità di sviluppo dell'editoria giornalistica.

Deve essere iscritta nella prima categoria di misure — quella della eliminazione dei vincoli residui — una maggiore liberalizzazione della rete di vendita, che è il settore nel quale si sono registrati i minori cambiamenti negli ultimi dieci anni, malgrado le radicali trasformazioni intervenute nella produzione dei giornali. Nella seconda categoria — quella della salvaguardia delle prospettive imprenditoriali del sistema — deve essere iscritto il rifiuto della creazione di comportamenti stagni nel settore delle comunicazioni di massa quali conseguirebbero al progettato divieto dell'esercizio dell'attività televisiva agli editori di giornali e viceversa. Se è certo giusto adottare misure antimonopolistiche — e l'editoria giornalistica è l'unico settore in Italia a rispettare vincoli di tale genere — è, invece, ingiusto creare separazioni così drastiche, che contraddicono la tendenza all'integrazione tra i mezzi — frutto anche della « multimedialità » connaturata alle nuove tecnologie — e all'integrazione tra i diversi mercati sia dell'informazione che della pubblicità, a livello nazionale ed internazionale, che è una tendenza di fondo dello scenario delle comunicazioni di massa.

Agli interventi cui, in via esemplificativa, si è fatto cenno occorre aggiungere quelli diretti alla predisposizione di una rete efficiente di servizi che consenta alle imprese editrici di acquisire quelle « economie esterne » che, in altri paesi, costituiscono, da sempre, patrimonio consolidato del rapporto Stato-stampa: dai trasporti alla consegna a domicilio dei giornali, dal satellite alle reti di telecomunicazione di tipo tradizionali. Il passaggio dalla fase delle « provvidenze » dirette a quella della fornitura di servizi era stato previsto dalla legge n. 67 del 1987 come uno dei momenti qualificanti del nuovo sistema, caratterizzato dalla scelta del libero mercato. La Commissione che avrebbe dovuto provvedere alla formulazione di proposte operative, che a norma dell'articolo 29 della legge avrebbe dovuto essere istituita entro il 26 marzo 1987, non è stata però ancora insediata e non sono state, quindi, presentate al Parlamento le proposte operative che il legislatore dall'87 aveva previsto entro il 1987. Si tratta, indubbiamente, di una grave lacuna sul piano attua-

tivo. Lacuna che appare ancora più grave se si considera che un piano di ammodernamento dei servizi pubblici comunque richiede, dal momento della sua predisposizione, tempi lunghi per la sua concreta attuazione. D'altro lato, la predisposizione del piano avrebbe offerto un concreto punto di riferimento per operare un salto di qualità dell'intervento pubblico, facendolo uscire dai binari tradizionali dell'erogazione di provvidenze per incanalarlo in quelli più moderni e più rispettosi della distinzione di ruoli tra Stato e imprese editrici, della fornitura di efficaci servizi la cui responsabilità appartiene, in via esclusiva, allo Stato.

3. Sul piano dell'attuazione della legge n. 67 si è costretti a registrare la persistenza di gravi ed ingiustificati ritardi su molti aspetti dei quali ci si limita a segnalare i principali. Oltre che la mancata predisposizione del piano sui servizi, della quale si è già detto, occorre ricordare:

— in materia di pubblicità delle pubbliche amministrazioni, centrali e locali, si registra la pressoché totale inosservanza delle disposizioni legislative. Non è stato ancora adottato il decreto relativo alla pubblicazione dei bilanci degli enti locali. La normativa sulla pubblicità delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non territoriali ha avuto una applicazione — nel migliore dei casi — solo formale. Il sistema che avrebbe dovuto avere come perno e motore la Commissione prevista dall'articolo 5 della legge non è ancora decollato mentre sono già emerse le gravi resistenze del settore pubblico ad inserire la comunicazione verso l'esterno tra le forme istituzionali della propria azione;

— la normativa relativa al finanziamento agevolato. Il credito agevolato registra da oltre due anni una totale paralisi operativa, con il conseguente accumularsi di domande inevase; domande a fronte delle quali, occorre ricordarlo, esistono investimenti già realizzati a costo pieno da parte delle imprese oppure investimenti rinviati proprio in attesa delle decisioni sulla concessione del finanziamento agevolato. Il credito agevolato, strumento di basilare importanza per l'ammodernamento e l'espansione della struttura produttiva, meriterebbe una gestione meno sussultoria di quella che si è finora registrata, caratterizzata da lunghe pause operative dovute, di volta in volta, a vicende politiche o al ricorrente esaurimento dei fondi disponibili, rivelatisi cronicamente insufficienti, a testimonianza della ingente domanda di investimento che caratterizza il settore. Tra le misure che un nuovo sistema di interventi dovrebbe prevedere quella del credito agevolato, da gestire con maggiore tempestività, dovrebbe rappresentare uno dei capitoli fondamentali, proprio perché, essendo mirato allo sviluppo e non alla mera conservazione dell'esistente, si colloca esattamente in quella nuova filosofia propulsiva che l'intervento pubblico dovrebbe fare propria.

4. Merita di essere anche sottolineato che il documento programmatico del nuovo Governo delinea, per quanto riguarda l'intervento dello Stato nel settore dell'editoria giornalistica, linee coerenti

con le esigenze del settore. A tale giudizio positivo va contrapposta la perplessità sulle parti del documento dedicate alla regolamentazione del servizio radiotelevisivo. Ciò sia in relazione alla cosiddetta « opzione zero » della quale si è già detto, sia in relazione ai criteri previsti per la determinazione dell'ammontare delle risorse pubblicitarie della emittente pubblica. Tali criteri sono determinati prescindendo da ogni riferimento alle esigenze della carta stampata e testimoniano il completo abbandono di quello obiettivo dell'« equilibrato sviluppo » tra il mezzo televisivo e il mezzo stampato che era sempre stato considerato una delle condizioni da salvaguardare nella acquisizione di pubblicità da parte del sistema televisivo. Anche sotto tale profilo non può non constatarsi come i problemi dello sviluppo dell'editoria giornalistica stampata vengano affrontati senza una visione globale delle interconnessioni esistenti con gli altri *media*, interconnessione che è invece ben presente nelle legislazioni degli altri paesi europei.

I PROBLEMI DEL SETTORE VISTI DALLA FNSI

Premessa.

La Federazione nazionale della stampa italiana sottopone all'attenzione del legislatore alcune valutazioni in ordine a temi che, a giudizio del Sindacato dei giornalisti e delle forze politiche e sociali, in questi mesi interpellate, sorgono in campo editoriale e giornalistico ma hanno anche rilevanza per l'interesse generale, dal momento che vanno ad incidere su valori e principi attinenti alla libertà di stampa, al pluralismo dell'informazione, alla qualità e credibilità della funzione giornalistica negli anni a venire.

Normativa anti-trust.

L'approvazione, nel 1981, di una normativa anti-trust per il settore dell'editoria fu salutata come un importante fatto di democrazia, e questo fu anche il giudizio della FNSI.

Il tempo, come sovente accade, pur non capovolgendo questa valutazione ha però mostrato i limiti e le debolezze della legge. Ciò è avvenuto soprattutto nel corso del 1987 allorquando la norma della legge n. 67 che vieta concentrazioni di testate che, complessivamente, superino il 20 per cento della tiratura nazionale o il 50 per cento delle tirature interregionali è stata « chiamata in causa », provocando interventi del Garante dell'editoria ricorsi alla magistratura e aprendo, conseguentemente, un ampio dibattito tra gli addetti ai lavori.

Che la normativa anti-trust di ponga oggi, con tanta forza, al centro di discussioni e polemiche è, a nostro avviso, sintomatico dei cambiamenti realizzatisi rapidamente nel mondo editoriale. La FNSI

sostiene, ed è parere largamente condiviso, che il risanamento dei bilanci aziendali è ormai da considerarsi un fatto strutturale e non più congiunturale.

La conseguenza di questo cambiamento « fisiologico » dell'editoria italiana è un mutamento culturale dei singoli editori che scopro, con il profitto i valori dell'impresa.

Non vi è dubbio che in un sistema di libero mercato, sancito dalla liberalizzazione del prezzo di copertina, e di concorrenza ciascun imprenditore tende verso forme di oligopolio e quindi verso la concentrazione.

È questo uno dei teoremi fondamentali dell'economia e non è pensabile che ad esso si sottraggono gli editori, in quanto imprenditori.

La legge sull'editoria, al suo primo impatto con operazioni di concentrazione, ha mostrato una certa qual fragilità operativa. Ponendo dei limiti alla possibilità di concentrazione si doveva, ovviamente fare ricorso a criteri empirici che, proprio perché tali, sono suscettibili di ampie valutazioni critiche.

Il caso che ha fatto emergere la polemica sulle concentrazioni è stato quello del collegamento tra il gruppo FIAT ed il gruppo Rizzoli-Corriere della Sera.

Ad una iniziale valutazione del Garante, il quale riteneva inesistente, ai sensi della normativa della legge n. 416, il collegamento tra i due gruppi, è seguita una valutazione di segno opposto dello stesso Garante con ricorso alla magistratura, che ne ha però dichiarato l'infondatezza ed un appello, successivamente, del nuovo Garante, professor Santaniello, in corso proprio in questi mesi. Il Garante nel formulare le motivazioni dell'appello, ha precisato tra l'altro che « il controllo di fatto ai fini delle prove delle interconnessioni societarie poggia su indici rivelatori, su indizzi », richiamandosi a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Una tale indicazione normativa va ulteriormente rafforzata.

In presenza di una realtà editoriale in profonda e rapida modificazione, attraversata da interessi e strategie che fanno capo a strutture finanziarie ed industriali di grande momento, appare chiara la necessità di un quadro normativo essenziale ed agile, capace di mettere l'organismo di garanzia in grado di intervenire con efficacia e con strumenti davvero operativi. Questo anche in relazione al fatto che la legge sull'editoria, così come voluta dal legislatore, è normativa tendente a garantire diritti fondamentali di libertà e di libera manifestazione del pensiero; principi che sono costituzionalmente garantiti in quanto diritti primari del singolo come della collettività e, quindi, preminenti rispetto a puri interessi economici, come rispetto alla stessa salvaguardia degli equilibri tra i soggetti imprenditoriali che operano nel settore.

Non dissimili sono, poi, le preoccupazioni che nascono da una riflessione sui criteri che la legge pone per stabilire i tassi di concentrazione a livello interregionale.

La norma, infatti, prevede il divieto di concentrazione e di collegamento tra testate che superino il 50 per cento della tiratura interregionale, dividendo il territorio nazionale in 4 zone:

- nord-ovest (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia);
- nord-est (Emilia-Romagna, Veneto, Trentino, Friuli);
- centro (Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio);
- sud (tutte le altre regioni).

Anche questo è un criterio empirico in base al quale non ci sarebbe oggi concentrazione editoriale a livello regionale.

Ma volendo adeguare una diversa ripartizione delle regioni, accorpando, ad esempio, in un'unica area Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ne scaturirebbe che in questa realtà territoriale i giornali del gruppo Monti realizzano una concentrazione del 73 per cento, il che è di indubbia rilevanza.

È, quindi, parere di questa Federazione che il limite di concentrazione e collegamento a livello interregionale debba essere riferito ad aree regionali non definite ma comunque contigue.

Gli interrogativi sulle concentrazioni di informazione si moltiplicano, poi, se si pone attenzione a come esse possono realizzarsi, al di là di intrecci proprietari, con l'utilizzazione delle nuove tecnologie su un piano, quello delle sinergie, che la legge non prende assolutamente in considerazione ma nel quale, di fatto, si realizza quella limitazione del pluralismo informativo che proprio con la normativa anti-trust si voleva salvaguardare.

Le nuove tecnologie consentono infatti, oggi, con la trasmissione telematica di singole pagine, o comunque con la unificazione dei codici di trasmissione, la confezione di giornali con contenuti identici ma etichettati con diversa testata.

Sinergie.

La tendenza in atto alla realizzazione di sinergie di gruppo e interaziendali se, da un lato, può rappresentare uno strumento di consolidamento e di sviluppo delle aziende editoriali, dall'altro, può rivelarsi fortemente penalizzante per l'autonomia delle singole testate e dei singoli corpi redazionali. Al rischio di un depauperamento del prodotto giornalistico si accompagna quello di un irreversibile processo di limitazione del pluralismo e del patrimonio informativo a base regionale e locale.

Da queste considerazioni nasce l'esigenza che non solo il contratto nazionale di lavoro, ma anche il legislatore prevedano una precisa normativa per l'adozione, l'utilizzazione e la gestione delle sinergie.

L'adozione di accordi sinergici fra testate deve essere, pertanto, finalizzata a favorire il miglioramento della qualità dell'informa-

zione, l'incremento del prodotto giornalistico, la nascita di nuove iniziative editoriali. In nessun caso dovranno essere consentite sinergie tali da impoverire il prodotto giornalistico.

È auspicabile, quindi, che si preveda un rapporto equilibrato fra testo giornalistico prodotto da ciascuna radazione e testo acquisito dall'esterno (altra testata; agenzia di servizi; agenzia di notizie; ecc.) al fine di non ridurre il ruolo delle redazioni interessate e di garantire giornalisti e lettori rispetto a rischi di omologazione ed omogeneizzazione dell'informazione.

Originalità e pluralità dell'informazione vanno altresì tutelate nel caso della diffusione di inserti o aggiunta di altre testate che accompagnino un giornale, quotidiano o periodico. Va ribadita, in tal senso, la piena potestà del direttore su tutto quanto ricade nell'ambito della testata da lui diretta.

**PROPOSTE DELL'USPI
DI MODIFICHE DELLA LEGISLAZIONE EDITORIALE**

1. Sembra opportuno e indilazionabile l'adeguamento alle trasformazioni sociali e culturali del Paese della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, tanto più che, a distanza di 40 anni, non si è provveduto alla emanazione del necessario regolamento di attuazione.

2. È auspicabile una revisione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione giornalistica, e del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, soprattutto con riguardo alla disciplina dell'accesso. L'USPI è particolarmente favorevole alla possibilità di iscrivere all'Ordine dei giornalisti i direttori di periodici iscritti (spesso da decenni) nell'elenco speciale attualmente previsto per la firma delle riviste scientifiche, tecniche e professionali.

3. La legislazione editoriale, anteriore alla riforma, fu caratterizzata da provvidenze « a pioggia » che privilegiando le grandi concentrazioni editoriali e la grande stampa ha penalizzato gli editori singoli e i periodici « minori » alterando anche le condizioni di libera concorrenza degli editori. La legge n. 172 del 1965, tolse una prima discriminazione, quella che prevedeva contributi economici soltanto per i periodici stampati in rotativa a scapito della stampa debole e del pluralismo dell'informazione. La legge di riforma n. 416 del 6 agosto 1981, che pure ha previsto provvidenze indirette e dirette per i periodici, superando le vecchie discriminazioni, è inadeguata per la piccola editoria poiché impone una serie di adempimenti complicati e costosi per una azienda di poche unità (bilanci, dichiarazioni previdenziali, iscrizione al Registro nazionale della stampa). Sarebbe opportuno, in sede di revisione, abolire o quanto meno semplificare gli adempimenti burocratici imposti agli editori minori (che la legge, a questo riguardo, pone sullo stesso piano delle grandi case editrici fornite di consulenti legali, commerciali ed esperti).

4. La legge 25 febbraio 1987, n. 67, andrebbe modificata e adeguata nei seguenti punti:

a) elevazione del fondo annuo di 4 miliardi previsto dall'articolo 25 della legge n. 416 per le riviste riconosciute di elevato valore culturale e suo adeguamento automatico all'indice ISTAT per l'aumento del costo della vita (come, peraltro prevista, dalla proposta governativa del relativo disegno di legge);

b) spostamento della Divisione editoria del Ministero per i beni culturali dalla Direzione degli affari generali, amministrativi e del personale all'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali;

c) abolizione dei contributi vigenti (fatta eccezione, ovviamente per quelli di cui al precedente punto a) e miglioramento delle provvidenze indirette per tutte le pubblicazioni (riduzioni tariffarie, istituzione di cetri stampa regionali, agevolazioni fiscali).

5. In merito al delicato problema delle concentrazioni l'USPI è favorevole all'abbassamento dei « tetti » previsti dalla legislazione vigente al 15 per cento, per quotidiani, agenzie pubblicitarie e altri mezzi di comunicazione di massa, globalmente (quindi anche i periodici).

6. A garanzia della libertà di stampa e dell'effettivo pluralismo dell'informazione l'USPI auspica un ampliamento delle competenze del Garante. In particolare la legge dovrebbe prevedere precisi poteri di controllo e di intervento del Garante sulle disposizioni amministrative diramate con circolari ministeriali in materia di stampa, sulla formazione delle Commissioni ministeriali, e sul controllo della effettiva consistenza e rappresentatività delle associazioni categoriali che chiedono (e spesso ottengono!) di essere rappresentate in rilevanti organi consultivi nonché sul rispetto da parte degli editori e dei giornalisti della deontologia professionale.

7. Inoltre l'USPI pone in risalto il grave problema della distribuzione dei periodici sia a mezzo edicole che mediante abbonamento postale. In particolare per la distribuzione a mezzo edicole sarebbe opportuno un provvedimento-quadro che desse alle Regioni un indirizzo unitario in materia di programmazione e controllo dei piani comunali.

In relazione al caos postale (in ordine al quale, a suo tempo, l'USPI ebbe a presentare al Garante un documentato dossier) poiché la situazione si è ulteriormente aggravata, osserva che occorre affrontare il problema nella Commissione prevista dall'articolo 29 della legge n. 67 del 1987, mai finora convocata.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato n. 1

Contributi ai quotidiani

N.	Editore	Testata	Contributo
Ex art. 22 della legge n. 416			
1985			
1	Edilsalento S.r.l.	Quotidiano (Il)	340.697.000 (anticipaz.)
Ex art. 8 della legge n. 67			
1986			
1	Impresa N.E.T. - Nuova Editrice Trentina S.r.l.	Adige (L')	375.908.000
2	Impresa S.E.T.A. - Soc. Editrice Tipografica Atesina S.p.a.	Alto Adige	1.034.132.000
3	Impresa Edit.le Athesis S.p.a.	Arena (L')	1.144.325.000
4	Impresa Avvisatore Marittimo S.n.c.	Avvisatore Marittimo	56.594.000
5	S.E.C.I. - Società Editrice Centro Italia S.p.a.	Centro (Il) — Quotidiano dell'Abruzzo	158.349.000 *
6	Impresa SEA S.p.a. - Soc. Ed. Adriatica	Corriere Adriatico	279.309.000
7	Impresa R.C.S. - Editoriale Quotidiani S.p.a.	Corriere della Sera	7.117.804.000
8	Impresa Editrice S.E.S.A. S.p.a. - Soc. Ed. S. Alessandro	Eco di Bergamo (L')	1.212.746.000
9	Impresa Editrice Edisud S.p.a.	Gazzetta del Mezzogiorno (La)	1.887.041.000
10	Impresa Editrice S.E.G.E.A. S.p.a. - Soc. Edizioni Giornali e affini	Gazzetta di Parma	976.035.000
11	Impresa R.C.S. - Editoriale Quotidiani S.p.a.	Gazzetta dello Sport (La)	7.756.328.000
12	Impresa Editrice - Soc. Editrice Siciliana S.p.a.	Gazzetta del Sud (La)	1.591.704.000
13	Impresa Editrice - Società Finanziaria ed Editoriale S. Marco S.p.a.	Gazzettino (Il)	2.506.623.000
14	Impresa Editrice - Ed.le Poligrafica S.p.a.	Giornale di Sicilia	1.600.639.000
15	Impresa Editrice Athesis S.p.a.	Giornale di Vicenza	876.560.000
16	Impresa FINEDIT 2000 S.p.a.	Italia Oggi	229.723.000 *
17	Impresa Editrice Stabilimento Tipografico Piacentino S.p.a.	Libertà	663.358.000
18	Società Editrice Il Messaggero S.p.a.	Messaggero (Il)	4.384.218.000
19	Società Veneta Editrice S.V.E. S.p.a.	Messaggero Veneto Messaggero del Lunedì	1.140.111.000

Segue: Allegato n. 1

N.	Editore	Testata	Contributo
20	Impresa Poligrafici Editoriale S.p.a.	Nazione (La)	3.617.578.000
21	Soc. Editoriale Varesina S.p.a.	Prealpina (La)	475.771.000
22	S.E.C. - Società Editoriale Cremonese S.p.a.	Provincia (La)	345.118.000
23	Nuova Editoriale Provincia Pavese S.p.a.	Provincia Pavese (La)	358.295.000
24	Editoriale La Repubblica S.p.a.	Repubblica (La)	6.005.772.000
25	Impresa Poligrafici Editoriale S.p.a.	Resto del Carlino (Il)	3.849.447.000
26	Impresa Ed. ce Domenico Sanfilippo Editore S.p.a.	Sicilia (La)	1.450.286.000
27	Impresa Editrice Il Sole 24 Ore S.p.a.	Sole 24 Ore (Il)	3.464.833.000
28	Impresa Editrice La Stampa S.p.a.	Stampa (La)	5.137.829.000
29	Impresa Editrice La Stampa S.p.a.	Stampa Sera	1.868.954.000

Ex art. 9 della legge n. 67**1986**

1	Nuova Editoriale Italiana S.p.a.	Avvenire	3.700.000.000
2	Impresa Editrice «Cooperativa Editoriale 28 Luglio» a r.l.	Brescia Oggi Nuovo	1.900.000.000
3	Impresa Edit.le Quotidiani Locali S.r.l.	Corriere	1.900.000.000
4	Impresa Editrice Corriere dello Sport S.r.l.	Corriere dello Sport/Stadio	6.850.000.000
5	Impresa Editrice Cooperativa Giornalisti e Poligrafici	Corriere Mercantile	1.900.000.000
6	Impresa Edit.le Le Gazzette S.p.a.	Gazzetta di Mantova Gazzetta di Carpi Gazzetta di Reggio Emilia Nuova Gazzetta di Modena	2.500.000.000
7	Impresa Società Europea di Edizioni S.p.a.	Giornale (Il)	5.400.000.000
8	Impresa SEGISA - Società Editrice «Il Giorno» S.p.a.	Giorno (Il)	5.500.000.000
9	Impresa Editrice Quotidiani Veneti di Giorgio Mondadori & Associati S.p.a.	Mattino di Padova Tribuna di Treviso	2.500.000.000
10	Impresa Ed. La Nuova Sardegna S.p.a.	Nuova Sardegna (La)	3.100.000.000
11	Impresa Editrice L'Ora - Società Cooperativa a r.l.	Ora (L')	1.900.000.000
12	Impresa Editrice Coop. Lavoratori Giornalisti di Paese Sera - 3 Aprile a r.l.	Paese Sera	2.300.000.000
13	S.E.I.P. - Società Editrice Il Popolo a r.l.	Popolo (Il)	2.100.000.000
14	Impresa Edilsalento S.r.l.	Quotidiano (Il)	1.520.000.000
15	Impresa S.E.P. - Soc. Edizioni e Pubblicazioni S.p.a.	Secolo XIX	4.500.000.000
16	Impresa Editrice Secolo d'Italia di Almirante Giorgio	Secolo d'Italia	1.380.520.000

Segue: Allegato n. 1

N.	Editore	Testata	Contributo
17	Impresa Editoriale Il Tirreno S.r.l.	Tirreno (Il)	3.300.000.000
18	Impresa Società Editrice Sportiva S.p.a.	Tuttosport	4.400.000.000
19	Impresa Editrice L'Umanità S.r.l.	Umanità	853.342.000
20	Impresa L'Unione Sarda S.p.a.	Unione Sarda (L')	3.100.000.000
21	Impresa Editrice L'Unità S.p.a.	Unità (L')	5.350.000.000
22	Impresa Editrice La Ragione S.r.l.	Voce Repubblicana	927.912.000

* Secondo semestre 1986

Allegato n. 2

Contributi ai periodici

N.	Editore	Testata	Contributo
1981			
1	Impresa Editrice Il Ponte di Geraldo Capaldo	Il Ponte	461.000
2	Impresa Ed. Compositori S.r.l.	Fisica e Tecnologia	628.000
		Giornale di Fisica	1.212.000
		Lettere al Nuovo Cimento	2.605.000
		Il Nuovo Cimento ABC	8.614.000
		Rivista del Nuovo Cimento	494.000
3	Impresa Ed. Ass. Milanese della Proprietà Edilizia Lombarda	Proprietà Edilizia Lombar- da	8.908.000
4	Società Edit.le Ippica S.r.l.	Il Cavallo 2000	63.911.000
5	Impresa Ed. il Nord di Cerutti Gianfelice	Il Nord	8.168.000
6	Impresa Editrice SPICI S.r.l.	I Diritti dell'Invalido Civile	2.931.000
7	Impresa Editrice Faenza S.p.a.	Ceramica Informazione	420.000 *
		Elettronica Viva	4.445.000 *
		Maga Natura	2.938.000 *
		Parametro	1.360.000 *
		Refrattari e Laterizi	702.000 *
		Vetro Informazione	426.000 *
		Ceramica Edilizia Interna- tional	3.228.000
1982			
1	Impresa Editrice E.D.A. S.r.l.	Piemonte - Realtà e Proble- mi della Regione	3.356.000
2	Impresa Editrice Lavoro I- taliano	Quaderni di Lavoro Italiano	1.625.000
3	Impresa Editrice Edizioni IM	Impianti Sport - Verde - Rекреazione Piscine - Attrez- zature Turismo	2.027.000
4	Impresa Editrice Il Ponte di Geraldo Capaldo	Il Ponte	554.000
5	Impresa Editrice Composi- tori S.r.l.	Rivista del Nuovo Cimento	831.000
		Il Nuovo Cimento A-B-C-D	9.332.000
		Il Nuovo Cimento A-B-C-D	9.332.000
		Lettere al Nuovo Cimento	2.896.000
		Fisica e Tecnologia	786.000
		Giornale di Fisica	1.631.000
6	Società Edit.le Ippica S.r.l.	Cavallo 2000	68.113.000
7	Impresa Editrice di Antonio Calcara	Il Faro	323.000
8	Impresa Ed. Opera Diocesa- na S. Anselmo	La Cittadella	2.973.000

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
9	Impresa Ed. Faenza S.p.a.	Refrattari e Laterizi	879.000
		Ceramica Informazione	2.900.000
		Ceramica Edilizia International	2.799.000
		Elettronica Viva	8.100.000
		Parametro	2.299.000
		Vetro Informazione	793.000
10	Impresa Ed. Diocesi Faentina	Maga Natura	19.430.000
		Il Piccolo	2.181.000
11	Impresa Editrice Formazione e Lavoro S.r.l.	Quaderni di Azione Sociale	1.405.000
12	Impresa Editrice ED.A.CO. Edizioni Azimut Coop. a r.l.	Azimut	4.737.000
13	Impresa Ed. le Il Nord di Cerutti Gianfelice	Il Nord	4.594.000
14	Impresa Editrice Soc. Giuridica del Lavoro S.r.l.	Rivista Giuridica del Lavoro e Previdenza Sociale	6.763.000
15	Editoriale Tuttoscuola S.r.l.	Tuttoscuola	43.568.000
16	Impresa Ed. Tipografica Alzani S.a.s.	La Buona Parola	5.052.000
17	Impresa Editrice Insport Editrice S.r.l.	Correre	21.936.000
18	Impresa Octopus S.r.l.	Motocross	84.462.000
		Giganti del Basket	25.531.000
19	Editrice Manitese '76	Manitese	7.597.000
20	Impresa Editrice Geografica Italiana	Bollettino della Società Geografica Italiana	626.000
21	Impresa Editrice Luciano Landi Editore S.r.l.	Storia del Valdarno	1.748.000 **
1983			
1	Impresa Editrice Compositori S.r.l.	Rivista del Nuovo Cimento	1.062.000
		Il Nuovo Cimento A - B - C - D	11.204.000
		Lettere a Nuovo Cimento	3.166.000
		Fisica e Tecnologia	704.000
		Giornale di Fisica	1.362.000
2	Società Editoriale Ippica S.r.l.	Cavallo 2000	78.926.000
3	Impresa Editrice di Antonio Calcara	Il Faro	282.000
4	Impresa Ed. Opera Diocesana S. Anselmo	La Cittadella	3.494.000
5	Impresa Ed. Faenza	Refrattari e Laterizi	1.015.000
		Ceramica Informazione	2.575.000
		Ceramica Edilizia International	1.900.000
		Elettronica Viva	14.467.000
		Parametro	3.809.000
		Vetro Informazione	952.000
6	Impresa Ed. Diocesi Faentina	Vini di Romagna	1.550.000
		Vivere Meglio	1.271.000
7	Impresa Editrice Formazione e Lavoro S.r.l.	Il Piccolo	1.308.000 **
		Quaderni di Azione Sociale	643.000
8	Impresa Editrice ED.A.CO. Edizioni Azimut Coop. r.l.	Azimut	9.649.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
9	Impresa Editrice Pietro Fiorani	Giallorossi	5.179.000 **
10	Impresa Editrice Iacopo Castelfranchi Editore S.r.l.	Selezione di Tecniche Elettroniche	19.280.000
11	Impresa Società Edizioni Giuridiche del Lavoro S.r.l.	Rivista giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale	5.267.000
12	Impresa Editrice Guiffrè Editore S.p.a.	Quaderni Regionali	1.466.000
13	Impresa Editrice Tipografica EDI - Editoriale Pedrini	La Gazzetta di Chivasso	523.000
		La Gazzetta del Canavese	579.000
		Piemonte Sportivo	3.675.000
		Il Nuovo Rocciamelone	511.000
		Il Monitore Valdostano	2.127.000
		Il Corriere di Ciriè	477.000
		Corriere di Torino e Provincia	421.000
		Il Nuovo Arco	421.000
14	Impresa Editoriale Tutto- scuola S.r.l.	Tuttoscuola	42.995.000
15	Impresa Ed. Tipografica Alzani S.a.s.	La Buona Parola	4.314.000 **
16	Impresa Ed. Insport Editrice S.r.l.	Corriere	20.290.000
17	Impresa Ed. Octypos S.r.l.	Motocross	94.685.000
		Giganti del Basket	33.678.000
18	Impresa Ed. Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medici	La Scuola e L'Uomo	10.331.000
19	Impresa Ed. Flaminia Editrice Artigrafiche S.r.l.	Box Ring	4.120.000
20	Impresa Editrice MO.BI. S.r.l.	Brevetti e Invenzioni	242.000
21	Impresa Ed. Soc. Geografica Italiana	Bollettino della Società Geografica Italiana	2.075.000
22	Impresa Ed. Luciano Landi Edit. S.r.l.	Storia del Valdarno	1.461.000 **
23	Impresa Editrice CREF Soc. Coop. a r.l.	Matecon	2.421.000
1984			
1	Impresa Editrice La Pagina S.r.l.	Pagina	8.219.000 **
2	Impresa Editrice L'Astronomia S.r.l.	L'Astronomia	27.918.000 ***
3	Impresa Ed. Centro Studi Sociali G. Donati	Lettere Piemontesi	1.799.000 ***
4	Gruppo Editoriale Fabbri Bompiani Sonzogno Etas	Bellezze del Mondo	38.730.000
		Rassegna Amminist. della Scuola	3.288.000
		Viaggio in Italia	27.648.000
		Architettura	22.850.000
		Candy Candy	195.316.000
		Scoprire	7.999.000
		L'Educatore	40.636.000
		Zerosei	9.201.000
		L'Universo degli Animali	21.673.000
		Linea Salute	28.162.000
		Francobolli - Le più Belle	24.470.000
		Raccolte Periodiche	
		Techno	49.678.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
		Grandi Temi della Fotografia	4.168.000
		Corso di Disegno	63.159.000
		Trenta Anni della Nostra Storia	35.710.000
		Dimensione Magia	64.671.000
		La Geografia	63.114.000
		Libreria del Software	5.422.000
5	Ed. Lavoratori delle Comunicazioni Associati S.r.l.	Trenta Giorni nella Chiesa nel Mondo	7.240.000 **
6	Impresa Ed. Centro Edizioni S.r.l.	Tuttounpò	5.298.000 ***
7	Impresa Editrice La Vita Cattolica S.r.l.	La Vita Cattolica	25.242.000
8	Impresa Ed. ce SETI S.r.l.	Italia sul Mare	54.241.000
		Giornale del Mezzogiorno	28.559.000
9	Impresa Ed. Nicola Tesi & C. Editore S.r.l.	Calendario del Popolo	9.601.000
10	Impresa Ed. Istituto Studi Rotariani	Realtà Nuova	9.112.000
11	Impresa Editrice Ress S.p.a.	Cellulosa e Carta	1.914.000
12	Impresa Ed. Ass. Universale S. Antonio	La Difesa del Popolo	54.138.000
13	Impresa Editrice Este S.r.l.	Rivista di Statistica Applicata	246.000
		Sistemi e Automazione	6.033.000
		Sviluppo e Organizzazione	3.186.000
		E.D.P. Notizie Telematiche	2.637.000
14	Impresa Ed. Gaetano De Santis ditta individuale	Magna Grecia	343.000
15	Impresa Editrice Grafica Editoriale Metro S.r.l.	Braccio di Ferro	100.744.000
		Braccio di Ferro Story	29.782.000
		Felix Story	7.906.000
		Gatto Felix	5.643.000
		Geppo	19.456.000
		Geppo Story	8.815.000
		Popeye	28.038.000
		Provolino Story	11.411.000
		R.A.F.	24.785.000
		Soldino	15.336.000
		Super Braccio di Ferro	66.339.000
		Trottolino	8.861.000
16	Impresa Editrice ARCI S.r.l.	Sport Discobolo	18.815.000
		Contromossa	1.373.000
		Nuova Ecologia	20.505.000
17	Longanesi & Periodici S.p.a.	Scuola di Fotografia	37.893.000
		Enciclopedia Pratica del Computer	38.909.000
18	Impresa Ed. Clueb Soc. Coop. a r.l.	La Difesa delle Piante	495.000
		Merceologia	130.000
		Statistica	708.000
19	Impresa Editrice Nuovi Periodici Italiani	La Cucina Italiana	121.161.000
20	Impresa Editrice Psicoanalisi contro di Lorenzo Rossi	Psicoanalisi Contro	564.000 **
21	Impresa S.P.I.C.I. - Stampa e Pubblicazioni per Invalidi Civili S.r.l.	I Diritti dell'Invalido Civile	4.301.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
22	Impresa RIMA S.r.l.	Casa Classica	26.214.000
		Aste e Cornici	1.860.000
		Informobili	3.267.000
23	Impresa Ed. Odorico da Pordenone	Il Popolo	28.672.000
24	Impresa Ed. Auto e Design S.r.l.	Auto e Design	7.556.000
25	EDIT - Editoriale Italiana r.l.	Trenta Giorni nella Chiesa e nel Mondo	3.009.000 ***
26	Impresa Editrice Editalia S.p.a.	Corriere Unesco	19.112.000
27	Impresa Editrice Gesto S.r.l.	Maglie e Calze Industria	1.509.000
		L'Industria della Gonna	1.463.000
		Costruzioni Strade e Cantieri	5.880.000
		Autocarri Autobus e Transit	1.596.000
28	Impresa Editrice Il Rostro S.a.s.	Informazione Elettronica	8.205.000
		L'Antenna	101.000
		Pixel	2.841.000
29	Impresa Ed. Largo Consumo S.r.l.	Largo Consumo	50.558.000
30	Impresa Editrice Arnoldo Mondadori S.p.a.	Donna Più	222.801.000
31	Impresa Editrice Alpe di Caregaro Giannantonio	Cucciolo	475.000
		Tiramolla	510.000
		Top Mix	815.000
32	Impresa Editrice Parrocchia di S. Fedele	Aggiornamenti Sociali	8.237.000
33	Impresa Ed.le Giorgio Mondadori International S.p.a.	Sirio	45.411.000 **
		Play Boy	68.210.000 **
		Architectural Digest	74.158.000 **
34	Gutenberg 2000 S.r.l.	L'Editore	8.080.000
		Media Duemila	36.598.000
35	Impresa Editrice Europress International S.r.l.	Tutto Enigmistica	39.764.000
		Puzzle Giganti	22.278.000
		Star Puzzle	11.980.000
36	Impresa Editrice Weekend S.r.l.	Weekend	82.002.000
		Nuova Cucina	3.105.000
37	Impresa Editrice Progresso S.r.l.	Tutti Fotografi	79.264.000
		Progresso Fotografico	59.159.000
		Zoom	74.024.000
38	Impresa Ed. Giorgio Mondadori S.p.a.	Sirio	36.741.000 ***
		Play Boy	60.413.000 ***
		Architectural Digest	76.353.000 ***
39	Impresa Ed. Milano Libri Edizioni S.r.l.	Linus	101.088.000
		Alter Alter	30.524.000
		Corto Maltese	149.486.000
40	Impresa Editrice Zanetti S.r.l.	Miao	31.980.000
41	Impresa Edit.le Rusconi Editore S.p.a.	Eva Express	388.200.000
		Gente	521.086.000
		Gente Motori	328.919.000
		Gente Viaggi	258.322.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
		Gioielli	243.556.000
		Gioia	521.086.000
		Musica Jazz	28.436.000
		Rakam	259.771.000
		Scienze e Vita Nuova	183.677.000
		Superbasket	147.607.000
		Tutto Moto	206.203.000
		Il Piacere	161.020.000
		Gente Money	46.407.000
		Auto in Fuoristrada	68.792.000
42	Impresa Octopus S.r.l.	Motocross	109.627.000
		Giganti del Basket	34.788.000
43	Impresa Edit.le L'Airone G. Mondadori Associati S.p.a.	Airone	297.601.000
		Gardenia	138.305.000
44	Istituto Geografico De Agostini S.p.a.	Storia della Pittura	71.257.000
		Grandi Enigmi	87.777.000
		Enc. Letteratura	16.222.000
		Obiettivo Foto	10.621.000
		Dimensione X	9.159.000
		Aviazione	92.370.000
		Cinema	47.694.000
		Conoscere la Natura d'Italia	75.497.000
		Atlante	212.035.000
45	Impresa Ed. Emilia Romagna Coop. a r.l.	Consumatori	93.580.000
		Quarantacinque	5.393.000
46	Impresa Editrice Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.	Casa Viva	269.637.000
		Topolino	455.681.000
		Epoca	369.128.000
		Dolly	241.934.000
		Duepiù	189.537.000
		Harvard Espansione	9.247.000
		Il Fotografo	57.968.000
		Il Giornale delle Assicurazioni Espansione	9.382.000
		Panorama	492.338.000
		Panorama Mese	224.463.000
		Zero Uno Espansione	65.316.000
		Grazia	521.086.000
		Storia Illustrata	128.818.000
		Starbene	176.688.000
		Marketing Espansione	9.339.000
		Espansione	113.406.000
		Cento Cose	226.994.000
		Almanacco Topolino	95.469.000
		Bolero	317.945.000
		Confidenze	507.287.000
		Nuovi Argomenti	7.719.000
		Il Giornale di Barbie	132.976.000
		Barbapapà	58.339.000
		Donna Più	40.063.000
		Gioca Gioca	24.156.000
		Prometeo	17.670.000
		Dianey Giochi	102.611.000
47	Impresa Editrice E.DI.CER. S.r.l.	CER Il Mensile dell'Ascopiastrelle	4.071.000
48	Impresa Ed: Tribuna Stampa Coop. a r.l.	Tribuna Stampa	3.675.000
49	Impresa Ed. Giuffrè Editore S.p.a.	Rassegna Giuridica dell'Energia Elettrica	1.203.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
50	Impresa Ed. Neva Edinove S.r.l.	Itinerario Lazio	3.705.000
51	Impresa Ed. S.A.S. Primaris	Acquarium	7.949.000
52	Impresa Ed. Opera Diocesana Preservazione della Fede	Il Nostro Tempo	17.949.000
53	Impresa Editrice A.V.E. S.p.a.	La Voce del Popolo	13.548.000
		Segno nel Mondo Sette	9.359.000
54	Impresa Ed. Il Dialogo Informazione e Cultura Coop. a r.l.	Il Dialogo Zona 3	5.224.000
55	Impresa Ed. Bollettino Tributario di G. Salvatore e C. S.n.c.	Il Dialogo Zona 4	11.089.000
		Bollettino Tributario di Informazione	45.604.000
56	Impresa Editrice Diapason Milano	Musica	8.278.000
57	Soc. Coop. Lavoratori Comunicazioni Associati r.l.	Il Sabato	88.564.000 **
58	Impresa Editrice Edisurf S.r.l.	Vele Volanti	2.996.000
59	EDIT Editoriale Italiana a r.l.	Il Sabato	70.627.000 ***
60	Impresa Ed. Bracciodieta Editore	Puglia Scuola	1.958.000
61	Impresa Editrice Nautica S.r.l.	Puglia Salute	782.000
		Nautica *	118.208.000
62	Impresa Editrice Astorina S.r.l.	Diabolik	81.532.000
63	Impresa Ed. L'Isola Trovata S.r.l.	Albi di Orient Express	5.764.000
		Orient Express	55.895.000
64	Impresa Ed. Il Campo di F. Maestrani & C.	I Protagonisti	6.981.000
		Piscine Oggi	2.238.000
		Impianti Attrezzature Sportive e Ricreative	1.414.000
65	Impresa Ed. Coop. a r.l. Salcom	Anime e Corpi	1.128.000
		Vivere	3.246.000
66	Soc. Ed.le Attività Culturali S.r.l.	Incontro al Sofferente	2.671.000
		L'Opinione	18.361.000
67	Impresa Ed.le Editronica S.r.l.	Radioelettronica	41.809.000
68	Impresa Ed. Istituto Culturale per Pubblicazioni e Studi Rotariani	Applicando	9.773.000
		Rotary	20.042.000
69	Impresa Ed. Rassegna dei Lavori Pubblici S.r.l.	Rassegna dei Lavori Pubblici	2.709.000
70	Impresa Ed. Publirid S.r.l.	Rivista Italiana Difesa	58.684.000
71	Impresa Editrice Franco Maria Ricci S.p.a.	FMR (edizione italiana)	160.407.000
72	Impresa Editrice dell'Automobile LEA S.r.l.	L'Automobile	276.051.000
		Energia	1.311.000
		HP Trasporti	7.666.000
		Rivista Giuridica della Circolazione	3.164.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
73	Impresa R.C.S. Editoriale Quotidiani S.p.a.	Amica	515.903.000
		Astra	173.827.000
		Autocapital	127.980.000
		Brava	220.214.000
		Capital	224.481.000
		Corriere dei Piccoli	271.514.000
		Salve	197.237.000
		Domenica del Corriere	444.488.000
		Insieme	240.143.000
		Il Mondo	235.315.000
		Sport Capital	22.535.000
		Magica	11.350.000
		Corriere Boymusic	256.503.000
74	Impresa Ed.le Match Ball S.r.l.	Match Ball	47.762.000
		Superfootball mens.	29.488.000
75	Rosemberg & Sellier Editori in Torino S.r.l.	Superfootball sett.	2.365.000
		Dossier di Le Monde Diplomatique	650.000
		Prospettiva Sindacale	1.877.000
		Storia Nordamericana	201.000
		Studi Francesi	1.028.000
		Memoria	882.000
76	Impresa Editrice Compendium S.p.a.	Rivista di Estetica	516.000
		Giorni Vie Nuove dell'Agricoltura	15.406.000
1985			
1	Impresa Editrice La Vita Cattolica S.r.l.	La Vita Cattolica	25.388.000
2	Impresa Ed. SETI S.r.l.	Italia sul Mare	57.434.000
		Giornale del Mezzogiorno	31.236.000
3	Impresa Ed. Nicola Teti & C. S.r.l.	Calendario del Popolo	4.466.000 **
4	Impresa Ed. Istituto Culturale Studi Rotariani	Realtà Nuova	15.142.000
5	Impresa Ed. Reas S.p.a.	Cellulosa e Carta	2.159.000
6	Impresa Ed. Ass. Universale S. Antonio	La Difesa del Popolo	57.498.000
7	Impresa Ed. ESTE S.r.l.	Sistemi e Automazione	8.025.000
		Sviluppo e Organizzazione	3.598.000
		EDP Notizie Telematiche	3.319.000
		Rivista di Statistica Applicata	450.000
8	Impresa Ed. Gaetano De Santis ditta individuale	Magna Grecia	202.000
9	Impresa Editrice Grafica Editoriale Metro S.r.l.	Braccio di Ferro	79.027.000
		Braccio di Ferro Story	29.415.000
		Felix Story	7.526.000
		Gatto Felix	8.049.000
		Geppo	21.560.000
		Geppo Story	10.217.000
		Provolino Story	10.540.000
		Popeye	29.635.000
		R.A.F.	27.385.000
		Soldino	16.060.000
		Super Braccio di Ferro	62.573.000
		Trottolino	6.570.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
10	Editrice ARCI S.r.l.	Sport Discobolo Contromossa Nuova Ecologia	11.549.000 1.215.000 22.255.000
11	Longanesi & C. Periodici S.p.a.	Enciclopedia Pratica del Comuter	37.662.000
12	Impresa Ed. CLUEB Soc. Coop. a r.l.	La difesa delle Piant Merceologia Statistica	685.000 85.000 586.000
13	Impresa Editrice Nuova Editrice Periodici Italiani	La Cucina Italiana	66.502.000 **
14	Impresa Editrice Psicoanalisi Contro di Lorenzo Rossi	Psicoanalisi Contro	1.506.000
15	Impresa S.P.I.C.I. Stampa e Pubblicaz. per Invalidi Civili S.r.l.	I Diritti dell'Invalido Civile	8.543.000
16	Impresa RIMA S.r.l.	Casa Classica Aste e Cornici Informobili Arte e Cornice	27.261.000 1.647.000 4.077.000 1.492.000
17	Impresa Ed. Odorico da Pordenone	Il Popolo	28.970.000
18	Impresa Ed. Auto e Design S.r.l.	Auto e Design	7.405.000
19	EDIT Editoriale Italiana r.l.	Trenta Giorni nella Chiesa nel Mondo	7.585.000
20	Impresa Edit.le EDITALIA S.p.a.	Corriere UNESCO	20.193.000
21	Impresa Ed. Gesto S.r.l.	Maglie Calza Industria L'Industria della Gonna Costruzione Strade e Cantieri Autocarri Autobus e Transit	1.402.000 1.693.000 6.639.000 2.180.000
22	Impresa Ed. Il Rostro S.a.s.	Informazione Elettronica Pixel	8.196.000 2.941.000
23	Impresa Ed. Largo Consumo S.r.l.	Largo Consumo	60.160.000
24	Impresa Ed. ETI S.r.l. Editoriale Tributaria Italiana	Rassegna Tributaria Il Fisco L'Impresa Commerciale e Industriale	20.025.000 207.876.000 26.540.000
25	Impresa Ed. Società L'Airome di G. Mondadori e Associati	Gardenia	212.626.000
26	Impresa Edit.le Rusconi Editore S.p.a.	Il Piacere Gente Money Auto in Fuoristrada	220.462.000 207.275.000 71.899.000
27	Impresa Editrice Domus S.p.a.	Tuttoterme	15.638.000
28	Impresa Ed.ce La Cuba S.p.a.	L'Inglese Dovunque La Bicicletta	12.860.000 44.860.000
29	Impresa Edit.le Gutemberg 2000 S.r.l.	L'Editore	7.261.000
30	Impresa Ed.ce Europress International S.r.l.	Media Duemila Tutto Enigmistica	53.993.000 33.318.000
31	Impresa Editrice Weekend S.r.l.	Puzzle Giganti Weekend	44.425.000 82.761.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
32	Impresa Editrice Progresso S.r.l.	Tutti Fotografi	73.783.000
		Progresso Fotografico	49.329.000
33	Edit.le Giorgio Mondadori S.p.a.	Zoom	77.361.000
		Architectural Digest	155.314.000
34	Impresa Ed. Milano Libri Ed. S.r.l.	Playboy	106.846.000
		Linus	106.236.000
35	Impresa Ed. Zanetti S.r.l.	Alter Alter	23.379.000
		Corto Maltese	128.865.000
36	Impresa Edit.le Rusconi Editore S.p.a.	Miao	25.986.000
		Eva Express	389.199.000
37	Impresa Ed. Editoriale Octopus S.r.l.	Gente	548.662.000
		Gente Motori	328.148.000
		Gente Viaggi	276.291.000
		Gioielli	252.967.000
		Gioia	548.662.000
		Musica Jazz	27.647.000
		Rakam	273.365.000
		Scienza e Vita Nuova	195.268.000
		Superbasket	151.967.000
		Tutto Moto	218.948.000
		Motocross	110.378.000
38	Impresa Ed. L'Airone G. Mondadori Associati S.p.a.	Giganti del Basket	32.572.000
		L'Airone	321.573.000
39	Impresa Istituto Geografico De Agostini S.p.a.	Conoscere La Natura D'Italia	53.105.000
		Atlante	232.527.000
		L'Aviazione	82.185.000
		Grandi Enigmi	61.856.000
40	Impresa Editrice La Cuba S.p.a.	Storia della Pittura	56.905.000
		Il Subacqueo	34.152.000
41	Impresa Ed.ce Edispe S.r.l.	Il Tennista	22.381.000
42	Impresa Ed. Sirio S.r.l.	Promozione	6.514.000
43	Impresa Ed.ce Emilia Romagna Coop. a r.l.	Sirio	68.118.000
44	Impresa Editrice Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.	Consumatori	57.145.000
		Quarantacinque	4.238.000
		Casa Viva	257.209.000
		Topolino	486.939.000
		Epoca	323.050.000
		Dolly	244.069.000
		Harvard Espansione	7.559.000
		Il Fotografo	39.156.000
		Giornale delle Assicurazioni	10.304.000
		Espansione	
		Panorama	535.741.000
		Panorama Mese	218.451.000
		Zero Uno Espansione	51.627.000
		Grazia	548.662.000
		Storia Illustrata	144.490.000
		Starbene	170.105.000
		Barbapapà & C.	13.801.000
Marketing Espansione	7.575.000		
Espansione	85.997.000		
Cento Cose	227.302.000		
Mega Almanacco	221.732.000		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
		Confidenze	507.676.000
		Nuovi Argomenti	8.882.000
		Il Giornale di Barbie	203.268.000
		Disney Giochi	92.478.000
		Prometeo	16.976.000
45	Impresa Ed.ce E.DI.CER. r.l.	CER Il Mensile dell'Asso- piastrelle	3.795.000
46	Impresa Ed. Coop. Tribuna Stampa a r.l.	Tribuna Stampa	1.989.000
47	Impresa Ed. Giuffrè Editore S.p.a.	Rassegna Giuridica dell'E- nergia Elettrica	1.150.000
		Il Quadrimestrale	640.000
48	Impresa Ed. Nova Edinove S.r.l.	Itinerario Lazio	3.665.000
49	Impresa Ed. S.A.S. Prima- ris	Acquarium	8.671.000
50	Impresa Ed. Opera Diocesa- na Preservazione della Fede	Il Nostro Tempo	17.420.000
		La Voce del Popolo	12.579.000
51	Impresa Editrice A.V.E. S.p.a.	Segno nel Mondo Sette	11.496.000
52	Impresa Ed. Il Dialogo Informaz. e Cultura Coop. a r.l.	Il Dialogo Zona 3	4.561.000
		Il Dialogo Zona 4	8.837.000
53	Impresa Bollettino Tributa- rio di G. Salvatore e C. S.n.c.	Bollettino Tributario di In- formazioni	50.275.000
54	EDIT Editoriale Italiana a r.l.	Il Sabato	136.764.000
55	Impresa Ed. Bracciodieta Editore	Puglia Scuola	2.055.000
		Puglia Salute	1.064.000
56	Impresa Ed. Nautica S.r.l.	Nautica	136.711.000
57	Impresa Editrice Astorina S.r.l.	Diabolik	91.748.000
58	Impresa Ed. Il Campo di F. Maestrani & C.	Piscine Oggi	2.824.000
		Impianti Attrezzature Spor- tive e Ricreative	1.349.000
59	Impresa Ed. Coop. a r.l. SALCOM	Anime e Corpi	1.315.000
		Vivere	3.654.000
		Incontro al Sofferente	2.858.000
60	Soc. Ed.le Attività Culturali S.r.l.	L'Opinione	22.040.000
61	Impresa Ed. Editronica S.r.l.	Radioelettronica	31.998.000
		Applicando	27.203.000
62	Impresa Ed. Istituto Cultu- ra per Pubblicazioni e Studi Rotariani	Rotary	21.346.000
63	Impresa Ed. Rassegna dei Lavori Pubblici S.r.l.	Rassegna dei Lavori Pubbli- ci	3.181.000
64	Impresa Ed. Publirid S.r.l.	Rivista Italiana Difesa	61.122.000
65	Impresa Editrice Franco Maria Ricci S.p.a.	FMR	129.283.000
66	Impresa Editrice dell'Auto- mobile LEA S.r.l.	L'Automobile	283.810.000
		Energia	2.261.000
		HP Trasporti	9.659.000
		Rivista Giuridica della Cir- colazione	3.479.000

Segue: Allegato n. 2

N.	Editore	Testata	Contributo
67	Impresa R.C.S. Editoriale Quotidiani S.p.a.	Amica	548.663.000
		Astra	181.279.000
		Autocapital	171.985.000
		Brava	237.381.000
		Capital	232.576.000
		Corriere dei Piccoli	280.634.000
		Salve	225.138.000
		Domenica del Corriere	428.832.000
		Insieme	260.260.000
		Il Mondo	263.606.000
68	Impresa Ed.le Match Ball S.r.l.	Match Ball	35.985.000
69	Rosemberg & Sellier Editore in Torino S.r.l.	Superfootball mensile	9.172.000
		Prospettiva Sindacale	432.000
		Studi Francesi	243.000
70	Impresa Ed. Compendium S.p.a.	Memoria	509.000
		Rivista di Estetica	203.000
		Giorni Vie Nuove dell'Agricoltura	12.896.000
71	Impresa Ed. Gruppo Ed. Jackson S.r.l.	Home Computer	20.523.000
		Telecomunicazioni Oggi	10.431.000
		PC Magazine	27.470.000
		L'Elettronica	17.391.000
		ABC Personal Computer	6.153.000
72	Impresa Editrice Cenisio S.r.l.	Campuscuola	6.350.000
		Gli Antenati	2.506.000
		Bunny	4.159.000
		Daffy	4.153.000
		Pantera Rosa	12.197.000
		Petunia e Pallino	3.580.000
		Picchiarello	4.206.000
		Sam Il Pirata	1.797.000
		Scooby Doo	2.513.000
		Super Topo	3.597.000
		Titi	14.297.000
		Tom e Jerry	14.691.000
		Yoghi	2.495.000
		Speedy Gonzales	4.199.000
		73	Impresa Editrice Le Scienze S.p.a.
Le Scienze Quaderni	28.530.000		
74	Impresa Ed. Edisurf S.r.l.	Vele Volanti	2.598.000

* ad integrazione

** 1° semestre

*** 2° semestre

Allegato n. 3

Contributi alla stampa italiana all'estero**a) Contributi definitivi a riviste pubblicate e diffuse all'estero.**

Testate	Contributo definitivo 1963	Saldo corrisposto
Sud Africa		
La Voce	6.823.657	63.814
Azzurro	2.094.581	19.466
Tunisia		
Corriere di Tunisi	3.878.602	35.505
Canada		
Comunità Viva	3.470.775	32.968
Nuovo Mondo	3.116.662	27.784
La Gazzetta	4.345.701	41.418
Informazione Filef	2.277.268	21.921
L'Eco d'Italia	5.944.461	5.944.461
Il Settimanale	3.149.718	28.654
La Sicilia	2.947.197	25.912
L'Ora di Ottawa	5.970.479	45.162
Ciao	4.499.631	48.401
Corriere Italiano	23.417.612	184.171
Il Cittadino Canadese	7.399.428	65.073
La Comunità	1.831.670	15.786
La Voce d'Italia	2.618.238	23.812
Insieme	7.618.597	66.869
Corriere Canadese	26.868.344	280.089
Corriere Illustrato	15.422.373	156.303
Stati Uniti		
Il Progresso Italo Americano	106.174.483	1.101.869
Incontro	3.175.008	29.139
L'Italiano	3.440.540	31.548
La Follia	3.378.174	31.182
Il Pensiero	3.947.708	34.678
L'Italo Americano	8.289.404	70.797
Messico		
Notibreve	1.865.635	14.178
Argentina		
L'Eco d'Italia	8.823.161	84.923
Gazzettino Calabrese	3.371.019	30.404
Tribuna Italiana	7.087.781	7.087.781
L'Eco dei Calabresi	3.151.343	29.203
L'Italia del Popolo	2.772.233	2.772.233
Voce d'Italia	3.102.023	3.102.023
Brasile		
L'Italia del Popolo	8.328.294	79.029
La Voce d'Italia	7.345.689	7.345.689
La Settimana del Fanfulla	16.353.424	150.218
Cile		
Presenza	4.802.981	42.496

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 3

Testate	Contributo definitivo 1983	Saldo corrisposto
Uruguay		
Incontro	3.221.383	29.602
L'Eco d'Italia	6.491.621	6.491.621
Venezuela		
Incontri	3.953.924	36.370
Almanacco Italiano	3.318.616	3.318.616
La Voce d'Italia	12.484.303	117.898
Il Corriere di Caracas	11.203.307	11.203.307
Belgio		
Sole d'Italia	13.945.036	158.623
Il Lavoro	3.301.421	30.393
Missione Migrazione	3.408.964	35.375
L'Incontro dei Lavoratori	4.624.961	43.989
Europa Sud	3.319.671	32.499
Francia		
Bollettino di Collegamento	1.946.831	17.016
Voce Italiana	3.218.333	30.235
Il Paese	4.180.573	40.279
L'Emigrante	2.393.678	22.950
Azione Operaia	2.871.143	27.734
Nuovi Orizzonti Emigrazione	4.167.513	43.223
Campana Nostra	2.709.413	25.697
Panorama per gli Emigrati	2.328.364	2.328.364
Repubblica Federale Tedesca		
Corriere d'Italia	9.263.786	9.263.786
Oltreconfine	5.171.251	53.743
Lavoro Italiano	3.389.758	31.850
Emigrazione Oggi	2.991.617	29.026
Conoscere	1.945.753	18.185
Incontri	6.789.512	64.349
Vita e Lavoro	2.584.144	22.250
Il Mulino	2.288.721	2.288.721
Gran Bretagna		
Londra Sera	2.765.884	25.113
La Voce degli Italiani	4.113.578	36.402
Il Dialogo	2.490.732	24.016
Corriere del Nord	2.882.197	26.792
Nuova Presenza	2.689.287	25.189
Italiani in Scozia	2.256.496	21.793
Irlanda		
Italia Stampa	1.980.798	18.548
Lussemburgo		
L'Europa dei Cittadini	4.565.889	50.667
Olanda		
Corriere Italiano	2.560.772	24.596
La Strada	3.197.410	30.027
Svezia		
Il Lavoratore	3.341.308	29.678
Svizzera		
Fiamma	2.556.247	23.281
L'Eco	13.408.511	142.170
Presenza Italiana	3.550.443	34.778
Corriere degli Italiani	9.045.468	89.348
Avvenimenti	14.462.597	162.880

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 3

Testate	Contributo definitivo 1983	Saldo corrisposto
La Buona Parola	2.837.746	25.725
Incontro Basilea	2.096.035	18.680
La Ruota	2.154.393	20.739
Presenza Berna	2.676.877	24.112
Letteraperta	2.338.364	19.705
Il Cenobio	2.809.364	26.427
La Vonce di Linth	2.285.658	19.620
Emigrazione Italiana	9.559.519	95.394
Realtà Nuova	4.467.459	43.290
Incontro Uster	2.270.788	20.389
Incontro Horgen	2.330.145	19.536
L'Avvenire dei Lavoratori	3.583.064	35.603
L'Amico	2.632.321	22.811
Noi Altri	2.301.690	19.469
Nuova Puglia	3.259.378	30.530
Freccia	1.764.768	15.984
Camminiamo Insieme	2.169.739	19.451
Dialogo Losanna	2.047.767	18.052
Incontro Losanna	2.073.166	18.464
Il Messaggero Losanna	1.953.308	17.108
Australia		
La Fiamma	37.536.021	349.580
La Campana	1.906.389	16.339
Comunità di Lavoro d'Australia	2.300.677	21.893
Il Globo	28.345.048	239.904
Il Messaggero	3.453.327	31.273
Il Progresso Italo Australiano	3.296.683	30.034
Il Campanile	1.904.656	17.751
Tempo Libero	2.840.972	26.903
Comunità Italo Australiana	2.636.636	22.942
Sette Giorni	8.874.209	79.977
Tuttopress Sport	3.784.604	32.515
Nuovo Paese	4.814.353	43.240
Gente d'Italia	5.309.320	47.269
Australia Ieri Oggi e Domani	2.900.253	27.593
Sud Africa		
La Voce	6.389.563	176.415
Azzurro	3.453.418	96.270
Tunisia		
Corriere di Tunisi	4.385.914	124.498
Canada		
Nuovo Mondo	3.514.436	101.689
La Gazzetta	4.464.242	126.167
L'Eco d'Italia	6.684.036	183.197
L'Ora di Ottawa	6.145.281	175.354
Ciao	2.832.695	79.270
Corriere Italiano	19.788.925	406.993
Il Cittadino Canadese	7.950.846	208.686
La Comunità	2.001.767	59.689
La Voce d'Italia	3.621.973	102.240
Insieme	7.826.414	204.178
Corriere Canadese	24.829.082	552.689

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 3

Testate	Contributo definitivo 1984	Saldo corrisposto
Corriere Illustrato	14.572.643	327.641
Il Larinese	1.840.118	56.260
Donna	2.718.552	77.124
La Gazzetta Italo Canadese	4.321.236	115.859
La Parola	3.003.560	86.410
Il Rincontro	2.166.708	62.992
Il Tevere	4.190.778	113.117
Vita Sana	2.069.750	58.982
La Voce Calabrese	2.351.987	68.502
Voci	1.655.706	51.057
Lo Specchio	3.796.985	103.331
Messico		
Notibreve	1.746.783	53.864
Stati Uniti		
Il Progresso Italo Americano	108.900.870	2.264.906
Incontro	3.326.007	95.156
L'Italiano	3.367.512	96.430
La Follia	3.341.740	96.275
Il Pensiero	4.399.959	4.399.959
L'Italo Americano	7.156.846	190.661
Argentina		
L'Eco d'Italia	8.582.288	221.315
Gazzettino Calabrese	3.321.113	95.350
Tribuna Italiana	5.442.873	5.442.873
L'Eco dei Calabresi	3.389.491	97.472
L'Italia del Popolo	3.463.146	3.463.146
Voce d'Italia	2.853.888	2.853.888
Brasile		
L'Italia del Popolo	7.914.131	207.646
La Voce d'Italia	7.023.540	7.023.540
La Settimana del Fanfulla	16.801.169	367.903
Il Corriere	10.390.873	240.099
Cile		
Presenza	4.403.101	124.735
Uruguay		
Incontro	2.995.854	87.946
L'Eco d'Italia	5.598.983	5.598.983
Venezuela		
Incontri	3.647.313	100.741
Almanacco Italiano	3.593.331	102.465
La Voce d'Italia	13.446.536	313.494
Il Corriere di Caracas	11.876.722	284.849
Belgio		
Sole d'Italia	13.247.654	310.813
Il Lavoro	3.482.143	99.506
Missione Migrazione	3.088.227	87.303
L'Incontro dei Lavoratori	4.582.660	127.415
Europa Sud	1.842.782	53.952
Francia		
Bollettino di Collegamento	1.883.326	56.552
Voce Italiana	2.628.620	76.412
L'Emigrante	2.301.588	2.301.588
Azione Operaia	2.839.056	82.089
Nuovi Orizzonti Emigrazione	3.448.571	93.935
Campana Nostra	2.360.640	68.525

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 3

Testate	Contributo definitivo 1984	Saldo corrisposto
La Gazza Toscana	2.658.275	78.404
Inca-Info	2.698.592	79.788
Repubblica Federale Tedesca		
Corriere d'Italia	8.841.861	221.933
Lavoro Italiano	3.563.400	101.887
Conoscere	2.092.303	62.134
Incontri	7.065.642	161.849
Vita e Lavoro	1.754.898	53.106
Il Mulino	1.995.661	1.995.661
Il Giornale Italiano	2.340.400	67.657
Gran Bretagna		
Londra Sera	3.330.478	92.777
La Voce degli Italiani	4.251.709	120.483
Corriere del Nord	2.201.755	64.956
Nuova Presenza	2.603.393	76.318
Italiani in Scozia	2.230.079	65.964
Irlanda		
Italia Stampa	2.327.844	69.030
Lussemburgo		
L'Europa dei Cittadini	5.993.063	141.791
Olanda		
Corriere Italiano	2.392.689	70.179
La Strada	3.506.622	99.910
Svezia		
Il Lavoratore	2.834.170	82.974
Svizzera		
Fiamma	2.136.848	62.756
L'Eco	13.209.890	307.154
Presenza Italiana	3.501.285	96.917
Corriere degli Italiani	8.938.587	227.577
Avvenimenti	13.999.226	320.103
La Buona Parola	2.350.014	68.237
Incontro Basilea	2.259.993	66.428
La Ruota	1.948.316	57.258
Presenza Berna	2.127.025	62.373
Il Cenobio	1.930.023	55.212
La Voce del Linth	2.179.505	64.847
Emigrazione Italiana	9.524.210	234.518
Realtà Nuova	4.565.003	123.117
Incontro Uster	1.894.184	1.894.184
Incontro Horgen	2.103.024	63.233
L'Avvenire dei Lavoratori	3.602.474	100.537
L'Amico	2.151.407	64.000
Noi Altri	2.144.483	63.701
Nuova Puglia	2.681.960	77.012
Freccia	1.801.037	54.183
Camminiamo Insieme	1.912.771	57.215
Dialogo Losanna	1.707.107	51.677
Incontro Losanna	1.938.106	57.856
Il Messaggero Losanna	1.611.863	48.845
Comunità	2.328.852	68.449
La Gazzetta dei Morresi Emigrati	2.053.627	62.062
Insieme	2.006.228	59.907
La Voce	1.895.889	56.793

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 3

Testate	Contributo definitivo 1984	Saldo corrisposto
Australia		
La Fiamma	35.280.788	728.791
La Campana	1.938.965	58.442
Comunità di Lavoro d'Australia	1.890.585	1.890.585
Il Globo	30.044.002	574.750
Il Messaggero	3.139.169	89.177
Il Progresso Italo Australiano	3.473.258	99.172
Il Campanile	1.923.910	56.940
Comunità Italo Australiana	1.996.798	59.607
Sette Giorni	8.639.384	215.376
Nuovo Paese	3.552.768	100.810
Gente d'Italia	3.001.653	85.969
Australia Ieri Oggi e Domani	2.849.200	79.989
Bollettino Giuliano	1.817.707	54.744

b) Contributi a riviste pubbliche in Italia e diffuse all'estero.

Editore	Testata	Anno	Contributo
Coop. Nova SIM	Stampa Italiana nel mondo (RM)	Triennio 1978/1980	4.802.004
		1981	5.600.420
		1982	5.007.373
		1983	5.972.402
Ass. Trevisani nel mondo	Trevisani nel mondo (TV)	1982	8.234.483
		1983	7.320.334
		1984	8.471.535
		1985	6.404.213
INFORM di Chiabrera e C.	Inform (RM)	1982	23.246.151
		1983	21.422.808
		1984	21.881.141
		1985	19.970.880
Prov. Padovana Frati minori conventuali	Il Messaggero di S. Antonio (Ediz. emigranti) (PD)	1985	41.427.073
Ridolfi Silvano	Migranti press (RM)	1985	6.216.982
Ridolfi Silvano	Servizio Migranti (RM)	1985	4.599.752
Assoc. Trentini nel mondo	Trentini nel mondo (TN)	1985	5.602.318

Allegato n. 4

Risultanze contabili relative alle imprese di pubblicità*Elenco delle testate delle quali esiste l'esclusiva della pubblicità*

Anno 1986

GAV Pubblicità S.r.l. — Roma - Via delle Quattro Fontane, 147

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Editoriale Turistica S.r.l.:</i> Agenzia di viaggi	non indicato	5.338.541.037		non indicato	non indicato

GI.BI.PI. S.p.A. — Genova - Via Varese, 2

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>S.E.P.:</i> Il Secolo XIX		4.244.728.400	5.736.119.469		30 gg. mese riferimento produzione, con conguaglio semestrale

A. Manzoni e C. S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Editrice la Repubblica S.p.A.:</i> La Repubblica	45.000.000.000	73.043.939.776	96.987.677.597	6.541.871.283	Erogazione mensile salvo conguaglio
<i>Conti Editore.</i> Autosprint	1.658.400.000	2.165.182.055	3.163.085.034	16.922.410	Idem
Motosprint	962.400.000	1.400.020.024	2.125.747.168	1.950.000	Idem
<i>La Voce Alessandrina:</i> La Voce Alessandrina		42.121.152	70.201.920	6.226.500	Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ed.le Omnia S.r.l.:</i> La Nuova Provincia	460.000.000	561.400.000	958.149.000	15.183.750	Idem
<i>Gazzetta d'Asti</i> Gazzetta d'Asti		21.380.889	35.634.816	3.234.200	Idem
<i>Investeditor S.p.A.:</i> Bergamo Oggi	957.468.000	1.213.846.458	1.710.333.284	150.513.420	Idem
<i>Ed.ce Biellese</i> Il Biellese		1.307.171.088	1.872.954.229	21.037.588	Idem
<i>Istituto Ed.le Biellese S.r.l.:</i> Eco di Biella		870.934.808	1.246.422.068	17.965.400	Idem
<i>Soc. Ed.ce Baita</i> La Baita		5.781.561	9.635.935	2.012.600	Idem
<i>Soc. Ed.le Cremonese S.p.A.:</i> La Provincia	3.446.400.000	3.446.400.000	4.279.383.571	112.652.581	Idem
<i>Opera Dioc. Chiese Povere e Cat.:</i> La Guida		488.060.079	813.433.466	23.223.220	Idem
<i>S.G.P. Soc. Gestione Periodici S.r.l.:</i> Il Corriere di Novara		787.860.806	1.135.772.509	12.949.660	Idem
<i>Confederazione Naz. Coltivatori Diretti (NO)</i> Cooperazione e Agricoltura		5.921.130	9.868.550	439.500	Idem
<i>Ed.le Quotidiani Veneti S.p.A.:</i> Mattino di Padova	3.633.000.000	3.740.115.656	4.471.761.844	187.311.650	Idem
La Tribuna di Treviso	1.966.000.000	2.082.660.132	2.614.129.229	179.739.811	Idem
La Nuova Venezia	1.251.000.000	1.288.269.311	1.650.504.812	113.055.052	Idem
<i>Ed.ce Lecchese S.p.A.:</i> Giornale di Lecco	290.000.000	437.647.003	673.232.852	11.524.176	Idem
<i>Ed.ce Resegone S.r.l.:</i> Il Resegone	239.904.000	239.904.000	320.471.808	7.488.912	Idem
<i>Nuova Ed. Provincia Pavese S.p.A.:</i> La Provincia Pavese	2.600.000.000	2.608.184.089	3.387.624.735	105.740.536	Idem
<i>Il Ticino:</i> Il Ticino	35.186.400	60.865.827	101.604.715	3.318.640	Idem
<i>Coop. Cultura e Comunicazione Soc.:</i> Eco del Chisone		687.039.039	1.056.355.241	42.187.510	Idem
<i>Ed.ce SO.G.ED. S.r.l.:</i> Il Piccolo		1.215.241.530	1.736.059.329	47.673.840	Idem
<i>Tipografia Edit. La Sesia S.r.l.:</i> La Sesia		324.277.751	500.076.348	9.099.040	Idem
<i>La Voce dei Berici:</i> La Voce dei Berici		90.754.779	139.622.738	5.477.899	Idem
<i>S.E.L. Soc. Ed.ce Lomellina S.r.l.:</i> Informatore Lomellino		47.498.055	79.163.425	1.044.000	Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Opera Diocesana Buona Stampa:</i> L'Araldo Lomellino		22.078.650	44.157.300	258.000	Idem
<i>IEVE S.r.l.:</i> Informatore Vigevanese		557.179.665	815.371.405	8.984.224	Idem
<i>Edit. SERAT S.r.l.</i> Il Nuovo Pavese Montano		5.443.888	9.073.148		Idem
<i>C.E.O. Coop. Edit. Oltrepo:</i> Giornale di Voghera		18.695.000	47.687.870	1.953.888	Idem
<i>T.P.S. Telecapri Printing System S.r.l.:</i> Fiera Città		230.940.297	354.260.559		Idem
<i>Ed.le Il Tirreno S.r.l.:</i> Il Tirreno	6.700.000.000	6.844.541.572	8.807.758.838	742.962.650	Idem
<i>Edisalento S.r.l.:</i> Quotidiani LE/BR TA Tuttomercato	1.000.000.000	1.383.665.425	2.128.325.356	384.547.483	Idem
<i>Ghirardi dott. Mario Editore.</i> Corriere di Chieri		431.076.913	689.841.717	17.415.810	Idem
<i>Coop. Ed.le 28 luglio S.r.l.:</i> Brescia Oggi	1.716.000.000	1.975.583.083	2.649.681.723	119.352.490	Idem
<i>Cronaca Comasca S.r.l.:</i> La Tribuna di Como		85.813.839	132.576.290	3.691.200	Idem
<i>S.E.L. Soc. Edit. Lombarda S.r.l.:</i> Mondo Padano		501.106.681	715.626.688	20.695.000	Idem
<i>Agroverde S.r.l.:</i> Primo		19.875.384	33.125.641	3.440.000	Idem
<i>CORP S.r.l. Ed.ce:</i> Il Mattino di Verona		117.117.031	180.180.049	6.460.996	Idem
<i>Offset Meridionale S.r.l.:</i> Il Giornale di Napoli		598.915.732	873.723.315	197.924.230	Idem
<i>GEC Gestioni Ed.it. Calabresi S.p.A.:</i> Giornale di Calabria		94.842.970	158.071.617	63.094.960	Idem
<i>Nuova Informazione Soc. Coop. a r.l.:</i> La Pagina		35.954.635	59.924.393	2.790.180	Idem
<i>Lo Sport Cremonese:</i> Lo Sport Cremonese		14.756.861	20.495.640		Idem
<i>Opera Diocesana San Anselmo:</i> La Cittadella		25.928.658	43.214.430		Idem
<i>Nerazzurro del Pisa S. Club S.p.A.:</i> Nerazzurro		17.574.047	29.290.079		Idem
<i>Soc. Athesis S.p.A.:</i> L'Arena	10.702.708.000	10.802.708.000	13.539.937.819	360.715.695	Idem
Il Giornale di Vicenza	5.828.692.000	5.828.692.000	7.282.696.841	356.137.738	Idem
<i>Federazione P.C.I. Vercelli:</i> L'Amico del Popolo		84.600	141.000		Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Imprese editrici e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ed.le Quotidiani Locali S.r.l.:</i>					
Corriere dell'Umbria		727.423.212	1.116.580.919	89.061.050	Idem
Corriere Aretino		91.724.306	141.114.317	31.026.250	Idem
<i>S.E.T.A. S.p.A. Soc. Edit. Tipografica Atesina:</i>					
Alto Adige	7.021.111.112	7.243.619.112	9.193.504.903	640.158.054	Idem
<i>Coop. Ed.ce Oggisud:</i>					
Oggisud		266.126.454	444.939.990	128.090.170	Idem
<i>Civiltà Cattolica:</i>					
Civiltà Cattolica		22.292.700	37.154.500	4.020.000	Idem
<i>S.E.C.I. S.p.A. Soc. Edit. Centro Italia:</i>					
Il Centro		518.545.431	645.870.753	43.598.210	Idem
<i>Nuove Iniziative Editoriali S.p.A.:</i>					
La Città		300.000.000	381.061.617	12.162.092	Idem
<i>Edizioni Nuova Europa S.r.l.:</i>					
La Sentinella del Canavese	508.200.000	550.728.941	852.714.903	18.458.700	Idem
<i>Gazzetta di Como S.r.l.:</i>					
Gazzetta di Como		96.967.216	149.180.333	1.800.000	Idem
<i>Ed.ni Nuova Europa S.r.l.:</i>					
L'Occasione		15.654.561	24.083.940		Idem
<i>Soc. Edit. Tipografica Eusebiana S.r.l.:</i>					
L'Eusebiano		46.859.844	80.172.408	5.443.600	Idem
<i>TCI Telecolor International S.p.A.:</i>					
Onda Sette		16.164.484	25.257.007	600.000	Idem
<i>Michele Uggeri:</i>					
Crema Produce		26.646.637	35.528.850		Idem
Cremona Produce		101.346.581	135.128.775	4.130.000	Idem
<i>Civitas Edizioni:</i>					
Civitas		5.702.400	9.504.000		Idem
<i>C.C.I.A.A. Cremona:</i>					
Notiziario Camerale		624.288	1.040.480	150.480	Idem
Cremona		1.111.740	1.852.900		Idem
List. Prezzi Opere Edili		2.839.800	4.733.000		Idem
<i>Ed.le L'Espresso S.p.A.:</i>					
Guide Espresso		25.655.791	42.759.653	6.399.576	Idem
<i>Automobil Club Pavia:</i>					
Autoclub Pavia		1.271.356	2.118.928		Idem
<i>Il Nuovo Spettatore Italiano S.r.l.:</i>					
Il Nuovo Spettatore Italiano	60.005.000	60.005.000			Idem
<i>Amministrazione Provinciale Cremona:</i>					
Provincia Nuova		924.000	1.540.000		Idem
<i>Collegio dei Geometri:</i>					
Il Geometra Cremonese		3.837.900	6.396.500		Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Centro Ambrosiano doc. e Studi Religiosi</i>					
Rivista Diocesana Milanese		13.652.100	19.503.000		Idem
<i>Servizi Industriali S.p.A.:</i>					
Bergamo Flash		19.578.900	32.631.500		Idem
<i>Conti Ed.re S.p.A.:</i>					
Agricoltura		14.008.750	20.254.950		Idem
<i>Ed ni Natura S.r.l.:</i>					
Essere Secondo Natura		7.083.000	9.720.000		Idem
<i>Media Press S.r.l.</i>					
Illustrazione Italiana		14.134.500	19.980.000		Idem

P 77 Stampa S.r.l. — Firenze - Via Campo di Marte, 13/15

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ed.le Quotidiani Locali S.r.l.</i>					
Cornere		1.139.345.095	1.752.838.608	96.351.800	R.d. 30 gg. d.g.
Gazzetta		73.348.186	112.843.363	8.970.000	Idem

PUBLIKOMPASS S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ed.ce La Stampa S.p.A.:</i>					
La Stampa		65.097.696.524	78.165.167.780	440.200.000	Le competenze editore
La Stampa Sera (e Stampa Sera del Lunedì)		7.512.085.855	9.020.034.250		pagate periodicamente Idem
<i>S.E.S. Società Editrice Siciliana S.p.A.:</i>					
Gazzetta del Sud	9.017.000.000	10.927.540.141	14.930.874.490	401.500.000	Idem
<i>Ed.le la Nuova Sardegna S.p.A.:</i>					
La Nuova Sardegna	5.600.000.000	6.834.392.358	9.364.858.741	48.600.000	Minimo garantito in 12 rate e conguaglio annua- le
<i>Editoriale La Gazzetta S.p.A.:</i>					
Gazzetta di Mantova, Nuova Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, Gazzetta di Carpi	5.996.542.200	5.966.542.200	8.556.704.154	45.000.000	Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Soc. Ed. ce Sportiva S.p.A.</i> Tuttosport	3.960.000.000	3.960.000.000	5.384.527.786	19.700.000	Idem
<i>SEGEA S.p.A.:</i> Gazzetta di Parma	4.795.776.000	6.582.456.094	9.058.031.559	27.600.000	Anticipazioni periodiche e cong. annuale
<i>Ed. le Ligure S.p.A.:</i> Il Lavoro Il Lavoro del Lunedì (fino al 31.1.86)		72.497.618	103.568.026		Idem
<i>SELPI Soc. Ed. le Ligure Piemontese S.p.A.:</i> Il Lavoro Il Lavoro del Lunedì (dall'1.2.86)	1.353.493.000	1.353.493.000	1.573.960.015	19.400.000	Minimo garantito in 11 rate e conguaglio annuale
<i>FINEDIT 2000 S.p.A.:</i> Italia Oggi		1.580.999.784	2.285.303.122	3.700.000	Le competenze editore pagate periodicamente
<i>Le Cose Editore:</i> Le Cose		346.829.269	512.753.468		Idem

PUBLIRAMA S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>G & P Giornalisti e Poligrafici Cooperativa S.r.l.:</i> Il Corriere mercantile		488.251.580	699.857.935	77.235.620	Entro il 1° giorno del mese di riferimento con conguaglio annuale
La Gazzetta del Lunedì		965.593.297	1.397.625.602	50.454.460	Idem
<i>S.E.P. - Soc. Ed. ni e Pubblicazioni S.p.A.:</i> Il Secolo XIX		12.353.156.631	16.753.917.507	832.316.054	150 gg/mese di riferi- mento produzione con conguagli semestrali
<i>L'Avvisatore Marittimo degli eredi di G. Anelli S.n.c.:</i> L'Avvisatore Marittimo		893.142.966	1.295.167.753	34.437.410	30 gg/mese di riferimen- to produzione con cong. annuale
<i>Columbus 92 S.p.A.:</i> Columbus 92 (periodico)		21.161.000	29.880.000	10.850.000	150 gg. data fattura

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

R.C.S. Editori S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Periodo: dal 1° gennaio al 30 giugno 1986</i>					
<i>Gruppo Rizzoli Corriere della Sera</i>					
Oggi		12.995.345.844	12.995.345.844	55.094.406	
Anna		18.651.638.432	18.651.638.432		
Europeo		7.516.434.610	7.516.434.610	25.062.710	
Novella 2000		1.311.580.584	1.311.580.584		
Bella		4.687.231.341	4.687.231.341		
Milleidee		2.292.354.198	2.292.354.198		
Domenica Quiz		36.053.140	36.053.140		
Natura Oggi		410.771.812	410.771.812		
Capital		5.309.634.053	7.478.357.821	14.203.676	90 gg. d.f.
Autocapital		948.276.587	1.335.600.826		Idem
Lineacapital		795.210.250	1.120.014.437		Idem
Max		1.957.958.942	2.757.688.651		Idem
Il Mondo		4.641.602.855	6.537.468.810	19.841.312	Idem
Domenica del Corriere		1.085.144.038	1.528.371.884		Idem
Corriere dei Piccoli		360.465.181	507.697.439		Idem
Amica		20.595.253.321	29.007.399.044	19.080.664	Idem
Brava		1.545.933.916	2.177.371.713		Idem
Insieme		949.384.476	1.337.161.233		Idem
Astra		193.177.456	272.080.922		Idem
Salve		750.481.619	1.057.016.365		Idem
Linus		40.332.497	56.806.334	4.049.423	Idem
Corto Maltese		18.607.915	26.208.332		Idem
Alter Alter		0	0		Idem
Corriere della Sera		65.492.094.027	84.779.184.370	847.694.189	Idem
Corriere Medico		3.750.766.392	5.138.036.154	1.200.557	Idem
Medicine Illustrated		707.606.149	996.628.380		Idem
Gassetta dello Sport		12.281.376.238	18.460.947.682	78.780.387	Idem
Il Mattino		12.705.597.156	12.964.895.057		Idem
Sport Sud		118.539.188	120.958.355		Idem
Sport Mezzogiorno		60.558.065	61.793.943		Idem
<i>Periodo: dal 1° luglio al 31 dicembre 1986</i>					
<i>Gruppo Rizzoli Corriere della Sera</i>					
Oggi		11.144.894.319	11.684.255.110	49.732.997	150 gg. d.f.
Anna		13.440.508.263	14.098.784.102	12.817.278	Idem
Europeo		6.072.578.298	6.366.332.083		Idem
Novella 2000		894.598.711	938.664.697		Idem
Bella		3.924.483.275	4.116.191.873		Idem
Milleidee		2.076.919.736	2.179.303.108		Idem
Domenica Quiz		13.082.992	13.727.929		Idem
Natura Oggi		298.181.965	312.881.079		Idem
Nonni di Oggi		7.277.500	7.636.250		Idem
Snoopy		12.111.890	12.708.955		Idem
Capital		6.908.603.595	7.247.762.825		Idem
Autocapital		738.119.580	774.505.761		Idem
Lineacapital		997.607.677	1.046.785.525		Idem
Max		2.390.708.892	2.507.910.264		Idem
Il Mondo		5.340.761.774	5.601.516.217	12.531.645	Idem
Domenica del Corriere		1.396.251.847	1.461.439.355	13.052.400	Idem
Corriere dei Piccoli		274.253.192	287.772.720		Idem
Amica		21.644.595.002	22.706.001.930		Idem
Brava		1.518.594.724	1.593.455.034		Idem
Insieme		836.998.351	878.258.839		Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
Astra		195.110.110	204.728.221		Idem
Salve		551.754.736	578.953.915		Idem
Linus		73.139.854	75.971.508		Idem
Corto Maltese		30.461.303	31.561.671		Idem
Alter Alter		2.705.706	2.839.086		Idem
Corriere della Sera		59.863.697.189	62.485.135.915	579.400.441	130 gg. d.f.
Corriere Medico		2.444.664.576	2.556.169.958		Idem
Medicine Illustrated		238.105.268	249.230.928		Idem
Gazzetta dello Sport		8.967.987.863	9.417.457.116	4.053.750	Idem
Il Mattino		12.780.349.052	13.041.172.504		90 gg. d.f.
Sport Sud		119.236.600	121.670.000		Idem
Sport Mezzogiorno		60.914.350	62.157.500		Idem

S.I.P. - Società Internazionale Pubblicità S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Il Messaggero S.p.A.:</i> Il Messaggero recupero es. 1985	43.297.000.000	48.808.625.238 (151.846.300)	62.799.496.563	922.071.217	Mensile a conguaglio tri- mestrale
<i>Prospettive nel Mondo S.r.l.:</i> Prospettive nel Mondo		158.302.443	211.506.800	4.947.500	Mensile a conguaglio an- nuale
Alm. Agenda d'Abruzzo		(3.352.786)	(4.470.381)		Idem
<i>Gutenberg 2000 S.r.l.:</i> L'editore		86.155.150	103.372.000		Idem

SIPRA S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Nuova Ed. ce Avanti S.p.A.:</i> Avanti!	3.036.183.798	2.642.367.731	3.183.864.028	65.279.994	Versamenti mensili con cong. annuale
<i>Nuova Ed. le Italiana S.p.A.:</i> Avvenire	* 2.000.000.000	1.846.397.118	2.756.294.069	43.383.664	Idem
<i>Soc. Europea di Edizioni S.p.A.:</i> Il Giornale	** 17.496.000.000	17.174.415.515	25.270.528.544	273.796.893	Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per le testate)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Coop. r.l. Edit. Il Manifesto.</i> Il Manifesto	1.286.399.764	1.487.845.281	1.789.607.963	17.504.823	Idem
<i>Soc. Ed. Attività Culturali r.l.:</i> L'Opinione	84.700.000	262.876.114	341.722.202	10.035.400	Idem
<i>Soc. Ed. Il Popolo S.r.l.:</i> Il Popolo	2.000.000.000	2.027.797.152	2.453.217.891	46.812.052	Idem
<i>Soc. Pubblicità Editoriale S.p.A.</i> Il Tempo	10.317.000.000	9.136.863.496	12.944.008.726	122.689.986	Idem
<i>L'Umanità S.r.l.:</i> L'Umanità	276.000.000	396.163.855	609.547.673	23.810.558	Versamenti mensili
<i>L'Unità S.p.A.:</i> L'Unità	9.000.000.000	7.199.613.154	9.062.985.854	97.664.100	Versamenti mensili con cong. semestrale
<i>Soc. Ed. le Ore 12:</i> Ore 12		751.392.767	1.094.042.955	14.778.400	Versamenti mensili con cong. annuale
<i>Agenzia Stampa Quotid. Nazionale</i> Almanacco Asca					
<i>SEPI Soc. Coop. r.l.:</i> Il Borghese		40.213.600	57.448.000	1.188.000	Versamenti mensili con cong. semestrale
<i>Dardo s.r.l.:</i> Super Eroica Capolavori eroica		15.656.042	24.086.210	5.419.050	Versamenti trimestr.
<i>Lo Discussione S.r.l.:</i> La Discussione		343.262.229	429.561.875	5.975.000	Versamenti mensili con cong. semestrale
<i>Ed.ni Compendium:</i> Giorni		110.422.589	133.879.056	5.435.750	Versamenti periodici
<i>SEDIM S.r.l.:</i> Madre		487.515.830	708.272.614		Versamenti mensili con cong. annuale
<i>E.R.I. ed.ni RAI S.p.A.:</i> Moda		8.841.340.433	12.230.974.748		Idem
<i>Mondo Operaio Ed.ni Avanti S.p.A.:</i> Mondo Operaio		241.823.560	278.187.933	6.148.000	Versamenti mensili con conguaglio semestrale
<i>Nuova Scienza:</i> Nuova Scienza		163.663.477	227.772.397		Versamenti mensili con cong. annuale
<i>E.R.I. Ed.ni RAI S.p.A.:</i> Radiocorriere TV		7.257.860.074			Versamenti mensili con conguaglio semestrale
Agenda Campionati di Calcio Nuova Rivista musicale italiana		115.324.188 1.653.500	10.165.981.019		Idem Idem
<i>Ed.ni Ragionamenti:</i> Ragionamenti	30.000.000	30.320.500	43.015.000	1.485.000	Versamenti mensili con cong. annuale

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>L'Unità S.p.A.:</i> Rinascita	200.000.000	119.092.350	162.696.300		Idem
<i>Rusconi Editore S.p.A.:</i> Gente Gente Motori Gente Viaggi Gioia Eva Express Gioielli Rakam Scienza e vita Nuova Tutto Moto Superbasket Onda TV Il Piacere	67.000.000.000	76.091.612.368	109.791.915.543	148.579.639	Versamenti mensili con coguglio semestrale
<i>EDIT Editoriale Italiana S.r.l.:</i> Il Sabato		1.400.070.317	1.278.537.826	14.013.752	Versamenti mensili con cong. semestrale
<i>Ed.le Tuttoscuola S.r.l.:</i> Tuttoscuola		89.394.045	137.529.300	1.200.000	Idem
<i>Gruppo Ed.le Crocchet S.p.A.:</i> Tuttuncinetto Tuttocucina		1.696.277.216	2.482.587.469		Versamenti mensili con cong. semestrale
<i>CISAD S.r.l.:</i> Ucsi Annuario					
<i>Rusconi Pubblicità S.p.A.:</i> Gente Mese Gente Money Musica Jazz		3.252.025.452	4.637.726.251		Versamenti mensili Expression Vital
<i>E.R.I. Ed.ni RAI S.p.A.:</i> Bianco e Nero		1.087.500	1.500.000		Versamenti a maturazio- ne

* Contratto quinquennale - Anticipazione annuale pari a 1/5 del minimo globale

** Contratto quadriennale - Anticipazione annuale pari a 1/4 del minimo globale

Società Pubblicità Editoriale S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Poligrafici Ed.le S.p.A.:</i> Il Resto del Carlino La Nazione	33.011.550.000 27.009.450.000	33.452.243.610 28.180.434.561	46.315.402.783 38.895.599.142	2.759.621.608 1.579.770.200	Versamenti mensili Idem
<i>O.T.E. S.p.A.:</i> Il Piccolo	10.292.339.832	10.351.131.724	11.898.920.191	354.877.262	Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>SEGISA S.p.A.:</i> Il Giorno	20.622.777.864	20.707.277.609	27.609.703.475	2.104.927.043	Idem
<i>Nuova SER TI.CO S.p.A. dall'1.7.85 già Soc. Ed. Romana S.E.R. S.p.A.:</i> Il Tempo	24.357.000.000	24.357.000.000	28.828.612.716	3.141.051.394	Versamenti mensili più conguaglio
<i>E.DI ME. S.p.A.</i> Il Mattino Sport Sud Sport del Mezzogiorno	26.377.347.228	26.377.347.228	33.624.865.469 314.331.688 157.539.095	5.393.135.048	Versamenti mensili
<i>Ed.le Poligrafica S.p.A.:</i> Il Giornale di Sicilia	16.125.000.000	16.268.055.790	19.458.847.597	1.755.845.914	Idem
<i>S.E.S.A. S.p.A.:</i> L'Eco di Bergamo		10.592.085.405	14.115.164.983	452.014.530	Versamenti mensili più conguaglio
<i>Ed.le Bresciana S.p.A.:</i> Il Giornale di Brescia	8.100.000.000	9.883.750.000	13.311.884.300	434.710.349	Idem
<i>N.E.T. S.r.l.:</i> L'Adige Adige Sette (dall'1.1 al 31.3.86)	3.100.000.000 45.000.000	3.100.000.000 45.000.000	3.682.756.488 44.191.742	202.045.752	Versamenti mensili Idem
<i>SEDINT S.p.A.:</i> Il Processo Italo Amencano (1.1/28.2.86) Il Popolo Cattolico		25.940.116 10.685.152	39.907.871 16.438.692	34.842.500	Idem Idem
<i>Ed.ni La Voce del Popolo:</i> La Voce del Popolo	108.000.000	108.000.000	152.299.929		Idem
<i>Ed. Orobica Soc. Coop.:</i> La Nostra Domenica L'Incontro	126.000.000	126.000.000 45.703.140	113.218.849 76.171.900		Idem Idem
<i>C.I.P.I.A. Consor. Int. Pubbl. Arreda- mento S.r.l.:</i> La Rassegna	118.734.000	118.734.000	145.028.772	50.000	Idem

S.P.I. - Società per la Pubblicità in Italia — Roma - Piazza San Lorenzo in Luvinia, 26

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>S.I.E.M. Soc. Imprese Ed. Milanese:</i> La Notte	5.500.000.000	4.747.727.911	6.330.303.877	57.197.758	Mensile con conguaglio annuale
<i>De Veras Ed. ce:</i> Corriere di Sesto		1.918.204	2.557.605		Mensile

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Editoriale Domus:</i> Quattroruote	6.300.000.000	7.225.614.472	10.625.903.635	35.840.300	Mensile con conguaglio annuale
<i>Casa Ed. ce Universo:</i> Grand Hotel		2.171.244.306	3.618.740.506	44.442.404	
Il Monello		494.132.835	823.554.722	18.220.510	
<i>Intrepido</i> Ragazza In		1.337.710.296	2.229.517.156	32.478.617	
Albo Blitz		510.677.240	851.128.730		Idem
Telesette		205.561.698	342.602.829		Idem
Starter		928.816.075	1.548.026.791		Idem
Gruppo Universo	7.400.000.000	346.225.980	577.043.300		Idem
		5.944.368.430	9.990.614.034		
<i>Editoriale Olimpia:</i> Diana		378.330.824	500.836.738		Idem
Diana Armi		77.709.698	103.403.064		Idem
Pescare		319.482.172	425.872.491		Idem
Gruppo Olimpia	560.000.000	775.522.694	1.030.112.293		Idem
<i>T.T.G. Italia S.r.l.:</i> TTG Italia		389.928.648	604.907.076	3.209.292	Mensile
<i>Domenico Sanfilippo:</i> La Sicilia		12.997.452.909	16.496.816.139	1.185.448.484	Idem
<i>S.E.M.:</i> Espresso Sera		335.249.830	429.807.471	50.463.422	Idem
<i>Ed. Lino Blundo:</i> Ragusa Sera		6.174.560	8.820.000	40.000	Idem
<i>E.N.O. Moreno Polidori Ed.re:</i> Tascabile TV		4.499.950	7.418.600		Idem
<i>Amm.ne Il Letimbro:</i> Il Letimbro (fino al 31-7-1986)		7.482.584	11.511.666	90.000	Idem
<i>Ed. ce Periodici Settimanale:</i> Gazzetta del Centro		7.550.837	10.786.912		Idem
Gazzetta di Latina		8.551.353	12.216.219		Idem
Gazzetta di Pescara		9.679.319	13.827.600		Idem
Gazzetta di Teramo		8.676.994	12.395.707		Idem
Trib. dell'Irpinia		3.258.762	4.655.375		Idem
Provincia di Matera		9.452.801	13.504.001		Idem
Cronache Lucane		10.515.850	15.022.643		Idem
Corr. di Frosinone		9.747.301	13.924.716		Idem
Messaggio d'Oggi		3.025.332	4.321.903	ildem	
Gazzetta di Chieti		9.269.250	13.241.786		Idem
Gazzetta di Caserta	Gazzetta di Salerno		12.896.885	18.424.123	Idem
		11.470.250	16.386.073		Idem
<i>Soc. Coop. Edit. Giornale L'Ora:</i> L'Ora	930.000.000	971.127.129	1.453.315.868	179.319.506	Mensile con conguaglio annuale
<i>Euro Editrice Internazionale:</i> Italia Sera (fino al 31-7-1986)	29.691.653	39.851.580	20.465.280		Mensile

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Soc. Edit. Piemontese</i> Corriere Alpino		70.611.015	100.872.879		Idem
<i>Publistudio di S. De Zorzi.</i> Friuli Sport		3.402.150	5.670.250		Idem
<i>Corriere dello Sport S.r.l.:</i> Corriere dello Sport - Stadio	6.723.525.000	11.215.279.135	15.147.992.406	531.937.442	Mensile con conguaglio annuale
<i>La Ragione S.r.l.:</i> La Voce Repubblicana	448.800.000	720.341.025	891.315.157	470.605.703	Idem
<i>On. Giorgio Almirante Ed. Il Secolo d'Italia</i> Il Secolo d'Italia	119.612.904	257.611.057	368.015.797	313.774.337	Idem
<i>Ediz. Poker:</i> Il Corriere Lazzale		133.218.877	178.296.875		Mensile
<i>Ed. ni Agricola S.r.l.</i> Tuttociclismo	100.000.000	101.584.409	135.445.881		Mensile con conguaglio annuale
<i>Ed. le Ippica</i> Cavallo 2000	29.266.668	39.113.194	52.150.194		Idem
<i>Soc. Ed. ni Tecniche.</i> Motor		153.388.100	244.555.000		Idem
<i>Soc. Coop. 3 Aprile Lavoratori Giornali- sti</i> Paese Sera	3.250.000.000	3.299.923.317	4.587.305.531	1.250.298.090	Idem
<i>Curia Vescovile Trieste:</i> Vita Nuova		33.647.341	48.067.630	1.037.520	Mensile
<i>Soc. Fin. ed Editoriale San Marco S.p.a.:</i> Il Gazzettino	24.431.944.448	27.208.523.732	34.150.948.333	1.390.337.125	Mensile con conguaglio annuale
<i>Ed. ni La Provincia di Como:</i> La Provincia		4.823.047.758	6.924.100.399	73.848.305	Mensile
<i>Soc. Ed. ce Il Corriere della Provincia:</i> Il Corriere della Provincia		213.462.311	327.894.711	8.084.850	Idem
<i>Ed. le «L'Eco» S.r.l.:</i> L'Eco di Agrigento		67.437.126	96.338.751	12.185.010	Idem
<i>Ed. ce Edisset:</i> Luce		9.433.037	14.079.162		Idem
<i>Milano Finanza Editori S.p.a.:</i> Milano Finanza		115.962.330	154.616.440		Idem
<i>Stabilimento Tipografico Piacentino:</i> La Libertà La Libertà Edizioni Lunedì		3.809.655.952 293.083.039	5.079.541.270 390.776.384	63.026.078 1.434.575	Idem Idem
<i>Soc. Ed. le Adriatica:</i> Corriere Adriatico	2.293.611.104	2.189.531.090	2.919.374.784	158.690.520	Mensile con conguaglio annuale

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>L'Unione Sarda S.p.a.:</i> Unione Sarda	8.314.281.107	10.286.662.263	13.770.632.220	1.147.998.236	Mensile
<i>Coop. 19 Luglio r.l.:</i> Corriere del Giorno Nuovo		869.070.260	1.120.365.217	184.988.220	Idem
<i>Curia Arcivescovile Gorizia:</i> Voce Isontina		29.149.874	41.642.677	1.165.000	Idem
<i>Op. Odorico da Pordenone:</i> Il Popolo		175.365.418	250.522.028	4.374.425	Idem
<i>Vita Trentina Ed. ce Soc. Cooperativa.</i> Vita Trentina		162.815.438	232.593.484	10.123.557	Idem
<i>Pia Unione Laicale Femminile L'Azio- ne:</i> L'Azione		9.325.190	13.321.700		Idem
<i>Soc. Veneta Editrice</i> Il Messaggero Veneto	7.200.000.000	8.159.223.275	10.769.931.892	488.154.516	Idem
<i>Ed. ce La Vita Cattolica S.r.l. Udine:</i> Vita Cattolica		155.818.805	222.598.290	135.000	Idem
<i>Edisud:</i> La Gazzetta del Mezzogiorno	15.568.000.000	16.563.466.727	22.047.091.327	1.916.245.339	Mensile con conguaglio annuale

24 Ore System Concessionaria di Pubblicità S.p.a. — Milano - Via Paolo Lomazzo, 52

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
Il Sole 24 Ore		42.787.342.818	53.335.052.846	2.828.849.500	60 gg. data ft.
Il Mondo Economico		3.148.769.658	3.972.780.286	21.030.457	60 gg. data ft.
L'Impresa		232.826.445	289.449.481		Idem
Economia e Tributi		74.065.629	87.454.556		Idem

Comunicazione Italiana SO.CO.P. S.p.a. — Milano - Via Baracchini, 7

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>E.T.A. S.c.r.l.:</i> Comma		326.350.689	543.917.815	1.500.000	120 gg.
<i>Legge Autonomie e i Poteri Locali:</i> Il Potere Locale		25.164.000	41.940.000	2.300.000	Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Orientamenti Nuovi</i> Orientamenti Nuovi					
<i>S. ED. ART. S.r.l.:</i> Artigianato Oggi		22.939.125	38.231.875	6.200.000	Idem
<i>Sindacato Pensionati Italiani:</i> Il Pensionato d'Italia		13.182.360	21.970.600		Idem
<i>SISPR S.p.a.:</i> Guida Regioni d'Italia		5.301.600	8.836.000		Idem
<i>RADAR Coop. Giorn. Editoriale.</i> I Siciliani		4.500.000	7.500.000	2.200.000	Idem
<i>Teti Editore:</i> Calendario del Popolo					Idem
<i>Basilicata Ed.ce</i> Basilicata					90 gg.
<i>Ed.ce Periodici Culturali:</i> Micromega	78.000.000		76.670.000		120 gg.
<i>Agorà Coop. Editoriale S.c.r.l.:</i> Abitare in Cooperativa					90 gg.
<i>Associazione Amici dell'Avanti:</i> Festa dell'Avanti		10.188.600	16.981.000		120 gg.
<i>Coop. Giustizia e Libertà S.c.r.l.:</i> P E R					Idem
<i>Coop. Libera Stampa S.r.l.:</i> Noi Donne		109.801.980	176.402.926	1.125.000	Idem
<i>Ed.ce Cooperativa CNC r.l.:</i> La Cooperaz. Italiana		327.946.096	546.576.824	8.700.000	Anticipazioni mensili con conguaglio a fine anno
Annuario della Coop.ne Italiana		161.013.763	303.140.000	7.850.000	Idem
Il Pescanotizie		2.204.700	3.674.500		Idem
Coop.zione in Agricoltura		3.186.900	5.311.500		
<i>Ed.ce Monteverde S.r.l.:</i> Nuova Agricoltura		96.154.680	160.257.800	1.850.000	120 gg.
<i>Ed.ni Commercio Coop. r.l.:</i> Il Giornale dei Commercianti		54.185.880	90.309.800	1.500.000	Idem

G.P.E. Stampa S.p.a.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
Civiltà del Bere Bacchus IWS	1.071.000.000	1.071.000.000	1.306.990.972		30 gg. d.f. f.m. Idem Idem

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
Il Barman					Idem
Costruire per Abitare		1.286.030.202	2.086.671.834		90 gg. data uscita
2 C Caravan		515.127.662	842.336.992		30 gg. data ft.
Qui Touring	1.700.000.000	1.700.000.000	2.719.109.548		120 gg. d.f. f.m.
Tempo Medico		212.106.910	324.961.400		90 pubbl. test.
Giornale Vela		491.137.158	804.623.566		90 gg. data uscita
HP Trasporti	130.000.000	130.000.000	201.212.362		120 gg. d.f. f.m.
Autotecnica		128.566.347	207.365.080		60 gg. data uscita
Gazzetta Piccola Industr.		384.983.146	586.901.369		entro f.m. d.f.
Infinato		111.380.980	167.346.066		90 gg. data uscita
Alp		382.158.364	610.716.391		90 gg. data uscita
Presa Diretta	100.000.000	100.000.000	39.721.000		90 gg. d.f. f.m.
Sanità Telex		4.399.200	6.768.000		30 gg. d.f.
Artigianato Oggi		1.725.600	3.500.000		90 gg. data uscita
Il Carabiniere	174.360.000	174.360.000	229.795.170		60 gg. data uscita
Automobile	2.992.000.000	2.992.000.000	3.355.629.035		90 gg. data ft.
Speack Up	170.000.000	170.000.000	69.998.120		90 gg. data ft.
Archeo	170.000.000	170.000.000	44.800.000		90 gg. data f.t.
Imagne	907.000.000	907.000.000	1.298.224.426		R.B. 60 gg. d.f.
Sport Vela		38.736.330	62.551.340		90 gg. data uscita
Scienza Dossier	176.000.000	176.000.000	31.680.000		30 gg. data ft.

G.S.E. Gestioni SPE Electa S.p.a. — Milano, via D. Trentacoste, 7

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Grand Gourmet S.r.l.:</i>					
Grand Gourmet		331.932.510	526.859.000		R.d. 105 gg. data uscita numero
Il Vino		216.369.291	343.605.320		Idem
<i>Electa Periodici S.r.l.:</i>					
Interni		2.020.234.198	3.093.520.486		R.d. 105 gg. uscita nu- mero
Ville Giardini (+ Reper. V.G.)		758.737.843	1.138.436.792		Idem
Casabella		438.331.872	691.703.200		Idem
Tutte Ville		1.478.400	2.240.000		Idem
Interni Annual.		639.739.320	939.303.000		Idem
<i>Studio P.IERRE S.r.l.:</i>					
Rassegna della Protezione Civile	369.960.000 (Globale)	106.613.394	180.000.022		R. diretta d.f.
Sicurezza		234.921.858	395.676.244		Idem
Annuari + Agende (Protezione Civile) (Sicurezza)		49.962.294	85.555.890		Idem
<i>Ed.ni Fiera Milano S.p.a.:</i>					
Catalogo MACEF		16.184.000	23.800.000		
Panorama di un Anno			2.500.000		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>La Guida S.r.l.:</i> La Guida		7.748.322	750.000		Idem
<i>Cisa S.r.l.:</i> Rassegna dei Beni Culturali	25.000.000	98.353.260	169.069.350		Idem
<i>Centro Inter.le Studi Giornalistici:</i> Energia e Calore	439.200.000 (Globale)	84.868.898	124.513.060		Idem
Difesa Ambientale		63.505.458	127.958.828		Idem
Lavoro Sicuro		71.241.775	120.591.488		Idem
Annuari + Agende (Energia e Calore) (Difesa Ambientale) (La- voro Sicuro)		124.689.390	81.422.074		Idem

Hooa Italia S.p.A.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ed. ni Wilson</i> Cronaca Vera		566.115.498	881.073.819		R.d. 45 gg. d.f.
<i>Nuova Soc. Editoriale S.r.l.:</i> Prima Comunicazione		841.722.722	1.341.009.635		R.d. mens. salvo cong.
Annuario Piscine e Impianti Sportivi		17.108.650	26.151.800		R. banc. 90 gg. d.f.
<i>Ass. Lombarda Dirigenti Az. Industria- li:</i> Dirigenti Industria		119.410.920	195.778.820		R.d. 90 gg.
Il Giornale del Dirigente		88.604.100	152.123.900		Idem
<i>C.E.I. S.r.l.:</i> Il Negoziante Caccia Pesca & Sports		283.713.960	461.358.238		Idem
Gare Pesca & Sponsor		42.976.260	71.027.100		Idem
<i>Ag. Stampa Rivista Mensile:</i> Impianti Attrezzature Sportive e Ricreative		33.018.630	53.906.550		R. banc. 90 gg.
<i>Ed. ne Il Campo S.n.c.:</i> Piscine Oggi		101.420.705	154.644.250		Idem
<i>Cisa S.r.l.:</i> Rassegna dei Beni Culturali	25.000.000	98.353.260	169.069.350		Idem

Segue: Allegato n. 4

L'Informatore Agrario Pubblicità S.r.l.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
L'Informatore Agrario (sett.le)		417.634.920			Acconti periodici
Vita in Campagna (bimestrale)		6.606.637			Idem
Ed in L'Informatore Agrario dei F.lli Rizzotti S.n.c.		720.500			Presentazione ft.

(Altri ricavi L. 5.953.015).

Julia pubblicità S.a.s. di Mario Rossini

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>TRES - Trestina di Edizioni e Stampa S.r.l.</i>					
Il Meridiano		227.500.333	123.428.011		75 gg. d.ft.

Nord-Est Pubblicità S.r.l.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Associazione Universale Sant'Antonio La Difesa del Popolo</i>		216.336.209	403.727.916		Riacossione diretta 60 gg. d.ft.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

PROMOA S.p.a.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ipsos S.p.a.</i>					
Corriere Tributario		252.968.454	492.552.776	2.245.071	30/60/90 gg. d.f.
Corriere Giuridico		71.897.821	166.930.886	2.245.071	Idem
Gazzetta Valutaria		63.806.798	145.327.062	2.245.071	Idem
Università e Notizie		600.000	1.800.000		Idem
Le Società		68.199.119	155.912.269	2.245.071	Idem
La Tribuna dei Dottori Commercialisti		17.437.320	39.296.013	997.071	Idem
Amministrazione e Finanza		67.467.862	153.747.579	2.297.074	Idem
Azienditalia		23.557.419	73.121.750	1.000.000	Idem
Diritto e Pratica del Lavoro		109.302.313	224.181.364	2.245.071	Idem
Summa		20.664.600	30.349.200		Idem
Sumo		51.181.952	104.622.250	1.700.000	Idem
Catalogo Smau		96.536.494	221.279.600		Idem
Il Fallimento e le altre Procedure Concorsuali		21.473.750	60.098.750		Idem
Avvocati		500.000	1.000.000		Idem
Commissioni di Agenzia		48.348.418	109.592.456		Idem
Smau Informa		24.376.323	44.724.450		Idem

Publleditor S.r.l. — Verona, via Leoncino, 9

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Publleditor S.r.l.</i>					
Il Nuovo Veronese		13.000.000	468.220.548		

Publicitas S.p.a.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Publmedia S.r.l.:</i>					
Superstereo	1.430.000.000	235.793.705	317.873.480		Rate mensili di lire 119.166.666
Video Magazine		500.017.967	702.949.420		
Photo		674.919.419	956.582.518		
<i>Ed. n.º Syds Italia</i> Cosmopolitan		1.334.951.449	1.975.126.902		Anticipazione mensile di lire 90.000.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>EDIS</i>					
Rombo	900.000.000	854.432.444	1.239.012.249	3.520.000	Rate mensili di lire 75.000.000
Birombo		14.017.500	16.852.050		Anticipazione di lire 20.000.000 ogni numero programmato
<i>Editore Conti</i>					
Guerin Sportivo	840.000.000	904.856.421	1.318.954.370	9.600.000	Rate mensili di lire 70.000.000
Auto		237.448.936	345.579.488		Anticipazione mensile di lire 100.000.000
Guerin Sportivo Mese		23.025.845	30.797.000		Anticipazione mensile di lire 40.000.000
<i>Gestione Nuova Ed. ce Periodici S.r.l.:</i>					
Successo		103.741.599	158.045.620		Anticipazione di lire 83.333.333
<i>Ed. ce Weekend S.r.l.:</i>					
Weekend		501.826.114	782.733.188	38.336.550	Anticipazione di lire 83.333.333
<i>Peruzzo Periodici S.p.a.:</i>					
Mare 2000		253.137.967	404.203.071	6.116.600	Anticipazione mensile di lire 45.000.000
Supergol		106.156.973	162.991.175		Anticipazione mensile di lire 25.000.000

Publitas S.p.a. — Milano, via Giovanni De Alessandri, 11

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
L'Espresso		54.470.774.360	11.564.489.531	88.577.140	Acconti periodici con- guaglio f.m.
L'Espresso Regionale		166.485.029	19.412.212		
Guida d'Italia		434.710.000	139.553.000		
Genius		499.900.949	67.672.606		
La Rivista Trimestrale	25.000.000	16.296.000	(8.704.000)		
Lettera Finanziaria		298.155.000	44.832.000		
Le Scienze		1.085.063.012	269.675.351		
L'Astronomia		89.380.800	31.053.280		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Allegato n. 4

Publitalia '80

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>TI Sorrisi e Canzoni S.p.a.</i> TV Sorrisi e Canzoni	18.000.000.000	27.690.643.493	39.731.761.484	482.061.750	Versamenti mensili con cong. semestrali
Tutto Musica e Spettacolo	480.000.000	1.035.079.701	1.507.194.781	4.000.000	Versamenti mensili con cong. semestrali
Ciak si Gira		819.535.422	1.199.697.150	6.800.000	60 gg. d.f.
Forza Milan	120.000.000	184.732.132	289.346.504		Versamenti mensili con cong. annuale

Publivia S.n.c.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Publivia S.n.c. di Canel Gustavo & C.</i> La Vita del Popolo		83.731.122	222.197.594	1.008.192	Rimessa diretta

Publi-Work S.r.l.

Esercizio dal 1° marzo 1986 al 28 febbraio 1987

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Ed.le Tributaria Italiana S.r.l.</i> Il Fisco		572.211.391	200.273.986	8.068.500	Mese successivo incasso
Il Consulente della Impresa Comm.le e Ind.le:		6.500.000	6.500.000		Idem

Segue: Allegato n. 4

Rusconi Pubblicità S.p.a.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Rusconi Editore S.p.a.:</i> Musica Jazz		74.863.588	88.007.666		Entro il 15 del mese successivo agli incassi documentati dalla con- cessionaria
Gente Money		1.129.913.109	1.288.064.844		Idem
Gente Mese		213.243.576	243.960.528		Idem
Plus		231.120.500	355.570.000		Idem
Expression		745.470.826	802.814.736		Idem
Vital		1.303.369.741	1.366.139.579		Idem

Società Europea di Pubblicità - S.E.P. S.p.a.

Impresa editrice e Testate	Minimo garantito	Entrate pubblicità (ricavi netti per la testata)	Entrate concessionaria (ricavi lordi)	Entrate pubblicità amministrazioni statali ed enti pubblici	Modalità di pagamento
<i>Industrie Grafiche Cino del Duca S.p.a.:</i> Intimità		946.479.201	2.957.643.753		Acconti periodici
Stop		301.209.354	941.279.234		Idem
Consigli Pratici		9.867.258	30.835.182		Idem
Historia		5.645.783	17.643.085		Idem
Superflash		307.721	961.624		Idem
Collezione Intimità					Idem
Club della Donna					Idem

IL GARANTE
(Prof. Giuseppe Santaniello)

G. Santaniello